

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «*CODICE DELLA STRADA*»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», e, in particolare, l'articolo 35;

VISTA la legge 23 settembre 2026, n. 171, recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177» e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 75 a 75-*vicies quinquies*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» e, in particolare, l'articolo 33-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, per le disabilità, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DEI PRINCIPI GENERALI E DEGLI STRUMENTI TRASVERSALI, DELLE COMPETENZE E DEI SOGGETTI

CAPO I

DEI PRINCIPI GENERALI E DEGLI STRUMENTI TRASVERSALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente codice e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade ad uso pubblico, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
2. Ai fini del presente codice, si applicano le definizioni dell'Allegato I.1, che costituisce parte integrante del presente codice. Le definizioni ivi contenute prevalgono su eventuali corrispondenti definizioni, ovunque previste a normativa vigente.

Articolo 2

Del principio di libera circolazione

1. La disciplina delle modalità di esercizio della mobilità sulle strade ad uso pubblico si fonda sul principio della libera circolazione in ogni forma e con ogni mezzo, nel rispetto dei limiti, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente codice.
2. Fatte salve le misure adottate nella gestione delle situazioni di emergenza o le misure di natura contingibile e urgente adottate per fronteggiare situazioni eccezionali, possono essere imposte limitazioni alla circolazione del singolo utente o veicolo solo nei casi disciplinati dal presente codice o nei casi espressamente previsti in altre disposizioni di legge.
3. La libera circolazione su strada degli utenti, delle merci e dei veicoli può essere soggetta a limiti, obblighi e divieti per motivi di interesse pubblico connessi, in particolare, alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente, all'ordine pubblico e alla sicurezza stradale, nel rispetto di criteri di

proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. In relazione all'interesse pubblico da tutelare, nella determinazione delle limitazioni di cui al primo periodo si tiene conto delle esigenze di circolazione connesse agli scambi e alla produzione.

Articolo 3

Del principio di precauzione

1. I comportamenti degli utenti della strada sono improntati al principio di precauzione, inteso come vincolo ad agire secondo criteri di prudenza, cautela e attenzione al fine di prevenire situazioni di danno o pericolo destinate a incidere negativamente sulla vita, sull'incolumità delle persone e degli animali, nonché sui beni pubblici o privati.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli utenti della strada si astengono da qualsiasi comportamento destinato a costituire pericolo o intralcio per la circolazione, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza stradale ed evitando situazioni idonee a compromettere la fluidità del traffico o il corretto utilizzo delle strade.
3. Il rispetto del principio di precauzione si impone all'utente della strada anche rispetto ai comportamenti di terzi che possono essere previsti e gestiti con l'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive conosciute o conoscibili al momento dell'evento.

Articolo 4

Del principio di responsabilità

1. L'utente della strada è tenuto ad agire secondo responsabilità, osservando con diligenza le regole di condotta del presente codice che attengono alla circolazione, ai titoli abilitativi e ai veicoli.
2. Durante la marcia, i conducenti mantengono costantemente l'attenzione sulla circolazione, evitando ogni causa di distrazione.
3. Ferma restando la responsabilità penale quando il fatto costituisce reato, l'utente della strada risponde della responsabilità della propria condotta ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del codice civile.
4. La violazione del principio di precauzione o delle regole di condotta di cui al presente articolo non consente al soggetto responsabile di invocare il principio di affidamento nel comportamento di terzi, quando tale comportamento può essere previsto e gestito con l'ordinaria diligenza secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

Articolo 5

Del principio di adeguatezza delle condotte

1. Nell'orientare i propri comportamenti ai principi di precauzione e responsabilità, gli utenti della strada adeguano la propria condotta alle condizioni oggettive della circolazione, valutando secondo il criterio dell'ordinaria diligenza la possibile incidenza di tali condizioni sui fattori di rischio rilevanti per la propria incolumità o per quella degli altri utenti.
2. In fase di marcia, i conducenti adeguano l'utilizzo del veicolo all'esigenza di assicurare il costante controllo del mezzo in tutte le circostanze, tenuto conto, in particolare, dei fattori situazionali connessi alle caratteristiche costruttive delle strade, alle condizioni di traffico e di visibilità, nonché alle ulteriori condizioni atmosferiche destinate ad incidere sulla circolazione. Il rispetto del principio di

adeguatezza impone una adeguata ponderazione delle caratteristiche costruttive e della velocità di marcia del veicolo, al fine di prevenirne le possibili ricadute negative in termini di esposizione individuale al rischio e lesività sui terzi. Nel conformare la propria condotta al principio di adeguatezza, i conducenti dei veicoli assicurano una piena e consapevole considerazione delle proprie capacità psico-fisiche di controllo del mezzo e di reazione ad eventi prevedibili con l'ordinaria diligenza.

3. I conducenti e i proprietari di veicoli assicurano che la sosta e la fermata siano effettuate nel rispetto delle norme del presente codice, in modo da non arrecare danno o intralcio alle esigenze di ordinata circolazione, di preservare la piena fruibilità delle strade anche da parte dei soggetti con ridotta mobilità, di evitare qualsiasi impatto sull'ordine pubblico e sul decoro urbano.

4. I pedoni adeguano la circolazione su strada al rispetto delle regole del presente codice, evitando, nelle aree non esclusivamente loro riservate, attraversamenti non conformi alla segnaletica, nonché comportamenti idonei ad alterare le condizioni ordinarie della circolazione, al fine di evitare l'esposizione individuale al rischio e prevenire sinistri. Nell'orientare i propri comportamenti ai principi di adeguatezza della condotta di cui al primo periodo, i pedoni considerano in particolare i fattori situazionali di cui al comma 2, primo periodo.

Articolo 6

Del principio di solidarietà sociale

1. In ogni situazione di pericolo nell'utilizzo della strada o in ogni circostanza di ingombro della circolazione destinate a ripercuotersi sulle condizioni di sicurezza stradale o a compromettere la vita e l'incolumità delle persone, l'utente della strada ha l'obbligo di porre in essere ogni azione possibile per rimuovere immediatamente la causa del pericolo o dell'ingombro, comunque ricollegabile al suo comportamento.

2. In ragione dei doveri di solidarietà sociale, l'utente della strada è tenuto a prestare cure, aiuto e soccorso a coloro che, nella circolazione su strada, si trovano, anche per fatti al medesimo non imputabili, in grave stato di difficoltà fisica.

Articolo 7

Dei principi di sostenibilità e neutralità tecnologica

1. Al fine di contemperare il principio di libera circolazione con la tutela della salute individuale e collettiva e con la tutela dell'ambiente, le disposizioni del presente codice sono informate ad obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale della mobilità, consistenti nel miglioramento degli indicatori di qualità della circolazione in termini di densità del traffico veicolare e congestionamenti, tempi medi di percorrenza, con particolare riguardo alle aree urbane e agli orari critici, emissioni inquinanti, accessibilità per l'utenza vulnerabile. Il presente codice promuove gli obiettivi di cui al primo periodo anche attraverso l'utilizzo razionale delle infrastrutture di connessione, l'ottimizzazione della fluidità del traffico, la promozione della mobilità pedonale, collettiva e con veicoli non inquinanti.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il codice riconosce e promuove le innovazioni tecniche e tecnologiche idonee a incentivare migliori condizioni di mobilità a favore degli utenti e a ridurre l'impatto della circolazione sulla popolazione e sull'ambiente nel rispetto del principio di neutralità

tecnologica, inteso come regola di indifferenza tra innovazioni tecniche o tecnologiche idonee a produrre risultati equivalenti in termini di rapporto costi e benefici.

Articolo 8

Sulla cultura della sicurezza stradale

1. Le disposizioni del presente codice sono finalizzate a promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sul corretto uso della strada, sulla consapevolezza e prevenzione dei rischi derivanti dalla circolazione su strada, sul rispetto dei diritti dei terzi, sulla tutela di tutti gli utenti, con particolare riferimento a quelli vulnerabili, sulla collaborazione con gli organi di polizia stradale nel promuovere e ripristinare la regolarità della circolazione, nell'identificare le cause dei sinistri, nell'accertare le relative responsabilità.
2. La promozione e la diffusione della cultura del corretto uso della strada e della sicurezza stradale costituisce un obiettivo cui concorrono tutti i soggetti e gli enti, pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore, che perseguono finalità pubbliche, civiche, solidaristiche o di utilità sociali connesse alle materie disciplinate dal presente codice. Le attività di promozione culturale di cui al presente articolo si rivolgono a tutti gli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani e agli studenti.

Articolo 9

Sull'educazione alla sicurezza stradale

1. Agli obiettivi di promozione e diffusione della cultura del corretto uso della strada e della sicurezza stradale di cui all'articolo 8 rivolti ai giovani concorrono i progetti educativi e formativi promossi dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con gli enti e amministrazioni di cui al Titolo I – Capo II, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia. Tali progetti, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività formative ed educative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, sono finalizzati, in particolare, a promuovere e favorire la formazione dei giovani sui principi di sicurezza stradale, sulle regole in materia di corretto utilizzo delle strade e della relativa segnaletica, sulla condotta dei veicoli, sul comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche e all'utilizzo dei dispositivi di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, nonché a promuovere la conoscenza dei mezzi di trasporto utili a favorire una mobilità sostenibile. Nel rispetto dell'autonomia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito definisce le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma.
2. Nell'ambito della loro autonomia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono individuare, nel piano triennale dell'offerta formativa, le attività aventi ad oggetto gli obiettivi di cui al comma 1 in coerenza con le disposizioni in materia di insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e con le relative linee guida. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado organizzano i corsi extracurricolari di educazione stradale di cui all'articolo 136, comma 12.
3. Le istituzioni scolastiche provvedono agli oneri derivanti dalle attività formative ed educative di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio nonché attraverso le risorse derivanti dai proventi a tal fine destinati dall'articolo 291, comma 7. Resta ferma la facoltà per le

istituzioni scolastiche di stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'articolo 148 per la devoluzione alle predette attività formative ed educative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di parte dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative di cui al presente codice.

Articolo 10

Sul metodo della pianificazione

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni concorrono agli obiettivi di promozione della sicurezza stradale, di riduzione del numero e degli effetti dei sinistri stradali, di tutela degli utenti vulnerabili, tenuto conto anche degli obiettivi e indirizzi della Commissione europea, attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione, adottati nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Piano è approvato dal Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale di cui all'articolo 46 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni tre anni lo stato di attuazione del Piano e, ove necessario, il Comitato di cui al primo periodo provvede al suo aggiornamento. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'istruzione e del merito e della salute, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida attuative, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano è attuato attraverso programmi triennali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approvati dal Comitato di cui al secondo periodo.

3. Ciascuna regione predispone e aggiorna l'elenco dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, quale strumento di coordinamento e di ottimizzazione degli interventi volti a migliorare le condizioni della circolazione stradale per gli utenti della strada e per i veicoli. L'elenco è pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono inclusi nell'elenco di cui al primo periodo:

a) i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti;

b) i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti che registrano, anche in determinati periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica ovvero risultano interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o sono, comunque, interessati da problemi di congestione della circolazione stradale.

4. I piani del traffico di cui al comma 3 sono predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I predetti piani sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, alla riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed al risparmio energetico. Gli stessi sono adottati in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e stabiliscono le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate. L'incarico per la redazione dei piani di traffico è conferito preferibilmente a tecnici specializzati in servizio presso le amministrazioni interessate ovvero, in caso di accertata carenza di personale qualificato, a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o degli architetti con comprovata esperienza nel settore.

5. Il piano urbano del traffico prevede l'utilizzo di sistemi tecnologici e digitali di rilevazione e controllo del traffico, di monitoraggio dei tempi di percorrenza e gestione della sosta, finalizzati ad ottimizzare, anche mediante l'utilizzo di strumenti di ultima generazione, la regolazione automatica dei flussi veicolari. Il piano urbano del traffico è adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dal Piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS), laddove previsto. I comuni aggiornano il piano urbano del traffico ogni due anni e, in ogni caso, in occasione dell'adozione o dell'aggiornamento del PUMS, laddove previsto. Il sindaco è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'Archivio nazionale delle strade.

6. Le città metropolitane, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nonché i nodi urbani della rete TEN-T non soggetti alla competenza territoriale delle città metropolitane adottano il PUMS quale strumento di pianificazione strategica finalizzato a sviluppare una visione di sistema della mobilità in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, non inferiore ai dieci anni. Per gli enti di cui al primo periodo, il piano urbano del traffico costituisce piano di settore del PUMS. In caso di mancata adozione del PUMS da parte del Comune capoluogo di provincia, le province possono provvedere all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

Articolo 11

Sulle banche dati per le strade, i veicoli e i conducenti

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono istituiti:

- a) l'archivio nazionale delle strade (ANS);
- b) l'archivio nazionale dei veicoli (ANV);
- c) l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche i dati relativi ai sinistri e alle violazioni del presente codice;
- d) l'archivio dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.

2. L'archivio di cui al comma 1, lettera a) comprende l'elenco delle strade, distinte per categorie, comprensivo dei dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, ai sinistri e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera, nonché dei veicoli che eccedono i limiti di massa. I dati sono trasmessi dagli enti proprietari ovvero, per le strade in concessione, da ANAS S.p.a. e dalle società concessionarie di settore. Le modalità di formazione e aggiornamento delle sezioni dell'archivio, nonché di trasmissione e pubblicazione dei dati sono definite con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'archivio di cui al comma 1, lettera b), contiene i dati relativi ai veicoli. Per ciascun veicolo sono indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione e relative variazioni, ai documenti di circolazione e relativi aggiornamenti, ai sinistri in cui lo stesso è stato coinvolto. L'archivio è gestito in modalità digitale ed è alimentato e aggiornato con i dati raccolti dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dagli organi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione e dagli sportelli telematici per l'automobilista. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di documenti di circolazione, i comuni comunicano tempestivamente all'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la registrazione definitiva della mutazione anagrafica per il tramite dell'anagrafe nazionale della

popolazione residente (ANPR). Le persone giuridiche intestatarie di documenti di circolazione richiedono l'aggiornamento dell'ANV entro trenta giorni dal trasferimento della propria sede mediante apposita istanza, rivolta al competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, accedono alle informazioni contenute nella banca dati dell'ANV, affidata in concessione alla Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le seguenti finalità:

- a) pubblicazione, mediante interoperabilità, dei dati dell'ANV sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- b) accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati previa stipula, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'anagrafe di cui al comma 1, lettera c) indica, per ogni conducente, i dati relativi:

- a) al procedimento di rilascio della patente e a tutti i procedimenti successivi relativi al titolo abilitativo;
- b) alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- c) alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio;
- d) ai sinistri verificatisi durante la circolazione e alle relative sanzioni comminate.

5. L'anagrafe di cui al comma 4 è informatizzata ed è alimentata e aggiornata con i dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle comunicazioni delle prefetture, delle compagnie di assicurazione e degli sportelli telematici per l'automobilista.

6. L'archivio di cui al comma 1, lettera d), comprende i dati dei titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero che hanno commesso violazioni in Italia, nonché i provvedimenti relativi ai divieti di guida a loro carico, alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo che comportano sanzioni accessorie e ai sinistri che si sono verificati durante la circolazione, con le relative sanzioni comminate. L'archivio è informatizzato ed è alimentato e aggiornato con i dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle comunicazioni delle prefetture, delle compagnie di assicurazione e degli sportelli telematici per l'automobilista. I contenuti, le modalità di impianto, di tenuta, di aggiornamento, di accesso, nonché di trasmissione dei dati sono definiti con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Nell'ambito del sistema viario, gli enti proprietari delle strade installano dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione nei luoghi in cui l'installazione risulti più opportuna, tenuto conto della legislazione europea e delle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati registrati dai dispositivi di cui al primo periodo sono destinati alla formazione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui al comma 1, lettera a), nonché all'individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

8. Gli enti proprietari delle strade possono installare dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la rilevazione

atmosferica. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spettano all'ente proprietario della strada. Gli enti proprietari delle strade trasmettono, con cadenza mensile, all'archivio nazionale delle strade e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i dati raccolti dai dispositivi di cui al primo periodo.

Articolo 12

Registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (REAT), che reca l'elenco dei soggetti abilitati ad utilizzare le procedure telematiche per l'erogazione delle prestazioni professionali di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264. L'attività di consulenza di cui al primo periodo riguarda anche le operazioni di motorizzazione indicate dall'articolo 3, Capo II, dell'Allegato I.2, di cui all'articolo 15, comma 7, nonché gli adempimenti ad esse connessi relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore effettuate a titolo oneroso dalle agenzie telematiche su istanza del soggetto interessato.
2. L'iscrizione nel registro avviene nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previsti con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per l'utilizzo operativo dei medesimi.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, definiti:
 - a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione e della domanda di conferma della validità dell'iscrizione;
 - b) i massimali e i contenuti necessari della copertura assicurativa per responsabilità civile contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui le imprese devono essere in possesso;
 - c) i programmi dei corsi di formazione, erogati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato ai fini dell'iscrizione e della conferma;
 - d) i casi di revoca e di cancellazione dell'iscrizione.
4. All'istituzione e gestione del registro delle agenzie telematiche di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice si applicano:
 - a) le disposizioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

- b) le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) ai fini del recepimento delle direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal presente codice, l'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare, con propri decreti, le disposizioni degli allegati alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia nonché le norme regolamentari relative alla segnaletica.

CAPO II

DELLE COMPETENZE

Articolo 14

Del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione e la regolamentazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale su tutte le strade. Per l'esercizio di tali funzioni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
- a) predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali riferisce sui risultati ottenuti;
 - b) stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade;
 - c) può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione, nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2;
 - d) può impartire direttive sulla fissazione di limiti di velocità inferiori o superiori a quelli fissati ai sensi dell'articolo 50 e adottare i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 19, comma 5, avverso i provvedimenti degli enti proprietari delle strade contrari alle medesime direttive;
 - e) può disporre l'imposizione di limiti di velocità in caso di inadempimento dell'ente proprietario della strada, provvedendo direttamente all'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario;
 - f) definisce, con proprio decreto, nel rispetto della normativa europea e internazionale, criteri uniformi sulla collocazione della segnaletica stradale sull'intero territorio nazionale e, anche in deroga alle norme del Titolo VII, criteri speciali sulla regolazione della circolazione in presenza di particolari circostanze;
 - g) adotta, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VII.1, le norme tecniche funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e dei relativi impianti e servizi. Le norme sono improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sugli edifici adiacenti le strade, al rispetto dell'ambiente e degli immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le prescrizioni sulla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono adottate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui alla presente lettera solo per specifiche situazioni, quando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, a condizione che sia sempre assicurata la sicurezza stradale e siano evitati effetti inquinanti;

h) in caso di inosservanza di disposizioni normative nelle materie di cui alle lettere b) e c), può diffidare gli enti proprietari ad adottare i relativi provvedimenti; in caso di grave pericolo per la sicurezza derivante dall'inottemperanza nel termine indicato può disporre l'esecuzione delle opere necessarie, previa diffida all'ente proprietario e con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo;

i) in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla lettera f) in materia di segnaletica, ovvero in caso di uso improprio della segnaletica, diffida i soggetti competenti a provvedervi, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento; in caso di reiterato inadempimento, procede direttamente alla rimozione, alla sostituzione, all'installazione, allo spostamento, ovvero alla correzione e a quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi; con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo, pone a carico dell'ente competente gli oneri di cui alla presente lettera;

l) fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi, utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo;

m) al fine di ridurre il numero e gli effetti dei sinistri stradali tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi della Commissione europea, definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale;

n) predispone, con decreto, il calendario dei giorni nei quali, per specifiche esigenze connesse alla regolazione del traffico, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose è vietata o soggetta a particolari prescrizioni, stabilendo altresì, in conformità a quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, le condizioni e le eventuali deroghe alle limitazioni imposte;

o) con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le caratteristiche dei dispositivi telematici installati sui veicoli per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni della circolazione imposte dai Comuni e dagli enti proprietari delle strade nelle zone a traffico limitato;

p) con proprio decreto, definisce le modalità di riscossione del pagamento della sosta tariffata e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe;

q) su segnalazione del Prefetto, in caso mancata adozione dei Piani di cui all'articolo 10 ovvero di non conformità degli stessi alle direttive impartite, invita i Comuni e gli enti inadempienti a provvedere entro un termine massimo, decorso il quale provvede d'ufficio all'attuazione del piano;

r) su segnalazione del Prefetto, in caso mancata installazione dei dispositivi di cui all'articolo 11, comma 7, o di installazione non conforme alle direttive impartite, invita i soggetti competenti a provvedere entro un termine massimo, decorso il quale provvede d'ufficio all'installazione dei dispositivi di monitoraggio; sulle ipotesi di installazione non conforme alle direttive è acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

s) con proprio decreto, fermi restando i poteri degli enti proprietari, prevede l'esclusione dal transito su alcune autostrade, o tratti di esse, di categorie di veicoli o trasporti anche diversi da quelli di cui all'articolo 48, comma 3, quando lo richiedono le esigenze della circolazione;

t) con proprio decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adottare apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in

condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione; tali le linee guida definiscono, in particolare:

1) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione;

2) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 273, comma 1, lettera b), per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi di cui al medesimo articolo 273, comma 1, lettera b), nonché per i trasporti di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla medesima lettera b), ivi comprese:

2.1 le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti che gli enti rilascianti sono tenuti ad effettuare prima del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 274;

2.2 le specifiche modalità di verifica della compatibilità e di calcolo dell'indennizzo di usura ai sensi dell'articolo 276;

2.3 le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle infrastrutture interessate;

2.4 le specifiche modalità operative di transito;

3) la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'effettuazione delle verifiche.

2. Al fine di contrastare il fenomeno della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ai sensi del Capo I del Titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge l'attività prevista dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con cadenza mensile. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà notizia ai proprietari dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione, nel rispetto delle norme sulla notificazione degli atti, dell'avvenuto inserimento dei veicoli nell'elenco previsto dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, invitandoli a regolarizzare la posizione assicurativa o a documentare la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla notifica. Decorso il termine di cui al secondo periodo, per i veicoli inseriti nell'elenco di cui al presente comma per i quali non sia effettuata la regolarizzazione della posizione assicurativa né siano state fornite motivazioni che ne giustifichino la mancanza ai sensi Capo I del Titolo X del codice delle assicurazioni private, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone l'applicazione del divieto di marcia a tempo indeterminato di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b).

Articolo 15

Delle specifiche competenze tecniche degli uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente per tutti gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati, per l'accertamento dei requisiti per la guida, patenti di guida e altri titoli abilitativi. Per l'esercizio di tali funzioni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dei dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i

- trasporti e la navigazione. Nell'Allegato I.2, Capo I, articolo 1 e articolo 2, sono definiti gli accertamenti tecnici di cui al presente comma, le figure professionali preposte, con i relativi requisiti.
2. Le operazioni di cui all'Allegato I.2, Capo II, articolo 3 possono essere effettuate, a richiesta dei soggetti interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Nell'Allegato I.2, Capo III, articoli 5 e 6, sono definiti gli importi dovuti dai soggetti interessati e gli importi da corrispondere al personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articoli 5 e 6 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 5, maggiorati del 40 per cento, nonché gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 6 per ciascuna unità di personale impegnata nell'operazione.
4. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articoli 5 e 6, mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 5, oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 6, oltre al 50 per cento dell'importo di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 5, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 6, oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 6.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'esercizio delle attività di controllo, ispezione e vigilanza di cui all'Allegato I.2, Capo III, articolo 6 disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari di tali attività.
6. Per le operazioni elencate all'Allegato I.2, Capo II, articolo 3, ad esclusione di quelle di cui alle voci 5) e 6), le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso in cui le operazioni stesse siano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. L'Allegato I.2 costituisce parte integrante del presente codice.

Articolo 16

Del Ministero dell'interno

1. Al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
2. Per esercitare i compiti di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno adotta direttive vincolanti per gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e degli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28. L'esecuzione delle direttive di cui al primo periodo è affidata, in via principale, ai Prefetti, che si avvalgono, ove necessario, della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per l'espletamento dei servizi di polizia stradale e per le attività di consulenza tecnica, il Ministero dell'interno e i prefetti si avvalgono, in via principale, dei Compartimenti della Polizia Stradale e degli Uffici territoriali che operano alle loro dipendenze.
3. Per l'esercizio dei compiti di coordinamento di cui al comma 1 e per l'adozione delle direttive di cui al comma 2, il Ministero dell'interno raccoglie i dati dei sinistri stradali rilevati dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e dagli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28. Ai fini del presente comma, i soggetti di cui al primo periodo comunicano per via telematica, con cadenza trimestrale, i dati alla Prefettura territorialmente competente, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del Ministero dell'interno. La mancata comunicazione di cui al secondo periodo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale.
4. Allo scopo di fronteggiare, in modo coordinato, situazioni di crisi o emergenze legate alla viabilità, anche connesse con l'attività dell'uomo, che interessano la viabilità stradale e autostradale e sono suscettibili di incidere sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale, e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune, il Ministro dell'interno si avvale del Centro di coordinamento nazionale, denominato "Viabilità Italia" istituito, con apposito decreto del Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale.
5. Le direttive adottate da Viabilità Italia nell'ambito delle funzioni al medesimo affidate sono immediatamente esecutive e vincolanti per gli enti proprietari e concessionari delle strade, per gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e per gli ausiliari di cui all'articolo 28.
6. Quando si rende necessario limitare o sospendere la circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno adotta le direttive ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 22.
7. Il prefetto, con cadenza semestrale, predispone l'elenco dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso i soggetti individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro amministrativo di cui al presente codice, individuati secondo tipo, modello e numero di targa o di telaio. L'elenco di cui al primo periodo è pubblicato sul sito istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, con l'indicazione, per ciascun veicolo, del luogo e della data di esecuzione del sequestro, nonché del luogo di custodia e della relativa data di affidamento del veicolo. L'elenco di cui al primo periodo è corredato da un avviso ai proprietari e soggetti obbligati in solido ai sensi del presente codice sulla facoltà di assumere la custodia del veicolo giacente, entro i successivi trenta giorni, previo pagamento della sanzione eventualmente dovuta e delle somme spettanti al custode acquirente, con contestuale estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato. Decorso il termine di cui al terzo periodo in assenza di assunzione della custodia da parte dell'avente titolo, i verbali di sequestro amministrativo si

intendono notificati e la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a trasferire direttamente la proprietà dei veicoli al custode acquirente. Il custode acquirente procede alla alienazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 133, ovvero alla rottamazione, in caso di grave danneggiamento o deterioramento del veicolo. Con decreto del Ministero dell'interno, sentita l'Agenzia del Demanio, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi, di rimozione e di dissequestro, per i quali il prefetto, con cadenza semestrale, dispone il censimento, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 7, il proprietario o uno dei soggetti obbligati in solido può assumere la custodia dei veicoli di cui al primo periodo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del Demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. I veicoli assoggettati alle procedure del presente comma sono liberi dagli eventuali gravami precedentemente iscritti. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

Articolo 17

Delle Regioni

1. Compete alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) fuori dai centri abitati, l'istituzione di zone a traffico limitato territoriali per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno; la proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentiti il Prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale;
- b) la perimetrazione e i criteri di utilizzo delle zone a traffico limitato territoriali di cui alla lettera a), al fine di assicurare adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna; sono escluse dal perimetro delle zone a traffico limitato territoriali le strade di tipo A e B, nonché le strade o zone in ambito urbano per le quali è adottata una disciplina più restrittiva;

- c) la fissazione, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, degli eventuali divieti di accesso e circolazione nelle piccole isole per i veicoli dei non residenti; i divieti di cui alla presente lettera sono limitati ai mesi di più intenso movimento turistico e possono essere disposti solo per ovviare a criticità e pericoli particolarmente intensi del traffico automobilistico; i medesimi divieti possono riguardare solo le isole ove sono presenti Comuni dichiarati di soggiorno o di cura e la rete stradale extraurbana non supera i 50 chilometri;
- d) l'adozione di provvedimenti di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, che risultano necessari per limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria; i provvedimenti di cui alla presente lettera sono adottati sentiti il Prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nonché gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale;
- e) in conformità alle disposizioni degli articoli 270 e 272, per le competizioni che interessano il territorio di più comuni, il rilascio delle autorizzazioni e delle prescrizioni per le competizioni sportive su strada con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale, nonché la verifica delle comunicazioni e il rilascio delle relative prescrizioni per le competizioni atletiche o ciclistiche. Se le competizioni di cui al primo periodo interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione o le prescrizioni per il transito sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che esprimono il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti la data di inizio della competizione.

Articolo 18

Dei Comuni

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, i Comuni provvedono:

- a) con deliberazione della Giunta, alla delimitazione del centro abitato;
- b) con deliberazione della Giunta, alla delimitazione delle zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h, in conformità alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) con deliberazione della Giunta, alla delimitazione delle aree pedonali, delle zone a traffico limitato, delle zone "A" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché delle altre zone di rilevanza urbanistica, quando sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; nei casi di urgenza, provvede il Sindaco con ordinanza motivata;
- d) con deliberazione della Giunta, alla delimitazione delle aree di sosta laterale e dei parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, anche con limitazioni di durata;
- e) con ordinanza motivata del Sindaco, alla regolamentazione della circolazione in conformità alle disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25 per tutte le strade comunali, nonché per le altre strade che attraversano i Comuni con centri abitati aventi più di 10.000 abitanti;

f) con ordinanza motivata del Sindaco, alla regolamentazione della circolazione nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1, limitatamente alle strade comunali all'interno dei centri abitati;

g) con provvedimento del Sindaco, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, ivi compreso l'obbligo di provvedere alla sua sostituzione, reintegro o rimozione quando la stessa è anche parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata, sulle seguenti strade:

1) le strade di proprietà;

2) fuori dai casi di cui all'articolo 19, le strade dei centri abitati, anche non di proprietà, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato;

3) le strade private aperte all'uso pubblico e le strade locali;

h) con provvedimento del Sindaco, sulle strade di cui alla lettera g), al rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, fermo restando che gli oneri relativi all'apposizione e alla manutenzione dei predetti segnali restano a carico degli esercenti;

i) con provvedimento del Sindaco, al rilascio di concessioni e autorizzazioni relative alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse nei centri abitati, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada se la strada è statale, regionale o provinciale;

l) con provvedimento del Sindaco, al rilascio di concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada;

m) in conformità alle disposizioni dell'articolo 270, per le competizioni che interessano esclusivamente il territorio di un singolo comune, il rilascio delle autorizzazioni e delle prescrizioni per le competizioni sportive su strada con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale, nonché la verifica delle comunicazioni e il rilascio delle relative prescrizioni per le competizioni atletiche o ciclistiche;

n) con provvedimento del Sindaco, a disporre la sospensione temporanea della circolazione o la chiusura della strada in occasione di competizioni sportive che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune;

o) nei tratti di strade statali, regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, ad effettuare gli interventi di manutenzione, potatura e abbattimento delle alberature presenti sulla sede stradale e sulle relative pertinenze, previo coordinamento con l'ente proprietario della strada per gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione e alla tutela dell'infrastruttura.

2. Gli enti di cui al presente articolo possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. Nel territorio delle città metropolitane, le competenze di cui al presente articolo attribuite alla giunta e al sindaco sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

Articolo 19

Degli enti proprietari o gestori delle strade

1. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario o dal gestore, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i

relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può disporre la revoca.

2. Gli enti proprietari o i gestori delle strade provvedono alla classificazione della rete stradale di competenza e alla declassificazione delle relative strade che non soddisfano le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali prescritte per ciascun tipo.

3. Gli enti proprietari o i gestori delle strade istituiscono e aggiornano la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto sono compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

4. Allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari o i gestori delle strade provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, ad eccezione della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, abbandonati da terzi ignoti sulla sede stradale, sulle relative pertinenze o comunque all'interno del confine stradale, la cui rimozione, in coordinamento con l'ente proprietario ovvero con il gestore della strada, spetta ai comuni territorialmente competenti, nell'ambito dell'attività di smaltimento dei medesimi rifiuti ai sensi di legge;

b) al controllo tecnico di efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, sulle strade di proprietà, nonché nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada; tale segnaletica, che deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza, è tempestivamente sostituita, reintegrata o rimossa quando risulta anche parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata;

d) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al titolo VII, fuori dai casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i);

e) alle rilevazioni del traffico necessarie per l'acquisizione di dati con validità temporale annuale, nonché per il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale;

f) all'adozione di direttive sulla collocazione della segnaletica stradale di competenza di soggetti privati, nonché di misure volte a garantire, in caso di inottemperanza alle predette direttive, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto competente. In caso di inadempimento, l'ente proprietario procede d'ufficio con spese a carico del soggetto inadempiente;

g) alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, ovvero sui tratti delle strade non comunali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti, in conformità alle disposizioni degli articoli 22 e 23;

h) sulle strade di cui alla lettera c), al rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso; gli oneri di apposizione e manutenzione dei predetti segnali restano a carico agli esercenti;

i) al rilascio delle autorizzazioni relative alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati.

5. Gli enti proprietari o i gestori della strada possono fissare limiti di velocità minimi o massimi, diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 50, solo per singole strade o tratti di strada, quando la deroga è richiesta da specifiche e comprovate esigenze di tutela della sicurezza della circolazione

o di fluidità del traffico, tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle strade, delle condizioni di mobilità e dei dati di incidentalità. Con direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), sono individuati i criteri metodologici, le evidenze tecnico-statistiche e i presupposti per l'adozione dei provvedimenti derogatori di cui al primo periodo. I limiti sono resi noti mediante segnaletica stradale, anche a messaggio variabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la conformità dei provvedimenti di cui al primo periodo alle proprie direttive, indica all'ente proprietario un termine per la modifica dei provvedimenti difformi e, in caso di reiterato inadempimento, adotta, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli opportuni provvedimenti sostitutivi. La procedura di cui al quarto periodo si applica anche in caso di inerzia dell'ente proprietario nella imposizione dei limiti di velocità previsti dal presente codice.

6. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, i concessionari di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché i concessionari di servizi di fognature e di servizi che interessano ad ogni titolo le strade, osservano le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Per gli impianti inerenti servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Quando, per comprovate esigenze della viabilità, si rende necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari di cui al presente comma, i relativi oneri sono a carico del gestore del pubblico servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono definiti previo accordo tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ingiustificato ritardo, il gestore del pubblico servizio risponde del risarcimento dei danni e delle eventuali penali convenzionalmente previste.

7. Gli enti di cui al presente articolo possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

8. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove necessario, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere senza indugio i segnali che non sono conformi a quanto previsto dalle norme del presente codice, che risultano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che in ogni caso possono disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. In caso di inadempimento, l'ente proprietario o gestore della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Su richiesta dell'ente proprietario, il Prefetto ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

Articolo 20

Degli altri soggetti preposti alla regolamentazione della circolazione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera f), spettano al Prefetto, ai sensi dell'articolo 24, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati ovvero per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, tutela della salute e sicurezza della circolazione, nonché per esigenze di carattere militare.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), la sospensione temporanea della circolazione o la chiusura della strada in occasione dello svolgimento di competizioni sportive di cui agli articoli 270 e 272 è disposta dal Prefetto. Quando la competizione interessa il territorio di più province, i provvedimenti di cui al primo periodo sono adottati dal Prefetto del luogo in cui ha inizio la competizione, sentiti gli altri prefetti competenti.

3. I poteri di regolamentazione della circolazione nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, limitatamente alle strade interne aperte all'uso, sono esercitati rispettivamente dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e dal comandante di porto capo di circondario o dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni sono affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza è esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. Ai fini del presente comma, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro i confini definiti con appositi atti amministrativi adottati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti con idonee indicazioni.

CAPO III

DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Articolo 21

Delimitazione del centro abitato

1. La delimitazione del centro abitato è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono “i tratti interni”;

b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono “strade comunali” ai fini dell'individuazione dei limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

2. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento piano altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di Comuni diversi, si provvede a delimitazioni di centri abitati separati, anche se contigui, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione del Comune è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, ai fini dell'acquisizione di osservazioni e proposte da parte del medesimo ente.

3. La deliberazione di delimitazione del centro abitato è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e ad essa è allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

4. I segnali di inizio e fine centro abitato sono riportati nel regolamento adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 289.

Articolo 22

Dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione

1. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 18, 19 e 20 sono adottati, nel rispetto dei criteri fissati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera c) nonché, limitatamente alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 16.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati mediante ordinanze motivate immediatamente esecutive e sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo di comunicazione.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, quando si rende necessario disporre obblighi, divieti o limitazioni alla circolazione temporanei con carattere di urgenza, l'entrata in vigore dell'obbligo, del divieto o della limitazione è comunicata con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili, fatti salvi i provvedimenti adottati per motivi di ordine e sicurezza pubblica dall'autorità di cui all'articolo 20, comma 1, che sono immediatamente efficaci e per i quali la comunicazione è fatta senza indugio.
4. Ai fini del presente articolo, è consentito, comunque, l'accesso alle strade e aree interessate dalle interdizioni dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

Articolo 23

Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati il Prefetto, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione e dei servizi ad essa connessi, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse ovvero disporre obblighi o limitazioni riguardanti la circolazione:
 - a) per motivi di ordine e sicurezza pubblica conformemente alle direttive del Ministro dell'interno; tali provvedimenti prevalgono su tutti gli altri eventualmente adottati ai sensi del presente articolo;
 - b) per situazioni inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Fuori dai centri abitati ovvero per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, gli enti proprietari o gestori, nel rispetto dei criteri fissati al comma 1, possono, sentiti i prefetti territorialmente competenti:
 - a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- c) stabilire specifici obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per le strade a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), aventi contenuto adeguato in relazione alle esigenze di tutela e conservazione dei siti stessi;
- d) riservare strade o corsie, anche protette, alla circolazione di determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, con particolare riguardo ai veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto, o a veicoli destinati a determinati usi;
- e) prescrivere che, in determinati periodi dell'anno, i veicoli che ne possono essere dotati siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- f) prescrivere, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative, vietando la circolazione ai veicoli che non possono esserne dotati;
- g) adottare i provvedimenti attuativi conseguenti all'istituzione di zone a traffico limitato territoriali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), nonché al presente comma, provvedendo all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più Regioni, Province o Comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo remoto degli accessi;
- h) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione delle stesse, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, lettera h):

- a) tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni;
- b) sulle altre strade o tratti di strade, ovvero nelle relative intersezioni, la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione delle stesse;
- c) quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
- d) quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi;
- e) la precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza;
- f) in caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. I soggetti che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione ai sensi del presente articolo possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera o).

6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dai soggetti preposti alla regolamentazione della circolazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3.

Articolo 24

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati la regolamentazione della circolazione ai sensi dell'articolo 23 spetta al Comune o al Prefetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1. I provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono adottati sentito l'ente proprietario. Il sindaco, inoltre, nelle strade dei centri abitati può:

a) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione delle biciclette in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;

b) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile;

c) nei casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma, nei limiti ed alle condizioni fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida; con il decreto di cui alla presente lettera, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi;

d) stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti ad esclusione degli utenti titolari del contrassegno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'allegato I.1, di seguito contrassegno «EPC», per i quali la sosta e la permanenza non è subordinata a limiti temporali;

e) limitare o escludere la circolazione nelle zone scolastiche urbane di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco; tali limitazioni o divieti non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari del contrassegno EPC.

2. In occasione di provvedimenti temporanei o permanenti di sospensione o di limitazione della circolazione si applicano le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dai soggetti preposti alla regolamentazione della circolazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3.

Articolo 25

Regolamentazione della sosta e dei parcheggi

1. Al fine di regolamentare la sosta dei veicoli, i soggetti competenti ai sensi degli articoli 18 e 19, possono:

- a) vietare o limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli o di alcune categorie di essi, anche solo per determinati periodi, giorni e orari ovvero limitarne la durata;
- b) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
- c) riservare stalli di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
 - 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale, delle Forze armate, dei servizi antincendio e dei servizi di soccorso;
 - 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno EPC;
 - 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di bambini di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
 - 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli;
 - 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
 - 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
 - 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
 - 8) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili;
 - 9) dei veicoli adibiti al servizio taxi in servizio, per lo stazionamento e per il carico e scarico dei passeggeri;
 - 10) dei veicoli adibiti ai servizi di mobilità condivisa, cosiddetta “sharing mobility”, eserciti, concessi o autorizzati dai Comuni;
 - 11) dei motocicli e dei ciclomotori;
 - 12) dei velocipedi;
- d) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- e) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, utilizzati per il carico e lo scarico di merci;
- f) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio degli autocaravan;
- g) stabilire fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, anche con limitazioni di durata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera p);
- h) nelle zone scolastiche, limitare o escludere la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definite, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c);

i) fuori dei centri abitati, riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso, quando siano indisponibili aree private di parcheggio e vi siano speciali esigenze di tutela della sicurezza della circolazione;

l) nei centri abitati, nell'ambito delle zone a traffico limitato, delle Aree pedonali urbane e delle altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nelle medesime zone a traffico limitato o nelle Aree pedonali urbane, riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

2. Nella regolamentazione della sosta di cui al comma 1, sono valutate le seguenti condizioni:

a) la sosta dei veicoli sulla strada deve essere regolamentata in modo che, avuto riguardo al traffico, alle attività commerciali ed industriali presenti nonché alle esigenze dei residenti, sia sempre prevista un'adeguata rotazione che consenta a tutti gli utenti della strada di fruire di tali spazi;

b) la sosta o il parcheggio per i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno EPC, deve essere sempre gratuita e senza limitazioni, anche quando la sosta a pagamento è limitata nella durata temporale;

c) i divieti di sosta o di fermata nelle zone scolastiche non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari del contrassegno EPC;

d) nei centri abitati, i divieti di sosta sono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che, per motivate esigenze, sia necessaria una diversa regolamentazione, espressamente indicata nel relativo segnale;

e) le aree destinate al parcheggio sono ubicate fuori della carreggiata e, comunque, in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico; tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili;

f) se è prevista la sosta o il parcheggio a pagamento, ovvero quando è prevista la custodia, anche quando l'area sia data in concessione ovvero sia disposta l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza pagamento, senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Le aree di cui alla presente lettera sono individuate con motivata determinazione, tenuto conto dell'esigenza di garantire un adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone a traffico limitato, per le aree pedonali, per le zone definite "A" ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero per le altre zone di rilevanza urbanistica individuate dai Comuni;

g) i proventi delle aree di sosta o dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana, con particolare riguardo alle persone con disabilità anche attraverso interventi finalizzati all'accessibilità urbana, alla realizzazione, manutenzione e allo sviluppo tecnologico degli stalli riservati alle persone con disabilità, nonché alle spese di accertamento delle relative violazioni.

3. I comuni possono individuare con ordinanza aree di sosta o di parcheggio riservate ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Le aree di sosta sono delimitate dalla segnaletica verticale e orizzontale prevista nel regolamento adottato in attuazione dell'articolo 289. Le aree di parcheggio possono essere individuate anche sui marciapiedi, a condizione che siano dotate di apposite

rastrelliere fissate al terreno e purché sia garantito un corridoio per la circolazione pedonale libero da ostacoli e di larghezza non inferiore a 1,5 metri, riducibile a un metro, qualora gli stalli non si estendano per più di 4,0 metri lungo il marciapiede. Le aree di sosta individuate sui marciapiedi sono, altresì, segnalate e delimitate da percorsi tattili ed elementi fisici previsti nel regolamento di cui al secondo periodo. Le aree di sosta riservate ai monopattini, quando non ubicate sui marciapiedi, possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.

4. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni.

5. Le modalità di rilascio del permesso rosa e dei contrassegni per la sosta dei residenti e le modalità di segnalazione degli stalli destinati alla sosta riservata di cui al comma 1, lettere c), i) ed l) sono definite dal regolamento adottato in attuazione dell'articolo 289.

CAPO IV

DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE

Articolo 26

Servizi di polizia stradale e coordinamento dei servizi

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione dei sinistri stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada;
- f) il concorso alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere;
- g) la collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

2. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

3. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato in ambito extraurbano e ai Corpi e ai servizi di polizia municipale in ambito urbano.

4. L'espletamento dei servizi di polizia stradale in ambito autostradale spetta, in via esclusiva, alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato. Allo scopo di razionalizzare l'impegno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e destinarli, in via prioritaria, all'esecuzione di servizi di polizia stradale di maggiore rilevanza per la sicurezza stradale, il Ministero dell'interno e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui al presente articolo, che hanno un minore impatto sulla sicurezza stradale, promuovono e favoriscono l'impiego di ausiliari di cui all'articolo 28. Dall'attuazione della funzione prevista dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27

Organi di polizia stradale

1. Nel rispetto della priorità indicata dall'articolo 26, commi 3 e 4, e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, l'esercizio delle funzioni e dei compiti correlati all'esecuzione dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta al personale che dipende da:

- a) Polizia di Stato;
- b) Arma dei carabinieri;
- c) Corpo della guardia di finanza;
- d) Corpi e servizi di polizia locale, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, dei consorzi o delle associazioni e unioni dei comuni nell'ambito del territorio di rispettiva competenza;
- e) Corpo di polizia penitenziaria, in relazione ai compiti di istituto;
- f) Ispettorato Nazionale del Lavoro, in relazione ai compiti di istituto nonché degli Ispettorati del lavoro della Regione Siciliana e delle Province Autonome di Bolzano e Trento, in relazione ai compiti di istituto, e alle specifiche competenze e attribuzioni.

2. Nel rispetto della priorità indicata dall'articolo 26, commi 3 e 4, subordinatamente all'assenza o al mancato intervento degli organi di cui ai commi 1 e 3, nell'ambito dell'effettivo servizio e nel territorio di competenza dell'Ufficio da cui dipendono, l'esercizio delle funzioni e dei compiti correlati all'esecuzione dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta, inoltre, ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. Nei limiti dell'effettivo servizio e nel territorio di competenza dell'Ufficio da cui dipendono, le funzioni ed i compiti correlati alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle materie di specifica attribuzione dell'Ente o Amministrazione da cui dipendono, la regolazione del traffico e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati:

- a) dai funzionari del Ministero dell'interno, privi della qualificazione di cui al comma 5, addetti al servizio di polizia stradale in ragione delle loro mansioni e dell'Ufficio da cui dipendono;
- b) dal personale delle articolazioni centrali e periferiche del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) dal personale dell'ANAS S.p.a. con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali di competenza;
- d) dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- e) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle società di gestione delle autostrade e altre strade in concessione, delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse e ai fatti che si verificano sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- f) dai dipendenti delle Regioni, Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere o assimilabile, limitatamente alle violazioni commesse e ai fatti che si verificano sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- g) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse ed ai fatti che si verificano nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

h) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle violazioni commesse e ai fatti che si verificano nell'ambito delle aree di loro competenza;

i) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree competenza.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari e l'accertamento delle violazioni correlate al comportamento di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni, volte ad assicurare la marcia delle colonne militari stesse, spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. Gli organi di polizia stradale di cui ai commi 1, 2 e 4 esercitano le funzioni e i compiti correlati all'esecuzione dei servizi di polizia stradale loro affidati in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. Gli organi di cui al comma 3 esercitano le funzioni e i compiti correlati all'esecuzione dei servizi di polizia stradale loro affidati solo previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono rendersi riconoscibili mediante la tessera di riconoscimento personale rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza ovvero, limitatamente agli organi di polizia stradale di cui al comma 3, della speciale tessera rilasciata dalle Amministrazioni o Enti da cui dipendono, conforme al modello previsto dal regolamento adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 289.

Articolo 28

Ausiliari di polizia stradale

1. Al personale abilitato ai sensi del comma 5 possono essere affidati, limitatamente ai percorsi autorizzati, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i connessi servizi di regolazione del traffico, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, comma 1. In particolare, il personale abilitato può essere autorizzato:

a) a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità dipendenti da imprese autorizzate ai sensi del comma 13;

b) a svolgere scorte tecniche o servizi di regolazione del traffico nell'ambito di competizioni ciclistiche o podistiche su strada ovvero nel corso di allenamenti sulla strada organizzati da società sportive che svolgono attività agonistica.

2. Al personale abilitato ai sensi del comma 5 possono, altresì, essere affidati i servizi diretti a regolare il traffico inerenti allo svolgimento, in via principale, di una attività o servizio, connessi ad esigenze di regolazione della circolazione, se il predetto personale riveste la seguente qualifica:

a) dipendenti di imprese che effettuano lavori e depositi sulle strade, nell'ambito dell'area del cantiere in cui operano e nel tratto di strada che lo precede, nei limiti e alle condizioni imposte dalla prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2;

b) dipendenti ovvero soci di enti del terzo settore che operano nell'ambito di fiere, mercati, manifestazioni, feste o sagre di qualsiasi tipo, nei limiti ed alle condizioni imposte dall'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 1;

c) dipendenti ovvero soci di enti del terzo settore, ovvero singoli cittadini volontari, che operano a supporto delle esigenze di mobilità scuola-casa dei minori di età, nei limiti e alle condizioni imposte dai comuni.

3. Previa nomina da parte dal Sindaco, le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di arresto, sosta e fermata nel territorio del comune, nonché la facoltà di disporre la rimozione o il blocco dei veicoli con cui sono state commesse tali violazioni, possono essere svolte dal personale abilitato ai sensi del comma 5 che ricopre le seguenti posizioni:

a) dipendenti comunali;

b) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta tariffata o dei parcheggi a pagamento, nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi; tali dipendenti possono accertare violazioni relative all'arresto, alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento;

c) dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade nelle aree interessate dall'espletamento delle attività principali di competenza, nonché nelle aree limitrofe agli spazi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;

d) personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, al quale possono essere attribuite, con le stesse modalità, anche funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea, nonché alle strade o aree limitrofe funzionali alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

4. Al personale abilitato ai sensi del comma 5 può essere affidata l'attività di rilevazione dei sinistri stradali sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extra urbane principali, quando, nell'immediatezza dell'evento, risultano solo danni a cose o infrastrutture e non sono, comunque, denunciate lesioni personali. Al personale di cui al primo periodo competono altresì, in occasione delle attività di rilevamento, i conseguenti compiti di regolazione del traffico.

5. Le abilitazioni allo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, che hanno validità quinquennale sull'intero ambito nazionale, sono rilasciate previo accertamento dell'assenza di precedenti penali o di carichi penali pendenti. Tale abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 e dal Sindaco del comune ove ha sede l'impresa o l'associazione del richiedente in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

6. Le abilitazioni di cui al comma 5 possono essere sospese o revocate quando vengono meno i requisiti che ne avevano determinato il rilascio ovvero in caso di gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni ausiliarie. La sospensione o la revoca dell'abilitazione è disposta con provvedimento motivato dell'autorità competente al rilascio.

7. Con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti:

a) i requisiti personali, le materie e la durata dei corsi di formazione e degli esami di abilitazione e le modalità di rilascio e rinnovo dell'abilitazione del personale abilitato allo svolgimento dei servizi ausiliari;

b) i requisiti e le modalità di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per le imprese abilitate a svolgere scorte tecniche a trasporti e veicoli eccezionali, nonché le caratteristiche dei veicoli e le attrezzature di cui devono essere dotati;

c) i casi in cui le abilitazioni possono essere sospese o revocate.

8. Per ciascuna categoria di personale abilitato nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, sono stabiliti:

a) la tessera di riconoscimento, l'equipaggiamento e l'abbigliamento di cui è dotato il personale adibito ai servizi ausiliari, allo scopo di garantirne l'immediata riconoscibilità;

b) le modalità di svolgimento delle attività ausiliarie connesse alle funzioni e ai compiti svolti in via principale;

c) i dispositivi supplementari di cui sono dotati i veicoli adibiti al servizio di scorta tecnica o di regolazione del traffico, nonché gli ulteriori equipaggiamenti e i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'attività ausiliaria.

9. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e nei limiti dell'effettivo servizio svolto, il personale abilitato di cui ai commi 3 e 4 riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Gli atti di accertamento delle violazioni svolti dal personale abilitato ai sensi del comma 3 e i rilievi effettuati dal personale abilitato ai sensi del comma 4 sono atti pubblici e possono essere utilizzati per ogni finalità consentita dalla legge, anche allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti da sinistri stradali. Il personale abilitato di cui ai commi 1 e 2, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio durante lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dell'effettivo servizio svolto.

10. Gli atti conseguenti al rilevamento dei sinistri stradali da parte del personale abilitato sono trasmessi, nei termini e con le modalità determinate con provvedimento del Ministero dell'interno, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, comma 1, competenti per territorio. In caso di sinistri avvenuti su strade provinciali o metropolitane, gli atti di cui al primo periodo sono trasmessi anche all'ente proprietario della strada e alla polizia provinciale o metropolitana, laddove istituita. Sulla base degli atti trasmessi ai sensi del primo periodo, i competenti organi di polizia stradale provvedono all'accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni riscontrabili sulla base della dinamica del sinistro e delle tracce rilevate. Per la redazione della documentazione relativa al sinistro e per il conseguente accertamento delle relative violazioni è sempre possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

11. L'attività sanzionatoria conseguente all'accertamento delle violazioni oggetto di rilevazione da parte del personale abilitato ai sensi del comma 3, la notifica successiva alla redazione del verbale di contestazione da parte del medesimo personale e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione competente attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, cui compete anche l'attività di verifica sull'operato del personale abilitato. I comuni possono conferire ai soggetti affidatari della gestione della sosta regolamentata, dei parcheggi a pagamento e dei servizi di trasporto pubblico locale la facoltà di esercitare le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, comprensive di rimborsi spese, interessi e penali secondo le modalità definite nei relativi atti di affidamento. Per l'accertamento e per la redazione dei verbali di contestazione è sempre possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

12. Nel caso di servizi ausiliari affidati a dipendenti di imprese o associazioni private, gli oneri relativi alla formazione, all'abilitazione e allo svolgimento dei servizi restano a carico delle imprese o associazioni di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. L'autorizzazione delle imprese per eseguire la scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Prefetto del luogo in cui hanno sede e ha validità pari a cinque anni.

Articolo 29

Funzioni e compiti strumentali all'esecuzione dei servizi di polizia stradale in generale

1. Per l'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 26, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 possono:

- a) intimare l'ALT a tutti gli utenti della strada per l'esecuzione delle attività di controllo mediante segnalazioni manuali quando sono in uniforme o con l'impiego dell'apposito segnale distintivo di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289;
- b) richiedere a tutti gli utenti della strada di esibire ogni documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale del presente codice, deve avere con sé o deve essere esibito a loro richiesta;
- c) richiedere l'esibizione delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del titolo VII;
- d) richiedere l'esibizione del segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 73, comma 6, e degli altri equipaggiamenti che, ai sensi delle norme del presente codice, devono trovarsi a bordo del veicolo per essere utilizzati dal conducente o dai passeggeri, nei casi richiesti;
- e) procedere ad ispezioni di veicoli, compresi quelli destinati a privata dimora, quando si trovano in circolazione sulla strada, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- f) procedere ad ispezioni di ogni luogo, diverso dalla privata dimora, al fine di verificare l'osservanza delle norme del presente codice relative alla costruzione o manutenzione delle strade, di accessi, di siepi, di piantagioni, della pubblicità e dell'occupazione del suolo stradale e delle relative pertinenze;
- g) nel rispetto della riservatezza personale e dei limiti e condizioni indicate nel titolo III, effettuare riprese fotografiche, video o registrazioni audio allo scopo di accertare violazioni;
- h) richiedere a tutti gli utenti della strada di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito loro consegnato o notificato, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative o della rilevazione di sinistri previsti dal presente codice. L'invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione della violazione o del rilievo del sinistro;
- i) al fine di accertare violazioni delle norme del presente codice, nei casi in cui vi sia fondato sospetto della loro commissione, effettuare prelievi di campioni di cose, merci o di sostanze trasportate sui veicoli o in luoghi, diversi dalla privata dimora, che formano oggetto di occupazione o deposito sul suolo stradale. L'esito dell'analisi dei campioni prelevati è comunicato dagli organi di polizia insieme al verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, della legge 24 novembre 1981, n. 681;

l) fuori dai casi in cui devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie riguardanti la marcia dei veicoli di cui all'articolo 131, ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o gli pneumatici, ovvero le caratteristiche costruttive o di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

m) ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

2. Per lo svolgimento dei controlli necessari ai fini dell'espletamento del servizio, gli organi di polizia stradale possono, con le modalità stabilite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289:

a) per motivi di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza formare posti di blocco, anche attraverso l'uso di mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di sinistri, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali;

b) per i motivi indicati nella lettera a), nonché per la tutela della sicurezza stradale, disporre il graduale rallentamento dei veicoli e formare posti di controllo sulla carreggiata.

3. Al solo fine di dare esecuzione alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2, e nell'ambito dell'effettivo servizio svolto, gli organi di polizia stradale possono accedere gratuitamente all'Archivio Nazionale dei Veicoli e all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida nonché a tutte le altre banche dati o archivi, gestiti da pubbliche amministrazioni.

4. Fuori dai casi in cui si applica la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo di cui all'articolo 132, al fine di garantire il ripristino della sicurezza stradale, gli organi di polizia stradale possono procedere alla rimozione del veicolo in tutti i casi in cui la sosta dello stesso costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non possa essere, per qualsiasi causa, spostato dalla sede stradale a cura dell'interessato. Gli organi di polizia stradale possono, altresì, disporre la rimozione ovvero lo spostamento di veicoli, anche lasciati in sosta regolare sulla strada, quando ciò sia imposto da inderogabili ragioni sopravvenute di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso previsto dal secondo periodo, alla rimozione ovvero allo spostamento si procede senza oneri per il proprietario del veicolo o per altro obbligato in solido. Nei casi previsti dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

5. Nell'esecuzione di tutti i servizi di polizia stradale, allo scopo di verificare l'efficienza dei veicoli in circolazione e dei relativi dispositivi, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 possono:

a) disporre accertamenti tecnici, quando vi sia fondato motivo che il veicolo abbia subito modifiche a caratteristiche costruttive o funzionali essenziali per la sicurezza ovvero presenti gravi vizi o avarie che ne compromettono la sicurezza, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata ad effettuare revisioni per sottoporlo alle necessarie verifiche tecniche; le spese degli accertamenti tecnici sono poste a carico del conducente e degli altri soggetti obbligati in solido;

b) sottoporre il veicolo e il relativo carico a verifiche della massa attraverso strumenti di pesatura, pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente; le spese della pesatura sono poste a carico del conducente e degli altri soggetti obbligati in solido;

c) disporre l'accertamento della funzionalità del tachigrafo o del limitatore di velocità, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, quando vi è fondato motivo di ritenere che i predetti dispositivi siano alterati, manomessi o comunque non funzionanti; le spese per l'accertamento e il

ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

Articolo 30

Funzioni e compiti relativi ai servizi di regolazione del traffico e di scorta

1. Per l'esecuzione dell'attività di regolazione del traffico e di scorta di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d), gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e gli ausiliari di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e 4, possono:

- a) intimare agli utenti della strada di arrestarsi e non proseguire la marcia fino a loro ordine, mediante segnalazioni manuali, quando sono in uniforme o altrimenti riconoscibili, o con l'impiego dell'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) per esigenze connesse alla fluidità, alla sicurezza della circolazione o alla protezione degli operatori stradali, far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare gli ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente o con le norme di circolazione;
- c) effettuare segnalazioni manuali finalizzate a regolare il deflusso alternato delle correnti di traffico presso le intersezioni attraverso i segnali manuali di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

2. Con il regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 289, sono precisate le ulteriori segnalazioni necessarie per la regolazione del traffico, le modalità e i mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, di giorno e di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini.

3. Le prescrizioni comunicate mediante segnalazioni eseguite dagli organi di polizia stradale e dagli ausiliari prevalgono su ogni altra prescrizione comunicata a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

4. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da sinistro da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 nonché degli ausiliari di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a). I veicoli, impiegati nelle attività di cui al primo periodo, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car". Con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di d'intesa con il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.

Articolo 31

Funzioni e compiti relativi al rilievo di sinistri stradali

1. Per l'esecuzione dell'attività di rilievo dei sinistri stradali, fatte salve le norme del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, gli organi di polizia stradale e gli ausiliari possono:

- a) assumere informazioni, acquisire documenti e procedere a ispezioni di veicoli, cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria alle operazioni di rilevamento;
 - b) ordinare che i veicoli coinvolti in sinistri siano immediatamente rimossi dalla sede stradale e trasportati in luoghi idonei, posti fuori dalla strada, con oneri integralmente a carico degli interessati, ad eccezione unicamente dell'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per accertare le modalità del sinistro.
2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, e fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, gli interessati possono chiedere agli organi di polizia stradale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia degli atti contenenti le informazioni acquisite relative ai sinistri da loro rilevati o relative ai sinistri rilevati dagli ausiliari di cui all'articolo 28, comma 4.
3. In ogni caso di sinistro, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e gli ausiliari di cui all'articolo 28, comma 4 forniscono, su richiesta degli interessati, i dati di cui sono in possesso relativi alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Articolo 32

Funzioni e compiti relativi all'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti

1. Allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti finalizzate all'accertamento dell'uso non consentito di sostanze alcoliche, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, possono:
- a) sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al solo fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui alla lettera b), secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica;
 - b) quando gli accertamenti qualitativi di cui alla lettera a) hanno dato esito positivo, in ogni caso di sinistro ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trova in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol, effettuare l'analisi dell'aria alveolare espirata, misurandone la concentrazione alcolica attraverso l'etilometro, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando;
 - c) quando il conducente è rimasto coinvolto in sinistri stradali ed è stato sottoposto a cure mediche, richiedere l'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate attraverso il prelievo e l'esame di campioni di sangue intero; in tali casi, possono altresì richiedere il contestuale rilascio della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali;
 - d) nei casi indicati dalla lettera c), richiedere l'acquisizione degli esiti delle eventuali analisi compiute per finalità diagnostiche anche per l'accertamento dell'alcolemia, purché compatibili con le procedure fissate per gli esami con finalità medico-legali.
2. L'etilometro di cui al comma 1, lettera b), in conformità ai requisiti di cui all'articolo 138, comma 3, lettera a), visualizza i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio, e fornisce la corrispondente prova documentale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento della concentrazione dell'alcol nell'area alveolare espirata è effettuato almeno attraverso due misurazioni, effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Sono considerate rilevanti ai fini dell'esito positivo dell'accertamento le determinazioni che rilevano un valore superiore a quello indicato dall'articolo 71, comma 2 o, nei casi di cui all'articolo 71, comma 1, superiore a zero grammi per litro (g/l). Ai fini della definizione del valore della concentrazione alcolemica:

- a) se le due misurazioni forniscono risultati diversi, si considera il valore più basso delle relative determinazioni;
- b) quando non è possibile, per rifiuto opposto dall'interessato o per altra causa, procedere ad una seconda misurazione, si considera il valore fornito dalla prima determinazione, se superiore a quello indicato dall'articolo 71;
- c) quando le determinazioni effettuate forniscono il messaggio di "volume insufficiente", si considera il valore misurato, se superiore a quello indicato dall'articolo 71.

4. Nell'impiego dell'etilometro sono rispettate le condizioni ambientali e di esercizio indicate dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione associato all'omologazione del dispositivo.

5. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), possono riguardare contestualmente la concentrazione di sostanze alcoliche e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

6. Al fine di accertare la guida dopo aver assunto stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, possono:

- a) sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, che consentono di rilevare la recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al solo fine di acquisire elementi utili per procedere ai sensi della lettera b), nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica;
- b) sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, quando gli accertamenti di cui alla lettera a) danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo abbia fatto uso recente di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) nei casi previsti dalla lettera b), quando non è possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili indicate dagli organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di sangue ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche in caso di sinistro, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso;
- d) quando il conducente è rimasto coinvolto in sinistri stradali ed è stato sottoposto alle cure mediche, richiedere, alle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, presso le quali è ricoverato, il prelievo di campioni di sangue ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero richiedere l'acquisizione degli esiti delle eventuali analisi compiute anche per finalità diagnostiche. In tali casi, possono anche richiedere il contestuale rilascio della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni normative.

7. Con direttive emanate congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute, sono stabilite le modalità di esecuzione degli accertamenti preliminari di cui al comma 6, lettera a), le

procedure per l'esecuzione dei prelievi su strada di cui al comma 6, lettera b), nonché le modalità di effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, con prelievo di campioni di sangue, ai sensi del comma 6, lettere c) e d).

8. Gli accertamenti di cui al comma 6, lettere c) e d), possono riguardare contestualmente anche il tasso alcolemico.

9. Nei casi indicati al comma 1, lettere c) e d), e al comma 6, lettere c) e d), quando l'esito degli accertamenti non è immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), ovvero al comma 6, lettera a), hanno dato esito positivo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, possono disporre il divieto di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Fatti salvi i casi di sequestro o divieto di marcia, il veicolo, che non può essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le ordinarie garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Quando non è possibile, per qualsiasi causa, provvedere all'affidamento ad altra persona o al trasporto in autorimessa, il veicolo è sottoposto all'immobilizzazione per dodici ore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 131.

10. Quando, per qualsiasi causa, non è possibile procedere agli accertamenti analitici di cui al comma 6, lettere b), c) e d), e gli accertamenti di cui al comma 6, lettera a) hanno dato esito positivo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il Prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 6, lettera a), può disporre l'obbligo per il conducente titolare di patente di guida risultato positivo ai predetti accertamenti qualitativi di sottoporsi alla visita medica di cui all'articolo 154, nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 33

Attività di segnalazione dei pericoli

1. Fuori dai casi indicati nell'articolo 30, in attesa dell'intervento degli enti proprietari o gestori della strada e compatibilmente con l'esecuzione di altri compiti prioritari, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e gli ausiliari di cui all'articolo 28 segnalano tempestivamente ogni situazione di pericolo per la sicurezza stradale rilevata sulla strada in occasione dell'espletamento dei servizi di polizia stradale cui sono deputati.

2. L'attività di segnalazione di cui al comma 1 è svolta con le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel provvedimento di cui al primo periodo sono, altresì, indicati i dispositivi per garantire la visibilità durante le attività di segnalazione.

3. Fuori dai casi in cui le attività di segnalazione sono svolte in occasione di cantieri, opere o depositi sulla strada, le attività di segnalazione di cui al comma 1 possono essere, altresì, svolte da persone non abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale che operano alle dipendenze e sotto la direzione degli enti proprietari o gestori delle strade. Fermo restando quanto stabilito negli specifici

protocolli operativi adottati dagli enti proprietari o gestori della strada, le segnalazioni di pericolo sono svolte nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

CAPO V DEROGHE

Articolo 34

Veicoli e conducenti delle Forze armate, di polizia, di protezione civile, di soccorso e antincendio.

1. In deroga alle disposizioni di cui al titolo VI, le Forze armate, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, il Corpo di Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta, la Croce rossa italiana, i Corpi forestali operanti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione ai soggetti di cui al comma 1 sono stabilite d'intesa tra l'amministrazione o l'ente dal quale dipendono e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 83 e 109 i veicoli dei soggetti di cui al comma 1 che eccedono i limiti di massa e dimensioni previsti dal presente codice, per circolare sulle strade non militari, sono muniti di un'autorizzazione speciale, rilasciata dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, sentiti gli enti competenti. All'eventuale scorta provvede l'amministrazione o l'ente competente.
4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
5. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo appartenenti alle categorie M2 e M3 nella disponibilità dei soggetti di cui al comma 1 sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico, qualora destinati a finalità esclusivamente logistiche e non operative.
6. I veicoli alienati dai soggetti di cui al comma 1 possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti, salvo che per ragioni di sicurezza ostative al reimpiego.
7. In deroga alle disposizioni di cui al titolo V, i soggetti di cui al comma 1 provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
 - a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in loro dotazione;
 - b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
8. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 7, lettere a) e b), non sono soggetti alle pertinenti disposizioni di cui al titolo V.

9. Il personale provvisto dell'abilitazione ad insegnante di teoria, ovvero ad istruttore di guida, di cui al presente articolo può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad insegnante di teoria e istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

10. Ai soggetti già in possesso di patente di guida civile e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dall'articolo 27, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), è rilasciata apposita patente di servizio secondo le modalità e sulla base dei requisiti indicati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

11. I soggetti muniti di patente rilasciata ai sensi del presente articolo possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile, purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Amministrazione della Difesa, fatta eccezione per le situazioni emergenziali.

12. Fuori dai casi di cui al Titolo IV, le conseguenze derivanti dalle violazioni amministrative del presente codice, commesse nell'esecuzione di servizi istituzionali, alla guida di veicoli nella disponibilità dei soggetti di cui ai commi 1 e 10, non si estendono alla patente civile eventualmente posseduta dal conducente. Nei casi di cui al primo periodo, l'amministrazione o l'ente di appartenenza sospende o revoca le patenti e le abilitazioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti interni.

13. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1 le associazioni aderenti alle Reti associative Nazionali ANPAS ODV e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono attività di soccorso sanitario o di protezione civile.

Articolo 35

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli

adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è consentito unicamente durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli nella disponibilità dei seguenti soggetti:

a) organi di polizia stradale di cui all'articolo 27;

b) amministrazioni, enti o associazioni che svolgono servizi di soccorso o di emergenza sanitaria con autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi aventi le caratteristiche indicate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) amministrazioni, enti o associazioni che svolgono servizi antincendio o di protezione civile conformemente alle disposizioni indicate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- d) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- e) amministrazioni, enti o associazioni che svolgono servizi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila con autoambulanze, secondo quanto indicato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo nazionali e dell'Unione europea, nonché altre personalità sottoposte a misure di protezione e di vigilanza ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, che viaggiano su veicoli condotti da agenti di pubblica sicurezza, nominati ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tali soggetti è consentito l'uso del segnale distintivo di segnalazione manuale le cui caratteristiche sono indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico concedono immediatamente il via libera ai veicoli suddetti.
3. In deroga alle disposizioni relative all'impiego dei dispositivi di segnalazione visiva, i conducenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono far uso, durante la circolazione, dei dispositivi supplementari a luce blu in modalità non lampeggiante.

Articolo 36

Agenti diplomatici e consolari

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale effettua la notifica per via diplomatica delle violazioni di cui al comma 1, a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

TITOLO II

DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DELLE REGOLE GENERALI DI USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE

Articolo 37

Uso della strada ed atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare la piattaforma stradale, le opere, le piantagioni e gli impianti che ad essa appartengono;
- b) alterare la forma ed invadere anche temporaneamente la piattaforma e le pertinenze;
- c) scaricare dai veicoli, compresi quelli dotati di appositi impianti interni di raccolta, residui organici o acque chiare o luride al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario;
- d) danneggiare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- e) spostare, rimuovere o sporcare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- f) far circolare bestiame, fatta eccezione per le strade locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- g) fuori dai casi di cui all'articolo 41, insudiciare o imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;
- h) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;
- i) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- l) esercitare senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinare altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine;
- m) accendere fuochi o svolgere altre attività che provocano fumo, nebbie o vapori, idonee a determinare limitazioni, anche temporanee, della visibilità sulla strada. Il divieto si estende alle zone limitrofe alla strada;
- n) il campeggio o l'attendimento al di fuori delle aree appositamente attrezzate. La sosta delle *auto-caravan* sulla sede stradale, dove consentita, non costituisce campeggio, attendimento e simili, se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che, con le ruote, non emette deflussi propri, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo;
- o) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, ovvero di quelle che si scaricano sui terreni sottostanti;
- p) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- q) fuori dai casi di cui alle lettere h) e i), gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali, è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere, attirando l'attenzione dei conducenti dei veicoli in movimento, o concedere passaggi;

- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma, anche nelle zone attigue alle autostrade; le attività di cui alla presente lettera sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio, se autorizzate dall'ente proprietario;
 - d) campeggiare, salvo che nelle aree a tale scopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario;
 - e) svolgere attività di soccorso stradale o di rimozione dei veicoli senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario o gestore; sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia nonché i soggetti che operano sotto il loro controllo;
 - f) svolgere competizioni motoristiche e gare sportive in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 67;
 - g) svolgere riunioni, giochi o altre azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. Il divieto è esteso anche alle zone adiacenti o prospicienti.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 2, lettera a), è intimato al conducente del veicolo di lasciare la sede stradale.

Articolo 38

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, ad eccezione delle sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche, sulle strade con andamento rettilineo e sulle aree di visibilità nelle intersezioni, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali entro le distanze indicate nel titolo VII, è vietato:
- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, oltre a quanto indicato nel comma 1, lettere b) e c), deve essere osservata l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento adottato in attuazione dell'articolo 289, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve, fuori della proprietà stradale, sono vietate le costruzioni, le recinzioni, le piantagioni, i depositi, ad eccezione di quelli eseguiti all'interno delle fasce di rispetto secondo le disposizioni del titolo VII. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite nel medesimo titolo per le strade con andamento rettilineo.

Articolo 39

Fasce di rispetto nei centri abitati

1. Nei centri abitati, chiunque esegue nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, deve osservare le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, le cui dimensioni non possono essere inferiori a quelle indicate nel titolo VII in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

3. Chiunque realizza o interviene su recinzioni o piantagioni deve rispettare i piani urbanistici e di traffico e non deve ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. La valutazione è effettuata dall'ente proprietario della strada.

Articolo 40

Distanze da determinate costruzioni

1. Chiunque costruisce o realizza interventi di ristrutturazione o manutenzione su tiri a segno, opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate mediante l'uso di esplosivo o stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale deve osservare la distanza dalle strade stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal Prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

Articolo 41

Occupazione del suolo stradale

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie, nonché sulle strade urbane di scorrimento di cui all'allegato I.1., Parte IV, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresa quella effettuata con veicoli, con fiere, con mercati, con baracche, con tende e simili. Sulle altre strade, l'occupazione è vietata, salvo autorizzazione, rilasciata secondo le disposizioni del titolo VII.

2. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità rilasciata secondo le disposizioni del titolo VII, è vietato effettuare lavori, eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. La validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di regolamentazione della circolazione ai sensi del titolo I.

3. Chiunque effettua occupazioni, lavori, opere, depositi o cantieri di cui ai commi 1 e 2 deve tenere nel luogo dei lavori dell'occupazione o del deposito il relativo atto autorizzatorio o copia conforme da esibire su richiesta degli organi di controllo e deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata secondo le disposizioni del titolo VII.

4. Chiunque esegue lavori, opere o cantieri di cui al comma 2, ovvero deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, conformemente alle disposizioni del titolo VII. In tali casi è, altresì, necessario provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Articolo 42

Accessi, diramazioni, pertinenze e attraversamenti della sede stradale

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dall'ente competente non si possono:
 - a) stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato;
 - b) aprire passi carrabili;
 - c) trasformare accessi o diramazioni già esistenti o variazioni nell'uso di questi;
 - d) effettuare attraversamenti della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
 - e) usare la sede stradale e le relative pertinenze per le attività di cui alla lettera d);
 - f) variare l'uso o l'esercizio di opere o impianti di cui alla lettera d);
 - g) installare o mettere in esercizio impianti od opere relativi alle pertinenze stradali;
 - h) collocare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura, salvo che la collocazione sia stata fatta dall'ente proprietario della strada; gli stessi sono collocati, comunque, in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione per accessi o diramazioni deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
3. Chiunque esegue le attività o effettua le opere indicate nel comma 1 deve rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione o della concessione.

Articolo 43

Pubblicità

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare o posare:
 - a) insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
 - b) cartelli o altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché sorgenti o pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento;
 - c) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
 - d) qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche;

e) qualsiasi forma di pubblicità in abbinamento con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dal presente codice.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, fatta salva quella effettuata nelle aree di servizio e di parcheggio e quella per la valorizzazione e promozione del territorio nei limiti e alle condizioni stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. È sempre vietata, sotto qualsiasi forma, la pubblicità relativa ai veicoli che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.

4. Sui veicoli è vietata:

a) l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 264, comma 2, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli;

b) ogni forma di pubblicità di cui al comma 1, lettera d).

5. Fuori dai casi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e ferma restando la disciplina del canone di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è vietato collocare cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, e sui marciapiedi senza l'autorizzazione di cui al titolo VII. La collocazione della pubblicità sui marciapiedi, ove autorizzata, deve garantire una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Senza autorizzazione, rilasciata secondo le disposizioni del titolo VII, è, altresì, vietata:

a) la pubblicità fonica su strada;

b) la pubblicità effettuata con auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie su strada.

7. Il titolare delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 deve rispettare le prescrizioni indicate nella medesima autorizzazione.

8. Il soggetto pubblicizzato, o nel cui interesse è effettuata la pubblicità, verifica che la stessa sia collocata in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il medesimo soggetto è solidamente responsabile se la pubblicità è collocata senza autorizzazione o in violazione delle norme del presente codice.

9. Sui veicoli intestati o, comunque, detenuti a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o enti del Terzo settore, adibiti al servizio di trasporto di persone, beni o cose, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, in funzione dello svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'apposizione di pubblicità non luminosa, effettuata anche per conto terzi, a titolo oneroso o gratuito, è consentita alle condizioni fissate con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 44

Obblighi dei proprietari confinanti e condotta delle acque

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo:

a) di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada;

b) di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono, comunque, la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

c) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadano sul piano stradale;

d) conservare, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, i fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade;

e) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

f) realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare gli eventi di cui alla lettera e).

2. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade provvedono alla conservazione del fosso o, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

3. Coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua:

a) hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;

b) devono eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che sono o si rendono necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere sono costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione, rilasciato dall'ente proprietario della strada, e sotto la sorveglianza dello stesso.

4. Gli aventi diritti sui terreni laterali alla strada effettuano l'irrigazione in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né, comunque, intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di:

a) porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;

b) farsi carico degli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra gli stessi;

c) in caso di ricostruzione, sostituire i manufatti in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste, secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata; le disposizioni della presente lettera non si applicano alle opere ricadenti in località soggette a servitù militari;

d) mantenere i manufatti ricostruiti di cui alla lettera c).

Articolo 45

Obblighi connessi alla segnaletica

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo VI del titolo VII per gli enti proprietari o gestori della strada, la segnaletica stradale deve essere conforme alle disposizioni di cui al titolo VII quando essa è collocata:

a) dai soggetti privati proprietari di strade o aree aperte ad uso pubblico;

b) dagli esercenti attività autorizzate dagli enti proprietari o gestori della strada;

c) da coloro che sono autorizzati dagli enti proprietari o gestori della strada alla collocazione della segnaletica di indicazione.

Articolo 46

Sosta o occupazione della sede stradale con veicoli che si considerano abbandonati

1. I veicoli in sosta ovvero che occupano la strada e che sono rinvenuti da organi di polizia stradale si considerano in stato di abbandono in presenza dei requisiti e dei presupposti previsti nel regolamento adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. Ai fini del presente codice, sono equiparati ai veicoli di cui al comma 1:

a) nei casi di cui all'articolo 131, comma 1, lettere a) e b), i veicoli per i quali, decorsi sei mesi dalla data di definizione del verbale di accertamento della violazione che prevede la sanzione accessoria dell'immobilizzazione o del divieto di marcia a tempo indeterminato, l'interessato non ha adempiuto alla prescrizione imposta ovvero a regolarizzare la condizione del veicolo;

b) i veicoli per i quali ricorrono, alternativamente, le seguenti condizioni:

1) si trovano nello stesso luogo da più di sessanta giorni, la revisione risulta scaduta da oltre centoventi giorni o risultano privi di assicurazione, quando tale adempimento è richiesto per la circolazione;

2) sono stati oggetto di blocco ai sensi dell'articolo 132, e non sono stati reclamati dai proprietari dopo novanta giorni dall'adozione della misura;

3) fuori dai casi di cui al punto 2), permangono in sosta su un'area ad uso pubblico soggetta a divieto ai sensi dell'articolo 57 per oltre sessanta giorni;

4) sono soggetti a sequestro e a dissequestro, ai sensi dell'articolo 133, quando non sono stati reclamati dai proprietari decorsi novanta giorni dal dissequestro;

5) sono in sosta su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe previste;

c) i veicoli che risultano intestati a persona deceduta da più di centoventi giorni e per i quali non è intervenuta l'intestazione temporanea di cui all'articolo 238, se privi di assicurazione quando tale adempimento è richiesto per la circolazione;

d) i veicoli oggetto di dissequestro per morte dell'obbligato, che non sono stati ritirati dagli aventi titolo decorsi centottanta giorni dal dissequestro.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), punto 1) e c), non rilevano, ai fini della mancanza del requisito assicurativo, i casi di deroga o di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revisione si considera scaduta quando, entro il termine utile previsto, non è stata effettuata, con esito favorevole, la visita di revisione ai sensi degli articoli 235 e 236.

4. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale procedono alla rilevazione di eventuali violazioni delle norme di comportamento del presente codice e attestano, in un separato verbale di accertamento, lo stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle eventuali parti mancanti. Se nei riguardi del veicolo non risulta pendente denuncia di furto o di appropriazione indebita, gli organi di polizia notificano al proprietario del veicolo, se identificabile, un avviso di rinvenimento e di invito all'immediato ritiro. I medesimi organi dispongono il conferimento provvisorio del veicolo

ad un centro di raccolta di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al comma 4 ovvero dal rinvenimento del veicolo, se non risulta possibile identificare il proprietario o se il veicolo non è stato reclamato dagli aventi diritto, il veicolo è rottamato dal centro di raccolta su disposizione dell'organo di polizia stradale che lo ha rinvenuto, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ovvero del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con rivalsa delle spese sostenute per la rimozione, la custodia e la rottamazione. Il veicolo può comunque essere rottamato, con spese a carico dell'ente proprietario o del concessionario stradale, con diritto di rivalsa rispetto alle spese sostenute per la rimozione, la custodia e la rottamazione, nei casi in cui la notifica non può essere perfezionata:

- a) presso il domicilio digitale;
- b) per irreperibilità del proprietario presso la residenza che risulta dalla carta di circolazione;
- c) per mancata trascrizione della nuova proprietà dopo il decesso del proprietario.

6. I veicoli immatricolati o immessi in circolazione per la prima volta da meno di dieci anni, che versano in buono stato d'uso, possono essere acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) quando sono rinvenuti privi di targa di immatricolazione e del contrassegno di identificazione;
- b) quando si trovano in una delle condizioni di cui al comma 2 e non sono reclamati dai proprietari.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'organo di polizia che ha rinvenuto il veicolo procede al recupero e alla notifica di un avviso di rinvenimento secondo le disposizioni del comma 4 e al conferimento provvisorio ad un deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, con oneri a carico dell'ente proprietario o del concessionario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto. In deroga a quanto previsto dall'articolo 929 del codice civile, trascorsi novanta giorni senza richiesta di restituzione da parte del proprietario e corresponsione delle spese, l'organo di polizia che lo ha rinvenuto provvede alla rottamazione, mediante conferimento ad uno dei centri di raccolta di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, tenuto conto delle condizioni d'uso del veicolo, ne dispone la vendita o l'assegnazione per finalità sociali o assistenziali.

8. Nei casi di cui al presente articolo, se il veicolo è rottamato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2022, n. 177, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico avviene senza oneri per il centro di raccolta.

CAPO II

NORME DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI GLI UTENTI

Articolo 47

Obbligo di prudenza nel controllo del veicolo

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi, dei divieti e dei limiti specificamente disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, nella circolazione su strada i conducenti mantengono il costante controllo del veicolo, adattando la conduzione alle condizioni del traffico, della visibilità o di altra natura idonee ad incidere sulla capacità di arresto innanzi agli ostacoli prevedibili o di esecuzione

delle manovre necessarie ai fini della prevenzione dei sinistri e delle ulteriori cause di alterazione della circolazione.

Articolo 48

Dei divieti di circolazione

1. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la circolazione è soggetta al rispetto dei divieti imposti dagli enti proprietari o gestori delle strade, in conformità alle disposizioni del Titolo I, Capo III, per esigenze legate alla circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. I divieti sono comunicati mediante segnaletica stradale ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi altro strumento.

2. La circolazione è sempre vietata:

- a) sulle strade extraurbane o tratti di esse quando il divieto è previsto dal Prefetto per motivi di ordine, sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare ovvero di tutela della salute;
- b) sulle strade extraurbane nei giorni in cui vale il divieto di circolazione, limitatamente ai veicoli oggetto del divieto;
- c) sulle strade urbane o tratti di esse quando il divieto è previsto dal sindaco per i motivi indicati nella lettera a);
- d) sulle strade soggette a limitazione delle emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria imposta dall'autorità competente;
- e) quando il divieto è imposto su strade urbane per veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite;
- f) nelle corsie o nelle strade riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane, nelle zone scolastiche urbane ovvero nelle zone ciclabili, salvo veicoli autorizzati;
- g) nelle ZTL soggette a tariffazione quando non sia stato effettuato il pagamento della relativa tariffa;
- h) sulle strade o sui tratti di strade in cui vige la prescrizione di cui all'articolo 23, comma 3, lettera e), senza l'utilizzo dei mezzi di cui alla medesima lettera e);
- i) sulle strade o sui tratti di strade in cui vige la prescrizione di cui all'articolo 23, comma 3, lettera f), senza l'utilizzo degli pneumatici ivi previsti;
- l) sulle strade adiacenti a siti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, quando il divieto sia imposto per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti;
- m) sulle strade dove si svolgono competizioni sportive in presenza di provvedimenti di chiusura della strada ovvero di sospensione temporanea della circolazione;
- n) sulle piste ciclabili, per i veicoli non ammessi alla circolazione sulle medesime;
- o) sulle piccole isole per i veicoli e nei periodi interessati da provvedimenti regionali di limitazione della circolazione, salvo autorizzazione.

3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei seguenti veicoli:

- a) biciclette, monopattini elettrici, cicli a propulsione e ciclomotori;
- b) motocicli di cilindrata inferiore a 120 centimetri cubici, se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 6 kW, se a motore elettrico;
- c) motocicli di cilindrata compresa tra 120 e 150 centimetri cubici, se a motore termico, ovvero di potenza compresa tra 6 e 11 kW, se a motore elettrico, quando sono condotti da un soggetto minorenne;

- d) tricicli e motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici, se a motore termico ovvero inferiore a 15 Kw, se a motore elettrico, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;
- e) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- f) veicoli non muniti di pneumatici;
- g) veicoli agricoli e forestali, macchine operatrici e macchine mobili non stradali;
- h) veicoli con oggetti diversi dal carico non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- i) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- l) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- m) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato;
- n) le autovetture che non sono in grado di sviluppare, per costruzione, la velocità in piano di almeno 80 km/h.

4. I divieti di circolazione di cui al comma 3 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o gestori della strada o da essi autorizzati. Il divieto di cui al comma 3, lettera g), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

5. Sulle autostrade e sulle altre strade in cui è imposto un pedaggio sono obbligati solidalmente al pagamento del pedaggio il conducente e il proprietario del veicolo. Sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il pedaggio:

- a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'ANAS S.p.a. muniti di segni contraddistintivi;
- b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa C.C. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
- c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle organizzazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio;
- d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
- e) i veicoli con targa G di F;
- f) i veicoli con targa POLIZIA PEN;
- g) i veicoli delle Forze armate con targa A.M, C.P., E.I. e M.M;
- h) i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
- i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'ANAS S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzati al servizio di polizia stradale.

Articolo 49

Dei comportamenti in presenza dei segnali stradali e di provvedimenti urgenti del Sindaco o del Prefetto

1. L'utente è tenuto a rispettare quanto reso noto a mezzo della segnaletica stradale:

- a) nelle ipotesi in cui la medesima costituisce attuazione di obblighi, limitazioni e divieti imposti da specifiche disposizioni del presente codice;
- b) nelle ipotesi in cui l'obbligo, la limitazione e il divieto non sono predeterminati dalle disposizioni del presente codice, ma sono comunicati all'utente a mezzo della segnaletica stessa.
2. Il conducente di un veicolo non può proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico la vietano.
3. I pedoni non possono attraversare la strada quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico lo vietano. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai conducenti di biciclette, monopattini elettrici e cicli a propulsione quando mancano le lanterne semaforiche per biciclette.
4. Fuori dai casi di cui al comma 2, durante il periodo di accensione della luce rossa della lanterna semaforica, il veicolo non può superare la striscia di arresto. In mancanza di tale striscia, i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione o l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
5. Durante il periodo di accensione della luce gialla della lanterna semaforica, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto. Se, al momento dell'accensione della luce gialla, si trovano così prossimi ai punti stabiliti per l'arresto da non potersi arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza, devono sgombrare sollecitamente e con opportuna prudenza l'area di intersezione.
6. Durante il periodo di accensione della lanterna semaforica con luce rossa a forma di X, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco ad essa sottostante, né possono arrestarsi dinanzi alle luci della lanterna. I conducenti percorrono la corsia o impegnano il varco sottostante la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.
7. Quando, per avaria o per altre cause, la lanterna semaforica di qualsiasi tipo è spenta o presenta indicazioni anomale, il pedone o il conducente hanno l'obbligo di procedere a velocità particolarmente ridotta. Nei casi di cui al primo periodo, gli utenti della strada osservano le segnalazioni eventualmente ripetute da altre lanterne semaforiche funzionanti.
8. I soggetti diversi dagli enti proprietari o gestori devono collocare la segnaletica secondo le indicazioni di cui al Titolo VII.
9. Fuori dei casi di divieto di circolazione di cui all'articolo 48, la circolazione si svolge nel rispetto degli obblighi e delle limitazioni imposti dai provvedimenti adottati dal Prefetto e dal Sindaco ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per motivi di sicurezza pubblica, per situazioni inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche agli obblighi e limitazioni comunicati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le prescrizioni dei segnali semaforici, escluso il segnale lampeggiante giallo di pericolo, prevalgono sulle prescrizioni comunicate a mezzo dei segnali verticali e orizzontali. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono sulle prescrizioni dei segnali orizzontali. In ogni circostanza, prevalgono le segnalazioni degli agenti del traffico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli su rotaia quando circolano in sede promiscua.

Articolo 50

Regolazione della velocità e limiti di velocità

1. I conducenti hanno l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare, tenuto conto delle caratteristiche, dello stato e del carico del veicolo stesso, delle caratteristiche e delle condizioni della strada e del traffico e di ogni altra circostanza rilevante per la circolazione, qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e qualsiasi ulteriore situazione di disordine e intralcio.

2. Durante la marcia, il conducente:

a) modera la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da bambini indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;

b) modera la velocità in presenza di lanterne semaforiche indicanti una luce gialla lampeggiante, rispettando le norme di precedenza;

c) riduce significativamente la velocità e, all'occorrenza, si ferma:

1) se l'incrocio con altri veicoli risulta pericoloso o non agevole;

2) all'approssimarsi di un passaggio a livello;

3) in prossimità degli attraversamenti pedonali o ciclabili e, in ogni caso, quando i pedoni o i ciclisti che si trovano sul percorso tardano a scansarsi o manifestano incertezza;

4) se sulla strada si trovano animali che manifestano spavento;

5) quando, per avaria o per qualsiasi altra causa, una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo è spenta o presenta indicazioni anomale, anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio;

6) in tutti i casi di segnalazione di un pericolo ai sensi dell'articolo 53, comma 10, lettere a), d), e), f), g) e h).

3. È vietato gareggiare in velocità sulla strada. Ai fini di cui al presente comma, per gareggiare in velocità si intende il comportamento spontaneo, privo di accordo preventivo, con cui due o più utenti della strada, al di fuori di contesti regolamentati o competizioni illecite e clandestine, si confrontano nel tentativo di superarsi reciprocamente in rapidità di spostamento o velocità.

4. Il conducente non può circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

5. Salva diversa limitazione indicata da appositi segnali e ad eccezione delle circostanze straordinarie imposte dalle condizioni del traffico, nonché da eventi ambientali o atmosferici, sulle autostrade in cui è ammessa la circolazione per file parallele è vietato percorrere la corsia di sinistra adiacente allo spartitraffico centrale a velocità inferiore ai 100 km/h.

6. Salvo quanto previsto dal comma 8, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima dei veicoli non può superare:

a) i 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, se gli enti proprietari o concessionari hanno elevato il limite massimo di velocità fino a tale valore;

b) i 130 km/h sulle altre autostrade, i 110 km/h sulle strade extraurbane principali, i 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade extraurbane locali;

c) i 110 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura;

d) i 50 km/h sulle strade nei centri abitati diverse da quelle della lettera e);

e) i 70 km/h sulle strade dei centri abitati ove, in funzione delle caratteristiche costruttive e funzionali e in presenza degli appositi segnali, si applica tale limite.

7. Fatti salvi i casi di fissazione di limiti più bassi, ai conducenti dei veicoli delle diverse categorie si applicano i seguenti limiti di velocità:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 dell'allegato all'accordo di cui all'articolo 102, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h nei centri abitati;

c) veicoli agricoli e forestali e macchine operatrici: 60 km/h per le macchine agricole veloci, 40 km/h se dotate di pneumatici o altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) autotreni, autoarticolati e autosnodati: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; nel caso di treni costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera, quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati;

m) autotreni costituiti da un'autovettura e un rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche o sportive o caravan: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

n) veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità: 60 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade, fatte salve le eventuali diverse limitazioni imposte dall'autorizzazione.

8. Quando, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, sono fissati limiti velocità, minimi o massimi, diversi da quelli di cui ai commi 6 o 7, le disposizioni di cui al presente articolo sul rispetto dei limiti di velocità sono parametrizzate ai limiti fissati in deroga dagli enti proprietari. I limiti sono resi noti mediante cartelli stradali, anche a messaggio variabile.

Articolo 51

Posizione dei veicoli sulla carreggiata e impiego delle corsie

1. Durante la circolazione, i veicoli impegnano la parte destra della carreggiata e, anche quando la strada è libera, mantengono una posizione di prossimità al margine destro della medesima.

2. Durante la circolazione, sono tenuti a mantenere una posizione il più possibile prossima al margine destro della carreggiata:

a) i veicoli sprovvisti di motore, le biciclette, i monopattini elettrici, i cicli a propulsione e gli animali;

b) i veicoli che, per avaria o altra causa, sono costretti a marciare a velocità molto ridotta;

- c) i veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali che non possono superare, per costruzione, la velocità di 40 km/h;
- d) tutti i veicoli, quando si incrociano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;
- e) tutti i veicoli, quando percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

3. Salvo diversa segnalazione:

- a) quando una strada è divisa in due carreggiate separate, il veicolo impegna quella di destra;
- b) quando una strada è divisa in tre carreggiate separate, il veicolo impegna quella di destra o quella centrale;
- c) fuori dai casi previsti dai commi 6 e 7, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, il veicolo impegna la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Anche se privi di apposita segnaletica e indipendentemente dall'intensità del traffico, i conducenti possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti non possono cambiare corsia se non per predisporre a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità alle norme che regolano queste manovre;
- d) quando si attraversano le porte della città o i fornici aperti nelle mura urbane, se il transito non è regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti impegnano il primo passaggio veicolare posto alla loro destra. Quando il traffico è intenso e la condotta di cui al primo periodo intralcia la circolazione, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia.

4. Salvo diversa segnalazione, nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi se, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolano o rallentano la marcia dei tram. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, rimanendo sempre entro la parte della carreggiata relativa al senso di circolazione. Se la fermata dei tram o dei filobus è corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che impone il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, rimanendo entro la parte della carreggiata relativa al senso di circolazione ed evitando ogni intralcio al movimento dei viaggiatori.

5. È vietato circolare contromano anche per brevi tratti, funzionali ad effettuare manovre di svolta a sinistra od operazioni di sosta, fermata o parcheggio sul lato sinistro della strada. Si considera contromano anche l'ingresso o l'impegno di una strada o carreggiata organizzata a senso unico di circolazione nel senso diverso da quello consentito.

6. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e limitatamente ai veicoli diversi da quelli senza motore, dalle biciclette, dai monopattini elettrici, dai cicli a propulsione e dai ciclomotori, la circolazione avviene sempre per file parallele:

- a) fuori dai casi di cui alle lettere b) e d), nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando a causa della densità del traffico i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, nonché in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano;
- b) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, indipendentemente dall'intensità del traffico;

c) lungo il tronco stradale adduciente a una intersezione controllata da segnali luminosi o segnalazioni manuali. In tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

d) all'interno dei centri abitati, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, salvo diversa segnalazione e indipendentemente dall'intensità del traffico.

7. Nella circolazione per file parallele nelle ipotesi di cui al comma 6, i veicoli, esclusi i veicoli non a motore, le biciclette, i monopattini elettrici, i cicli a propulsione e i ciclomotori, possono impegnare qualsiasi corsia, senza necessità di mantenere una posizione prossima al margine destro della carreggiata, rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa segnalazione, soltanto per effettuare una manovra di sorpasso, raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non è vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, previa segnalazione, disimpegnare la corsia quando devono superare un veicolo senza motore o che procede a velocità ridotta. È sempre consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente; in tale ipotesi, ogni fila procede sempre entro la propria corsia.

8. Nelle rotatorie, i veicoli che devono svoltare alla prima uscita occupano una posizione il più possibile prossima al margine destro della carreggiata; i veicoli che proseguono verso altre uscite occupano la posizione il più possibile prossima all'isola centrale, anche quando la strada è libera. Se la rotatoria è organizzata in più corsie demarcate sulla pavimentazione, salvo diversa segnalazione, i veicoli che devono svoltare alla prima uscita impegnano la corsia più vicina al margine destro della carreggiata; i veicoli che proseguono verso altre uscite impegnano la corsia più vicina all'isola centrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai veicoli senza motore, ai velocipedi, ai monopattini elettrici, ai cicli a propulsione in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a).

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa a pieno carico superiore alle 5 t, nonché i conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 metri, non possono impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al margine destro della carreggiata. Indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, nei tratti autostradali sottoposti al divieto di sorpasso di cui all'articolo 55, comma 13, i conducenti di veicoli soggetti a tale divieto possono impegnare esclusivamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto per la marcia per file parallele e fuori dei casi di cui al comma 14, è vietato circolare affiancati ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade a carreggiate separate, ove sono presenti più corsie e corsie di decelerazione o accelerazione, i conducenti dei veicoli:

a) per immettersi sulla corsia di marcia, impegnano la corsia di accelerazione;

b) per uscire dalla carreggiata, impegnano, con adeguato anticipo, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) possono circolare sulle corsie di variazione della velocità solo per entrare o uscire dalla carreggiata.

12. È vietato circolare sulle corsie per la sosta di emergenza ovvero occupare anche solo parzialmente tali corsie se non per arrestarsi o riprendere la marcia. In caso di ingorgo, è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire all'uscita successiva a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. In caso di ingorgo, di formazione di

code o di rallentamenti, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo, i motocicli ed i ciclomotori a due ruote possono impegnare la corsia d'emergenza, se si muovono a bassa velocità e sono in grado, in ogni momento, di farsi da parte per lasciare transitare i veicoli in emergenza che impegnano tale corsia.

13. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane a carreggiate separate in cui la circolazione è organizzata in più corsie, in occasione dell'arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, se la corsia per la sosta di emergenza è occupata da veicoli in sosta di emergenza o lo spazio disponibile non è sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra si dispongono il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

14. Sulle strade urbane a carreggiate separate in cui la circolazione è organizzata in più corsie, nei casi di arresto della circolazione o marcia a bassissima velocità per ingorghi o comunque per formazione di code, i conducenti della corsia più a sinistra mantengono una posizione il più possibile prossima al margine sinistro e quelli che impegnano la corsia più a destra una posizione il più possibile prossima al margine destro allo scopo di creare uno spazio sufficiente per il transito dei motocicli, dei ciclomotori a due ruote e, se lo spazio lo consente, dei veicoli di polizia, di soccorso ed antincendio, anche se non impegnati in urgenti servizi d'istituto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, terzo periodo, non possono in ogni caso essere impegnate le corsie riservate, ove presenti. Per consentire il transito dei veicoli di polizia, di soccorso ed antincendio impegnati in urgenti servizi d'istituto, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alla circolazione su autostrade e strade extraurbane con carreggiate separate, organizzate in più corsie e prive della corsia di emergenza.

15. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di tale veicolo deve rallentare e, se necessario, assumere, appena possibile, una posizione il più possibile prossima al margine destro della carreggiata per lasciar passare i veicoli che seguono. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone nei centri abitati.

16. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via. Per i veicoli a due ruote, è vietata la manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le biciclette:

- a) nelle zone di attestamento ciclabili, sulle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata;
- b) nelle strade ove è previsto il doppio senso ciclabile, possono circolare nel senso opposto a quello consentito per gli altri veicoli solo se impegnano la corsia a doppio senso ciclabile loro dedicata.

18. È vietata:

- a) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
- b) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate;
- c) la marcia dei veicoli sui marciapiedi e sugli altri spazi riservati esclusivamente ai pedoni.

19. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, di colonne di truppa, di cortei o di processioni, hanno l'obbligo di occupare la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, al fine di arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione. Allo scopo di

renderli ben visibili ed identificabili, i convogli con un numero di autoveicoli superiori a dieci sono segnalati con la collocazione, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia, di un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "INIZIO COLONNA", nella parte anteriore del veicolo, e di un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "FINE COLONNA" nella parte posteriore. Sull'ultimo veicolo della colonna nel senso di marcia è collocato, nella parte anteriore del veicolo, un cartello con l'iscrizione in nero "FINE COLONNA" e, nella parte posteriore, un cartello con l'iscrizione in nero "INIZIO COLONNA".

20. Durante la marcia, è vietato:

- a) interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso;
- b) inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli;
- c) interrompere, fraporsi o inserirsi in colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni

21. È vietato seguire da vicino, avvantaggiandosi nella relativa progressione di marcia, i veicoli di cui all'articolo 35 che utilizzano congiuntamente un dispositivo acustico supplementare di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. In tali casi, il conducente che percepisce il segnale acustico supplementare di allarme aziona tempestivamente la segnalazione luminosa di pericolo, ferme restando le segnalazioni connesse all'esecuzione di manovre.

Articolo 52

Precedenza alle intersezioni, ai passaggi a livello o negli altri casi di conflitto tra flussi di veicoli

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stanno comunque per intersecarsi, ha precedenza chi proviene da destra.
2. Nell'effettuazione di manovre di svolta a sinistra, ha precedenza chi proviene dal senso opposto di marcia.
3. Chiunque, da fermo, si immette nel flusso della circolazione, ha l'obbligo di dare la precedenza a chi marcia sulla carreggiata. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche a chi, da fermo, si immette su una pista ciclabile.
4. Fuori dei casi di cui al comma 3, i conducenti, durante le manovre necessarie per l'immissione nel flusso della circolazione, danno la precedenza ai veicoli in marcia normale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nelle manovre di retromarcia o di inversione del senso di marcia.
5. Nelle intersezioni appositamente individuate mediante segnaletica verticale, i conducenti:
 - a) rallentano e, se necessario, si fermano per dare la precedenza agli altri veicoli, quando la prescrizione è resa nota con apposito segnale di "DARE PRECEDENZA";
 - b) si fermano in ogni caso in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione e cedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada, quando la prescrizione è resa nota con apposito segnale di "STOP".
6. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie, i conducenti danno la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
7. Negli sbocchi su strada, i conducenti si arrestano e danno la precedenza a chi circola sulla strada quando provengono da:
 - a) luoghi non soggetti a pubblico passaggio;
 - b) sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano anche se le caratteristiche delle vie di provenienza variano nell'immediata prossimità dello sbocco su strada.
9. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee tramviarie o un attraversamento pedonale quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire l'attraversamento dei pedoni e il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. In presenza di dispositivi semaforici, i conducenti di veicoli non possono in alcun caso impegnare l'area di intersezione se non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa.
10. I conducenti che cambiano corsia danno la precedenza ai veicoli che la stanno già impegnando.
11. Salvo diversa segnalazione, i conducenti che percorrono le rotatorie hanno la precedenza su quelli che vi si immettono da bracci laterali.
12. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade in cui la circolazione è regolata in modo da escludere la presenza di intersezioni a raso, i conducenti che si immettono dalla corsia di accelerazione danno la precedenza ai conducenti in marcia sulla carreggiata.
13. Prima di impegnare un passaggio a livello privo di barriere o semibarriere e dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, gli utenti della strada:
- a) quando la segnaletica indica il solo obbligo di dare la precedenza, verificano che nessun treno è in vista e, in caso affermativo, attraversano rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario, si fermano prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello, e riprendono la marcia dopo il passaggio del treno;
 - b) quando la segnaletica indica l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, si arrestano prima della linea di arresto continua e attraversano rapidamente il passaggio a livello solo se nessun treno è in vista.
14. Gli utenti della strada non possono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
- a) le barriere o le semibarriere sono chiuse o in movimento di chiusura;
 - b) le barriere o le semibarriere sono in movimento di apertura;
 - c) sono in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;
 - d) sono in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere.
15. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere, dotati di dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, gli utenti della strada si fermano prima della linea di arresto continua se tali dispositivi sono in funzione.
16. Gli utenti della strada non possono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento. Quando impegnano un passaggio a livello, ne assicurano in ogni caso tempestivamente lo sgombero. In caso di arresto forzato del veicolo o di intrappolamento tra le barriere, il conducente adopera ogni mezzo per condurlo al di fuori dei binari, anche abbattendo le barriere se necessario; in caso di materiale impossibilita, agisce con la massima diligenza e responsabilita per evitare ogni pericolo per le persone e per avvisare i conducenti dei veicoli su rotaia dell'esistenza del pericolo.
17. I conducenti di veicoli su rotaia rispettano i segnali negativi della precedenza.
18. Quando l'incrocio non è possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può proseguire la circolazione in prossimità del margine destro della carreggiata, si arresta per lasciar passare i veicoli che procedono in senso inverso.

19. Sulle strade di montagna, o comunque ad intensa pendenza, se l'incrocio con altri veicoli non è agevole o praticabile, il conducente che procede in discesa si arresta e si accosta quanto più possibile al margine destro della carreggiata o impegna eventuali aree di sosta laterali, laddove esistenti. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, se il conducente che procede in salita dispone di un'area di sosta laterale e se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia, spetta a quest'ultimo arrestarsi sull'area di sosta. Quando, nei casi di cui al presente comma, è necessario effettuare una manovra di retromarcia, hanno la precedenza:

- a) i complessi di veicoli rispetto agli altri veicoli;
- b) i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
- c) gli autobus rispetto agli autocarri;
- d) il veicolo che procede in salita, se appartenente alla medesima categoria di cui alle lettere a), b) e c), rispetto al veicolo che procede in discesa, a meno che la manovra non risulti più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare per la prossimità di un'area di sosta laterale.

20. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli si fermano e danno la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei confronti dei ciclisti, in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, ovvero degli attraversamenti pedonali nei casi previsti dall'articolo 61, comma 5, lettera c), secondo periodo.

21. In presenza di lanterne semaforiche, durante il periodo di accensione della luce verde:

- a) i conducenti dei veicoli che possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale danno sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali è data contemporaneamente via libera;
- b) i conducenti in svolta danno la precedenza ai veicoli provenienti da destra e ai veicoli della corrente di traffico nella quale intendono immettersi.

22. In corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, è apposta la segnaletica di cui al regolamento adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 289, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Articolo 53

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di segnalazione acustica

1. Durante la marcia, sono soggetti all'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, laddove previsto, dei dispositivi di illuminazione della targa e delle luci d'ingombro:

- a) tutti i veicoli a motore fuori dai centri abitati;
- b) i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, anche nei centri abitati;
- c) i veicoli a motore e i veicoli dai medesimi trainati, diversi da quelli di cui alla lettera b), nei centri abitati di notte, ovvero, anche di giorno, nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altra circostanza di scarsa visibilità;
- d) i veicoli di interesse storico e collezionistico nei soli casi indicati dalla lettera c), per la circolazione fuori e dentro i centri abitati.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera c), in luogo dei dispositivi di cui al comma 1, possono essere utilizzate per la circolazione fuori e dentro i centri abitati le luci di marcia diurna, se il veicolo ne è dotato.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), le biciclette attivano i dispositivi per le segnalazioni visive posteriori. Durante la marcia di notte, attivano anche i dispositivi di segnalazione visiva anteriori.
4. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
5. I proiettori di profondità possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in modo continuo, fuori dei centri abitati quando, di notte, l'illuminazione esterna manca o è insufficiente, esclusi i casi di nebbia, fumo o foschia;
 - b) in modo intermittente per dare avvertimenti utili al fine di evitare sinistri e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna anche all'interno dei centri abitati.
6. I conducenti disattivano i proiettori di profondità e attivano quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
- a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria per consentire ai conducenti dei veicoli incrociati di proseguire la marcia agevolmente e senza pericolo;
 - b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, fatto salvo l'uso dei proiettori di profondità in modo intermittente e di breve durata per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
 - c) in qualsiasi altra circostanza, se vi è il pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue;
 - d) durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione.
7. Durante la sosta o la fermata fuori e dentro i centri abitati, nei casi indicati dal comma 1, lettera c), i veicoli, ad eccezione delle biciclette, dei monopattini elettrici, dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, attivano i dispositivi di segnalazione visiva se l'illuminazione pubblica non rende pienamente visibile il veicolo ovvero se la sosta o la fermata avvengono all'interno della carreggiata, comprese le corsie di emergenza.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, comma 5, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, durante la sosta e la fermata di notte ovvero in ogni caso di visibilità limitata, sono sempre tenuti accesi i dispositivi di segnalazione visiva di cui il veicolo è dotato. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle aree di sosta d'emergenza.
9. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1 lettera c), durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore e i loro rimorchi di lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri, se agganciati, possono essere segnalati utilizzando le luci di sosta poste dalla parte del traffico in luogo delle luci di posizione.
10. I conducenti dei veicoli a motore attivano la segnalazione luminosa di pericolo:
- a) nei casi di ingombro della carreggiata;
 - b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo, ove necessario;
 - c) quando, per avaria o per altra causa, il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
 - d) quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
 - e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo, anche momentaneo, per gli altri utenti della strada;

f) quando è attiva la safety car - auto di sicurezza a cui sono accodati.

11. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata, i veicoli che ne sono dotati attivano la luce posteriore per nebbia.

12. È vietato l'uso di dispositivi o di fonti luminose diversi da quelli in dotazione al veicolo, ovvero di dispositivi in numero superiore a quello prescritto.

13. È vietato usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa o di illuminazione.

14. Il dispositivo di segnalazione acustica è utilizzato con la massima moderazione, per il minor tempo possibile e solo ai fini della sicurezza stradale.

15. Fuori dai centri abitati, l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta lo richiedono le condizioni ambientali o del traffico, al fine di evitare sinistri, specialmente durante le manovre di sorpasso.

16. Nei centri abitati, salvi i casi di effettivo e immediato pericolo, sono vietate le segnalazioni acustiche.

17. Durante le ore notturne, ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

18. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi e che espongono sul lato sinistro del veicolo un drappo o un fazzoletto:

a) sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica;

b) attivano i proiettori anabbaglianti anche di giorno nei centri abitati.

Articolo 54

Manovre durante la circolazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per fare inversione di marcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un'area non soggetta a passaggio pubblico, ovvero per fermarsi, effettuano la manovra nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) verificano di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenuto conto della relativa posizione, distanza, direzione;

b) segnalano con sufficiente anticipo la loro intenzione;

c) eseguono le manovre senza frenate o rallentamenti improvvisi.

2. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ogni cambiamento di corsia è segnalato tempestivamente e con largo anticipo.

3. I conducenti effettuano le segnalazioni delle manovre di cui al comma 1 servendosi, per tutta la durata della manovra, fino al completamento della medesima, degli appositi indicatori luminosi di direzione. Con i dispositivi di cui al primo periodo è altresì segnalata l'intenzione di rallentare per fermarsi. In caso di assenza dei predetti dispositivi, il conducente effettua le segnalazioni a mano, alzando, verticalmente, il braccio quando intende fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, quando intende voltare. Non sono richieste le segnalazioni di cui al terzo periodo nella zona di attestamento ciclabile.

4. I conducenti che svoltano a destra occupano una posizione di massima prossimità al margine destro della carreggiata ed effettuano la manovra ponendo particolare attenzione ai veicoli, nonché ai pedoni ove presenti sui marciapiedi o passaggi pedonali, che si trovano alla loro destra prima e durante l'effettuazione dell'intera manovra, anche ai fini del pieno rispetto delle norme di precedenza stabilite dall'articolo 52, commi 1 e 21.

5. I conducenti che svoltano a sinistra:

a) sulle carreggiate a doppio senso di circolazione, occupano una posizione di massima prossimità all'asse della carreggiata e, in caso di intersezione, eseguono la svolta in prossimità del centro della intersezione, salvo diversa segnalazione;

b) sulle carreggiate a senso unico di circolazione, occupano una posizione di massima prossimità al margine sinistro della carreggiata;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b), i conducenti non possono svoltare su una strada impegnandola contromano ed effettuano la manovra con la massima prudenza.

6. Ai conducenti delle biciclette è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile solo nella fase di rosso semaforico, per compiere le manovre consentite.

7. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambio direzione.

8. La retromarcia è vietata:

a) sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli e sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio e nelle piste delle stazioni per l'esazione del pedaggio, in caso di avaria delle barriere o di altri dispositivi;

b) sulle carreggiate delle strade a senso unico di marcia, dove è vietata la sosta.

9. L'inversione del senso di marcia è vietata:

a) in tutti i casi in cui la manovra è vietata da un apposito segnale;

b) in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi;

c) sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali; sulle predette strade, è vietato attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, per effettuare la manovra.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di gestione o manutenzione delle strade, muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, quando sussistono effettive esigenze di servizio. I conducenti di cui al primo periodo effettuano le manovre con la massima prudenza e cautela, mantenendo in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze quando è in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

12. Le disposizioni sul divieto di attraversamento dei varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada non si applicano ai veicoli e ai trasporti eccezionali muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Articolo 55

Sorpasso

1. Per effettuare in sicurezza un sorpasso, il conducente verifica preventivamente:

- a) se la visibilità è tale da consentire la manovra e se la manovra può essere effettuata senza pericolo o intralcio;
 - b) se il conducente che lo precede nella stessa corsia non ha segnalato di voler compiere analoga manovra;
 - c) se nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, quando la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in corsie, ha iniziato il sorpasso;
 - d) se la strada è libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sorraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare;
 - e) se vi è adeguato distanziamento laterale dalle biciclette, dai monopattini elettrici e dai cicli a propulsione, in funzione della rispettiva velocità e ridotta stabilità, nonché dell'ingombro del veicolo a motore. Nei casi di cui alla presente lettera, i conducenti dei veicoli a motore mantengono una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri, ove possibile. Ove le condizioni della strada non consentono di mantenere la distanza laterale di cui al secondo periodo, i veicoli a motore effettuano il sorpasso adeguando la velocità a quella dei veicoli non a motore di cui al primo periodo. Le disposizioni della presente lettera non si applicano nei casi di sorpasso di un gruppo di ciclisti sportivi di cui all'articolo 61, comma 7.
2. Al di fuori dei casi di marcia per file parallele, per sorpassare un veicolo o un altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, il conducente attiva l'apposita segnalazione, occupa una posizione alla sinistra dello stesso, lo supera rapidamente, tenendosi ad una adeguata distanza laterale, e ritorna a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
3. Fatte salve le ipotesi in cui è consentita la marcia per file parallele:
- a) se la carreggiata o semicarreggiata è suddivisa in più corsie, il sorpasso è effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo da superare;
 - b) il sorpasso è effettuato a destra quando il conducente del veicolo da superare ha segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, nelle carreggiate a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e ha iniziato tali manovre. Il sorpasso a destra è effettuato a velocità moderata e con particolare prudenza.
4. Il sorpasso dei tram, quando gli stessi non circolano in sede stradale riservata, è effettuato a destra se lo consente la larghezza della carreggiata a destra del binario; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione, il sorpasso può essere effettuato su entrambi i lati.
5. Quando il tram o il filobus sono fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esiste un salvagente, è vietato il sorpasso a destra.
6. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altra circostanza di scarsa visibilità. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nei casi di strade a due carreggiate separate, a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia, in presenza di apposita segnaletica orizzontale.
7. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. In deroga alle disposizioni del primo periodo, il sorpasso è consentito:
- a) quando il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato che intende svoltare a sinistra e ha iniziato detta manovra;

- b) quando il sorpasso avviene su strada a precedenza, se la strada è a due carreggiate separate, a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie sono delimitate da apposita segnaletica orizzontale;
- c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, se non è necessario impegnare la parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- d) quando la circolazione è regolata da semafori o da agenti del traffico.
8. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, se la circolazione stradale non è regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si è arrestato o che ha rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
9. Nelle ipotesi di circolazione per file parallele, quando un veicolo si arresta per consentire l'attraversamento pedonale o ciclabile ovvero per dare la precedenza ad altri veicoli, al di fuori delle ipotesi ciò sia imposto ai sensi delle norme del presente codice, l'obbligo di arresto si estende anche ai veicoli che procedono nelle file parallele.
10. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.
11. Ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa a pieno carico superiore a 3,5 t è sempre vietato il sorpasso:
- a) nelle strade o nei tratti di strada in cui il divieto è imposto da apposito segnale;
- b) nelle aree di cantiere sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata, salva diversa segnalazione.
12. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne sta sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in rallentamento in prossimità di passaggi a livello, semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando, durante il sorpasso, il conducente impegna la parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
13. Durante il sorpasso, l'utente sorpassato non può ostacolare la manovra, né accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, l'utente sorpassato mantiene una posizione di massima prossimità al margine destro della carreggiata.
14. Fuori dai casi di cui al comma 11, lettera a), il sorpasso è, altresì, vietato nelle strade o tratti di strada contraddistinti da apposito segnale di divieto di sorpasso.

Articolo 56

Distanza di sicurezza

1. Durante la marcia i veicoli mantengono, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che precedono. La distanza di sicurezza tra due veicoli è sempre commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico e della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. Essa è almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che intercorre tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata. I conducenti di biciclette, monopattini, cicli a propulsione, ciclomotori e motocicli, in presenza di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, mantengono una distanza minima di sicurezza rispetto ai medesimi veicoli, in prossimità di intersezioni regolate e non regolate, nonché durante l'esecuzione di manovre di svolta, retromarcia o cambio di corsia da parte del veicolo pesante.

2. Fuori dai centri abitati, quando è stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, la distanza tra tali veicoli è almeno pari a 100 metri. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando sono in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli procedono con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine è almeno pari a 20 metri. I veicoli che procedono in senso opposto arrestano la marcia, laddove necessario, al fine di non intralciare il lavoro delle macchine di cui al primo periodo.
4. Nei cantieri stradali sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t procedono con la massima cautela e mantengono, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza non inferiore a 20 metri.
5. Il rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede si applica altresì alle strade o tratti di strada contraddistinti da apposita segnaletica.

Articolo 57

Fermata e sosta

1. Nei centri abitati, salvo diversa segnalazione, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 2, in caso di fermata o di sosta, il veicolo è collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Ove non sono tracciati stalli di sosta, ovvero quando questi hanno larghezza pari almeno a 2,80 metri, i veicoli aventi lunghezza pari o inferiore a 2,70 metri possono essere collocati anche perpendicolarmente al margine della carreggiata.
2. Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, se rimane uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli, comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata sono collocati fuori dalla carreggiata, ad esclusione delle piste ciclabili e, salvo diversa segnalazione, delle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta sono effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente o i passeggeri non possono aprire o lasciare aperte le porte del veicolo o scendere dal medesimo senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Le manovre di cui al primo periodo sono sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza della circolazione. Se non esiste marciapiede rialzato, il posizionamento del veicolo durante la fermata e la sosta assicura in ogni caso uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, non inferiore ad un metro.
5. Chiunque lascia un veicolo in sosta:
 - a) adotta condotte idonee ad impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso;
 - b) adotta le opportune cautele al fine di evitare sinistri, aziona il freno di stazionamento ove presente e, di regola, inserisce il rapporto più basso del cambio di velocità o meccanismi di blocco del cambio;
 - c) nelle strade a forte pendenza, posiziona il veicolo con le ruote sterzate; ove si tratta di veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t, applica i cunei bloccaruote;

- d) quando la sosta è regolamentata, colloca il veicolo unicamente negli stalli di sosta appositamente predisposti e nel modo prescritto dalla segnaletica;
- e) nelle zone di sosta nelle quali sono delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, sistema il veicolo nello spazio al medesimo destinato, senza invadere, neanche in modo parziale, gli spazi contigui;
- f) posiziona il veicolo con il motore termico spento. Durante la sosta, non è consentito tenere il motore acceso con l'impianto di condizionamento d'aria in funzione, se non per il tempo strettamente necessario quando a bordo del veicolo sono presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili ovvero per le esigenze di sosta tecnica dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di merci;
- g) se è prescritto il pagamento, lo effettua secondo le modalità indicate dall'ente proprietario o gestore della strada;
- h) quando la sosta è soggetta a limitazioni temporali, anche a pagamento:
- 1) segnala, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
 - 2) attiva il dispositivo di controllo della durata, laddove presente. Se è imposto il pagamento in zona di sosta tariffata, il predetto dispositivo opera come strumento di controllo dell'inizio e della durata della sosta;
 - 3) al termine del periodo massimo di permanenza indicato dalla segnaletica, si astiene dal manomettere i dispositivi di controllo ovvero dall'alterare o posticipare l'indicazione di inizio della sosta.
6. Fuori dei casi di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, la sosta o la fermata sono vietate quando così è prescritto dalla segnaletica stradale. Nei centri abitati, fatto salvo quanto diversamente indicato nel relativo segnale, i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20.
7. La fermata e la sosta sono vietate:
- a) in prossimità dei passaggi a livello o in corrispondenza della relativa area compresa tra le barriere o i segnali luminosi;
 - b) sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o in posizione di prossimità tale da intralciarne la marcia;
 - c) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
 - d) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche nella loro prossimità;
 - e) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista;
 - f) in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione;
 - g) lungo le corsie di canalizzazione;
 - h) fuori dai centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione a meno di quindici metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
 - i) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse, a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
 - l) sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sulle corsie ciclabili e sulle corsie per doppio senso ciclabile;
 - m) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

- n) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
 - o) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto si applica anche ai veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica più di un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Il limite temporale di un'ora trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00 esclusivamente per i punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
 - p) nei cantieri stradali;
 - q) sulle strade extraurbane nelle aree in cui è interdetta la circolazione mediante apposita segnaletica orizzontale (ZEBRATO), salvo diversa segnalazione;
 - r) fuori dai centri abitati, nelle rotatorie e sui bracci delle stesse, a meno di quindici metri dal punto in cui essi convergono nell'anello della medesima rotatoria;
 - s) nei centri abitati, nelle rotatorie e sui bracci delle stesse, a meno di cinque metri dal punto in cui essi convergono nell'anello della medesima rotatoria.
8. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
- a) allo sbocco dei passi carrabili e, limitatamente alle strade aventi larghezza inferiore a quattro metri, in ogni parte della strada antistante ad essi, quando risulta impedita l'uscita dei veicoli;
 - b) quando risulta impedito l'accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure è richiesto lo spostamento di veicoli in sosta;
 - c) in seconda fila, salva la diversa disciplina per i veicoli a due ruote;
 - d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a quindici metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio taxi e dei veicoli adibiti a servizi di linea ai capilinea;
 - e) negli spazi riservati allo stazionamento o alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
 - f) sulle aree destinate al mercato, nelle ore stabilite;
 - g) negli spazi destinati a carico e scarico di passeggeri, bagagli e cose nonché dei veicoli adibiti al trasporto valori;
 - h) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
 - i) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli per persone con disabilità e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
 - l) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di persone che accompagnano un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;
 - m) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
 - n) nelle aree pedonali urbane;
 - o) nelle zone a traffico limitato, nonché nelle strade con divieto di circolazione per determinate categorie, per i veicoli non autorizzati;
 - p) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
 - q) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei servizi antincendio, dei servizi di soccorso e delle Forze armate;
 - r) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi o a meno di un metro da essi, salvo diversa segnalazione;

- s) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e nella loro prossimità, fino a cinque metri prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
- t) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
- u) per i rimorchi staccati dal veicolo trainante, nei centri abitati e salvo diversa segnalazione;
- v) sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
- z) sulle carreggiate delle strade con precedenza;
- aa) nelle aree portuali e marittime, di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali;
- bb) in presenza di segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede;
- cc) nell'area delimitata da striscia gialla continua in corrispondenza degli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati;
- dd) nelle zone di presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata;
- ee) in corrispondenza della striscia gialla a zig-zag, dipinta sulla pavimentazione, nell'area che precede gli attraversamenti pedonali o ciclabili;
- ff) intorno agli obiettivi sensibili definiti con provvedimento del Prefetto ed indicati con apposita segnaletica, ad eccezione dei veicoli autorizzati;
- gg) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli dei residenti;
- hh) nelle aree ove vige il divieto per esigenze di pulizia della strada negli orari stabiliti;
- ii) negli stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al servizio taxi in servizio;
- ll) negli stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti ai servizi di mobilità condivisa, cosiddetta "sharing mobility";
- mm) negli stalli di sosta riservati ai motocicli e ai ciclomotori;
- nn) negli stalli di sosta riservati ai velocipedi.

9. In presenza di zone di sosta tariffata, la sosta è vietata:

- a) quando è stato effettuato un pagamento insufficiente e la sosta si è protratta oltre il dieci per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa;
- b) quando la sosta tariffata è soggetta a limitazioni temporali e si è protratta oltre il termine massimo di permanenza indicato dalla segnaletica stradale. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, il veicolo deve essere spostato entro la scadenza del periodo massimo di permanenza.

10. Nel rispetto delle prescrizioni indicate dal presente articolo, in quanto compatibili, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la sosta e la fermata sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o anche solo fermarsi. In caso di emergenza dovuta a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo, quest'ultimo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, in sua assenza, sulla prima area di sosta nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
- b) la sosta d'emergenza sulla corsia d'emergenza o sulle aree di sosta non può eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza e non può, comunque, protrarsi oltre tre ore. Decorso tale termine, il veicolo può essere in ogni caso rimosso;
- c) nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale, la sosta è consentita solo negli appositi spazi appositamente predisposti. In ogni caso, è vietato lasciare in sosta

il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione dei parcheggi riservati agli alberghi nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

11. Salvo quanto disposto nell'articolo 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente verifica che gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne, gli animali possono sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati, è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

12. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli.

13. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 4 e 5, lettere a), b) e c), non si applicano ai veicoli che effettuano sosta operativa.

Articolo 58

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli è adeguatamente sistemato e solidamente assicurato in modo da:

- a) evitare la caduta o la dispersione del medesimo;
- b) non diminuire la visibilità al conducente o impedire la libertà dei movimenti nella guida;
- c) non compromettere la stabilità del veicolo;
- d) non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o le targhe di riconoscimento e i segnali comunicati a braccio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, il carico dei veicoli, ad eccezione dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità, se costituito da cose ovvero oggetti indivisibili, è adeguatamente sistemato e solidamente assicurato in modo da:

- a) non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
- b) non sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo e comunque entro i limiti stabiliti dall'Allegato VI.1;
- c) non sporgere lateralmente, nella parte anteriore o posteriore, oltre trenta centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori di ciascun lato, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dell'Allegato VI.1;
- d) non sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo quando è costituito da pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente.

3. Per i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettere a) e b), è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette o portasci applicate a sbalzo anteriormente, secondo le prescrizioni impartite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Sui veicoli di categoria internazionale M1 e N1, in deroga alle disposizioni del comma 1, lettera d), è consentito installare posteriormente a sbalzo strutture amovibili portabagagli, portasci e portabiciclette, poggianti sul gancio di traino. Quando l'installazione, con o senza carico, occulta i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva o l'alloggiamento della targa del veicolo, le strutture di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti un carico del veicolo e possono essere installate e utilizzate solo se conformi alle prescrizioni definite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In deroga alle disposizioni del comma 2, lettere c) e d), sulle biciclette, sui cicli a propulsione, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla relativa sagoma oltre i cinquanta centimetri.
6. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, è vietato il trasporto di cose ovvero oggetti divisibili che sporgono oltre la sagoma del veicolo.
7. Gli accessori mobili non possono:
- a) sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo;
 - b) strisciare sul terreno.
8. È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
9. Quando il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo:
- a) la sporgenza longitudinale è in ogni caso segnalata mediante uno speciale pannello quadrangolare, rivestito di materiale retroriflettente, posto alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo, in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289;
 - b) se in larghezza occupa l'intera parte posteriore del veicolo, è segnalato da due pannelli di segnalazione, posti trasversalmente ai due estremi del carico o della sagoma sporgente.

Articolo 59

Modalità di conduzione e di trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli

1. Durante la marcia, il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare in sicurezza le manovre necessarie, anche in relazione alle caratteristiche del veicolo condotto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, è vietata la conduzione di un veicolo se il conducente indossa, durante la guida, apparecchi gessati, bendature, fasciature o altri apparecchi correttivi che limitano la piena libertà di movimento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sui motocicli, sui ciclomotori e sui cicli a propulsione a due ruote:
- a) il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni;
 - b) il conducente non può procedere sollevando la ruota anteriore;
 - c) è vietato il trasporto di minori di anni cinque;
 - d) l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, unicamente nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
3. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, se il posto per il passeggero non è espressamente indicato nel certificato di circolazione.
4. Il conducente di biciclette non può trasportare altre persone se il veicolo non è appositamente costruito e attrezzato a tal fine e se le persone non partecipano alla propulsione.
5. Sulle biciclette a due ruote, è consentito al conducente maggiorenne il trasporto al massimo di due bambini fino a otto anni di età, purché opportunamente assicurati con attrezzature conformi alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
6. Sulle biciclette a quattro ruote simmetriche, appositamente costruite per il trasporto di altre persone oltre al conducente, è consentito il trasporto di un massimo di quattro persone adulte, compresi i conducenti, e di un massimo di due bambini fino a dieci anni di età.
7. Sui monopattini elettrici è vietato trasportare altre persone oltre al conducente.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 111, il numero delle persone che possono essere trasportate sedute, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, o in piedi, ove consentito, non può superare quello indicato nei documenti di circolazione.

9. Durante la marcia, i passeggeri dei veicoli a motore non possono limitare la libertà di movimento del conducente e ostacolarne la visibilità. Sui veicoli a motore, ad esclusione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non possono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

10. Sui veicoli diversi da quelli appositamente costruiti per il trasporto di animali, o autorizzati ai sensi del regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, è vietato il trasporto di animali da compagnia di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 giugno 2013 in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, è consentito il trasporto di animali da compagnia, anche in numero superiore ad uno, se tutti gli animali sono assicurati con apposita cintura omologata, conformemente alla normativa nazionale e unionale vigente, custoditi in apposita gabbia o contenitore, ovvero sistemati nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo ai sensi della normativa vigente.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, primo periodo, sulle biciclette, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il trasporto di un animale domestico è consentito, purché sia custodito in apposita gabbia o contenitore, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 58, comma 5.

Articolo 60

Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi e dei veicoli a trazione animale

1. Per ogni due animali da tiro, non attaccati ad un veicolo da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente. Il conducente mantiene costantemente il controllo degli animali e ne assicura la conduzione in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi che circolano su strada, ad eccezione delle strade che attraversano zone destinate al pascolo, segnalate con appositi segnali di pericolo.

3. Di notte e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 53, ad eccezione delle strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti attivano un dispositivo di segnalazione idoneo a proiettare in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni ed esposto in modo tale da risultare visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. Sulla parte posteriore dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Nei casi previsti dall'articolo 53, tali animali non possono ostacolare la visibilità delle luci del veicolo cui sono legati.

5. Ai fini della circolazione su strada, gli armenti, le greggi e tutte le altre moltitudini di animali sono condotti da un guardiano per i gruppi fino a cinquanta unità e da almeno due guardiani negli altri casi.

6. I guardiani regolano il transito degli animali in modo da lasciare libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. I guardiani frazionano e separano ad opportuni intervalli i gruppi di animali superiori alle cinquanta unità, al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, sono sempre precedute e seguite da un guardiano, dotato di apposito dispositivo di segnalazione attivo,

idoneo a proiettare in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni ed esposto in modo da risultare visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Per la circolazione dei veicoli a trazione animale è richiesta la presenza di un conducente che non può mai abbandonare la guida durante la marcia e mantiene costantemente il controllo degli animali. Per i veicoli trainati da più di tre animali è richiesta la presenza di due conducenti.

9. Ad eccezione dei trasporti funebri, un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali, se a due ruote, o da più di quattro, se a quattro ruote.

10. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 9, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati, l'autorizzazione è in ogni caso rilasciata dal sindaco.

CAPO III

NORME A TUTELA DEGLI UTENTI VULNERABILI

Articolo 61

Comportamento dei ciclisti e dei conducenti dei veicoli in loro presenza

1. Nella marcia ordinaria su strada in sede stradale promiscua, i ciclisti devono rispettare le norme del presente Titolo, salvo che sia diversamente stabilito nel presente articolo.

2. Fermi restando i divieti previsti per particolari categorie di velocipedi, comunicati con gli appositi segnali, i velocipedi utilizzano ai fini del transito le piste loro riservate, le corsie ciclabili o le corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, laddove esistenti.

3. Le norme previste per la circolazione sulla strada si applicano, in quanto compatibili, anche alla circolazione sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. Quando le piste ciclabili si interrompono per immettersi in carreggiate a traffico veloce o attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti effettuano le manovre con la massima cautela e prudenza, evitando improvvisi cambi di direzione e ogni altra condotta idonea a mettere a rischio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada, nonché la sicurezza della circolazione.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano:

- a) ai ciclisti sportivi che marciano ad una velocità tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione;
- b) alla circolazione delle biciclette sulle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopeditoni e nelle zone ciclabili.

5. Durante la marcia ordinaria in sede promiscua, i ciclisti conformano il proprio comportamento alle seguenti regole di condotta:

- a) evitano improvvisi scarti ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
- b) nelle manovre di svolta a sinistra, quando al momento dell'attraversamento di carreggiata a più corsie per senso di marcia il traffico è particolarmente intenso e, in generale, ove lo richiedono le circostanze, effettuano la manovra di attraversamento tenendo il veicolo a mano, secondo le regole dei pedoni;
- c) per attraversare la strada utilizzano gli attraversamenti ciclabili, ove esistenti; in assenza di attraversamenti ciclabili, possono attraversare la strada utilizzando gli attraversamenti pedonali,

fermandosi in ogni caso in corrispondenza dell'attraversamento prima di impegnare la carreggiata; se sono presenti pedoni che hanno già impegnato l'attraversamento pedonale, i ciclisti attraversano conducendo il veicolo a mano, in modo da non costituire pericolo o intralcio per i pedoni;

d) nelle rotatorie delle strade urbane a più corsie, dove non esiste una corsia o una pista ciclabile, possono mantenere la marcia vicino al margine sinistro in prossimità dell'isola rotazionale, ad eccezione del tratto più prossimo all'uscita da percorrere;

e) segnalano tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;

f) procedono mantenendo libero l'uso delle braccia e delle mani, reggendo il manubrio almeno con una mano e senza sollevare la ruota anteriore;

g) mantengono una visuale completamente libera sia davanti che ai lati e si pongono in condizione di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie; se non sono in grado di assicurare le condizioni di cui alla presente lettera, proseguono la marcia a piedi;

h) nelle aree pedonali urbane ovvero sulle piste ciclopedonali, conducono il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sono di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso, sono assimilati ai pedoni e soggetti al rispetto delle regole della comune diligenza e della comune prudenza;

i) in assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, nelle intersezioni semaforizzate seguono le indicazioni semaforiche rivolte ai pedoni.

6. I ciclisti, ad eccezione dei ciclisti sportivi, procedono su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e, in ogni caso, non possono mai procedere per file parallele in numero superiore a due. Nei casi di circolazione fuori dai centri abitati e fermo restando quanto previsto dal comma 7, i ciclisti procedono sempre su un'unica fila. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, se uno dei ciclisti è minore di dieci anni, può procedere alla destra dell'altro conducente. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla circolazione delle biciclette sulle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili.

7. In deroga alle disposizioni del comma 6, i ciclisti sportivi che non occupano più di una corsia e non marciano a velocità particolarmente ridotta possono marciare affiancati, in un massimo di due file, formando piccoli gruppi di non più di otto biciclette. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, è assicurata tra due successivi gruppi di ciclisti una distanza di almeno cinquanta metri, allo scopo di consentire ai conducenti dei veicoli a motore il sorpasso in condizioni agevoli. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano agli allenamenti organizzati di cui all'articolo 67.

8. Le biciclette non possono essere trainate da altro veicolo o trainare veicoli. È consentito alle biciclette il traino di rimorchi appositamente costruiti, nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti stabiliti nell'Allegato VI.1 e nel relativo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

9. È vietato condurre animali legati alla bicicletta.

10. Le biciclette che hanno il posto a sedere con altezza dal suolo inferiore a quaranta centimetri sono segnalate con apposita bandierina, nel rispetto delle caratteristiche disciplinate dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

11. Nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione osservano le regole generali di precedenza, prestano particolare attenzione ai ciclisti e, se necessario, devono fermarsi, dando loro precedenza, quando essi tardino a scansarsi.

12. I conducenti dei veicoli a motore danno la precedenza alle biciclette circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.

13. Quando il traffico non è regolato da agenti o da lanterne semaforiche, i conducenti danno la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai ciclisti che transitano sugli attraversamenti ciclabili o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per immettersi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento ciclabile danno la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai ciclisti che transitano sull'attraversamento o si trovano nelle sue immediate prossimità.

Articolo 62

Circolazione dei monopattini elettrici

1. È vietato circolare con un monopattino elettrico:

- a) avente caratteristiche difformi da quelle stabilite nel titolo VI;
- b) avente posti a sedere;
- c) avente motore con potenza nominale continua superiore a 0,5 kw;
- d) privo di segnalatore acustico funzionante;
- e) privo di regolatore di velocità;
- f) privo di marcatura CE in conformità alla normativa unionale vigente;
- g) privo di indicatori di svolta;
- h) privo di freni su una o entrambe le ruote;
- i) privo di contrassegno identificativo;
- l) con contrassegno identificativo non visibile, alterato o contraffatto;
- m) privo della copertura assicurativa.

2. La circolazione con monopattini elettrici è soggetta al rispetto dei seguenti requisiti e norme di condotta:

- a) il monopattino è provvisto di luce bianca anteriore, di luce rossa posteriore e di catadiottri rossi posteriori: le luci sono accese a partire da mezz'ora dopo il tramonto, per tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, quanto lo richiedono le condizioni di visibilità;
- b) il conducente indossa il giubbotto o le bretelle retroriflettenti a partire da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità;
- c) il conducente ha compiuto quattordici anni di età;
- d) il conducente indossa il casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate;
- e) non è consentito trasportare altre persone, oggetti o animali, o farsi trainare da altro veicolo;
- f) non è consentita la circolazione sui marciapiedi e sui passaggi pedonali;
- g) non è consentito circolare contromano;
- h) il conducente durante la marcia deve avere libero uso delle braccia e delle mani;
- i) il conducente regge il manubrio con entrambe le mani;
- l) è consentito circolare sulle strade destinate alla circolazione delle biciclette, ad eccezione di quelle extraurbane, ovvero sulle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h;
- m) non è consentito superare il limite di velocità di 6 km/h nelle aree pedonali o di 20 km/h nelle altre strade;
- n) è necessario comunicare la variazione di residenza o di sede del proprietario.

3. È vietato lasciare i monopattini elettrici in sosta sui marciapiedi, salvo che nelle aree di sosta riservate, individuate dai comuni e indicate con apposita segnaletica ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

4. Salvo che nelle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili, è vietato circolare con monopattini elettrici:

a) affiancati ad altri monopattini elettrici in numero superiore a due;

b) affiancati ad altro monopattino elettrico quando le condizioni della circolazione non lo consentono.

5. È vietato circolare con i monopattini elettrici quando per le condizioni della circolazione sono di intralcio o pericolo per i pedoni. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i monopattini elettrici sono condotti a mano.

6. È vietato condurre monopattini elettrici in sede promiscua eseguendo scatti improvvisi o movimenti a zig-zag.

7. È vietato attraversare la carreggiata con i monopattini elettrici quando il traffico è particolarmente intenso o in ogni altro caso in cui le circostanze non lo consentono in condizioni di sicurezza. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, il monopattino elettrico è condotto a mano.

8. Per la circolazione su piste ciclabili, i conducenti eseguono le manovre con la massima cautela, evitando improvvisi cambiamenti di direzione quando la pista ciclabile si interrompe, il veicolo si immette nelle carreggiate a più corsie per senso di marcia o attraversa la carreggiata.

Articolo 63

Circolazione dei dispositivi di micromobilità

1. È vietato circolare con dispositivi di micromobilità individuale in luoghi diversi dalle aree individuate dai Comuni in conformità alle direttive adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al primo periodo.

Articolo 64

Comportamento dei pedoni e dei conducenti dei veicoli in loro presenza

1. I pedoni utilizzano, ai fini della circolazione, i marciapiedi, le banchine, i viali e gli altri spazi predisposti per il transito pedonale. Quando tali spazi mancano, sono ingombri, interrotti o insufficienti, possono circolare esclusivamente:

a) nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli, sulle carreggiate a due sensi di marcia;

b) sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, sulle carreggiate a senso unico di circolazione;

c) quando l'illuminazione della strada è presente solo su un margine della carreggiata, lungo il margine illuminato.

2. Di notte, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade prive di illuminazione pubblica procedono su un'unica fila.

3. I pedoni non possono sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità. È, altresì, vietato ai pedoni sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, nonché causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

4. Le macchine destinate all'uso di bambini possono circolare soltanto sulle parti della strada riservate ai pedoni, con le limitazioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

5. Per attraversare la carreggiata, i pedoni utilizzano gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i soprappassaggi. I pedoni possono attraversare la carreggiata fuori dagli attraversamenti solo quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento.

6. Quando percorrono gli attraversamenti pedonali, i pedoni prestano la massima attenzione al fine di evitare sinistri ovvero situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della strada. Durante l'attraversamento pedonale, i pedoni:

a) si astengono dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia, fatte salve le situazioni di necessità;

b) prima di iniziare l'attraversamento, si fermano e verificano che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermano per dare loro la precedenza.

7. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali prestano particolare attenzione al traffico veicolare prima di iniziare l'attraversamento, scegliendo il momento più favorevole per eseguirlo. Essi si fermano per dare la precedenza ai conducenti dei veicoli in transito sulla strada e attraversano la carreggiata solo in senso perpendicolare. Si applicano le disposizioni del comma 6, lettera a).

8. Ai pedoni è vietato l'attraversamento della carreggiata:

a) diagonalmente nelle aree delle intersezioni;

b) nelle rotatorie, nelle intersezioni, nelle piazze o nei larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, laddove esistenti, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 5;

c) passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate;

d) fuori dai centri abitati, in prossimità o corrispondenza di curve o dossi;

e) di corsa o senza fermarsi, se si immettono sulla carreggiata passando tra veicoli in sosta, tra veicoli incolonnati o in presenza di altri oggetti che limitano la visuale;

f) sulle strade a carreggiate separate da barriere, al di fuori degli attraversamenti pedonali anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 5;

g) sulle strade in cui è vietata la circolazione dei pedoni.

9. Per la circolazione sulla carreggiata fuori dai centri abitati di notte, in assenza di pubblica illuminazione, e negli altri casi indicati dall'articolo 53, i pedoni si rendono visibili utilizzando, alternativamente:

a) il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui all'articolo 73, comma 7;

b) un dispositivo di segnalazione idoneo a proiettare in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni o un qualunque altro adeguato dispositivo di illuminazione.

10. I gruppi di pedoni, ivi compresi i gruppi di scolari e studenti, utilizzano il marciapiede o altre parti della strada destinate ai pedoni. Quando si servono della sede stradale, si dispongono in un'unica fila e procedono in formazione in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare. Non è consentito alle formazioni in marcia a piedi tenere il passo sui ponti.

11. La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade, sulle piste ciclabili, sui marciapiedi e in tutti gli altri spazi destinati ai pedoni.

12. Durante la marcia e le manovre, i conducenti dei veicoli adeguano la propria condotta alle esigenze di sicurezza dei pedoni che circolano sulla carreggiata o ai margini della medesima. I conducenti operano con la massima diligenza nel prevenire situazioni prevedibili di rischio associate a comportamenti inattesi di bambini o di anziani che si trovano sulla carreggiata o che la attraversano.

13. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti danno la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si

trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per immettersi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale danno la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento o si trovano nelle sue immediate prossimità.

14. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti consentono sempre al pedone che ha già iniziato l'attraversamento, impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

15. I conducenti si fermano in ogni caso quando una persona invalida con ridotte capacità motorie, che utilizza un ausilio per la mobilità o un cane guida, o che è altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla.

16. Nelle aree pedonali e nel rispetto delle regole generali di precedenza, i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione prestano particolare attenzione ai pedoni e, se necessario, si fermano, dando loro precedenza, se i medesimi tardano a scansarsi.

17. È vietata la circolazione di pedoni e animali sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ad eccezione delle aree di servizio e di sosta. In tali aree, gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

18. Le norme del presente articolo non si applicano agli organi di polizia stradale, agli ausiliari del traffico e a tutte le persone che effettuano lavori sulle strade. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 65

Tutela delle persone con disabilità

1. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui al comma 2 hanno titolo al rilascio del contrassegno europeo di parcheggio (EPC) di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'allegato I.1. Ai titolari del contrassegno di cui al primo periodo è consentita la circolazione e la sosta anche sulle strade ove è stata sospesa o limitata la circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero dove, per qualsiasi ragione, sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure dove è vietata o limitata la sosta, purché ciò non costituisca intralcio al traffico o pericolo per l'utente stesso. L'autorizzazione rilasciata da Stati con i quali sono in vigore specifici accordi di reciprocità, conformemente ai modelli previsti dai medesimi accordi, è considerata, ai fini di cui al presente articolo, equivalente al contrassegno di cui al presente articolo. L'uso del contrassegno EPC può essere subordinato all'osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 è rilasciato ai soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, condizione di disabilità psichica o intellettiva o compromissione agli arti superiori che preclude un'autonoma e completa mobilità, accertata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o dall'Unità di valutazione di base di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) cecità totale o parziale o condizione di ipovisione grave di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

3. Il contrassegno EPC è rilasciato per un periodo di dieci anni e la sua validità è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. I titolari del contrassegno di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire, durante la circolazione e la sosta dei veicoli al loro servizio, delle strutture costruite per consentire o agevolare la loro mobilità che gli enti proprietari o gestori della strada devono allestire e mantenere sempre in efficienza. Fuori dai casi previsti dal codice penale e dai divieti espressamente previsti dal presente codice, sono vietate le condotte che ostacolano o limitano la libera e completa fruizione delle strutture di cui al primo periodo.

5. Ai veicoli condotti o al servizio delle persone di cui al comma 1, sono sempre consentite, se il titolare del contrassegno EPC si trova a bordo del veicolo:

- a) la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane e nelle zone ciclabili;
- b) la circolazione o la sosta nelle aree soggette a limitazioni e sospensioni per motivi di tutela ambientale;
- c) la marcia lungo i percorsi preferenziali o le strade o le corsie preferenziali riservata ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, compresi i taxi;
- d) la sosta senza limitazioni temporali nelle aree di sosta o di parcheggio a tempo determinato;
- e) anche ove sono presenti stalli riservati ai soggetti disabili, la sosta gratuita nelle aree di sosta tariffata o nei parcheggi a pagamento, in concessione o a uso pubblico;
- f) la circolazione gratuita nelle ZTL a pagamento.

6. I dispositivi di supporto per la mobilità e le macchine utilizzate da persone con disabilità di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. Possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili, salvo diversa segnalazione.

7. Quando non è possibile la circolazione nei luoghi indicati dal comma 6, i dispositivi o le macchine per persone con disabilità possono circolare sulla carreggiata solo se a servizio di titolari dello speciale contrassegno di cui al comma 1. Di notte e negli altri casi di cui all'articolo 53, durante la circolazione sulla carreggiata, tali macchine sono rese visibili attraverso dispositivi di segnalazione visiva. Durante la circolazione sulla carreggiata e per la dotazione e l'impiego dei dispositivi di segnalazione visiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano la circolazione delle biciclette.

8. Al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, lo speciale contrassegno di cui al comma 1 è esposto in originale sul veicolo condotto o al servizio della persona che ne ha titolo ed è utilizzato nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione. Tale obbligo non si applica nei casi di adesione alla Piattaforma di cui al terzo periodo. Per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo, il titolare del contrassegno può effettuare la registrazione sulla Piattaforma Unica Nazionale Informatica dei Contrassegni Unici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I Comuni aderiscono alla Piattaforma di cui al terzo periodo entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. I Comuni che violano le disposizioni di cui al terzo periodo non possono utilizzare i dispositivi per l'accertamento a distanza delle violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettere b) e i).

9. In caso di controllo, il conducente del veicolo che espone il contrassegno EPC o che è registrato sulla piattaforma di cui al comma 8, se diverso dal titolare del contrassegno stesso, è tenuto a

dimostrare, per usufruire delle relative agevolazioni, che la circolazione del veicolo è svolta esclusivamente per le esigenze di trasporto del titolare del medesimo contrassegno.

10. Al fine di promuovere prassi attuative uniformi a livello nazionale sul rilascio del contrassegno EPC, il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità politica in materia di disabilità, con apposite linee guida individua criteri omogenei di riconoscimento dei requisiti medico legali di cui al comma 2.

Articolo 66

Tutela delle donne in stato di gravidanza e delle persone che accompagnano bambini di età inferiore a due anni

1. Nei casi e nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di bambini di età non superiore a due anni che espongono lo speciale contrassegno rilasciato dal comune di residenza beneficiano a titolo gratuito degli spazi riservati per la sosta, laddove previsti dagli enti proprietari per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti e indicati mediante apposita segnaletica. Gli utenti di cui al primo periodo possono inoltre:

- a) sostare senza limitazioni temporali nelle aree di sosta o di parcheggio a tempo determinato;
- b) fermi restando gli stalli riservati, sostare gratuitamente nelle aree di sosta tariffata o nei parcheggi a pagamento.

2. Il conducente del veicolo che beneficia delle agevolazioni di cui al comma 1 è tenuto a:

- a) esporre il contrassegno, in originale se cartaceo, rendendolo chiaramente visibile per i controlli;
- b) rispettare, in ogni caso, le condizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione;
- c) dimostrare che la circolazione del veicolo è svolta nell'immediato ed effettivo servizio del titolare del contrassegno.

3. In caso di controllo, il conducente del veicolo che espone il contrassegno è tenuto a dimostrare che la sosta agevolata è svolta esclusivamente per le esigenze di trasferimento della donna in stato di gravidanza o del bambino.

CAPO IV

REGOLE INDIVIDUALI DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' DEL SINGOLO E DELLA COLLETTIVITA'

Articolo 67

Competizioni sportive su strada

1. Sulla strada e nelle relative pertinenze i soggetti di cui al titolo VII, nel rispetto delle relative modalità, possono organizzare, promuovere, dirigere, agevolare competizioni atletiche ovvero competizioni sportive con biciclette previa comunicazione del programma, delle modalità di svolgimento e del numero dei partecipanti.

2. È consentito organizzare, promuovere, dirigere, agevolare competizioni sportive con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale soltanto previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 272.
3. Chiunque organizza, promuove, dirige o agevola le competizioni di cui ai commi 1 e 2 è responsabile dello svolgimento della manifestazione in conformità alle prescrizioni adottate dalle competenti autorità, secondo le disposizioni del titolo VII.
4. Chiunque partecipa alle competizioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rispettare le prescrizioni di cui al comma 3, nonché quelle eventualmente imposte dagli organizzatori.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, gli utenti della strada, in occasione del transito dei concorrenti di una competizione sportiva di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti a rispettare le prescrizioni imposte in attuazione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione adottati secondo le disposizioni del titolo VII.

Articolo 68

Norme per la protezione dei conducenti di biciclette, cicli a propulsione, ciclomotori e motocicli

1. Durante la marcia, i conducenti e le persone trasportate dei cicli a propulsione indossano e mantengono regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate.
2. Durante la circolazione fuori dai centri abitati di notte, negli altri casi indicati dall'articolo 53 e nelle gallerie, i conducenti di biciclette e cicli a propulsione indossano il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui all'articolo 73, comma 7. Il giubbotto o le bretelle possono essere sostituiti da inserti rifrangenti dell'abbigliamento purché idonei a garantire gli stessi requisiti di alta visibilità.
3. Durante la marcia, i conducenti di ciclomotori e motoveicoli e le persone trasportate indossano e tengono regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati ai sensi dei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e della normativa europea.
4. Durante la marcia sulle autostrade, i conducenti di motoveicoli e le persone trasportate utilizzano adeguate protezioni per la schiena e per le mani, le cui caratteristiche sono stabilite con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai conducenti e ai passeggeri di:
 - a) biciclette e cicli a propulsione a tre o quattro ruote;
 - b) ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
 - c) ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.
6. Del mancato uso del casco o dei dispositivi di protezione del passeggero, quando previsti, risponde in ogni caso anche il conducente.

Articolo 69

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e ed L7e dotati di carrozzeria chiusa e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzare il predetto dispositivo in qualsiasi situazione di marcia.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i bambini di statura inferiore a 1,50 m sono assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive europee.

3. I bambini non possono essere trasportati utilizzando il dispositivo di cui al comma 2 rivolto in avanti su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 metri, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio taxi o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con il dispositivo di cui al comma 2 se non occupano un sedile anteriore e sono accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

5. I conducenti dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasportano un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il dispositivo di cui al comma 2, utilizzano apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. È vietato modificare, alterare o manomettere le cinture di sicurezza o i dispositivi per bambini per limitarne, modificarne o comunque alterarne il funzionamento ovvero indossare le cinture in modo non corretto. È vietato l'impiego di dispositivi atti a limitare o escludere gli allarmi relativi al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza di cui il veicolo è dotato.

7. Sui veicoli delle categorie M2 ed M3:

a) il conducente e i passeggeri che occupano i sedili delle file più avanzate utilizzano le cinture di sicurezza, se il veicolo ne è dotato;

b) tutti gli altri occupanti, di età superiore a tre anni, utilizzano, quando sono seduti, le cinture di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti;

c) i bambini fino a tre anni di età sono assicurati con il dispositivo di cui al comma 2 soltanto se presente e nei limiti della disponibilità;

d) tutti i passeggeri sono informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi conformi al modello previsto dalla normativa europea vigente, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. L'informazione di cui al primo periodo può essere fornita verbalmente dal conducente, dal verificatore o accertatore, dalla persona designata come capogruppo, ovvero mediante sistemi audiovisivi.

8. Sono esonerati dall'utilizzo delle cinture di sicurezza e del dispositivo di cui al comma 2:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale durante l'espletamento di un servizio di emergenza;

b) gli altri organi di polizia stradale e gli ausiliari di polizia stradale, durante l'espletamento di servizi che non consentono l'uso delle cinture e dei dispositivi, quando ricorrono situazioni o condizioni di emergenza;

c) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

d) gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario durante l'espletamento di servizi che non consentono l'uso delle cinture e degli altri dispositivi di ritenuta, anche al di fuori dei casi di intervento in emergenza;

- e) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
- f) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte nell'espletamento del servizio;
- g) gli istruttori di guida quando svolgono le funzioni di istruzione;
- h) le persone che risultano, sulla base di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie territoriali o dalle competenti autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, affette da patologie particolari o che presentano condizioni fisiche ostative all'uso dei dispositivi di ritenuta. Sulla certificazione di cui al primo periodo sono riportati la durata di validità, il simbolo previsto dalla normativa europea vigente. La predetta certificazione è esibita su richiesta degli organi di polizia stradale;
- i) le persone di statura inferiore a 1,50 metri per le quali non è possibile l'uso di dispositivi di ritenuta per bambini, se non occupano un sedile anteriore;
- l) le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante idonea a comprovare particolari condizioni di rischio connesse all'uso delle cinture di sicurezza;
- m) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e adibiti al trasporto locale, durante la circolazione in zona urbana;
- n) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza;
- o) i bambini trasportati sui veicoli di cui alle lettere a), b), c) e n), quando non è disponibile il dispositivo di cui al comma 2.

9. Il conducente del veicolo verifica la persistente efficienza dei dispositivi di cui al presente articolo. Quando il mancato uso di cinture o dispositivi di cui ai commi 2 o 5 riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Sul rispetto dell'obbligo di cui al comma 7, lettere b) e c), vigila il soggetto che riveste il ruolo di accompagnatore.

Articolo 70

Distrazione e uso di dispositivi di comunicazione

1. Durante la marcia è vietato al conducente di veicoli o di animali:
 - a) usare apparecchi radio, radiotelefonici, telefoni che comportano, anche solo temporaneamente, l'allontanamento delle mani dal volante;
 - b) usare o consultare smartphone, computer portatili, notebook, tablet;
 - c) usare cuffie sonore.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito l'uso di apparecchi o dispositivi a viva voce o dotati di auricolare che permettono al conducente adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie e non richiedono, per il loro funzionamento, l'uso delle mani.
3. È vietato alterare i sistemi di intrattenimento audiovisivo del veicolo per consentire la riproduzione di contenuti video.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 34, agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 27, e agli ausiliari di polizia stradale, di cui all'articolo 28, durante l'espletamento dei servizi d'istituto o delle attività di competenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi svolge le funzioni di istruttore durante le esercitazioni di guida e gli esami per il conseguimento della patente.

Articolo 71

Uso di alcol durante la guida

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per i conducenti:
 - a) di età inferiore a ventuno anni e per i soggetti privi di patente perché mai conseguita;
 - b) nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - c) che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone;
 - d) che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di cose;
 - e) di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
 - f) di autoveicoli trainanti un rimorchio con una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t;
 - g) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a otto;
 - h) di autoarticolati e di autosnodati per il trasporto di persone, indipendentemente dalla loro massa complessiva;
 - i) di veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 degli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28, nonché dei veicoli antincendio e di soccorso sanitario.
2. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Si considera in stato di ebbrezza il conducente che, in base al valore della concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata o in campioni di sangue intero, presenta una concentrazione alcolemica superiore a 0,50 grammi di alcool per litro di sangue. Quando non è possibile effettuare un accertamento della concentrazione alcolemica, si considera in stato di ebbrezza il conducente che riporta sintomi inequivocabilmente riconducibili a tale stato di alterazione psicofisica.
3. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale è stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Articolo 72

Assicurazione obbligatoria a tutela degli utenti della strada

1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono circolare su strada senza la copertura assicurativa in conformità alle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Il proprietario del veicolo, anche quando il medesimo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, ha l'onere di verificare che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.

3. Ai fini della determinazione dell'obbligo assicurativo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 122 e 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. Ai veicoli iscritti nel registro di cui all'articolo 81, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Ai predetti veicoli si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 81, comma 3, è subordinata all'attestazione della validità e idoneità della copertura assicurativa rilasciata ai sensi del secondo periodo.

CAPO V

REGOLE DI CONDOTTA IN CASO DI SINISTRO O AVARIA DEL VEICOLO E DI COMPORTAMENTO VERSO UFFICIALI E AGENTI

Articolo 73

Comportamento in caso di ingombro della carreggiata per avaria, perdita di carico e traino di fortuna dei veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 74, nei casi di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico, rende sollecitamente libero il transito provvedendo, ove possibile, a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata ovvero a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente al relativo asse.
2. Nei casi, anche accidentali, di caduta del carico o di oggetti ovvero di spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque idonee a creare pericolo o intralcio alla circolazione, il conducente o qualsiasi altro soggetto obbligato adotta immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il conducente ovvero i passeggeri maggiorenni, se il conducente è impossibilitato, provvedono tempestivamente a:
 - a) informare l'ente proprietario della strada o l'organo di polizia più vicino;
 - b) segnalare la presenza del pericolo o dell'intralcio agli altri utenti mediante:
 - 1) il segnale di pericolo di cui al comma 6, se il veicolo ne è dotato;
 - 2) in mancanza del segnale di pericolo, con altri mezzi idonei; in tali ipotesi, le segnalazioni del pericolo o dell'intralcio sono effettuate posizionandosi fuori dalla carreggiata ad adeguata distanza, tenuto conto della velocità dei veicoli e delle caratteristiche della strada, in modo da consentire ai veicoli in transito di rallentare e di arrestarsi in tempo utile e senza pericolo per la sicurezza della circolazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 6, lettere a) e c);
 - 3) adoperarsi, a proprie spese, per la rimozione delle sostanze, degli oggetti o delle materie pericolose cadute e per ripristinare l'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, e fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 57, i veicoli, esclusi i monopattini elettrici, le biciclette, i cicli a propulsione, i ciclomotori a

due ruote e i motocicli che, per qualsiasi motivo, sono costretti a stazionare sulla carreggiata fuori dei centri abitati sono presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui al comma 6, in dotazione al veicolo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) di notte, quando mancano o sono inefficienti le luci posteriori di posizione o non è possibile la segnalazione luminosa di pericolo;
 - b) di giorno, quando non possono essere visti o non sono nettamente visibili a una distanza di 100 metri dal conducente di un veicolo che proviene da dietro.
5. Se il veicolo non è dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo di cui al comma 6, il conducente, o altro soggetto da lui incaricato, provvede in altro modo a presegnalare efficacemente il veicolo. Si applicano le disposizioni del comma 3, lettera b), punto 2).
6. Il segnale mobile di pericolo, conforme alle caratteristiche indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, è collocato a cura del conducente o di una persona da lui incaricata nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) è sistemato sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo o all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 metri, tale da renderlo pienamente visibile in ogni circostanza da una distanza di almeno 100 metri ai conducenti dei veicoli in transito. In caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale è collocato nella posizione più idonea per essere avvistato;
 - b) è posizionato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo, ad una distanza non inferiore a un metro dal bordo esterno della carreggiata, con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono;
 - c) è mantenuto in posizione per tutto il tempo in cui il veicolo o l'ingombro si trovano sulla carreggiata ed è tempestivamente rimosso al momento della cessazione dello stazionamento in sosta o, comunque, dell'ingombro.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è vietato al conducente e ai passeggeri circolare su strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità conformi alle caratteristiche individuate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle aree di sosta. Durante le operazioni di apposizione del segnale mobile di pericolo, sono sempre utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera.
8. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, se un veicolo si trova in autostrada o su strada extraurbana principale, i passeggeri non impegnati in attività di soccorso, segnalazione o posa del segnale di pericolo scendono immediatamente dal veicolo e si collocano fuori dalla sede stradale, in posizione protetta, o comunque fuori della carreggiata.
9. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, ovvero nelle altre situazioni di imminente emergenza o per avaria, il traino di un veicolo da parte di un altro veicolo diverso da un rimorchio, si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 84.
10. È vietato ai conducenti di motocicli e ciclomotori a due ruote trainare o farsi trainare da altri veicoli anche in caso di avaria o malfunzionamento dei veicoli stessi.
11. Sono esonerati dal rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 i conducenti con disabilità motorie. In alternativa alle segnalazioni previste dai medesimi commi, i conducenti con disabilità motorie attivano lo speciale segnale di pericolo in dotazione al veicolo, conforme alle caratteristiche definite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I

conducenti di cui al presente comma informano immediatamente gli organi di polizia stradale competenti.

Articolo 74

Comportamento in caso di sinistro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 171, in ogni caso di sinistro comunque riconducibile a suo comportamento, l'utente della strada è tenuto a:
 - a) fermarsi;
 - b) prestare l'assistenza occorrente alle persone coinvolte o che, per età, condizioni fisiche e psichiche, si trovano in difficoltà;
 - c) fornire le proprie generalità, i dati assicurativi del veicolo, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone coinvolte o, se queste non sono presenti, darne loro tempestiva comunicazione con ogni modalità possibile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, quando dal sinistro sono derivati, nell'immediato, solo danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto si adoperano per evitare intralcio alla circolazione, rimuovendo immediatamente i veicoli coinvolti che possono essere spostati e portandoli fuori della carreggiata in luogo idoneo ove non possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2712 del codice civile, le riprese video o fotografiche realizzate dalle parti sul luogo e nell'immediatezza del fatto possono essere sempre usate da chiunque vi abbia interesse, come fonte di prova nei giudizi civili ed in ogni altro procedimento finalizzato al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro. Si applicano le disposizioni dell'articolo 73, commi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 e, in caso di violazione, le corrispondenti sanzioni di cui alla Tabella 1 del Titolo III.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 171 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione, le persone coinvolte in un sinistro stradale causa di lesioni personali o di morte di una o più persone pongono in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e si adoperano per evitare qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi e la dispersione delle tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
4. L'utente della strada, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento, causa di danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare il tempestivo intervento di soccorso agli animali danneggiati. Le persone coinvolte in un sinistro con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, pongono in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Articolo 75

Comportamento nei confronti degli agenti del traffico e degli organi di polizia stradale

1. Gli utenti della strada adeguano tempestivamente la propria condotta:
 - a) alle segnalazioni di pericolo rese ai sensi degli articoli 33, 73 e 74;
 - b) agli avvisi di traffico forniti dal personale degli enti proprietari o gestori delle strade;
 - c) alle segnalazioni rese nell'attività di regolazione del traffico dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27, e dagli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28;

- d) alle segnalazioni rese nell'attività di regolazione del traffico svolta dal personale militare per consentire la progressione di un convoglio militare.
2. Gli utenti della strada si fermano all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando sono in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
 3. In caso di posto di blocco degli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, segnalato con gli appositi cartelli, gli utenti della strada rallentano e, se richiesto, rispettano l'invito a fermarsi o a compiere altre manovre reso dai competenti agenti. I conducenti non possono, in nessun caso, compiere manovre pericolose, porre in essere manovre, anche non pericolose, tendenti ad eludere i controlli ovvero a neutralizzare l'effetto dei mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di sinistri, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali.
 4. I conducenti dei veicoli esibiscono, su richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti di cui al comma 2, nonché degli ausiliari di cui all'articolo 28, comma 4, il documento di circolazione e la patente di guida, laddove previsti, e ogni altro documento che, secondo le disposizioni del presente codice e nelle forme previste dall'articolo 93, sono richiesti per la circolazione su strada. Se il conducente è sprovvisto di patente ovvero nei casi in cui la patente non costituisce documento di identificazione, l'obbligo di cui al primo periodo è assolto mediante esibizione di un altro documento d'identità valido.
 5. I conducenti dei veicoli rispettano le intimazioni a lasciare la sede stradale impartite in occasione di situazioni di emergenza o calamità naturali dagli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 27, e dagli ausiliari di polizia stradale, di cui all'articolo 28, presenti sul posto ovvero abilitati alla gestione a distanza di tali situazioni, conformemente alle disposizioni vigenti.
 6. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui al capo VI, i conducenti dei veicoli si adeguano in modo tempestivo agli ordini impartiti dagli agenti e dal personale di cui al comma 5, quando le caratteristiche costruttive o funzionali ovvero i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli condotti presentano difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la sicurezza propria o degli altri utenti della strada ovvero quando sono sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli necessari per la prosecuzione della marcia, tenuto conto anche delle condizioni atmosferiche o delle caratteristiche della strada.
 7. I conducenti forniscono adeguata collaborazione ai funzionari, ufficiali e agenti di cui al comma 2, che procedono, conformemente all'articolo 29, comma 1, lettera e), ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo.
 8. Quando è in funzione l'auto di sicurezza safety-car, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia e nella regolazione del flusso veicolare di cui all'articolo 30, comma 4. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli rallentano gradualmente e osservano le prescrizioni eventualmente imposte dagli addetti alla safety-car.
 9. In caso di circolazione su una strada o sulle strade alla medesima adiacenti, in prossimità dei relativi sbocchi, di veicoli che hanno attivato congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, i conducenti in transito, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, lasciano libero il passo e, se necessario, si fermano.

10. Nei casi di cui al comma 9, il conducente che percepisce il segnale acustico supplementare di allarme aziona tempestivamente la segnalazione luminosa di pericolo, ferme restando le segnalazioni connesse all'esecuzione di manovre.

CAPO VI

REGOLE DI CIRCOLAZIONE RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI

Articolo 76

Requisiti tecnici per la circolazione di veicoli

1. Durante la circolazione, sono soggetti al rispetto delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui al titolo VI i seguenti veicoli:
 - a) i veicoli a braccia, a trazione animale, le slitte, le biciclette;
 - b) le biciclette a pedalata assistita e i cicli a propulsione;
 - c) gli altri veicoli a motore diversi da quelli di cui alla lettera b) e i rimorchi.
2. Durante la circolazione, i veicoli di cui al comma 1 sono equipaggiati con i dispositivi e i sistemi previsti dal titolo VI.
3. I veicoli su rotaia, quando circolano in sede promiscua, sono dotati di dispositivi di equipaggiamento conformi a quanto previsto dal titolo VI.
4. I veicoli soggetti ad omologazione ovvero approvazione possono circolare solo se conformi alle disposizioni del titolo VI.
5. I componenti o le entità tecniche dei veicoli prodotti in serie, nonché i dispositivi di equipaggiamento sono omologati ovvero approvati secondo le disposizioni del titolo VI.
6. I veicoli omologati non possono presentare modifiche o adattamenti che alterano le caratteristiche indicate nel certificato di omologazione. È vietato circolare con veicoli ai quali sono state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ai dispositivi o sistemi equipaggiamento previsti al momento dell'omologazione o dell'immatricolazione, ovvero in violazione delle disposizioni del titolo VI. Quando la modifica riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, il veicolo è fermato ed allontanato dalla piattaforma stradale.
7. I veicoli con caratteristiche atipiche possono essere posti in circolazione solo se autorizzati da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli di cui al citato comma 1, lettere b) e c), possono essere posti in circolazione solo se le caratteristiche costruttive e funzionali di cui al comma 1 e i dispositivi e i sistemi di equipaggiamento di cui al comma 2 sono in perfetta efficienza. I veicoli non possono essere posti in circolazione quando l'inefficienza riguarda le condizioni idonee a determinare grave pericolo per la sicurezza, individuate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
9. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, è tenuto in buone condizioni di efficienza.
10. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli limitano l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal titolo VI e, in ogni caso, non possono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal medesimo titolo VI.

11. I veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali soggette all'accertamento dei requisiti secondo le regole del titolo VI non possono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione e sono tenute in perfetta efficienza.
12. È vietato circolare con veicoli nei quali è stato alterato, in qualsiasi modo, il sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) per la gestione del dosaggio dell'additivo antinquinante.
13. Ferma restando la copertura assicurativa per la responsabilità civile, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive possono circolare, con le modalità previste da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per raggiungere l'area della manifestazione, limitatamente agli spostamenti interni al percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara, in deroga alle disposizioni sulle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli, sull'aggiornamento del documento unico e sulle modalità della revisione.
14. I veicoli di cui all'articolo 253 impiegati nel trasporto di merce deperibile possono essere posti in circolazione solo se conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Titolo VI.

Articolo 77

Dati identificativi per la circolazione dei veicoli

1. Durante la circolazione, i veicoli a trazione animale e le slitte sono muniti di una targa con le caratteristiche e i contenuti individuati nel titolo VI e sono collocate con le modalità ivi previste.
2. Durante la circolazione, i cicli a propulsione sono dotati di apposito contrassegno adesivo, con le caratteristiche individuate nel titolo VI, che è collocato in modo visibile, nel rispetto delle modalità disciplinate nello stesso titolo VI. L'intestatario del contrassegno comunica tempestivamente il cambiamento della residenza o della sede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 7.
3. In conformità a quanto previsto dal titolo VI, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici, le macchine mobili non stradali sono dotati:
 - a) di una targhetta di identificazione, solidamente ancorata al veicolo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 80;
 - b) di un numero di identificazione impresso sul telaio, anche realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato;
 - c) di una o più targhe di identificazione, durante la circolazione.
4. La targhetta, il numero di identificazione e le targhe di identificazione di cui al comma 3 hanno le caratteristiche previste dal Titolo VI e sono collocati in conformità alle disposizioni ivi previste.
5. I carrelli appendice agganciati ad una motrice sono muniti, posteriormente, di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa, con le caratteristiche individuate nel titolo VI. La disposizione del primo periodo si applica anche ai rimorchi dotati, alla data del 20 febbraio 2013, di targa di immatricolazione in conformità alla normativa vigente al momento della medesima immatricolazione.
6. Fuori dei casi previsti dall'articolo 89, è vietato circolare con veicoli che recano, per qualsiasi causa, una o più targhe, in tutto o in parte non visibili ovvero la cui sequenza alfanumerica non risulta correttamente intellegibile. Resta fermo l'obbligo del proprietario o dell'intestatario del

documento di circolazione di chiedere il rilascio di una nuova targa nei casi in cui la non visibilità o intellegibilità dipende da deterioramento.

7. I motoveicoli dei concorrenti, muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, partecipanti a competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada, possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di identificazione posteriore, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal titolo VI per le targhe di immatricolazione.

Articolo 78

Requisiti amministrativi per la circolazione di veicoli

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono circolare solo se immatricolati secondo le disposizioni di cui al titolo VI.
2. I ciclomotori possono circolare solo se muniti di un certificato di circolazione secondo le disposizioni di cui al titolo VI.
3. I veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali possono circolare su strada solo se immatricolati secondo le disposizioni di cui al titolo VI. I veicoli agricoli e forestali non soggetti ad immatricolazione sono dotati di un certificato di idoneità tecnica secondo le disposizioni di cui al titolo VI.
4. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'acquirente, entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, richiede il rilascio del documento unico di circolazione secondo le modalità e con le forme indicate dal titolo VI. Decorso il termine di cui al primo periodo, è vietato circolare se i documenti di circolazione non sono stati aggiornati.
5. In caso di trasferimento della proprietà dei ciclomotori o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'acquirente, entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione, secondo le modalità e nel rispetto delle forme indicate nel titolo VI. Decorso il termine di cui al primo periodo, è vietata la circolazione con un ciclomotore i cui documenti di circolazione non sono stati aggiornati.
6. Nei casi previsti dal titolo VI, gli atti, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, da cui deriva una variazione dell'intestatario dei documenti di circolazione ovvero che comportano la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione sul documento unico di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. Decorso il termine indicato nel primo periodo, è vietato circolare con un veicolo i cui documenti di circolazione non sono stati aggiornati.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, in presenza di variazioni della residenza o della sede, nonché degli altri dati amministrativi, previsti dal titolo VI, relativi all'intestatario del documento di circolazione, i soggetti interessati richiedono l'aggiornamento dei dati, secondo le disposizioni dello

stesso titolo VI, entro sessanta giorni dal fatto o atto che determina la variazione. Decorso il termine indicato nel primo periodo, è vietato circolare con un veicolo i cui documenti di circolazione non sono stati aggiornati.

8. Il trasferimento di proprietà di veicoli agricoli e forestali soggetti all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare, sono comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione, al competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario del documento unico di circolazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, è vietato circolare con un veicolo i cui documenti di circolazione non sono stati aggiornati.

9. Le macchine operatrici sono immatricolate a nome di colui che dichiara di essere proprietario del veicolo. Si applicano le disposizioni del comma 8. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai carrelli di cui all'allegato I.1, quando circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

10. I veicoli di cui all'articolo 253 impiegati nel trasporto di merce deperibile sono muniti di un certificato di conformità in corso di validità, secondo le disposizioni del titolo VI.

Articolo 79

Revisioni periodiche dei veicoli ed azioni di richiamo

1. I veicoli immatricolati in Italia e i veicoli immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione europea per i quali è imposto l'obbligo di revisione secondo la normativa europea possono circolare solo se sono stati regolarmente sottoposti a revisione periodica nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al titolo VI.
2. È vietato circolare con un veicolo che, a seguito di una visita di revisione, è stato giudicato non idoneo ed è stato sospeso dalla circolazione. In caso di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, lo stesso divieto si applica anche ai veicoli che, a seguito di una visita di revisione, sono stati giudicati non idonei, senza essere stati sospesi dalla circolazione.
3. Fatte salve le disposizioni del codice penale, è vietato circolare con un veicolo la cui revisione è attestata falsamente.
4. Decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'elenco telematico relativo alle campagne di richiamo di cui agli articoli 117 e 191, è vietato circolare con un veicolo presente nell'elenco telematico medesimo.

Articolo 80

Circolazione di prova, temporanea e minivoltura

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano ai veicoli a motore o ai complessi veicolari in circolazione di prova, anche se già immatricolati, se chi ne ha la disponibilità espone la relativa targa prova abbinata ad un'autorizzazione rilasciata per le finalità e secondo le modalità individuate dal titolo VI.

2. Ai veicoli a motore o ai complessi veicolari in circolazione di prova si applicano le disposizioni sulle caratteristiche costruttive e funzionali e sulla dotazione di dispositivi di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, nonché sulla perdurante efficienza del veicolo stesso.
3. È vietato adibire un veicolo munito di autorizzazione alla circolazione di prova per esigenze diverse da quelle previste dal titolo VI.
4. Salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano e gli altri Stati, l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata anche per veicoli già immatricolati in Italia, limitatamente alla circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano.
5. Durante la circolazione di prova:
 - a) a bordo del veicolo è sempre presente il titolare dell'autorizzazione o, purché munito di apposita delega, un suo dipendente, nella qualità di collaboratore che partecipa stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, o dipendente di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione;
 - b) la targa di prova è applicata posteriormente e in modo ben visibile. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. Per i veicoli già immatricolati, è posizionata in modo tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse;
 - c) la targa di prova reca il sigillo identificativo con il codice riportato sull'autorizzazione. Il sigillo non può essere alterato o manomesso.
6. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, i veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali, privi di immatricolazione, sono muniti del foglio di via e della relativa targa provvisoria di cui al Titolo VI quando circolano per:
 - a) operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica;
 - b) trasferimento ai transiti di confine per l'esportazione;
 - c) partecipazione a riviste previste dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione; per i veicoli di categoria N o O è consentito anche il trasporto di veicoli o loro parti.
7. In mancanza del foglio di via, il veicolo si considera come non immatricolato. In mancanza della targa provvisoria, si applicano le disposizioni relative all'assenza di targa.
8. Durante la circolazione ai sensi del comma 5, sono rispettati il percorso e le prescrizioni tecniche indicate nel foglio di via.
9. La circolazione con foglio di via di cui al comma 6 consente di derogare agli obblighi del presente Capo. In ogni caso, al veicolo si applicano le disposizioni sulle caratteristiche costruttive e funzionali e sulla dotazione di dispositivi di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, nonché sulla perdurante efficienza del veicolo.
10. Gli autoveicoli, motoveicoli e i rimorchi per cui è stato rilasciato un documento di circolazione non valido per la circolazione ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono circolare solo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
11. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di soggetti abilitati, trasportare veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O, provvisti del foglio di via e della targa provvisoria, per raggiungere i transiti di confine ai fini dell'esportazione.

Articolo 81

Circolazione di veicoli immatricolati all'estero e nella disponibilità degli agenti diplomatici e consolari e di personale di Stati esteri e di organizzazioni internazionali

1. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il proprietario di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che ha acquisito residenza anagrafica in Italia, provvede all'immatricolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, entro tre mesi dall'acquisizione della residenza in Italia.
2. A bordo dei ciclomotori, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia, non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, è sempre custodito un documento, redatto o tradotto in lingua italiana, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultano il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza del documento di cui al primo periodo a bordo del veicolo, ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 3, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente, al quale è intimato l'obbligo di esibirlo presso un ufficio di polizia entro trenta giorni. In caso di mancata esibizione entro il termine prescritto, ovvero di esibizione di documentazione non conforme, l'obbligo di registrazione di cui al comma 3 è assolto immediatamente dal conducente.
3. Quando la disponibilità del veicolo da parte di una persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità sono registrati, a cura dell'utilizzatore, nel Registro dei Veicoli Esteri, REVE, di cui all'articolo 239. La registrazione è subordinata ad una immatricolazione in corso di validità del veicolo nello Stato estero, risultante dalla relativa documentazione di circolazione, nonché alla copertura assicurativa di cui all'articolo 72, comma 4, in corso di validità. Per i veicoli già immatricolati in Italia e reimmatricolati in altri Stati, la registrazione è altresì subordinata all'avvenuta cancellazione dai pubblici registri ai sensi dell'articolo 82, comma 2. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato è annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede, se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. La cessazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 72, comma 4, nonché ogni variazione incidente sulla validità dell'immatricolazione del veicolo nello Stato estero, sono annotate, a cura dell'utilizzatore, entro tre giorni dalla relativa decorrenza e determinano la sospensione dall'iscrizione al REVE. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero, per tutto il tempo in cui risultano registrati nel REVE, si applicano le disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. I soggetti di cui al primo periodo perfezionano la registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo.
5. I veicoli registrati ai sensi del comma 3 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
6. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
 - a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
 - b) ai conducenti dei veicoli immatricolati nello Stato Città del Vaticano;
 - c) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
 - d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero, presso organismi internazionali o basi militari;
 - e) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
 - f) se il proprietario del veicolo, residente all'estero, è presente a bordo.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
9. Fuori dei casi di cui ai commi da 1 a 8, fermo restando quanto previsto dalle norme doganali e dalle disposizioni di cui all'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2006, n. 10, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, e i rimorchi immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione o ai documenti di circolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
10. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
11. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 9 e 10 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
12. Ai veicoli che violano le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 è interdetto l'accesso sul territorio nazionale.
13. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero possono circolare in Italia se muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea in conformità alla normativa unionale vigente.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli autoveicoli appartenenti, o comunque nella disponibilità, degli agenti diplomatici, degli agenti consolari di carriera o di altre persone che godono, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti ai predetti agenti. Gli autoveicoli di cui al primo periodo possono circolare nel territorio italiano e, decorsi novanta giorni dall'ingresso in Italia, possono circolare a condizione che siano muniti di uno speciale documento di circolazione e della relativa targa di riconoscimento, nel rispetto delle caratteristiche di cui al titolo VI.
15. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e dei documenti di circolazione rilasciati ai sensi del comma 14 cessa nel momento in cui vengono meno i presupposti e le condizioni di cui al medesimo comma 14. La restituzione delle targhe e dei documenti di cui al primo periodo ha luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla data di cessazione di validità.

Decorso tale termine, è vietata la circolazione sul territorio nazionale degli autoveicoli di cui al comma 14.

16. In alternativa all'adempimento degli obblighi previsti dai commi 1 e 3, o delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. È vietata la circolazione sul territorio italiano decorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo ovvero in difformità dalle relative prescrizioni.

Articolo 82

Obblighi conseguenti alla cessazione e alla cancellazione dei veicoli dai pubblici registri

1. La cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei semirimorchi è effettuata secondo le disposizioni del titolo VI.
2. Non possono circolare nel territorio nazionale i veicoli già immatricolati in Italia, e reimmatricolati in altri Stati, in assenza di cancellazione dai pubblici registri. Fino alla cancellazione dai pubblici registri, resta obbligato in solido il soggetto che risulta ultimo intestatario del veicolo nei pubblici registri.

Articolo 83

Rispetto dei limiti di dimensione e massa

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 109, è vietato circolare con veicoli che, compreso il carico:
 - a) superano, per dimensione, i limiti di sagoma;
 - b) hanno massa oltre i limiti fissati dal titolo VI.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, lettera b), sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, lettera b), i veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sul documento di circolazione. I veicoli a motore ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica o ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico non superiore del 10 per cento a quella indicata nel documento unico di circolazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, i complessi veicolari dotati di un veicolo trattore diverso dai veicoli di cui al comma 3, secondo periodo, sono considerati come un unico veicolo. In ogni caso, si considera in eccedenza di massa il complesso veicolare se l'eccedenza riguarda anche uno solo dei veicoli.
5. Quando un autotreno o un articolato è costituito da un veicolo trattore di cui al comma 3, secondo periodo, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze previste per il veicolo trattore.
6. Ai fini di cui al presente articolo, le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si considerano sempre arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

Articolo 84

Traino di rimorchi e traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, è vietato trainare un veicolo che non è un rimorchio.
2. Fatte salve le disposizioni relative al traino dei veicoli agricoli e forestali, è vietato circolare con un rimorchio agganciato ad una motrice:
 - a) senza osservare le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 201;
 - b) violando le prescrizioni relative alla massa rimorchiabile indicate nel documento di circolazione, salvi i casi di traino per incombente situazione di emergenza o per avaria.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla formazione di complessi veicolari si applicano le disposizioni relative all'agganciamento di cui al titolo VI.
4. Non possono circolare su strada i complessi veicolari formati da veicoli a motore e veicoli trainati tecnicamente non compatibili tra loro. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 215, i veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali possono trainare soltanto veicoli appartenenti alla medesima categoria.
5. Fatte salve le disposizioni relative al traino dei veicoli agricoli e forestali e dei trenini turistici, nonché le esigenze connesse ai trasporti eccezionali, nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo.
6. Il traino di un veicolo da parte di un altro, per incombente situazione di emergenza o per avaria, è svolto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il traino è assicurato attraverso un solido collegamento tra i veicoli, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada; la solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispettare le esigenze di sicurezza della circolazione;
 - b) il veicolo trainato mantiene attivata, per tutta l'operazione di traino, la segnalazione luminosa di pericolo in dotazione al veicolo, oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantiene esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo 58, comma 9, lettera a), ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 73, comma 6;
 - c) il veicolo trainante, se ne è munito, mantiene attivato l'apposito dispositivo a luce gialla lampeggiante disciplinato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289;
 - d) il conducente del veicolo trainante è munito della patente che abilita al traino di un rimorchio, salvo che il traino non riguardi un autoveicolo nel quale è presente un conducente, munito della relativa patente di guida e in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, in modo da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.
7. Il traino dei veicoli in avaria è sempre vietato sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Il divieto di cui al primo periodo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 54, commi 10 e 11, nel rispetto delle modalità e alle condizioni ivi previste.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 non si applicano in caso di rimozione forzata del veicolo ai sensi dell'articolo 132 e in caso di interventi di emergenza realizzati sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27.
9. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del

Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di dimensioni e massa previsti per i medesimi veicoli.

Articolo 85

Uso dei veicoli

1. Fatto salvo quanto previsto da leggi speciali e dalle disposizioni del titolo VIII, i veicoli a motore e i rimorchi sono utilizzati conformemente alle prescrizioni di utilizzo o di esercizio contenute nei documenti di circolazione. In caso di violazione, quando la prescrizione riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento essenziali per la sicurezza, il veicolo è immediatamente fermato e allontanato dalla strada.
2. Fatto salvo quanto previsto da leggi speciali e dalle disposizioni del titolo VIII, è vietato utilizzare un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati nei documenti di circolazione.
3. È vietato circolare con carri allegorici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 215 ovvero in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo o nel medesimo articolo 215.
4. Sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, è vietato il trasporto di persone diverse da quelle addette alle operazioni di carico e scarico, all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Articolo 86

Domicilio digitale relativo ai veicoli immatricolati in Italia o iscritti al Registro dei Veicoli Esteri (REVE)

1. Al proprietario di un veicolo immatricolato in Italia e a chiunque, in sua vece, ne ha la disponibilità ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera e), in occasione della richiesta di rilascio dei documenti di circolazione o della targa, ovvero dell'aggiornamento degli stessi, della revisione o di ogni altra operazione riguardante il veicolo e i relativi documenti, il competente Ufficio fornisce informazioni all'utente in merito alla facoltà di eleggere un valido domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di elezione di un domicilio digitale ai sensi del primo periodo tutti gli avvisi e le notificazioni riguardanti il veicolo sono comunicati al predetto domicilio.

Articolo 87

Circolazione dei veicoli a guida automatizzata

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), i veicoli completamente automatizzati di cui all'articolo 202 possono circolare esclusivamente negli ambiti d'impiego previsti in applicazione delle disposizioni adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea.

2. La circolazione dei veicoli omologati e dei mezzi di trasporto innovativi, non omologati e non omologabili, allestiti con tecnologie di guida automatica o connessa tecnologia, è consentita alle condizioni di cui all'articolo 202.
3. Ai fini della circolazione dei veicoli automatizzati al di fuori degli ambiti della sperimentazione di cui al presente articolo:
 - a) fino alla data in cui il decreto di cui all'articolo 290, comma 10, acquista efficacia, al veicolo sovrintende in presenza una persona con funzioni di controllore, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) dalla data in cui il decreto di cui all'articolo 290, comma 10 acquista efficacia, al veicolo sovrintende, anche da remoto, una persona con funzioni di controllore, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il controllore di cui al comma 3, lettera a), interviene prontamente assumendo la guida del veicolo nelle situazioni di emergenza. Il controllore di cui al comma 3, lettera b), è responsabile della circolazione del veicolo anche quando la medesima si svolge in modalità completamente automatizzata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, il controllore è equiparato al conducente.

CAPO VII

REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE, DEI VEICOLI E CONTRAFFAZIONE

Articolo 88

Modifiche e alterazioni dei veicoli

1. Ai fini di cui al presente codice, i veicoli che, per effetto di modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali, assumono caratteristiche proprie di una diversa categoria, si considerano appartenenti a tale categoria, anche se non possono essere regolarizzati.

Articolo 89

Alterazione dei dati identificativi e abusiva fabbricazione di targhe

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è vietato circolare con un veicolo in cui la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio sono stati contraffatti, asportati in tutto o in parte, sostituiti, alterati, cancellati o resi illeggibili.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è vietato circolare con veicoli dotati di targhe, targhe prova, o contrassegni per cicli a propulsione alterati, manomessi oppure non riferiti a quel veicolo.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, è vietato collocare sulle targhe, sulle targhe prova o sui contrassegni per monopattini elettrici o cicli a propulsione adesivi, stemmi o altri elementi distintivi, che determinano limitazioni di visibilità della sequenza alfanumerica.
4. Fuori dai casi di cui al comma 2, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 81, commi 6 e 11, e 91, è vietato circolare con un veicolo munito di una targa o contrassegno identificativo non prodotti dallo Stato italiano. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle targhe prova di cui all'articolo 251 e alle targhe ripetitrici di cui all'articolo 230.

Articolo 90

Circolazione con documenti di circolazione e di guida provvisori alterati, manomessi o contraffatti

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 227, è vietato circolare con la ricevuta o l'estratto dei documenti di circolazione o di guida, ovvero con qualsiasi altro documento provvisorio, rilasciato dai competenti Uffici della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dagli STA, che sono stati falsificati, manomessi ovvero alterati.

Articolo 91

Denuncia in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento delle targhe, dei documenti di circolazione e di guida

1. Il proprietario del veicolo denuncia agli organi di polizia, entro le successive quarantotto ore, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione della targa e del contrassegno per i veicoli di cui all'articolo 77, e della targa prova di cui all'articolo 251.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dell'intestatario, nei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei documenti di circolazione o di guida rilasciati in formato cartaceo.
3. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia, se le targhe o il certificato di cui al comma 1 o i documenti di cui al comma 2 non sono stati rinvenuti, l'interessato richiede, ove previsto ai fini della circolazione, una nuova immatricolazione del veicolo o il rilascio di un nuovo documento, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3, nei casi di cui al comma 1, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa o nel contrassegno originari. La posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione, sono corrispondenti a quelli della targa o del contrassegno originari. Il pannello non visibile, o non correttamente composto, si considera come mancanza di targa.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del titolare della targa prova nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova o della relativa targa. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, non si applicano le disposizioni del comma 4.

Articolo 92

Divieto di circolazione con veicoli intestati fittiziamente

1. È vietato circolare con veicoli se il documento di circolazione o il certificato di circolazione è stato richiesto o rilasciato in una delle situazioni di cui all'articolo 240, comma 1. Il medesimo divieto è esteso nei confronti del soggetto proprietario dissimulato e di chiunque ha la materiale disponibilità del veicolo nelle situazioni di cui al primo periodo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo è cancellato d'ufficio dal PRA e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione di cui al comma 1, quando l'accertamento è divenuto definitivo. È vietato circolare con veicoli cancellati d'ufficio ai sensi del presente articolo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, si considerano intestati fittiziamente anche i veicoli per i quali l'intestatario non dimostra la legittimità della disponibilità. A tal fine, l'organo di polizia stradale che ha accertato, in un periodo di cinque anni, almeno due violazioni, commesse con uno o più veicoli intestati ad una persona fisica che risulta proprietaria di più di venti veicoli, per le quali non è intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero la notifica non è stata perfezionata per irreperibilità del destinatario, invita l'intestatario a presentarsi presso un ufficio di polizia per dimostrare la legittima disponibilità dei veicoli immatricolati a proprio nome. In caso di inottemperanza, l'invito è reiterato a distanza di novanta giorni. La cancellazione è disposta per tutti i veicoli per i quali l'interessato non dimostra, con qualsiasi mezzo, la legittimità della disponibilità del veicolo, anche con riferimento alla propria situazione patrimoniale, ovvero quando non si presenta presso un ufficio di polizia a seguito di uno degli inviti di cui al secondo e terzo periodo.

Articolo 93

Obblighi relativi al possesso dei documenti durante la circolazione

1. Al di fuori dei casi in cui le informazioni sull'esistenza e la validità della documentazione richiesta ai fini della circolazione sono registrate in banche dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili dagli organi di polizia stradale, il conducente può circolare con veicoli a motore solo se è in possesso e se esibisce, a richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 o degli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, i seguenti documenti:
 - a) i documenti di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario, recante anche la sottoscrizione del medesimo;
 - b) i documenti di guida e di qualificazione professionale, quando richiesti;

- c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
 - d) il certificato di assicurazione obbligatoria o documento equipollente per veicoli immatricolati all'estero, quando richiesto;
 - e) l'autorizzazione o la licenza, quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dal titolo VIII o da leggi speciali;
 - f) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello risultante dai documenti di circolazione ovvero quando il veicolo è in circolazione di prova, la relativa autorizzazione per gli usi indicati;
 - g) per i veicoli adibiti al trasporto commerciale di cose o di persone, i documenti richiesti da leggi speciali, salvo che l'obbligo di esibizione non sia previsto dalle medesime leggi speciali;
 - h) le autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali o dei veicoli impegnati in un trasporto eccezionale ai sensi dell'articolo 109;
 - i) le altre autorizzazioni richieste dal presente codice per la circolazione in particolari situazioni o condizioni ovvero in deroga a divieti di circolazione, il foglio di via di cui all'articolo 80, il permesso provvisorio di circolazione o di guida di cui all'articolo 187;
 - l) il contratto di locazione per autovetture di categoria internazionale M1 oggetto di locazione.
2. Durante le esercitazioni di guida, le persone che svolgono le funzioni di istruttore devono avere con sé la patente di guida prescritta. Gli istruttori di scuola guida devono aver con sé, oltre alla patente di guida prescritta, anche l'attestato di qualifica professionale.
 3. I documenti richiesti ai sensi del comma 1 possono essere esibiti in formato cartaceo ovvero in formato digitale, nel rispetto dei requisiti del capo II del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e delle relative linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice.
 4. In occasione dell'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 o gli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, possono imporre l'esibizione dei documenti entro il termine indicato nel verbale di contestazione. Le modalità di adempimento dell'obbligo di esibizione sono disciplinate con apposito provvedimento del Ministero dell'interno.
 5. Quando è stata richiesta l'esibizione di documenti e il conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, non ottemperano senza giustificato e documentato motivo all'invito, entro il termine di cui al comma 4, è sempre disposta l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per l'esibizione dei documenti.

Articolo 94

Circolazione dei veicoli d'epoca e dei veicoli interesse storico e collezionistico

1. I veicoli d'epoca possono circolare solo se muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 218, comma 3, e se rispettano le prescrizioni in essa contenute.

2. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico si svolge nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 218, comma 5. In caso di mancanza dei dispositivi di equipaggiamento o di alterazione dei medesimi, ovvero di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo, si applicano le disposizioni previste dal presente codice per la categoria di appartenenza del veicolo.

CAPO VIII

REGOLE RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI

Articolo 95

Requisiti per la guida di veicoli e conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di qualificazione professionale del conducente, chi guida veicoli o conduce animali è soggetto al rispetto dei requisiti fisici, psichici e di età di cui al titolo V e, fermo restando quanto previsto dagli articoli 71 e 170, non può trovarsi, neanche in via transitoria, in condizioni incompatibili con i predetti requisiti. Chi guida veicoli a motore non può aver superato l'età indicata nel titolo V.
2. Il presente codice disciplina la patente o gli altri titoli di qualificazione professionale richiesti per la guida di un veicolo. I requisiti relativi ai titoli richiesti per la guida di un veicolo sono soddisfatti se il titolo è in corso di validità.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non è possibile guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, autoveicoli e filoveicoli senza aver conseguito la patente di guida richiesta da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o da disposizioni europee vigenti per ciascuna categoria di veicolo. Il divieto di cui al primo periodo si applica anche nelle ipotesi di revoca o mancato rinnovo della patente per mancanza dei requisiti fisici e psichici ovvero in costanza di divieto di guida permanente. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è considerato privo di patente chi ha conseguito il titolo fraudolentemente.
4. Non è consentita la guida di macchine agricole e forestali, macchine operatrici e macchine mobili non stradali senza l'abilitazione alla guida individuata dal titolo V. Il divieto di cui al primo periodo si applica anche nelle ipotesi di revoca o mancato rinnovo della patente per mancanza dei requisiti fisici e psichici ovvero in costanza di divieto di guida permanente.
5. Quando previsto da disposizioni europee, oltre alla patente di guida è necessario il possesso di idoneo titolo di qualificazione professionale. Ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e di servizio taxi con autovetture è richiesto, oltre alla patente prevista per il veicolo condotto, anche il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 174.
6. Il titolare di patente può guidare solo i veicoli per i quali l'abilitazione è stata rilasciata o è comunque valida.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per la guida di filoveicoli è richiesto il possesso di tutti i documenti di cui all'articolo 176.
8. Chiunque, a qualsiasi titolo, ha la materiale disponibilità di un veicolo o di un animale non può affidarlo o consentirne la guida o la conduzione ad una persona:
 - a) priva dei requisiti di cui al comma 1;

- b) priva di patente di guida, quando richiesta ai sensi dei commi 3 e 6, ovvero che è titolare di una patente di categoria diversa da quella necessaria per il veicolo condotto;
 - c) titolare di patente di guida, ma priva del titolo di qualificazione professionale o dell'attestato di abilitazione richiesto dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
9. Nei casi in cui, a seguito di accertamento dei requisiti fisici e psichici, sulla patente di guida è disposta la riduzione di validità o la prescrizione di adattamenti al veicolo o di limitazioni alla guida o di altre misure che incidono sulla categoria abilitata, il titolare richiede il duplicato della patente.

Articolo 96

Esercitazioni di guida e guida accompagnata

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95, è consentito esercitarsi alla guida di veicoli o di filoveicoli senza la patente o gli altri titoli di qualificazione professionale previsti dal presente codice:
 - a) nelle ipotesi di cui all'articolo 178, per i soggetti che richiedono il conseguimento della patente o di altro titolo abilitativo ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli;
 - b) nelle ipotesi di guida accompagnata di cui all'articolo 179.
2. L'esercitazione di cui al comma 1, lettera a) è consentita solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il conducente ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi secondo le disposizioni dell'articolo 178;
 - b) a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona con i requisiti di cui all'articolo 178;
 - c) è svolta con veicoli compresi nell'abilitazione richiesta ai sensi del comma 1, lettera a).
3. L'istruttore vigila, a tutti gli effetti, sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. L'istruttore è responsabile, in concorso con l'aspirante munito di autorizzazione, delle violazioni delle norme di comportamento da quest'ultimo commesse.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle esercitazioni di cui al comma 1, lettera a), finalizzate al conseguimento di patenti di categoria AM, A1, A2 e B1, quando sono utilizzati veicoli per i quali, in ragione delle caratteristiche costruttive, non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1 nei casi di cui al comma 4, non possono in alcun caso trasportare passeggeri.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi con un istruttore non abilitato presso un'autoscuola solo dopo aver effettuato presso un'autoscuola esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, in conformità a quanto previsto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Durante le esercitazioni effettuate ai sensi del primo periodo, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 178 è tenuto ad esibire, in caso di controllo, la

certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di guida effettuati presso un'autoscuola ai sensi del primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, che si esercita in autostrada o su strade extraurbane principali ovvero in condizioni di visione notturna, non può trasportare passeggeri al di fuori istruttore.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano alle esercitazioni svolte nell'ambito dei corsi organizzati dalle autoscuole.
9. L'esercitazione di cui al comma 1, lettera b) è consentita solo alle condizioni stabilite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, con riferimento all'autorizzazione e ai requisiti dell'accompagnatore.
10. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, una persona diversa dall'accompagnatore di cui al comma 9, lettera b).
11. Nelle ipotesi di guida accompagnata di cui all'articolo 179, il minore conducente può guidare sulle autostrade a tre o più corsie impegnando le due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata.
12. Durante le esercitazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 1.
13. Gli autoveicoli per le esercitazioni di cui al comma 1, lettera a) e per gli esami di guida sono muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Il contrassegno di cui al primo periodo è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "SCUOLA GUIDA". Il veicolo adibito alla guida accompagnata di cui al comma 1, lettera b) è munito di un apposito contrassegno, recante le lettere alfabetiche "GA". Le caratteristiche dei contrassegni sono definite nel regolamento di cui all'articolo 289.

Articolo 97

Limitazioni di uso e validità della patente di guida

1. Nei tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, rilasciata in Italia, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
2. I titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata in Italia, non possono, nei tre anni successivi al conseguimento, guidare autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Ai fini di cui al primo periodo, nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano:
 - a) ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 65, se la persona con disabilità è presente sul veicolo;
 - b) se a fianco del conducente si trova un accompagnatore di età non superiore a sessantacinque anni, munito di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
3. Le limitazioni alla guida e alla velocità di cui ai commi 1 e 2 sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di idoneità.

4. Durante la circolazione, i conducenti titolari di patenti rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea sono soggetti al rispetto dei codici di limitazione imposti ed indicati sulla patente. In particolare:
- a) i titolari di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO" non possono condurre un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato, ovvero con caratteristiche diverse da quelle indicate nella patente;
 - b) i titolari di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" non possono condurre un veicolo o circolare in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici;
 - c) i titolari di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a limitazioni per "QUESTIONI AMMINISTRATIVE" sono vincolati a rispettarne il contenuto;
 - d) i titolari di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "LIMITAZIONI DELL'USO" diversi da quelli di cui alla lettera e), sono vincolati a rispettarne il contenuto;
 - e) i titolari di patente rilasciata in Italia, recante congiuntamente i codici unionali "LIMITAZIONI DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONI DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. Il dispositivo è mantenuto regolarmente funzionante, non può essere manomesso o alterato ed è munito di un sigillo che ne impedisce l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. Il sigillo non può essere alterato o manomesso.

Articolo 98

Circolazione con patenti di guida rilasciate da altri Stati

1. Ai fini di cui al presente capo, le patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida, rilasciata da altro Stato appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle norme di comportamento del presente codice. Ai conducenti di cui al secondo periodo si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da un altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, residenti in Italia, devono convertire la propria patente:
 - a) in occasione della conferma della validità della patente scaduta;
 - b) quando sono sottoposti ad un procedimento di revisione della patente ai sensi dell'articolo 154;
 - c) nei casi indicati dall'articolo 185, comma 5.
3. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio

economico europeo possono condurre sul territorio nazionale i veicoli compresi nell'abilitazione di cui sono in possesso solo nel primo anno dalla data di acquisto della residenza in Italia.

4. Quando la patente non è conforme ai modelli, o non ha le caratteristiche previste dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono circolare solo se, unitamente alla patente, sono in possesso, alternativamente:
 - a) di un permesso internazionale, rilasciato in conformità alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
 - b) di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la patente di guida e il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
6. Qualora per la guida di determinati veicoli è richiesto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, i titolari di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono guidare i medesimi veicoli solo se muniti della patente e dei necessari titoli abilitativi, rilasciati dall'autorità competente dello Stato estero e in corso di validità.
7. Decorso il periodo di un anno dalla data di acquisto della residenza anagrafica in Italia, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che guidano con patente non più in corso di validità sono considerati privi di patente ai fini del presente codice. Le disposizioni di cui al primo periodo, si applicano, ai fini di cui al comma 6, anche ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisto della residenza anagrafica in Italia, guidano con un'abilitazione professionale non in corso di validità, laddove richiesta.
8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle norme di comportamento del presente codice. Ai conducenti di cui al primo periodo si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 97, commi 1, 2 e 3, non si applicano ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero che hanno acquisito la residenza in Italia.

Articolo 99

Circolazione con patenti di guida di servizio

1. I veicoli immatricolati ai sensi dell'articolo 34, possono essere condotti solo da titolari di patenti ovvero di autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate ai sensi del medesimo articolo 34. I soggetti di cui al primo periodo possono condurre unicamente veicoli compresi nel titolo abilitativo di cui sono in possesso.
2. Il titolare della patente o dell'autorizzazione ad esercitarsi di cui al comma 1 può guidare solo un veicolo immatricolato o immesso in circolazione in Italia, che è nell'esclusiva disponibilità dell'Ente, dell'Associazione o dell'Amministrazione da cui dipende e che ha rilasciato il titolo medesimo o per cui il titolo è comunque valido.

3. La patente e l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciate ai sensi dell'articolo 34, devono essere in corso di validità.
4. Quando, per la guida di determinati veicoli, l'Ente, l'Associazione o l'Amministrazione che ha rilasciato la patente, ai sensi dell'articolo 34, prescrive anche il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, il conducente ne deve essere sempre provvisto.

Articolo 100

Domicilio digitale dei titolari di patente

1. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, si applicano anche in caso di richiesta di rilascio di patente di guida, di conferma di validità, di revisione o di ogni altra operazione riguardante il medesimo titolo.

CAPO IX

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Articolo 101

Sistemazione del carico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 58 e dagli articoli 6-bis e 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sui veicoli adibiti al trasporto di cose, il conducente, qualora presente alle operazioni di carico e scarico, verifica che siano rispettate le disposizioni riguardanti la corretta sistemazione del carico indicate nell'allegato III della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione, recepita in Italia. Se il carico non risulta correttamente sistemato il veicolo non può iniziare o continuare il viaggio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando il conducente non ha potuto assistere alle operazioni di carico. In tali casi, dell'inosservanza delle disposizioni indicate nel medesimo comma 1 risponde il caricatore.

Articolo 102

Trasporto di merci pericolose

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati merci ed oggetti pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e agli allegati tecnici della direttiva 2008/68/CE come recepita nell'ordinamento.
2. Gli allegati di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti, stabiliscono:
 - a) le condizioni e le modalità per la circolazione dei veicoli che trasportano merci ed oggetti pericolosi ammessi al trasporto su strada;

- b) le modalità di etichettatura e marcatura informativa e di conformità del sistema di contenimento,
 - c) le modalità di carico, scarico e stivaggio sui veicoli stradali;
 - d) le modalità di trasporto autorizzate;
 - e) l'idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne e dei contenitori, comprese le carrozzerie intercambiabili;
 - f) le caratteristiche e l'idoneità degli equipaggiamenti dei veicoli, dei dispositivi di equipaggiamento e protezione di ogni membro dell'equipaggio;
 - g) l'individuazione dei casi in cui le prescrizioni di sicurezza imposte dall'accordo non trovano applicazione.
3. Non può circolare sulla strada un veicolo soggetto alle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 quando:
- a) sono trasportate merci pericolose per cui è vietato il trasporto, salvo speciali autorizzazioni di cui ai commi 9 e 10;
 - b) sono trasportate merci pericolose in contenitori vietati o non approvati;
 - c) mancano i pannelli arancioni, le placche di pericolo, i marchi di pericolo sui veicoli, sulle cisterne, sui container che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora ripuliti o degassificati quando previsto;
 - d) sono trasportate merci ed oggetti pericolosi che determinano fughe o dispersioni quando il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose abbia l'obbligo di redigere una relazione di sinistro;
 - e) non è tecnicamente idoneo ovvero non è stato sottoposto alle prescritte revisioni o controlli, ovvero quando la cisterna collocata sul medesimo veicolo, il container o la cassa mobile o scarrabile non sono stati sottoposti alle prescritte revisioni o controlli o non sono tecnicamente idonei;
 - f) è sprovvisto del certificato di omologazione, quando richiesto;
 - g) non è più conforme alle norme di omologazione e presenta un rischio immediato;
 - h) non sono rispettate le disposizioni in materia di stivaggio e fissaggio del carico;
 - i) non sono rispettate le disposizioni relative al carico misto di imballaggi;
 - l) per i trasporti in cisterna o alla rinfusa, non sono rispettati le condizioni ed i limiti previsti dalle vigenti disposizioni relative all'esecuzione dell'operazione di trasporto e risulta superato il grado di riempimento massimo o il vuoto minimo delle cisterne o dei container cisterna;
 - m) mancano le informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano la loro identificazione;
 - n) sono utilizzate luci non protette o fuoco o non sia rispettato il divieto di fumare;
 - o) non siano rispettate le prescrizioni relative alla sorveglianza durante la sosta o fermata, quando prescritto;
 - p) traina più di un rimorchio o semirimorchio;
 - q) non è più conforme alle norme di omologazione, quando la non conformità non costituisce rischio immediato;
 - r) i mezzi di estinzione incendio richiesti risultano insufficienti per numero o per capacità minima e sono mancanti del sigillo;
 - s) sono trasportati imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

- t) sono trasportate merci pericolose in container strutturalmente inadeguati;
 - u) le cisterne o i container-cisterna, inclusi quelli vuoti e non ripuliti, non sono stati chiusi adeguatamente;
 - v) le istruzioni scritte conformi mancano o non sono pertinenti alle merci trasportate;
 - z) mancano o non sono efficienti le misure o le precauzioni atte a minimizzare il furto o l'utilizzo improprio delle merci e oggetti pericolosi, quando richiesto;
 - aa) mancano i dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli;
 - bb) mancano i dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio;
 - cc) manca o è inefficiente il dispositivo di frenata antibloccaggio o il rallentatore di velocità, quando richiesto;
 - dd) manca il dispositivo di protezione posteriore dei veicoli-cisterna;
 - ee) manca o non è funzionante il dispositivo di messa fuori tensione dei circuiti elettrici sui veicoli per cui è richiesto;
 - ff) si è verificata una reazione pericolosa, così come definita dall'accordo di cui al comma 1, che ha avuto origine dalla merce pericolosa trasportata;
 - gg) è inosservato il divieto di transito in galleria allorquando le merci ed oggetti pericolosi trasportati, per quantità e tipologia, impongono anche la sorveglianza dei veicoli così come definita dall'accordo di cui al comma 1;
 - hh) risultano superati i quantitativi trasportabili indicati in relazione alle classi di pericolo oggetto del trasporto, ove previsto;
 - ii) non sono osservate le precauzioni contro le cariche elettrostatiche durante le operazioni di carico-scarico, ove previsto;
 - ll) non vengono rispettate le disposizioni relative alla presenza o corretta applicazione delle etichette di pericolo;
 - mm) non è osservato il divieto di carico misto nel trasporto in colli di merci ed oggetti pericolosi o le precauzioni relative alle derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'accordo di cui al comma 1 e dagli allegati di cui al comma 2, il conducente di un veicolo che trasporta merci ed oggetti pericolosi non può iniziare un trasporto né circolare sulla strada quando non si sia assicurato che:
 - a) gli equipaggiamenti prescritti siano idonei all'uso;
 - b) siano presenti a bordo documenti di trasporto, di idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne e dei sistemi di contenimento delle merci ed oggetti pericolosi quando richiesti.
 5. Il conducente di un veicolo che trasporta merci ed oggetti pericolosi non può iniziare un trasporto né circolare sulla strada quando il veicolo o il relativo carico viola le disposizioni dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, diverse da quelle dei commi 3 e 4
 6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 83, è vietato circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli che trasportano esclusivamente merci o oggetti pericolosi, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sul documento unico di circolazione. Nell'accertamento della massa non si applicano le tolleranze o le franchigie previste nell'allegato III.3.
 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e ferme restando le responsabilità specifiche dei vari operatori coinvolti nel trasporto delle merci ed oggetti pericolosi, stabilite dall'accordo di cui al comma 1, le violazioni alle disposizioni

del presente articolo sono contestate al conducente, al trasportatore ed allo speditore. Delle violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 commesse dal conducente risponde anche il committente salvo che provi di aver fornito adeguate istruzioni al conducente per impedire che la violazione si verificasse.

8. Fatti salvi i permessi di trasporto e le licenze previsti per le merci ed oggetti pericolosi che presentino pericolo di esplosione, per i gas tossici ed i rifiuti, le merci ed oggetti pericolosi, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali.
9. Qualora siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 252, è fatto obbligo a chiunque di rispettarli, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo.
10. Resta ferma la possibilità di derogare alle disposizioni del presente articolo, con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della e della sicurezza energetica e dell'industria e del made in Italy, limitatamente:
 - a) al trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
 - b) alle merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
11. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto, può rilasciare autorizzazioni in deroga al divieto di cui al primo periodo nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo e previa autorizzazione alla circolazione da parte degli enti competenti ai sensi dell'articolo 274. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, è ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti di massa e di sagoma previsti, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. Quando sono rilasciate le speciali autorizzazioni di cui al presente comma, è fatto obbligo di rispettare le relative prescrizioni.

Articolo 103

Norme in materia sociale

1. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ai fini del rispetto delle norme in materia sociale, si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa unionale vigente in materia sociale nel settore dei trasporti su strada nonché le disposizioni di cui all'articolo 106.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro, l'orario di servizio e le copie dell'orario di servizio previsti dalla normativa unionale vigente in materia sociale nel settore dei trasporti su strada sono esibiti per il controllo, dietro richiesta dell'organo di polizia stradale, da parte dei funzionari del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli ispettori dell'articolazione territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché degli Ispettorati del lavoro della Regione Siciliana e delle Province Autonome di Bolzano e Trento.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla normativa unionale vigente, il conducente deve:
 - a) non superare la durata del periodo di guida giornaliero;

- b) rispettare la durata delle interruzioni di guida;
 - c) rispettare le modalità di effettuazione delle interruzioni di guida;
 - d) salvo che sia stato concesso un periodo di riposo giornaliero ridotto, effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore;
 - e) in caso di concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto, effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore;
 - f) in caso di fruizione del periodo di riposo giornaliero in due periodi, effettuare il periodo più lungo per almeno nove ore;
 - g) rispettare la durata del periodo di guida settimanale;
 - h) rispettare la durata del periodo di guida durante due settimane consecutive;
 - i) salvo che sia stato concesso un periodo di riposo settimanale ridotto, effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno quarantacinque ore;
 - l) in caso di concessione del periodo di riposo settimanale ridotto, effettuare un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore;
 - m) nel corso di un trasporto internazionale di merci, quando effettua due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di riferimento, effettuare due periodi di riposo settimanale regolari in quattro settimane consecutive;
 - n) effettuare il periodo di riposo settimanale almeno entro sei periodi di ventiquattro ore consecutivi tra due periodi di riposo settimanale, oppure, quando svolge un servizio di trasporto occasionale di passeggeri, entro dodici periodi di ventiquattro ore consecutivi e successivi al precedente periodo di riposo settimanale regolare; in quest'ultima ipotesi, dopo dodici periodi di ventiquattro ore consecutivi successivi al precedente periodo di riposo settimanale regolare, deve usufruire di due periodi di riposo settimanale regolari, oppure di un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno ventiquattrore ore. La riduzione deve essere compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga di cui al primo periodo;
 - o) dopo aver eseguito un periodo di riposo settimanale ridotto, compensare con un periodo di riposo equivalente entro la terza settimana successiva alla settimana in questione; in caso di un trasporto internazionale di merci, il conducente non effettua il riposo a compensazione di due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi prima di iniziare il successivo periodo di riposo settimanale.
4. Tra le ore 22:00 e le ore 6:00, quando a bordo del veicolo ci sono più conducenti, il conducente deve osservare una pausa non oltre le tre ore di guida.
 5. Il conducente non deve effettuare a bordo del veicolo il periodo di riposo settimanale regolare o il periodo di riposo settimanale superiore a quarantacinque ore eseguito in compensazione di precedente periodo di riposo settimanale ridotto.
 6. Il conducente detiene a bordo del veicolo l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, ove previsto in relazione al tipo di trasporto effettuato. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato manomettere o tenere in modo incompleto o alterato i documenti indicati al primo periodo.
 7. Quando deroga alle disposizioni relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo giornaliero o settimanale per raggiungere un punto di sosta appropriato o deroga alle disposizioni relative ai periodi di guida giornaliero o settimanale e ai periodi di riposo

giornaliero per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale o un periodo di riposo settimanale regolare, il conducente deve registrare le motivazioni della deroga medesima.

8. Il conducente deve fruire di un periodo di riposo equivalente al periodo di estensione della guida consentito nelle ipotesi di cui al comma 7 entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in cui tale estensione si è verificata.
9. Il conducente deve rispettare le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 diverse da quelle indicate nei commi da 3 a 8 e nell'articolo 106.
10. In caso di multipresenza le disposizioni dei commi da 3 a 9 si applicano a tutti i conducenti.
11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il rispetto delle prescrizioni ivi previste è documentato attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

Articolo 104

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto internazionale di persone o di cose che rientrano nell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada

1. La durata del periodo di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o di persone per i quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 103 e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 112. La normativa unionale vigente in materia di tempi di guida e di riposo individua i veicoli cui si applicano le disposizioni dello stesso accordo.
2. I conducenti dei veicoli non provvisti di dispositivi di controllo di cui all'articolo 106 documentano la loro attività di guida e l'effettuazione dei prescritti periodi di interruzione e riposo attraverso fogli di registrazione quotidiana compilati manualmente in modo completo da ogni conducente e non alterati. I predetti documenti sono esibiti, per il controllo, dietro richiesta degli organi di polizia stradale, dei funzionari del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli ispettori dell'articolazione territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché degli Ispettorati del lavoro della Regione Siciliana e delle Province Autonome di Bolzano e Trento. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 103, comma 11.
3. Ai conducenti sottoposti all'accordo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 3, ad eccezione della lettera m), nonché dei commi 4, 5, 6, 7, 8.
4. Il conducente rispetta le altre disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 diverse da quelle richiamate dal comma 3.
5. In caso di presenza di più conducenti le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutti i conducenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati sul territorio di uno Stato non parte contraente dell'Accordo di cui al comma 1.

Articolo 105

Responsabilità delle imprese di trasporto in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

1. L'impresa di trasporto non può adottare sistemi retributivi o incentivanti in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni, premi o maggiorazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale o incoraggiare la violazione delle vigenti disposizioni unionali in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
2. L'impresa di trasporto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni riguardanti il personale viaggiante, i tempi di guida, le interruzioni e periodi di riposo, organizza l'attività dei conducenti, fornisce loro le opportune istruzioni ed effettua controlli regolari.
3. L'impresa di trasporto sostiene le spese per l'alloggio del conducente fuori dal veicolo ove previsto dalla normativa unionale vigente.
4. L'impresa di trasporto organizza l'attività dei conducenti in modo tale che gli stessi possano tornare alla sede del datore di lavoro, ovvero al luogo di residenza nell'arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a quarantacinque ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.
5. In relazione all'articolo 11 dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 112, le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle imprese che effettuano operazioni di trasporto che rientrano nell'accordo medesimo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa conserva, per ciascun dipendente, i documenti prescritti vigente normativa unionale in materia sociale o dall'accordo di cui al comma 5 in corso di validità, completi e non alterati.
7. Delle violazioni previste dagli articoli 103 e 104 commesse dal conducente risponde anche l'impresa di trasporto che lo impiega, salvo che la stessa dimostri che non può essere considerata responsabile della violazione commessa per aver adempiuto agli obblighi indicati dalla vigente normativa unionale in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ovvero fornisca analoga dimostrazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo periodo, dell'Accordo di cui al comma 5.
8. Fermo restando l'esperimento di rimedi giurisdizionali o amministrativi, l'impresa può trasmettere all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, documentazione idonea a provare l'esclusione della responsabilità. Dalla data di trasmissione della documentazione sono interrotti i termini per proporre i ricorsi giurisdizionali o amministrativi. Il responsabile dell'ufficio o del comando, ove ritenga idonea la documentazione ricevuta, entro i successivi trenta giorni, adotta un provvedimento di archiviazione del verbale, dandone comunicazione all'impresa. Quando la documentazione non è ritenuta idonea ai fini dell'esclusione della responsabilità, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data di ricezione, il responsabile dell'ufficio o del comando notifica all'impresa i motivi ostativi all'archiviazione del verbale. In tal caso, i termini per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi riprendono a decorrere dalla data di notificazione all'impresa dei motivi ostativi all'archiviazione.

Articolo 106

Uso del tachigrafo

1. Nei casi previsti dalla vigente normativa unionale in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, i veicoli circolano provvisti di tachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nella medesima normativa. L'obbligo di circolazione con tachigrafo si applica, altresì, ai veicoli immatricolati in uno degli Stati membri di cui all'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 112, nei casi previsti dall'Accordo. In questo caso, le caratteristiche e le modalità d'impiego dei tachigrafi sono stabilite nell'Accordo.
2. Nei casi indicati nel comma 1, il conducente non può circolare con un autoveicolo:
 - a) sprovvisto di tachigrafo, ovvero munito di tachigrafo non omologato ovvero con un tachigrafo installato da soggetto privo dell'autorizzazione prevista dalla vigente normativa unionale in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
 - b) senza aver inserito nel tachigrafo il foglio di registrazione o la carta del conducente;
 - c) utilizzando un foglio di registrazione o una carta del conducente altrui, ovvero una carta del conducente falsificata o che sia stata annullata od ottenuta sulla base di dichiarazioni false o con documenti contraffatti;
 - d) utilizzando un tachigrafo sprovvisto di uno o più sigilli o di targhetta di installazione, ovvero che abbia uno o più sigilli manomessi o falsi;
 - e) utilizzando un tachigrafo il cui sigillo è stato applicato o sostituito da soggetto privo dell'autorizzazione;
 - f) avente tachigrafo non funzionante, fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera h);
 - g) avente un tachigrafo alterato o manomesso;
 - h) in cui è utilizzato un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo;
 - i) quando sono stati falsificati, occultati o distrutti i dati registrati sui fogli di registrazione, sulla carta del conducente o sul tachigrafo;
 - l) avente un tachigrafo non sottoposto ad ispezione periodica ai sensi della normativa unionale vigente in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada da parte di un'officina autorizzata ovvero non funzionante correttamente perché non calibrato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nei casi indicati nel comma 1, il conducente non può circolare con un autoveicolo dotato di tachigrafo quando:
 - a) è utilizzata più di una carta del conducente;
 - b) i fogli di registrazione e la carta del conducente non sono utilizzati correttamente;
 - c) il ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente ha conseguenze sulla corretta registrazione dei dati pertinenti;
 - d) è utilizzato un foglio di registrazione o una carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati;
 - e) è utilizzato un foglio di registrazione o una carta del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili;
 - f) la riparazione del tachigrafo non funzionante è stata effettuata da un installatore o da un'officina privi di autorizzazione;

- g) non sono inseriti i dati richiesti sul foglio di registrazione;
 - h) non sono inseriti manualmente i dati, nei casi in cui ciò sia consentito.
4. Il conducente che si trova alla guida di veicoli sottoposti alle disposizioni del comma 1, deve, inoltre:
- a) provvedere alla registrazione delle altre mansioni, dei tempi di disponibilità, delle interruzioni di guida, dei periodi di riposo, delle ferie annuali o dei congedi per malattia quando prescritto dalla vigente normativa unionale in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
 - b) attivare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o convoglio ferroviario e indicare il simbolo dello Stato del quale ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di guida giornaliero o nel quale ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero;
 - c) in caso di multipresenza, inserire la propria carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo e apportare al foglio di registrazione le modifiche necessarie affinché l'informazione pertinente sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida;
 - d) in occasione di un controllo su strada, esibire i documenti che attestano le registrazioni che devono essere in suo possesso.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il conducente rispetta, comunque, tutte le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 o dell'Accordo europeo indicato al comma 1, anche diverse da quelle indicate nei commi da 1 a 4.
6. Per i veicoli immatricolati sul territorio di uno Stato che non sia parte contraente dell'Accordo AETR di cui al comma 1, in luogo del dispositivo di controllo, possono essere utilizzati fogli di registrazione quotidiana compilati a mano da ogni conducente per il periodo di tempo trascorso a partire dalla data del primo ingresso del veicolo nel territorio di uno Stato contraente del predetto Accordo. Alle stesse disposizioni è soggetto il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato parte contraente del citato Accordo, per il quale non è previsto l'impiego del dispositivo di controllo, qualora effettui un trasporto che rientra nel campo di applicazione della vigente normativa unionale in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 2, in quanto compatibili. Nei casi in cui è richiesto, il conducente deve avere il foglio di registrazione e tenerlo in modo completo. Salvo che il fatto costituisca reato, il conducente non deve alterare o manomettere il foglio di registrazione.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, quando è stata accertata una violazione relativa alla presenza o al funzionamento del dispositivo di controllo, nelle more della regolarizzazione della strumentazione, il veicolo può essere fatto circolare per un periodo massimo di dieci giorni dalla contestazione, a condizione che i dati siano registrati manualmente, conformemente alle disposizioni della vigente normativa unionale in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada o dell'Accordo di cui al comma 1, quando esso è applicabile. Qualora il conducente e il titolare della licenza o autorizzazione non coincidono, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale. È vietata la circolazione decorso il termine indicato nel primo periodo senza che il dispositivo sia stato regolarizzato.

8. Nel caso di accertamento di violazioni relative alla presenza o al funzionamento del dispositivo di controllo, il verbale è inviato all'ufficio metrico provinciale della Camera di Commercio per le necessarie verifiche circa il ripristino della regolarità di funzionamento del medesimo dispositivo di controllo e all'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
9. In caso di sinistro con danno a persone o a cose, quando sia accertata la violazione delle disposizioni del presente articolo, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'articolazione territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che dispone la verifica presso la sede dell'impresa per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

Articolo 107

Responsabilità delle imprese di trasporto sull'uso del tachigrafo nel settore dei trasporti su strada

1. L'impresa di trasporto, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla normativa europea, non può mettere in circolazione un veicolo sprovvisto di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso oppure non funzionante.
2. L'impresa di trasporto che impiega veicoli soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 106:
 - a) non può fornire ai conducenti incentivi diretti o indiretti che possano incoraggiare l'uso improprio del tachigrafo,
 - b) organizza l'attività dei conducenti e fornire loro adeguata formazione ed opportune istruzioni;
 - c) effettua controlli regolari per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni unionali in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
3. Le imprese di trasporto di cui al comma 2 devono, inoltre:
 - a) provvedere al trasferimento dei dati dell'unità di bordo e della carta del conducente e provvedere alla conservazione degli stessi, dei fogli di registrazione o dei tabulati per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo;
 - b) rilasciare ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione o provvedere affinché sia possibile da parte degli organi di controllo la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo.
4. Delle violazioni previste dall'articolo 106 applicate al conducente risponde anche l'impresa di trasporto che impiega il medesimo conducente, salvo che l'impresa dimostri di non essere responsabile della violazione commessa per aver adempiuto agli obblighi indicati dalla normativa unionale vigente in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 8.

Articolo 108

Circolazione dei veicoli dotati di limitatore di velocità

1. Nei casi e modalità previste dalla normativa europea, non si possono condurre su strada veicoli sprovvisti di limitatore di velocità.
2. Sui veicoli di cui al comma 1, il conducente non può circolare con limitatore di velocità:
 - a) manomesso o alterato;
 - b) in cui è presente un dispositivo fraudolento in grado di influire sul funzionamento corretto del limitatore di velocità stesso;

- c) avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dalla normativa vigente;
 - d) non installato da una officina autorizzata;
 - e) altrimenti non funzionante, fuori dei casi indicati dalle lettere a), b) e c).
3. L'impresa di trasporto che ha la disponibilità di un veicolo di cui al comma 1, non può metterlo in circolazione:
- a) quando è sprovvisto di limitatore di velocità;
 - b) con limitatore che si trova nelle condizioni indicate dal comma 2, lettere a), e b);
 - c) con limitatore avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dalla normativa vigente;
 - d) con limitatore non installato da una officina autorizzata.

Articolo 109

Circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità

1. È vietato circolare con veicoli eccezionali ovvero effettuare trasporti in condizioni di eccezionalità senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al titolo VII.
2. È comunque vietato circolare con veicoli eccezionali ovvero effettuare trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se muniti dell'autorizzazione di cui al titolo VII, se non sono rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto dei percorsi prestabiliti, fatta esclusione per le tratte di ultimo miglio non prevedibili, funzionali alla consegna delle merci, ovvero, per i veicoli ad uso speciale, al raggiungimento del luogo di esecuzione dell'intervento, purché insistenti su percorsi già autorizzati o funzionali al collegamento dei medesimi, nonché per le difformità di percorso determinate da limitazioni o chiusure delle strade non comunicate all'intestatario prima dell'inizio del transito, dall'indisponibilità di aree idonee alla sosta lungo il percorso autorizzato o da ordini degli organi di polizia stradale;
 - b) rispetto dei periodi temporali di validità dell'autorizzazione;
 - c) obbligo della scorta tecnica o della scorta degli organi di polizia stradale, quando prevista;
 - d) rispetto dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima.
3. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, la circolazione con veicoli eccezionali ovvero i trasporti in condizioni di eccezionalità sono soggetti a rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni individuate nell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano in caso di superamento:
 - a) dei limiti di massa previsti per la stessa categoria di veicoli, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti;
 - b) dei limiti di sagoma previsti per la stessa categoria di veicolo, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, quando le dimensioni del veicolo, compreso l'eventuale carico, non risultano superiori di oltre il 2 per cento, ai limiti previsti; le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano quando il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
5. Durante la circolazione, il conducente deve sempre avere con sé l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. È vietato effettuare trasporti o circolare con mezzi d'opera che superano i limiti di massa indicati nello stesso titolo abilitativo, se non nei casi e nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo VII.

7. Fuori dei casi di cui al comma 6, i mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dal titolo VII non possono transitare sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi delle disposizioni del titolo VII.
8. Delle violazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 rispondono in concorso con il conducente il proprietario del veicolo e il committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
9. Nel corso di una scorta tecnica ad un veicolo eccezionale o ad un trasporto in condizioni di eccezionalità, il personale abilitato è soggetto al rispetto delle prescrizioni e delle modalità di svolgimento previste dall'autorizzazione di cui al comma 1 e dal titolo VII.

Articolo 110

Circolazione dei carri allegorici

1. I veicoli allestiti come carri allegorici possono circolare sulla strada, anche in deroga ai limiti di dimensioni e massa, al solo fine dello svolgimento della manifestazione, durante i periodi di sospensione temporanea della circolazione o di divieto di circolazione ad una velocità non superiore a 10 km/h, alle condizioni previste dall'articolo 215.
2. La circolazione su strade aperte al traffico dei veicoli di cui al comma 1, è consentita, per il solo trasferimento ad una velocità non superiore ai 30 km/h, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 215, e senza persone a bordo, ad esclusione di quelle consentite dai documenti di circolazione, nelle ore diurne e per brevi periodi temporali e distanze ridotte.
3. La circolazione di cui al comma 2 è subordinata:
 - a) al rilascio da parte dell'ente proprietario o gestore della strada percorsa o attraversata di specifica autorizzazione, sulla base dell'autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 215, comma 1, nella quale possono essere indicate eventuali ulteriori prescrizioni;
 - b) alla presenza di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. a).

Articolo 111

Trasporto di passeggeri su autobus NCC e di linea

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VIII, il conducente di autobus destinati al noleggio con conducente o per servizi di linea, durante le operazioni di trasporto di passeggeri:
 - a) verifica che non sia superato il numero massimo di passeggeri indicato sui documenti di circolazione del veicolo;
 - b) accerta la presenza a bordo di dispositivi antincendio conformi ai requisiti di legge e idonei all'uso;
 - c) assicura che sia mantenuto libero il passaggio in prossimità delle uscite di sicurezza previste per legge;
 - d) verifica che tutti i passeggeri siano correttamente seduti, fatti salvi i casi in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.

CAPO X

DELLE ATTIVITÀ INERENTI AI VEICOLI ED AI CONDUCENTI

Articolo 112

Fabbricazione e distribuzione veicoli e dispositivi di equipaggiamento non conformi

1. È vietato importare, produrre o mettere in commercio veicoli destinati alla circolazione non omologati, non approvati o non conformi al tipo omologato, ove richiesto secondo le disposizioni del titolo VI.
2. È vietato fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere dispositivi di equipaggiamento, sistemi, componenti ed entità tecniche destinati ai veicoli di cui al comma 1, senza la prescritta omologazione o approvazione, quando richiesta secondo le disposizioni del titolo VI.
3. È vietato fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori e cicli a propulsione che sviluppino una velocità superiore a quella prevista nel titolo VI. È altresì vietato effettuare modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dal medesimo titolo.
4. È vietato fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere biciclette a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore ovvero una potenza netta superiore a quella prevista dal titolo VI.
5. Salvo quanto previsto dal codice penale e fuori dei casi previsti dall'articolo 116, è vietato rilasciare la dichiarazione o certificazione di conformità di cui all'articolo 190 per veicoli non conformi al tipo omologato ovvero rilasciare la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione richiesti.
6. Salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato fabbricare abusivamente, vendere o comunque commercializzare o distribuire targhe o contrassegni fabbricati abusivamente riferiti a:
 - a) veicoli a trazione animale o slitte;
 - b) monopattini elettrici e cicli a propulsione;
 - c) ciclomotori;
 - d) motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi macchine agricole e macchine operatrici;
 - e) veicoli in circolazione di prova.
7. Salvo quanto previsto dal codice penale, quando sono destinati all'uso o all'installazione su veicoli che circolano sulla strada, è vietata l'importazione, la fabbricazione, la produzione, la commercializzazione di:
 - a) caschi protettivi per motocicli o ciclomotori di tipo non omologato;
 - b) dispositivi di ritenuta di tipo non omologato;
 - c) tachigrafi non omologati o non conformi al prototipo omologato ovvero carte tachigrafiche non conformi.

Articolo 113

Falsità relative ai documenti provvisori di circolazione e di guida ed alle revisioni periodiche

1. È vietato rilasciare abusivamente la ricevuta o l'estratto dei documenti di circolazione o di guida ovvero qualsiasi altro documento provvisorio.
2. Le imprese autorizzate ad effettuare, in regime di concessione, le revisioni periodiche dei veicoli di cui all'articolo 235 rispettano i termini e le modalità di effettuazione delle revisioni fissate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le imprese di cui al primo periodo sono inoltre tenute a consentire, con oneri a loro carico, l'effettuazione di ispezioni e controlli da parte del medesimo Ministero.
3. Le imprese di cui al comma 1 non possono rilasciare certificazioni non veritiere ovvero senza aver effettuato la visita di revisione.
4. Le violazioni delle disposizioni dei commi 1 e 2 comportano la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 quando sono commesse in numero superiore a tre nell'arco di un triennio. La revoca consegue in ogni caso alle violazioni delle disposizioni del comma 3.

Articolo 114

Attività vietate connesse alla segnaletica stradale

1. Salvo quanto previsto dal codice penale, è vietata l'importazione, la fabbricazione, la produzione, la commercializzazione di:
 - a) segnaletica destinata all'impiego sulla strada non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, o dai decreti o da direttive ministeriali;
 - b) dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione che sono soggetti all'approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non conformi a quelli stabiliti dal presente codice o dai decreti o da direttive ministeriali.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è vietata la fabbricazione, la produzione e la commercializzazione dei segnali e dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 difformi da quelli per i quali è stato rilasciato il provvedimento di approvazione o omologazione ai sensi dell'articolo 269, comma 9. Resta ferma la possibilità di procedere alla revoca dei relativi provvedimenti di approvazione od omologazione eventualmente rilasciati.

Articolo 115

Attività vietate connesse alla formazione dei conducenti

1. È vietato gestire un'autoscuola senza aver presentato una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 188 o senza i requisiti ivi prescritti.
2. Salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato esercitare o concorrere ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola. Costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, al di fuori di quanto disciplinato dall'articolo 96. La sanzione è adottata dalla provincia territorialmente competente che dispone altresì l'immediata cessazione dell'attività. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dall'accertamento della violazione o a seguito di intervenuta riabilitazione.

3. È vietato insegnare teoria nelle autoscuole o istruire alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato e autorizzato.

Articolo 116

Attività connesse alla produzione dei veicoli in conformità alle disposizioni dei Regolamenti europei

1. In conformità alle disposizioni della vigente normativa unionale, e fermo restando quanto previsto dal codice penale, i costruttori e gli altri operatori economici, gli operatori indipendenti e i servizi tecnici sottoposti alle disposizioni stesse:
 - a) non possono rilasciare dichiarazioni mendaci durante le procedure di omologazione o di imposizione di misure correttive o restrittive;
 - b) non devono falsificare o alterare i risultati delle prove di omologazione o di vigilanza del mercato;
 - c) devono comunicare tempestivamente i dati o le specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti o al rifiuto o alla revoca del certificato di omologazione unionale;
 - d) non possono rifiutarsi di dare le informazioni loro richieste in conformità alla normativa unionale vigente;
 - e) non possono mettere a disposizione sul mercato veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti a omologazione senza tale omologazione, oppure con falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione ovvero che presentino manomissione;
 - f) devono rispettare le prescrizioni concernenti la loro designazione dei servizi tecnici secondo le disposizioni unionali vigenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i costruttori non possono progettare, produrre o assemblare i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 senza i necessari sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico o sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso, nel rispetto della normativa unionale vigente.

Articolo 117

Attività connesse alla produzione di veicoli e alle operazioni di richiamo

1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, devono:
 - a) garantire l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio;
 - b) svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli;

- c) dopo aver provveduto agli adempimenti di cui alle lettere a) e b), inserire i dati del veicolo nell'elenco telematico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità indicate con provvedimento del medesimo Ministero quando, decorsi ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo oggetto di richiamo, regolarmente notificato, non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti;
- d) provvedere al tempestivo aggiornamento dell'elenco qualora il veicolo sia stato successivamente sottoposto a richiamo.

CAPO XI

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AGRICOLI E FORESTALI, DELLE MACCHINE OPERATRICI, E DELLE MACCHINE MOBILI NON STRADALI

Articolo 118

Sagome e masse limite dei veicoli agricoli e forestali

1. Fatte salve le disposizioni di settore, i veicoli agricoli e forestali, semoventi, trainati, comprese le configurazioni con rimorchio, possono circolare su strada solo se rispettano:
 - a) le sagome limite stabilite nel titolo VI;
 - b) le prescrizioni relative alla massa complessiva a pieno carico, all'asse più caricato e al carico unitario medio dell'area di impronta stabilite nel titolo VI.
2. I trattori agricoli e forestali possono circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.
3. I veicoli agricoli e forestali che, per necessità funzionali, hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dal comma 1 e i trattori agricoli e forestali equipaggiati con attrezzature portate o semiportate, che non rientrano nei limiti stabiliti, sono considerati macchine agricole eccezionali.
4. Chi ha la disponibilità di veicoli agricoli e forestali eccezionali, per circolare sulla strada, deve:
 - a) aver ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 274, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in corso di validità;
 - b) essere dotata di apposita scorta tecnica dell'azienda, con i propri veicoli quando prescritto dall'autorizzazione, rispettando le prescrizioni impartite nella medesima autorizzazione;
 - c) provvedere al pagamento di un indennizzo di usura ai sensi dell'articolo 276;
 - d) aver verificato, prima della partenza, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso;
 - e) rispettare tutte le altre condizioni previste dall'autorizzazione;
 - f) essere sempre in condizione di esibire la prescritta autorizzazione in originale o copia conforme, anche digitale;

g) rispettare le norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva atti a segnalare gli ingombri, previste dal titolo VI.

5. I veicoli agricoli e forestali di cui al presente articolo, compresi quelli eccezionali, sono equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive europee o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal medesimo Ministero, secondo le disposizioni del titolo VI.

Articolo 119

Traino di veicoli agricoli e forestali

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare le dimensioni previste dal titolo VI.
2. I convogli che, per specifiche necessità funzionali, superano, con o senza carico, i limiti indicati nel titolo VI, possono essere ammessi alla circolazione secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4.
3. Nel limite di cui all'articolo 208, comma 1, i veicoli agricoli e forestali possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due attrezzature intercambiabili trainate, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
4. Ai trattori agricoli e forestali con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
5. Ai fini della circolazione, i convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate sono tenuti a rispettare:
 - a) le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 208;
 - b) le prescrizioni relative alla massa rimorchiabile indicate nel documento di circolazione, salvi i casi di traino per incombente situazione di emergenza o per avaria.

Articolo 120

Circolazione su strada delle macchine operatrici e delle macchine mobili non stradali

1. Le macchine operatrici possono circolare su strada solo per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. È in ogni caso vietato il trasporto commerciale di merci.
2. Conformemente alle disposizioni del Titolo VI, le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare:
 - a) i limiti riferiti alle sagome;
 - b) i limiti riferiti alle masse;
 - c) le norme costruttive;
 - d) le prescrizioni relative ai dispositivi e ai sistemi di equipaggiamento.

3. Le macchine operatrici che, per necessità funzionali, hanno sagoma o massa eccedenti quelle previste dal titolo VI sono considerate veicoli eccezionali. Alle macchine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle macchine mobili non stradali, compatibilmente con le loro caratteristiche strutturali e funzionali.

TITOLO III

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 121

Sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme dei titoli II, III e IV

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei Titoli II, III e IV è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie e con le sanzioni amministrative accessorie riportate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente codice. L'indicazione sintetica delle norme di comportamento riportata nella Tabella 1 opera quale rubrica descrittiva di supporto alla consultazione dell'allegato e non può essere utilizzata ai fini della compiuta individuazione del comportamento sanzionato, che resta affidata alle corrispondenti norme dei Titoli II, III e IV.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, le violazioni commesse con veicoli che richiedono la patente di guida comportano la decurtazione dei punti della patente di guida nei casi e nella misura previsti dalla Tabella 1. Per i neopatentati per i primi tre anni dalla data di conseguimento della patente, i punti riportati nella Tabella 1 sono decurtati in misura doppia.

Articolo 122

Principi generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo ed un massimo, indicati nella Tabella 1 di cui all'articolo 121, e, in ogni caso, non inferiore a venticinque euro, nel minimo, e non superiore a quarantamila euro, nel massimo. Il limite massimo può essere superato nelle sole ipotesi di cumulo di più violazioni, nei casi di cui all'articolo 123. Ai fini dell'individuazione del limite massimo, non rileva l'aggiornamento di cui al comma 2. Il limite minimo di cui al primo periodo non si applica alle violazioni di cui all'articolo 50. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente codice, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 possono essere aggiornati solo in caso di variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati superiore al cinque per cento, misurata dalla data dell'ultimo aggiornamento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente codice. Nelle

ipotesi di cui al primo periodo, l'aggiornamento dei limiti può essere disposto con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ne individua il valore percentuale tenuto conto degli obiettivi di sicurezza stradale e del costo delle attività di controllo, accertamento e riscossione delle sanzioni. Il valore di cui al secondo periodo non può, in ogni caso, eccedere la variazione accertata ai sensi del primo periodo o determinare il superamento del limite massimo generale di cui al comma 1. I nuovi limiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del decreto di cui al secondo periodo. I limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornati ai sensi del presente comma, sono individuati mediante arrotondamento all'unità di euro per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto, negli altri casi.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente codice, quando più persone concorrono nella medesima violazione, soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione è applicata a ciascun obbligato.

Articolo 123

Aumento delle sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV è aumentata di un decimo quando la violazione è commessa:

- a) con un complesso di veicoli avente massa complessiva superiore a 30 t;
- b) dai neopatentati in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 71, comma 1, lettera b) e 97, commi 1, 2 e 3;
- c) nei casi di recidiva della stessa violazione nell'arco di un quinquennio;
- d) dal conducente che, al momento dell'accertamento dell'illecito, ha punteggio inferiore a venti punti e fino a dieci ovvero, per le patenti estere, punteggio superiore a un punto e fino a dieci punti;
- e) alla guida di un veicolo di categoria internazionale M2 o M3, che trasporta scolari o studenti;
- f) alla guida di un veicolo di categoria internazionale M1 avente potenza superiore a 150 Kw;
- g) in autostrada o su strada extraurbana principale, in relazione alle sole violazioni relative alle disposizioni contenute nel capo IV del titolo II;
- h) alla guida di un veicolo di categoria diversa da M2 e M3 che trasporta minori ovvero persone con disabilità motoria, fuori dai casi di cui all'articolo 59;
- i) con un veicolo che non ha effettuato la revisione da oltre sei mesi, decorrenti dalla scadenza dei termini prescritti, fuori dai casi di cui all'articolo 79;

2. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1, di cui all'articolo 121, per la violazione di una delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è aumentata di un quinto:

- a) quando la violazione è commessa da un conducente in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope, fuori dai casi di cui all'articolo 71;

b) quando, per effetto della violazione, sono stati arrecati danni gravi al patrimonio stradale o alle relative infrastrutture;

c) quando è commessa da un conducente di veicoli eccezionali o durante l'esecuzione di trasporti in condizioni di eccezionalità, fuori dai casi di cui all'articolo 109.

3. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa:

a) dal conducente che ha provocato un sinistro stradale per effetto della violazione stessa, se dal fatto non sono derivate lesioni personali;

b) da un conducente che ha punteggio esaurito ovvero, in caso di titolare di patente estera, un punteggio pari o superiore a venti;

c) dal conducente di un veicolo che sta trasportando merci pericolose non comprese nel regime di esenzione, fuori dai casi di cui all'articolo 102;

d) dalle ore 22.00 alle ore 7.00, limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 49, 50, 51, comma 12, 52, 53, comma 8, 54, 56, 57, comma 11, lett. b), 103, 104, 105, 106, 107 e 108.

4. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione di una delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è aumentata della metà quando la violazione è commessa:

a) dal conducente durante il periodo di efficacia del divieto di guida a tempo indeterminato o determinato, fuori dai casi di cui all'articolo 135;

b) dal conducente che ha esibito documenti falsi o contraffatti, ovvero dall'utilizzatore che li ha presentati ai fini della registrazione o delle annotazioni di cui all'articolo 81, comma 3, fermo restando quanto previsto dal codice penale;

c) con un veicolo senza targa, ovvero con targa contraffatta, manomessa o alterata, se la targa è richiesta ai fini della circolazione, fermo restando quanto previsto dal codice penale e fuori dai casi di cui all'articolo 89;

d) con un veicolo sottoposto a divieto di marcia o a sequestro amministrativo, fuori dai casi di cui agli articoli 131 e 133.

5. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è raddoppiata quando la violazione è commessa:

a) da conducente non provvisto di patente o durante il periodo di efficacia del divieto di guida permanente, fuori dai casi di cui agli articoli 95 e 135;

b) fuori dai casi di cui all'articolo 159, in occasione di sinistro stradale provocato dallo stesso conducente, quando dal fatto sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. L'aumento non si applica se la violazione è commessa in occasione ovvero a seguito di

sinistro stradale da parte di un conducente di motociclo o di ciclomotore che, in quel momento, faceva uso delle protezioni di cui all'articolo 68, comma 4;

c) dal conducente che non si è fermato all'ALT dell'organo di polizia stradale nelle forme o nei modi di cui all'articolo 29, in relazione alle violazioni commesse nel corso dell'inseguimento conseguente alla violazione dell'ALT;

d) quando è commessa con un veicolo non assicurato, quando tale copertura è obbligatoria, fuori dai casi di cui all'articolo 72.

6. Salvo che sia diversamente disposto, la durata della sanzione amministrativa accessoria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è aumentata nella misura di seguito indicata:

a) di un terzo, nei casi di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a), b) e c) e al comma 3, lettere a) e b);

b) della metà, nei casi di cui al comma 3, lettera c), al comma 4, lettera d) e al comma 5.

7. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4.

Articolo 124

Riduzione delle sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è ridotta di un quinto quando è richiesto un adempimento per regolarizzare la posizione del veicolo o del conducente e l'adempimento è realizzato entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, salvo che sia diversamente disposto, è ridotta di un terzo quando la revisione straordinaria o la visita e prova richieste a seguito di accertamento di una violazione riguardante l'efficienza, le modifiche a caratteristiche costruttive e funzionali o l'alterazione del veicolo è effettuata entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

3. Salvo che sia diversamente disposto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121 per la violazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV, è ridotta della metà quando:

a) la revisione straordinaria o la visita e prova richieste a seguito di accertamento di una violazione riguardante l'efficienza, le modifiche a caratteristiche costruttive e funzionali o l'alterazione del veicolo è effettuata entro quindici giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale;

b) la violazione è commessa in occasione ovvero a seguito di sinistro stradale da parte di un conducente di motociclo o di ciclomotore che, al momento dell'accertamento, faceva uso delle protezioni di cui all'articolo 68, comma 4.

4. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4.

Articolo 125

Modalità di applicazione degli aumenti o delle riduzioni delle sanzioni amministrative

1. Gli aumenti disposti ai sensi dell'articolo 123 sono applicati dall'organo di polizia stradale che accerta la violazione al momento della contestazione o della notificazione del verbale di contestazione. Quando le circostanze di cui all'articolo 123 emergono successivamente alla contestazione o notificazione e non è stato effettuato il pagamento, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore notifica una richiesta di integrazione entro i termini indicati dall'articolo 142. In tali casi, i termini per il pagamento o per la presentazione dei relativi ricorsi decorrono dalla data di notifica dell'integrazione. Quando, al momento della notifica dell'integrazione, sono già stati presentati ricorsi amministrativi o giurisdizionali o istanze di annullamento in sede di autotutela, l'eventuale accoglimento si estende anche al provvedimento di integrazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, lettera a), gli interessati presentano apposita istanza all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, con le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Fermi restando gli incrementi previsti in caso di pagamento oltre il termine, l'istanza di cui al primo periodo può essere presentata fino alla decorrenza del termine per il pagamento della sanzione. L'avente diritto decade in ogni caso dal beneficio della riduzione in caso di avvenuto pagamento della somma dovuta nell'importo minimo edittale previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 121. Le riduzioni di cui all'articolo 124, comma 3, lettera b), sono applicate dall'organo di polizia stradale che accerta la violazione al momento della contestazione o della notificazione del verbale di contestazione.

3. Gli aumenti o le riduzioni di cui agli articoli 123 e 124 non si applicano:

a) quando la violazione è riferita alla sosta tariffata o al mancato pagamento per l'ingresso nella ZTL;

b) alle violazioni riguardanti divieti di sosta o di fermata imposti da segnali stradali ai sensi dell'articolo 49;

c) alla determinazione della durata della sanzione accessoria di cui all'articolo 135, comma 1, lettera b).

4. Gli aumenti o le riduzioni di cui agli articoli 123 e 124 si applicano all'importo della sanzione amministrativa prevista per la medesima violazione dalla Tabella 1 di cui all'articolo 121, nella misura del minimo edittale. L'importo calcolato per effetto degli aumenti non può essere, in nessun caso, superiore al triplo di quello previsto per la violazione. L'importo calcolato per effetto delle riduzioni non può essere inferiore ad un terzo di quello previsto per la violazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei casi di pluralità di violazioni di cui all'articolo 127. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli aumenti e le riduzioni sono calcolati rispetto alla somma da pagare, determinata ai sensi del medesimo articolo 127.

Articolo 126

Principio di solidarietà per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il proprietario del veicolo a motore o l'intestatario del certificato di circolazione per i ciclomotori o del documento di circolazione per veicoli agricoli e forestali, macchine operatrici, macchine mobili non stradali, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, risponde solidalmente con l'autore della violazione in sostituzione del proprietario del veicolo o dell'intestatario del certificato di circolazione:
 - a) il proprietario del rimorchio, in caso di complesso di veicoli, nella sola ipotesi in cui non è avvenuta la contestazione immediata;
 - b) l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;
 - c) il locatario nelle ipotesi di locazione del veicolo di cui al Titolo VIII, fermo restando che, quando il locatario è residente all'estero, si applicano le disposizioni di cui al comma 6;
 - d) l'intestatario temporaneo del veicolo o chi è tenuto ad effettuare l'intestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 238, quando l'intestazione non sia stata effettuata nei termini previsti;
 - e) la persona residente in Italia che, nelle ipotesi di cui all'articolo 81, ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 81, ovvero il soggetto che ha provveduto alla registrazione del mezzo nell'elenco di cui all'articolo 239;
 - f) la persona nominata custode del veicolo confiscato o sottoposto a sequestro, finché il veicolo è alla medesima affidato;
 - g) chiunque ha la disponibilità del veicolo, in caso di morte dell'intestatario, nelle more dell'accettazione degli eredi;
 - h) l'intestatario del contrassegno per monopattini elettrici di cui all'articolo 212 e cicli a propulsione di cui all'articolo 211.
3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica, o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero importo nei confronti dell'autore della violazione stessa o del locatario nei casi di cui al comma 6.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), quando il locatario è residente all'estero, il locatore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta solo se la sanzione è notificata entro un termine compatibile con l'esercizio, da parte del medesimo locatore, del diritto di regresso di cui al comma 5, individuato nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Decorso il termine di cui al comma 1, della sanzione risponde unicamente l'autore della violazione.
7. Quando è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, se il custode, successivamente alla notifica del decreto di confisca, in violazione dei propri obblighi, non provvede al trasferimento del veicolo alla depositaria incaricata, è esclusa la responsabilità solidale dello Stato per le violazioni commesse dal custode in occasione dell'utilizzo non autorizzato del veicolo indebitamente sottratto alla confisca e le relative sanzioni amministrative pecuniarie restano a carico del medesimo custode.

Articolo 127

Pluralità di violazioni

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, chiunque, su un unico tratto stradale, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 sono forniti criteri in merito all'applicazione della sanzione di cui al primo periodo in relazione al tratto stradale su cui è stata commessa una pluralità di violazioni diverse da quelle previste dal comma 2.
2. Nei casi di accertamento attraverso strumenti di controllo remoto, senza contestazione immediata, di più violazioni dei limiti di velocità commesse dallo stesso veicolo su una strada ricadente nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione più grave, aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.
3. Nei casi di accertamento attraverso strumenti di controllo remoto, senza contestazione immediata, di più violazioni delle medesime disposizioni recanti obblighi, divieti o limitazioni conseguenti all'attività di regolamentazione del traffico di cui al Capo III del Titolo I, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche quando sono previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata o quando una fascia oraria termina il giorno successivo.
4. Nei casi di accertamento, senza contestazione immediata, anche attraverso strumenti di controllo remoto, di più violazioni della medesima disposizione relativa alla circolazione di un veicolo privo dei requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, commesse in un periodo di novanta giorni, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale

previsto per la disposizione violata, se più favorevole. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 13 si considera violazione più grave quella che prevede la sanzione pecuniaria di importo più elevato, tenuto conto dell'applicazione di eventuali aggravanti.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati, rispettivamente, nel medesimo giorno di calendario o nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica. Quando ricorrono le condizioni per il pagamento in misura ridotta, resta fermo il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione assorbita.
7. In deroga all'articolo 144, il pagamento della somma determinata ai sensi del presente articolo può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. Quando è stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione nei termini generali di cui all'articolo 144, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere a favore dell'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.
8. I benefici di cui al presente articolo sono applicati ad istanza dell'interessato. Il pagamento della somma di cui al comma 7, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata nei casi disciplinati dai commi 3 e 4, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.
9. L'istanza di archiviazione è presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha accertato ciascuna violazione assorbita, a pena di decadenza, entro centoventi giorni decorrenti dalla data in cui la violazione è stata contestata immediatamente, ovvero, in mancanza di contestazione immediata, è stata notificata per prima. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento della somma dovuta ai sensi del comma 7, nonché delle spese di accertamento e notificazione relative alle violazioni accertate dall'ufficio o dal comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 144, comma 2, e dall'articolo 123, comma 5, lettera c).
11. Nei casi di sosta vietata, quando la violazione si prolunga con permanenza nello stesso luogo oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria relativa è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
12. Quando la sosta è regolamentata con limitazioni temporali di durata, se la violazione si protrae nel tempo con permanenza nello stesso stallo di sosta, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi associati alla violazione per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque entro un limite massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti per ciascun giorno di sosta. Quando la sosta si prolunga con permanenza nello stesso stallo per più di ventiquattro ore, si applicano le disposizioni del comma 11.
13. Quando, in occasione di un controllo su strada, sono contestate al medesimo conducente più violazioni di cui agli articoli 103 e 104, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla

responsabilità dell'impresa di cui all'articolo 105, comma 7, le medesime violazioni si considerano come una unica violazione e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.

Articolo 128

Morte del trasgressore

1. La morte del trasgressore estingue la violazione ed ogni suo effetto, fatte salve le spese successive alla contestazione della violazione, comprese quelle relative all'esecuzione della sanzione accessoria.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Articolo 129

Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sanzioni accessorie conseguono di diritto all'accertamento dell'illecito al quale, secondo le disposizioni della Tabella 1 di cui all'articolo 121 e di ogni altra disposizione del presente codice, sono collegate. Le cause di estinzione dell'obbligazione principale, diverse dall'avvenuto pagamento, si estendono anche alle sanzioni accessorie.
2. In caso di estinzione della sanzione accessoria per morte dell'obbligato, si applicano le disposizioni dell'articolo 128 e, alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo, o è stato disposto il divieto di marcia, su istanza degli eredi o di chiunque vi abbia interesse, l'autorità o l'organo accertatore che ha originariamente disposto la misura accessoria dispone il dissequestro o la cessazione del divieto di marcia. Sono fatte salve le spese successive alla contestazione della violazione, comprese quelle relative all'esecuzione della sanzione accessoria.
3. Le sanzioni amministrative accessorie previste dal presente codice sono relative a:
 - a) obblighi di compiere, di sospendere o cessare una determinata attività;
 - b) marcia del veicolo;
 - c) rimozione o blocco del veicolo;
 - d) confisca amministrativa;
 - e) divieto di guida;
 - f) decurtazione del punteggio della patente di guida.
4. Salvo che sia diversamente disposto, quando le norme del presente codice prevedono che da una violazione consegue una delle sanzioni accessorie indicate nel presente capo, l'organo accertatore ne dispone l'esecuzione, facendone espressa menzione nel verbale di accertamento consegnato a seguito di contestazione immediata o, in sua assenza, nel verbale oggetto di notificazione. Il verbale redatto ai sensi del primo periodo costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

5. Nel calcolo dei termini di durata delle sanzioni amministrative accessorie non si computa l'ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza.
6. In caso di concorso di persone nella violazione, delle sanzioni accessorie eventualmente previste che comportano il divieto di guida risponde solo colui che si trova alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie che comportano il divieto di guida si applicano anche al minore degli anni diciotto che ha materialmente commesso il fatto costituente violazione.
8. In caso di pluralità di violazioni ai sensi dell'articolo 127, si applicano le sanzioni accessorie previste per ciascuna violazione. In ogni caso, quando, per effetto di una medesima attività di accertamento, sono contestate più violazioni che prevedono sanzioni amministrative accessorie dello stesso tipo e con una durata determinata, la durata complessiva delle sanzioni accessorie non può superare il triplo della sanzione accessoria prevista per la violazione più grave.

Articolo 130

Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di rimozione di opere abusive, di cose o veicoli e dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. Le sanzioni accessorie relative ad opere o attività compiute sulla strada o da parte di soggetti autorizzati a svolgerle secondo le norme del presente codice, si distinguono in:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) obbligo di rimozione di opere abusive, di cose o veicoli che occupano la piattaforma stradale;
 - c) sospensione o cessazione di un'attività non consentita, non autorizzata ovvero svolta in violazione delle norme o delle prescrizioni dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di abbandonare la piattaforma stradale.
2. Quando le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegue una delle sanzioni accessorie di cui al comma 1, l'organo accertatore impone al trasgressore l'adempimento dei relativi obblighi, indicando il termine entro cui provvedere e le relative modalità.
3. Quando le circostanze lo richiedono, può essere imposto l'adempimento dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero dell'obbligo di rimozione di opere abusive, di cose o veicoli che occupano la piattaforma stradale, sotto il controllo o la direzione dell'ente proprietario o concessionario della strada. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), quando lo richiedono le circostanze, l'organo di polizia stradale provvede a scortare il veicolo in condizioni di sicurezza fuori dalla piattaforma stradale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), quando lo richiedono le circostanze, è imposta l'immediata sospensione o cessazione delle attività. In ogni caso, l'inizio dell'esecuzione non può essere fissato oltre il termine di cinque giorni dalla consegna del verbale ovvero dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
5. Nelle ipotesi, di cui al comma 1, lettera c), relative alla sospensione di una attività continuativa sottoposta dal presente codice al rispetto di determinate condizioni, al verificarsi delle condizioni richieste il trasgressore presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1,

che, accertato il venir meno degli impedimenti, autorizza la ripresa o la continuazione dell'attività sospesa.

6. Se il trasgressore non adempie, nel termine previsto, agli obblighi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Prefetto, previa richiesta dell'ente proprietario o concessionario della strada nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero dell'organo accertatore, nei casi di cui al comma 1, lettera c), autorizza con propria ordinanza il richiedente all'esecuzione delle opere, alla rimozione degli oggetti ovvero allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all'adempimento degli obblighi imposti. L'ente proprietario o l'organo accertatore, eseguiti gli obblighi impartiti tramite l'ordinanza di cui al primo periodo, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto ai fini dell'adozione di una ordinanza-ingiunzione di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi della normativa vigente.
7. Quando da un illecito di cui al presente codice consegue un immediato pericolo per la circolazione e l'impossibilità del trasgressore a provvedere immediatamente all'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'organo accertatore trasmette, senza indugio, al Prefetto il verbale di contestazione. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, il Prefetto può disporre, con propria ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario o concessionario, fermo restando il diritto di regresso di questi ultimi secondo le disposizioni del comma 6, secondo periodo.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono immediatamente esecutivi. I predetti provvedimenti sono notificati tempestivamente agli interessati. Avverso tali provvedimenti è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 153.
9. In deroga alle disposizioni del presente articolo, quando la rimozione di opere ai sensi del comma 1, lettera b) riguarda la pubblicità non autorizzata o collocata in violazione delle prescrizioni, l'organo accertatore segnala la violazione all'ente proprietario della strada. Il predetto ente proprietario:
 - a) se la pubblicità è collocata su suolo privato, diffida, nel rispetto della normativa vigente, l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Quando l'autore della violazione non è individuato, dell'obbligo di rimozione risponde chi utilizza gli spazi pubblicitari abusivi. Decorso il predetto termine di dieci giorni, l'ente proprietario provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia. Quando l'ubicazione della pubblicità lungo le strade o le fasce di pertinenza costituisce pericolo per la circolazione, l'ente proprietario provvede alla rimozione immediata del mezzo pubblicitario e, a tal fine, gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - b) se la pubblicità è collocata sul suolo demaniale o su aree incluse nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, provvede, senza indugio, ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario; della rimozione è data immediata comunicazione agli interessati indicati nel comma 10.
10. Nei casi indicati dal comma 9, gli oneri relativi alla rimozione e alla custodia del mezzo pubblicitario sono posti interamente a carico dell'autore della violazione ovvero, se non identificato, di chi utilizza gli spazi pubblicitari, che risponde in solido con il proprietario o possessore del suolo, quando il mezzo è collocato su suolo privato. In caso di mancato pagamento degli oneri previsti, l'ente proprietario, successivamente alla rimozione, trasmette

la nota delle spese sostenute al Prefetto ai fini dell'adozione di una ordinanza - ingiunzione di pagamento, che costituisce titolo esecutivo. In ogni caso, decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 9, lettera a), ovvero dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b).

11. Contestualmente all'accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 37, comma 1, lettera m), l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L'ordine riporta le motivazioni sulla base delle quali lo stesso è stato adottato, nonché il divieto di fare rientro nel medesimo luogo prima che siano trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrono le condizioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
12. Il trasgressore cui è stato intimato l'adempimento di uno degli obblighi ai sensi del presente articolo provvede a darvi esecuzione nei tempi e nei modi indicati nel verbale di contestazione.
13. In caso di inadempimento degli obblighi imposti ai sensi del comma 1, lettera d), ferma restando l'applicazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui al comma 12, l'organo accertatore o l'ente proprietario o gestore della strada, previa comunicazione dell'organo accertatore, provvede alla rimozione forzata secondo le disposizioni dell'articolo 132.

Articolo 131

Sanzioni accessorie riguardanti la marcia dei veicoli sulla strada

1. Le sanzioni accessorie riguardanti la marcia dei veicoli si distinguono in:
 - a) immobilizzazione del veicolo nel luogo in cui è compiuto l'accertamento della violazione, fino all'ottemperanza della prescrizione o dell'obbligo indicati nel verbale;
 - b) divieto di marcia del veicolo sulla strada a tempo indeterminato, fino all'ottemperanza della prescrizione o dell'obbligo indicati nel verbale di accertamento della violazione;
 - c) divieto di marcia del veicolo sulla strada a tempo determinato, nella misura prevista per ciascuna violazione dalla Tabella 1 di cui all'articolo 121.
2. Quando le disposizioni del presente codice prevedono l'applicazione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma 1, l'organo accertatore:
 - a) in caso di contestazione immediata, dispone contestualmente la cessazione della marcia del veicolo;
 - b) in assenza di contestazione immediata, comunica al proprietario del veicolo, o ad altro soggetto obbligato in solido, l'obbligo di cessazione della marcia del veicolo, con decorrenza dalla data di notificazione del verbale.
3. Quando, a seguito di contestazione immediata della violazione, è disposto il divieto di marcia di cui al comma 1, lettere b) e c), il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido, se presente

o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, il conducente, è nominato responsabile dell'esecuzione della misura sul veicolo. Se il trasgressore non è identificato, con notifica successiva del verbale è nominato responsabile dell'esecuzione della misura il proprietario o altro soggetto obbligato in solido. Se quest'ultimo non ha la disponibilità del veicolo, comunica immediatamente all'organo accertatore chi ne ha l'effettiva disponibilità per consentire la successiva notifica della nomina di responsabile per l'esecuzione della misura. Se il destinatario della notifica del verbale non trasmette una comunicazione ai sensi del terzo periodo, il medesimo assume la responsabilità dell'esecuzione della misura. Quando la violazione è commessa da un minore o da persona incapace, è nominato responsabile per l'esecuzione della misura il genitore o chi esercita la potestà genitoriale.

4. Il verbale di contestazione con cui è stato imposto il divieto di marcia è sempre notificato al proprietario del veicolo o ad altro soggetto obbligato in solido, fatto salvo il caso di nomina di un responsabile dell'esecuzione ai sensi del comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), quando la violazione è contestata immediatamente, l'organo accertatore, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, autorizza il responsabile dell'esecuzione della misura a condurre il veicolo in un luogo indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo stesso. A tal fine, l'organo accertatore autorizza, limitatamente al periodo di tempo necessario, la conduzione del veicolo da parte del soggetto a cui è stata contestata la violazione nel luogo indicato ai sensi del primo periodo, usando la via più breve, con annotazione sul verbale di contestazione.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ovvero quando il permesso di cui al comma 5 non può essere accordato per ragioni di sicurezza della circolazione, l'organo accertatore intima al trasgressore o al conducente di provvedere alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza che hanno imposto l'immobilizzazione o il divieto di marcia, raggiungendo il luogo indicato dal medesimo organo accertatore. Laddove necessario, l'organo accertatore scorta il veicolo in condizioni di sicurezza fino al luogo indicato. Quando il veicolo non è idoneo alla circolazione, l'organo accertatore ne dispone il trasporto fino al luogo indicato. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore o dei soggetti con esso solidalmente obbligati al pagamento della sanzione.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il divieto cessa solo dopo l'adempimento della prescrizione indicata nel verbale, in relazione alla natura ed al contenuto della violazione commessa. Nell'allegato III.1 sono definite le modalità per adempiere alla prescrizione indicata nel verbale e i casi in cui la cessazione è disposta a seguito di verifica da parte dell'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. L'allegato III.1. costituisce parte integrante del presente codice.
8. L'applicazione e la cessazione della misura del divieto di marcia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono immediatamente comunicate, per via telematica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa trascrizione nell'Archivio nazionale dei veicoli, limitatamente ai veicoli immatricolati in Italia, ovvero al Sistema Informativo Interforze, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i veicoli immatricolati all'estero. Nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale, attraverso il Portale dell'Automobilista, le informazioni di cui al primo periodo sono rese disponibili a coloro che vi hanno interesse, per le esigenze relative agli adempimenti di competenza.

9. È vietata la marcia durante il periodo di tempo in cui è efficace il provvedimento di cui al comma 1, lettera c). La marcia del veicolo è parimenti vietata fino a quando non è stata ottemperata la prescrizione di cui al comma 7, relativamente ai casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il soggetto responsabile dell'esecuzione della misura di cui al comma 3 vigila sul rispetto del divieto di marcia durante il periodo di efficacia del provvedimento, prevenendo qualsiasi utilizzo abusivo da parte di terzi.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), quando l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo o da chi ne ha la legittima disponibilità, non si applica il divieto di marcia o, se già adottato, il provvedimento è immediatamente annullato dall'organo di polizia procedente se risulta evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo o da chi ne ha la legittima disponibilità.
11. Le sanzioni accessorie di cui al comma 1 consentono di sostare sulla strada e nelle sue pertinenze. Per i veicoli immatricolati in Italia, dal divieto di marcia di cui al comma 1, lettere b) e c), consegue la sospensione di diritto del documento di circolazione del veicolo con cui è stata commessa la violazione per un periodo corrispondente a quello del divieto stesso, senza necessità di adozione di un provvedimento da parte del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 132

Rimozione forzata o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è disposta dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 27 e dagli ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 28 che accertano la violazione, i quali dispongono, secondo le disposizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, la rimozione, il trasporto e la custodia del veicolo da parte del concessionario del servizio di rimozione in appositi luoghi. Dell'applicazione della misura di cui al presente comma è fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione contestato o notificato.
2. Fermi restando i casi di rimozione specificamente previsti dal presente codice come sanzione accessoria, la rimozione dei veicoli di cui al comma 1 è disposta:
 - a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario o gestore della strada è stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta è integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
 - b) in tutti i casi, diversi dalla lettera a), in cui la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
 - c) quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni adottate dall'ente proprietario o gestore della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
 - d) in tutti i casi in cui si può ragionevolmente ritenere che i veicoli in sosta, per il loro stato o per altro fondato motivo, sono stati abbandonati secondo le disposizioni dell'articolo 46;
 - e) nelle aree portuali e marittime, di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando i veicoli in sosta vietata ostacolano la regolare circolazione viaria o ferroviaria ovvero limitano l'operatività delle strutture portuali.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), alla rimozione può procedere anche l'ente proprietario o gestore della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia stradale. Nei casi di cui al primo periodo, la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti indicati.
4. I veicoli rimossi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste al comma 1. Ai fini del rimborso delle spese si applica l'articolo 2756, comma 3, del codice civile.
5. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso, senza onere di custodia, con attrezzo a chiave applicato alle ruote conformemente alle caratteristiche tecniche e alle modalità di applicazione stabilite nell'allegato di cui al comma 1. L'applicazione del predetto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo per la circolazione.
6. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dai soggetti di cui al comma 1 che accertano la violazione, secondo le modalità stabilite nel medesimo comma 1. Dell'esecuzione del blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione. La rimozione del blocco è effettuata su richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel comma 1. Ai fini del pagamento delle spese, si applica l'articolo 2756, comma 3, del codice civile. È vietato rimuovere il dispositivo di blocco in violazione delle disposizioni del presente comma.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati ad affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicoli e a stabilire le relative modalità di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
8. Se, trascorsi novanta giorni dalla notificazione del verbale contenente l'accertamento della violazione e l'indicazione dell'esecuzione della rimozione o del blocco del veicolo, il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione non richiedono, rispettivamente, la restituzione del veicolo o la rimozione del blocco all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha eseguito la misura, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Si applicano le disposizioni dell'articolo 133, comma 5. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato è destinato prioritariamente alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se non corrisposta, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo è restituito all'avente diritto. I veicoli oggetto di rimozione forzata, che non sono stati reclamati dai proprietari decorsi novanta giorni dall'adozione della misura, si considerano in stato di abbandono ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente codice, la rimozione del veicolo o il blocco dello stesso non è consentito quando il veicolo in sosta irregolare:
 - a) è un'ambulanza, ovvero è destinato a servizi di polizia, anche se privati, o di protezione civile o è nella disponibilità dei vigili del fuoco;
 - b) è utilizzato per attività di soccorso stradale;
 - c) è utilizzato da medici che si trovano in attività di servizio in visita domiciliare, ovvero in situazione di emergenza, muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale di appartenenza;

- d) è al servizio di persone con disabilità, di donne in stato di gravidanza ovvero di genitori di bambini di età inferiore a due anni, purché muniti di apposito contrassegno.
10. Nei casi di cui al comma 9, quando la sosta irregolare costituisce pericolo ovvero intralcio per la circolazione, il veicolo può essere spostato in luogo vicino, con le modalità previste dal comma 1, ovvero, ove ciò non risulta possibile, rimosso secondo le disposizioni del medesimo comma 1.

Articolo 133

Sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, del denaro o delle cose

1. Nei casi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Quando oggetto del sequestro sono veicoli, l'organo di polizia stradale ritira i documenti di circolazione, ove disponibili e non dematerializzati, e procede alla comunicazione della misura negli archivi e con le modalità di cui all'articolo 131, comma 8, anche ai fini dell'annotazione al PRA.
2. La confisca del veicolo è, altresì, disposta con le modalità di cui al comma 1 in tutti i casi in cui il veicolo medesimo è stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, anche se l'autore è persona minore di età.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il proprietario o, in sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido è sempre nominato custode, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui ha la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata. I soggetti designati ai sensi del primo e secondo periodo non possono rifiutare di assumere la custodia del veicolo e sono tenuti all'esecuzione di tutte le misure previste nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale. In caso di rifiuto di assumere la custodia del veicolo, ovvero nelle ipotesi di impossibilità di tale assunzione, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso un custode-acquirente secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al terzo periodo. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, quarto periodo, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito, l'avente diritto non ne ha assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assume la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo è alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,

questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la medesima somma è restituita all'avente diritto. I veicoli alienati secondo la procedura di cui al presente articolo sono liberi dagli eventuali gravami precedentemente iscritti.

5. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non è stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e che sono stati affidati a uno dei soggetti indicati al comma 3, quarto periodo, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia stradale che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia stradale provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Quando, per comprovate difficoltà oggettive, non è stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulta ancora affidato a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 3, quarto periodo, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione.
6. Quando la violazione che comporta la sanzione accessoria della confisca amministrativa è stata accertata con rilevamento a distanza, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido, che ne ha la disponibilità in sua vece e a cui è stato notificato il verbale, ne assume la custodia ai fini del presente articolo. Se il veicolo non è destinato alla demolizione nel rispetto delle procedure di legge, entro trenta giorni dalla data di notificazione del verbale chi ha in custodia il veicolo consegna ad un ufficio di polizia i documenti di circolazione non dematerializzati. L'ufficio di polizia presso il quale sono consegnati i documenti di circolazione redige apposito verbale di sequestro.
7. Nei casi di cui ai commi 3, quarto periodo, e 5, se il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartiene ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal Prefetto.
8. Durante il periodo di sequestro amministrativo, il veicolo non può essere utilizzato su strade, né può essere lasciato in sosta sulla strada o nelle relative pertinenze. Il soggetto che ha assunto la custodia durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro non può circolare con il veicolo stesso e non può autorizzare o consentire la circolazione a favore di terzi. L'organo di polizia che accerta la violazione del divieto di cui al primo periodo dispone l'immediata rimozione ovvero provvede al recupero del veicolo e al suo trasporto presso uno dei soggetti individuati dal comma 3, quarto periodo. Il veicolo è immediatamente trasferito in proprietà al soggetto cui è consegnato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Divenuto definitivo il verbale di accertamento della violazione, il Prefetto adotta il provvedimento di confisca del veicolo, con le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria, ovvero, nel caso in cui questo è stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia del veicolo. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione. Fuori dai casi di cui ai commi 3, quarto periodo, e 5, entro i trenta

giorni successivi alla data in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto secondo quanto previsto dal regolamento adottato in attuazione dell'articolo 289. Decorso inutilmente il termine di cui al terzo periodo, il Prefetto ordina il trasferimento del veicolo, a spese del custode e a cura dell'organo accertatore. In tal caso, l'organo accertatore procede, altresì, all'eventuale denuncia del custode all'autorità giudiziaria, qualora si configurino a suo carico estremi di reato. È vietata la circolazione del veicolo oggetto di confisca che non sia stato trasferito secondo quanto previsto dal quarto periodo. Nel caso di circolazione del veicolo oggetto di confisca, l'organo di polizia che accerta la violazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, dispone l'immediata rimozione o recupero del veicolo e il suo trasporto presso il custode-acquirente di cui al comma 3, quarto periodo. In caso di mancato trasferimento del veicolo, è sempre esclusa ogni forma di responsabilità dello Stato nei casi di violazioni o sinistri stradali commessi dal custode e le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono a carico di quest'ultimo. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal Prefetto all'Archivio nazionale dei veicoli per l'annotazione al PRA. Con provvedimento del Ministero dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente comma. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

10. Nei casi in cui il presente codice prevede la confisca delle cose diverse dai veicoli, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi di polizia stradale procedono al sequestro ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili. Quando è disposta la vendita delle cose sequestrate, alla medesima provvede, su autorizzazione del Ministero della giustizia, l'Istituto di vendite giudiziarie competente per territorio rispetto al luogo in cui ha sede l'organo di polizia stradale che ha eseguito il sequestro. All'Istituto è altresì affidata la custodia dei beni da vendere, se le cose sequestrate, per la loro natura o per motivi di opportunità, non possano essere custodite presso gli uffici da cui dipende l'organo che ha eseguito il sequestro. Le eventuali spese di custodia maturate nel periodo che intercorre tra il provvedimento di confisca e la vendita, per le cose diverse dai veicoli, sono a carico dell'Amministrazione che dispone il provvedimento di confisca.
11. Nei casi in cui il presente codice prevede la confisca del denaro, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili, ad eccezione dei casi in cui la confisca riguarda somme derivate da vendite di veicoli operate dalle Prefetture.
12. Avverso il provvedimento di sequestro è ammessa impugnazione ai sensi dell'articolo 150. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato e il Prefetto, ove ne ricorrono i presupposti, dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione ovvero con separato provvedimento, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla confisca. In caso di alienazione del veicolo in data antecedente all'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, i medesimi provvedimenti hanno riguardo alla somma ricavata. In caso di ricorso avverso il verbale di accertamento, l'accoglimento del medesimo si estende anche al provvedimento di sequestro e determina il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 4, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione.

13. Nei casi di dissequestro, quando il veicolo è stato affidato ad uno dei soggetti di cui al comma 3, primo e secondo periodo, il veicolo rientra nella piena disponibilità del proprietario o di altro soggetto nominato custode. Quando il veicolo è stato affidato in custodia ad uno dei soggetti di cui al comma 3, quarto periodo, la restituzione del veicolo avviene presso il luogo di custodia a cura del custode. Il documento di circolazione, qualora ritirato, può essere restituito al proprietario o altro soggetto nominato custode, anche attraverso l'invio, su richiesta, al rispettivo domicilio, con spese di spedizione a carico dei medesimi soggetti. L'organo di polizia stradale procedente provvede alle comunicazioni inerenti al dissequestro secondo le disposizioni del comma 1, secondo periodo.
14. Nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 sono disciplinati gli obblighi, gli adempimenti e le modalità della custodia, nonché le modalità di trasporto e di alienazione.

Articolo 134

Sanzioni accessorie relative alla targa prova

1. Nei casi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa prova, la targa è ritirata, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore. Il veicolo, se non munito di altra targa prova o di valida immatricolazione, è allontanato dalla sede stradale e fatto trasportare a spese del trasgressore presso un luogo indicato dal medesimo. La targa ritirata dall'organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo stabilito.
2. Nell'ipotesi in cui è stabilita la sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova, l'organo che ha accertato la violazione provvede al ritiro della targa ai sensi del comma 1, comunicando la violazione al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il predetto ufficio adotta il provvedimento di revoca entro trenta giorni dalla comunicazione. La revoca comporta il divieto di conseguire una nuova autorizzazione nei primi tre anni dalla notifica del provvedimento.

Articolo 135

Sanzioni accessorie riguardanti il divieto di guida di veicoli che richiedono la patente

1. Le sanzioni accessorie riguardanti la guida di veicoli che richiedono la patente si distinguono in:
 - a) divieto di guida a tempo indeterminato, fino a quando non è adempiuta la prescrizione o l'obbligo omesso indicati nel verbale;
 - b) divieto di guida a tempo determinato, collegato al punteggio della patente nella misura indicata dal comma 2;
 - c) divieto di guida a tempo determinato, nella misura prevista nella Tabella 1 di cui all'articolo 121;
 - d) divieto di guida permanente.
2. Al di fuori dei casi in cui è prevista l'applicazione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma 1, lettere c) o d), nonché di cui agli articoli 160 e 162, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, che al momento dell'accertamento sono stati

identificati da parte di un organo di polizia stradale e che risultano in possesso di un punteggio della patente inferiore, rispettivamente, ai venti punti o ai dieci punti, se iscritti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ovvero, rispettivamente, fino a dieci punti o a venti punti, se titolari di patente estera e iscritti nella banca dati di cui all'articolo 136, comma 10, è sempre disposta la sanzione accessoria del divieto di guida:

- a) per un periodo di sette giorni, se al momento dell'accertamento il conducente risulta in possesso di un punteggio inferiore a venti punti, ma pari almeno a dieci punti, ovvero, nel caso di conducenti titolari di patenti estere, di un punteggio compreso tra un punto e dieci punti;
- b) per un periodo di quindici giorni, se al momento dell'accertamento il conducente risulta in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti, ovvero, nel caso di conducenti titolari di patenti estere, di un punteggio superiore a dieci punti;
- c) per un periodo pari al doppio di quanto previsto alle lettere a) e b) quando, fuori dai casi di cui agli articoli 160 e 162, il conducente ha provocato un sinistro stradale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano alle seguenti violazioni:

- a) articolo 48, comma 2, lettera l), limitatamente alle violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- b) articolo 49, comma 2;
- c) articolo 51, comma 5;
- d) articolo 52, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, primo periodo, 17;
- e) articolo 54, commi 1, 4, 5, 8, lettera a) e 11, lettera a);
- f) articolo 55, commi 1, 2 e 7;
- g) articolo 56, commi 1, 2 e 3;
- h) articolo 57, comma 11, lettera a);
- i) articolo 64, commi 13, 14 e 15;
- l) articolo 68, comma 3;
- m) articolo 69, comma 5;
- n) articolo 70, comma 2;
- o) articolo 71, comma 1;
- p) articolo 103, se la violazione dei limiti ivi previsti è superiore al 20 per cento.

4. Per i titolari di patenti rilasciate in Italia, la sanzione accessoria di cui al comma 1, lettera c), comporta la sospensione dell'efficacia della patente o di altro titolo abilitativo, anche se in corso di conseguimento, per un periodo corrispondente. La sospensione consegue di diritto all'accertamento della violazione, senza che sia necessaria l'adozione di un provvedimento.

5. Per i titolari di patenti rilasciate in Italia, l'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 1, lettera d), comporta la revoca della patente o di altro titolo abilitativo con il divieto di conseguire uno nuovo, anche per conversione di patente estera, nei primi due anni dalla notifica del provvedimento. Nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 170, la revoca comporta il divieto di conseguire una nuova patente, anche per conversione di patente estera, nei primi tre anni dalla notifica del provvedimento. La revoca è disposta con provvedimento del Prefetto a cui è trasmesso, senza ritardo, il verbale di accertamento della violazione da cui tale sanzione accessoria consegue. Nella determinazione del periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente è computato il periodo di divieto di guida già effettivamente scontato. Per i titolari di patenti rilasciate all'estero, l'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 1, lettera d),

comporta, sul territorio nazionale, il divieto di guidare veicoli per cui è richiesta la patente per un periodo corrispondente alla revoca.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, e la relativa durata, ove prevista, sono annotate nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a seguito di comunicazione, per via telematica, da parte dell'organo di polizia procedente. Il provvedimento di revoca è annotato a seguito di comunicazione per via telematica da parte del Prefetto. Quando le sanzioni accessorie sono applicate ad un conducente titolare di patente estera, la comunicazione di cui al primo periodo è effettuata alla banca dati di cui all'articolo 136, comma 10.
7. Quando le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegue una delle sanzioni accessorie di cui al comma 1, l'organo accertatore impone al conducente del veicolo di cessare immediatamente la guida e ne fa menzione nel verbale consegnato a seguito di contestazione immediata o, in mancanza, in quello oggetto di notificazione. Il divieto decorre dalla contestazione immediata ovvero, in mancanza, dalla notificazione del verbale.
8. Nei casi indicati dal comma 1, lettera a), il divieto cessa solo dopo l'adempimento della prescrizione indicata nel verbale, in relazione alla natura e al contenuto della violazione commessa. L'allegato III.2 disciplina le modalità di adempimento della prescrizione indicata nel verbale e i casi in cui la cessazione è disposta di diritto, senza verifica da parte dell'organo accertatore.
9. Se la violazione da cui consegue l'applicazione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 è immediatamente contestata, non sussistono esigenze ostative di sicurezza della circolazione e il conducente ha i requisiti psico-fisici e di età per la guida, l'organo accertatore autorizza il trasgressore a condurre il veicolo fino al luogo da esso indicato. A tal fine, l'agente autorizza il trasgressore, limitatamente al periodo di tempo necessario, a condurre il veicolo nel luogo indicato ai sensi del primo periodo, usando la via più breve, con annotazione sul verbale di contestazione. Quando l'autorizzazione non può essere rilasciata e il veicolo non può essere affidato a persona idonea prontamente reperibile, lo stesso è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Quando, per qualsiasi causa, non è possibile affidare ad altra persona il veicolo o disporre il trasporto in autorimessa, il veicolo è sottoposto al divieto di marcia per dodici ore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 131. In tali casi, non può essere accordato il permesso di cui al comma 5 dell'articolo 131.
10. Entro il termine di quindici giorni dalla contestazione della violazione o, in mancanza, dalla notificazione del verbale con cui è stata disposta l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, lettera b), il conducente, se dalla violazione commessa non è derivato un sinistro stradale, può presentare istanza al responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'organo accertatore al fine di ottenere un permesso di guida per ragioni di lavoro ovvero per le esigenze di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale permesso, che può essere rilasciato per determinate fasce orarie, e comunque per una durata non eccedente tre ore al giorno, è adeguatamente motivato e documentato in merito alle esigenze che ne giustificano l'eventuale rilascio, dando conto, per le richieste motivate da esigenze lavorative, dell'impossibilità ovvero dell'eccessiva gravosità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri. Il responsabile dell'ufficio o del comando, se ne ricorrono i presupposti, autorizza il conducente a guidare con le modalità indicate. In tali casi, il periodo di divieto di guida è aumentato in ragione di un giorno per ogni ventiquattrore di permesso

autorizzato, arrotondato per eccesso. L'autorizzazione alla guida è notificata immediatamente all'interessato, che la esibisce ai fini della guida nelle situazioni autorizzate, ed è annotata negli archivi di cui al comma 6. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, ove sia stata disposta l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, lettera c), il conducente, se dalla violazione commessa non è derivato un sinistro stradale, può presentare istanza al prefetto territorialmente competente al fine di ottenere un permesso di guida per ragioni di lavoro ovvero per altre motivate esigenze, ivi comprese quelle di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In tale ipotesi, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore trasmette al prefetto la documentazione relativa all'applicazione della sanzione accessoria per la necessaria istruttoria. Ai fini del rilascio del permesso di guida da parte del prefetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

11. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, lettere c) e d), si applicano anche nei confronti dei soggetti che, al momento dell'accertamento delle violazioni principali, non sono ancora titolari di patente o sono muniti solo di autorizzazione per l'esercitazione alla guida. In tali casi:
 - a) se al momento della commissione dell'illecito il conducente è munito di autorizzazione a esercitarsi, la sanzione accessoria di cui al comma 1, lettera c), si applica anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida; nei casi indicati dal comma 1, lettera d), l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi o una nuova patente per conversione di patente estera per tre anni successivi al momento in cui la contestazione è definitiva ovvero, se al momento della commissione dell'illecito il soggetto ha età inferiore a ventuno anni, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età;
 - b) se al momento della commissione dell'illecito il conducente non è titolare di patente di guida, l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera c) non consente il conseguimento di patente, neanche per conversione di patente estera, per un periodo corrispondente alla durata del divieto di guida. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), l'interessato non può conseguire una nuova patente per tre anni successivi al momento in cui la contestazione è definitiva, ovvero, se al momento della commissione dell'illecito il soggetto ha età inferiore a ventuno anni, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
12. Nei casi di cui al comma 11, gli organi di polizia stradale che hanno accertato l'illecito comunicano, per via telematica, ai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il divieto di conseguire una nuova patente o una nuova autorizzazione all'esercitazione di guida. Con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e del Dipartimento dei trasporti e la navigazione dei predetti Ministeri, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il conseguimento di una patente di guida di guida o la conversione di una patente rilasciata all'estero.
13. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le disposizioni del presente articolo si applicano anche al minore di diciotto anni, titolare di patente di guida, che ha commesso un illecito da cui deriva una sanzione amministrativa accessoria ai sensi del presente articolo.
14. Nei periodi di efficacia delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), o al comma 11, lettere a) e b), è vietata la conduzione di veicoli che richiedono la patente.

È parimenti vietata la conduzione di veicoli che richiedono la patente fino a quando è stata adempiuta la prescrizione di cui al comma 8. La guida durante il periodo di efficacia della sanzione accessoria di cui al comma 1, lettera d), è assimilata alla guida senza patente.

15. Le sanzioni accessorie di cui al presente articolo si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla conduzione dei medesimi.

Articolo 136

Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente, alla medesima è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella Tabella 1 di cui all'articolo 121, a seguito della comunicazione della violazione di una norma di comportamento di cui alla medesima Tabella, commessa alla guida di un veicolo che richiede la patente. Per le violazioni costituenti reato di cui al capo II del titolo IV è prevista la decurtazione di dieci punti.
2. La decurtazione del punteggio è indicata nel verbale di contestazione della relativa violazione. Quando sono accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1, non possono essere decurtati punti nella misura superiore a quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi che prevedono la sanzione accessoria del divieto di guida di cui all'articolo 135.
3. In caso di accertamento di una violazione da cui discende la perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla data in cui l'organo di polizia ha avuto conoscenza dell'avvenuto pagamento della sanzione, dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi o dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti. Per le violazioni costituenti reato, per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore entro i successivi quindici giorni. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della copia autentica di cui al terzo periodo, il cancelliere del giudice ne dà notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La comunicazione è effettuata a carico del conducente, se responsabile della violazione.
4. Ogni variazione di punteggio è consultabile tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In deroga alle disposizioni del primo periodo, la perdita totale del punteggio, ovvero la decurtazione dei punti nei casi di cui al comma 7, secondo periodo, è notificata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'interessato, unitamente all'avviso di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 154, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il verbale di accertamento da cui consegue la perdita totale del punteggio.
5. Fatti salvi i casi di cui al comma 6, se il punteggio della patente non è esaurito, la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consente di riacquistare sei punti. Per i soggetti titolari di certificato di abilitazione professionale e di una patente di categoria B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare nove punti.

La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso è trasmesso al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio, di cui al comma 7, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento, da cui deriva la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui deriva la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
7. In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente, senza che sia necessaria l'adozione di un provvedimento di revisione, è tenuto a sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 154 entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. All'esame di idoneità tecnica di cui al primo periodo, entro il medesimo termine di novanta giorni, è altresì tenuto a sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione associata alla decurtazione di almeno cinque punti, commette, nei dodici mesi successivi alla data della predetta violazione, altre due violazioni non contestuali, ciascuna associata alla decurtazione di almeno cinque punti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 154, comma 7.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. In deroga alle disposizioni del comma 1, la decurtazione del punteggio si applica soltanto alla carta di qualificazione del conducente, al KA o al KB, se gli illeciti sono commessi alla guida di un veicolo per cui è previsto il possesso di tali documenti di qualificazione professionale e la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività professionale. La decurtazione del punteggio nei casi di cui al presente comma non si estende alla patente di guida.
9. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, sul KA o sul KB, si applicano le disposizioni del comma 7 e il conducente è tenuto a sottoporsi a revisione del documento di qualificazione professionale. Il predetto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione.
10. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme di comportamento associate alla perdita di punti, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati, alimentata progressivamente dai dati anagrafici dei conducenti responsabili delle violazioni di cui al presente comma e dall'attribuzione a ciascun conducente dei punti di penalizzazione derivanti dalle infrazioni commesse, secondo le modalità previste dal presente articolo. Le infrazioni sono comunicate al CED dagli organi di polizia stradale. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, e 4, che, in luogo della decurtazione, prevedono la somma dei punti associati a ciascuna violazione ai sensi del comma 1. Salvo quanto previsto dal comma 11, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui deriva la decurtazione del punteggio determina l'azzeramento dei punti. Le disposizioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai titolari di patente rilasciata dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino che non hanno raggiunto il punteggio massimo della patente. Nelle predette ipotesi, l'attestato di frequenza al corso di aggiornamento consente

la decurtazione dei punti previsti dal comma 5, primo e secondo periodo. Il medesimo attestato è trasmesso al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento della banca dati di cui al primo periodo.

11. I soggetti di cui al comma 10 che hanno commesso, nell'arco di un anno, violazioni per un totale di almeno venti punti sono sottoposti al divieto di guida sul territorio italiano per un periodo di due anni. Se il totale di almeno venti punti è raggiunto nell'arco di due anni, il divieto di guida è limitato ad un anno. Se il totale di almeno venti punti è raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, il divieto di guida è limitato a sei mesi. Quando è raggiunto il punteggio che determina il divieto di guida, previa comunicazione del CED, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo di polizia stradale che ha accertato l'ultimo illecito associato alla penalizzazione dispone il divieto di guida e lo notifica all'interessato. Il divieto di guida è registrato nella banca dati di cui al comma 10 e decorre dalla data di notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 14, primo periodo.
12. La partecipazione a percorsi formativi ed extracurricolari di educazione stradale, anche a carattere esperienziale e svolti sul campo, organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti qualificati del terzo settore ovvero realizzati dai soggetti erogatori individuati ai sensi del presente comma, determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente italiana, del credito di due punti sulle patenti di categoria AM, A1, A2, B1, B, BE, C1 e C1E. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole, nonché gli enti qualificati del terzo settore, comprese le associazioni e le fondazioni di tutela dei familiari e delle vittime della strada e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi percorsi, per la relativa certificazione e per la partecipazione dei giovani non più inseriti nel sistema scolastico.
13. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai minori di diciotto anni, titolari di patente di guida, che hanno materialmente commesso la violazione associata alla perdita di punteggio.

Articolo 137

Comunicazione dei dati del conducente che ha commesso violazioni non contestate immediatamente

1. Nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile di una violazione da cui discende l'applicazione del divieto di guida di cui all'articolo 135 o la decurtazione di punti di cui all'articolo 136, il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'obbligato in solido di cui all'articolo 126 fornisce all'organo di polizia stradale competente, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. Se il veicolo è intestato ad una persona giuridica, dell'obbligo di fornire i dati di cui al primo periodo risponde il legale rappresentante o un suo delegato. I soggetti di cui al primo periodo possono omettere l'indicazione dei dati del conducente al momento della violazione soltanto per un giustificato e documentato motivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I termini di cui al comma 1 sono interrotti nei casi di impugnazione ai sensi dell'articolo 150, o di opposizione ai sensi dell'articolo 153, avverso il verbale da cui discende l'obbligo di comunicazione.

CAPO III

DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Articolo 138

Accertamento delle violazioni e strumenti utilizzabili

1. Quando il trasgressore è stato fermato nel luogo e nell'immediatezza del fatto, la violazione è accertata attraverso le evidenze acquisite direttamente dall'organo di polizia stradale o dall'ausiliario di polizia stradale.

2. In deroga alle disposizioni del comma 1, le violazioni commesse in occasione di sinistri stradali o da cui derivano sinistri possono essere accertate attraverso:

- a) le risultanze dei rilevamenti compiuti dagli organi di polizia stradale o dagli ausiliari di polizia stradale;
- b) riprese fotografiche o video, anche provenienti da dispositivi o sistemi installati sulla strada o sui veicoli, acquisite e conservate direttamente dagli organi di polizia stradale o dagli ausiliari secondo procedure e metodologie di acquisizione forense atte a verificare nel tempo l'integrità dei dati contenuti nei dispositivi digitali;
- c) i dati contenuti nelle centraline EDR, per i veicoli che ne sono dotati, acquisiti secondo le disposizioni di cui alla lettera b).

3. Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal presente codice, costituiscono, altresì, fonte di prova:

- a) per la determinazione del tasso alcolemico nel sangue, le risultanze degli etilometri omologati, le cui caratteristiche sono fissate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute; gli etilometri sono sottoposti a verifiche di taratura e prove di funzionalità, con cadenza annuale, effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CSRPAD) o da laboratori privati accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025;
- b) per la determinazione della massa dei veicoli e del relativo carico, nel rispetto della normativa vigente, gli strumenti di pesa di tipo statico nella disponibilità degli organi di polizia ovvero di soggetti privati che ne consentono l'uso, gli strumenti di pesa di tipo dinamico omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti che, a normativa vigente, accompagnano le merci;

- c) per la determinazione della velocità dei veicoli, fuori dai casi di cui all'articolo 139, i dispositivi o i sistemi omologati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le risultanze dei dispositivi di controllo di cui devono essere dotati i veicoli ai sensi dell'articolo 106;
 - d) per la verifica del rispetto delle norme in materia sociale, le risultanze dei dispositivi di controllo di cui devono essere dotati i veicoli ai sensi dell'articolo 106;
 - e) per le violazioni riguardanti l'efficienza e la corretta installazione dei tachigrafi e dei limitatori di velocità, le risultanze delle officine autorizzate;
 - f) per le violazioni riguardanti l'idoneità tecnica dei veicoli, le risultanze degli apparecchi e degli strumenti di cui sono dotati gli uffici del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle officine autorizzate a svolgere attività di revisione dei veicoli.
4. Nell'impiego delle fonti di prova di cui al presente articolo, si applicano a favore del trasgressore riduzioni o tolleranze indicate nell'allegato III.3, che costituisce parte integrante del presente codice.
5. Le spese di accertamento delle violazioni sono interamente a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e sono indicate, in modo analitico, nel verbale di accertamento.

Articolo 139

Accertamento a distanza delle violazioni e strumenti utilizzabili

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 138, comma 2, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, possono essere oggetto di accertamento mediante rilevamento a distanza le violazioni delle norme di comportamento dei titoli II e III di cui:
- a) all'articolo 37, comma 1, lettere g) ed h);
 - b) all'articolo 48;
 - c) all'articolo 49, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9;
 - d) all'articolo 50;
 - e) all'articolo 51, comma 5;
 - f) all'articolo 52, commi 14, 15, 16 e 17; nei casi in cui sono presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, l'accertamento a distanza è possibile dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi;
 - g) all'articolo 52, comma 20;
 - h) all'articolo 55;
 - i) articolo 57, limitatamente al divieto di fermata o di sosta riservata, nei soli casi previsti dai commi 8, lettere n) e o), 9, lettere d), e), f) g), i), l), q) e t), e 11, lettera b), del medesimo articolo;
 - l) all'articolo 68, commi 1 e 3, nonché all'articolo 62, comma 2, lettera d);
 - m) all'articolo 72;

- n) all'articolo 76;
- o) all'articolo 79;
- p) all'articolo 83;
- q) all'articolo 88;
- r) all'articolo 92, comma 2;
- s) all'articolo 109;
- t) all'articolo 131;
- u) all'articolo 133;
- v) all'articolo 157, comma 4;
- z) all'articolo 288.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 3, ai fini del rilevamento a distanza delle violazioni di cui al comma 1, lettere b), limitatamente ai divieti di accesso, c), f), g), h), i), l), m), n), o), q), r), t), u) e v), possono essere utilizzati per l'accertamento automatico delle medesime violazioni dispositivi approvati con proprio decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, possono essere altresì utilizzati ai fini del rilevamento a distanza delle violazioni di cui al comma 1, lettere a), e) e z), sistemi di registrazione audiovisiva, anche integrati in impianti di videosorveglianza, in possesso delle caratteristiche tecniche definite con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, installati per il monitoraggio del traffico o per esigenze di sicurezza stradale, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro esclusiva disponibilità, idonei a documentare la violazione in modo completo. L'accertamento mediante i sistemi di cui al secondo periodo è effettuato direttamente nel momento in cui la violazione è ripresa dagli impianti di videosorveglianza, mediante l'acquisizione e la conservazione di un filmato, recante la data e l'orario certificati in modo contestuale dall'organo di polizia stradale, ovvero deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, secondo l'orario di effettivo funzionamento certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, possono essere rilevate a distanza esclusivamente con dispositivi omologati le violazioni di cui al comma 1, lettere b), limitatamente alle zone a traffico limitato, d), e p). Tali dispositivi o sistemi sono sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura nel rispetto di quanto previsto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti. L'individuazione delle strade, la collocazione, il segnalamento e le modalità d'uso dei dispositivi e dei sistemi con cui può essere effettuato il rilevamento a distanza delle violazioni relative al comma 1, lettera d), avviene nei modi e nel rispetto di quanto previsto con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Limitatamente alla circolazione in autostrada, possono essere utilizzati i sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, secondo periodo, ai fini del rilevamento a distanza delle violazioni relative:

- a) all'articolo 37, comma 2, lettera a;
- b) all'articolo 48, comma 3, lettere da a) ad m);
- c) all'articolo 51, commi 5, 9, 11 e 12, primo periodo;
- d) all'articolo 53, comma 8;
- e) all'articolo 54, commi 8, lettera a) e 9, lettera c);
- f) all'articolo 57, comma 11, lettera c);
- g) articolo 48, comma 5.

5. Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, il rilevamento a distanza delle violazioni di cui al comma 1, ad eccezione della violazione di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, può essere effettuato, fuori dai centri abitati, solo sui tratti di strada individuati dal Prefetto, tenuto conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Resta fermo che, ai fini dell'accertamento relativo alla violazione di cui al comma 1, lettera d) l'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, avviene con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3, ultimo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'accertamento a distanza della violazione relativa all'accesso alle zone a traffico limitato territoriali collocate fuori dai centri abitati.

6. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica o video prodotta dai dispositivi e sistemi impiegati il rilevamento a distanza delle violazioni costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

7. I dispositivi e i sistemi di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 possono accertare contemporaneamente due o più violazioni, se approvati o omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni accertate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati o omologati di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 possono essere utilizzati dagli organi di polizia stradale per l'accertamento, mediante il raffronto con banche dati esterne, di altre e diverse violazioni per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati o omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi VI, VII, IX e XI e al titolo III.

8. Nell'impiego dei dispositivi o sistemi di rilevamento a distanza delle violazioni e delle altre fonti di prova di cui al presente articolo si applicano a favore del trasgressore le riduzioni o tolleranze indicate nell'allegato III.3, che costituisce parte integrante del presente codice.

9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può installare i dispositivi di cui al comma 1, lettera f), a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada.

10. Ai fini del controllo delle violazioni di cui al comma 1, lettera b), in uscita, relative a divieti e limitazioni variabili nel tempo, i dispositivi di cui ai commi 2 e 3 sono disattivati se eventi eccezionali e straordinari, dovuti a imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico, determinano l'involontaria

permanenza dei veicoli all'interno degli ambiti oggetto della limitazione. Ai fini del controllo delle violazioni di cui al primo periodo in relazione al tempo massimo di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10 per cento.

Articolo 140

Verbale di accertamento delle violazioni

1. Nel rispetto delle regole del codice di procedura penale per la documentazione degli atti soggetti ad obbligo di verbale, l'accertamento e la contestazione immediata della violazione sono documentati attraverso la redazione di un verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento può essere redatto con sistemi informatici e può essere realizzato in formato digitale, nel rispetto delle regole del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. A pena di nullità, il verbale contiene gli elementi essenziali ed è conservato secondo le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
4. I verbali sono registrati cronologicamente su apposito registro, da cui risultano obbligatoriamente il numero di registrazione, la data e il luogo della violazione, la norma violata, gli elementi che consentono la completa identificazione del trasgressore, del responsabile in solido e del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Il numero di registrazione è progressivo per anno solare. Se il registro è formato attraverso l'impiego di strumenti informatici si applicano le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Articolo 141

Contestazione delle violazioni

1. La violazione è immediatamente contestata al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido al pagamento della somma dovuta. Ai fini di cui al primo periodo, l'organo accertatore consegna al trasgressore e all'obbligato in solido copia del verbale di cui all'articolo 140, se redatto in forma analogica. Quando il verbale è redatto in formato digitale ed è depositato in una piattaforma gestita dall'organo di polizia stradale, ai medesimi soggetti è consegnato il documento di sintesi redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento adottati ai sensi dell'articolo 289, con codici che consentono l'accesso immediato nella piattaforma informatica in cui il verbale è depositato anche al fine di estrarne copia digitale o stamparne copia analogica.
2. La contestazione immediata ai sensi del comma 1 non è necessaria nei seguenti casi:
 - a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
 - b) impossibilità di raggiungere un veicolo nel traffico, compromettendo la sicurezza della circolazione;
 - c) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
 - d) sorpasso vietato;
 - e) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

f) accertamento della violazione per mezzo di dispositivi o sistemi che, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 138, consentono il rilevamento a distanza delle violazioni;

g) violazioni accertate a seguito o in occasione di sinistro stradale, quando i rilievi non sono stati completati nel luogo e nell'immediatezza del fatto e nei casi indicati nell'articolo 138, comma 2;

h) veicoli che non si sono fermati nonostante l'ALT intimato, nei modi regolamentari, dagli organi di polizia stradale.

3. Nei casi in cui non si procede alla contestazione immediata ai sensi del comma 2, ovvero nei casi in cui la stessa non sia possibile, il verbale è notificato secondo le disposizioni dell'articolo 142 e contiene, altresì, l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata stessa.

Articolo 142

Notificazione e comunicazioni

1. Nei casi di cui all'articolo 141, commi 2 e 3, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, è notificato, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore ovvero, quando questi non è stato identificato, a uno dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 126. Nei casi di cui all'articolo 141, comma 2, lettera f), il termine di cui al primo periodo è ridotto a quarantacinque giorni. I termini di cui al presente comma decorrono dalla data in cui risultano dal PRA o dall'Archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Nei casi di cui all'articolo 126, comma 2, lettera c), secondo periodo, la notificazione può essere effettuata al proprietario del veicolo entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento della sanzione da parte del locatario o, nel caso di locazioni stipulate con locatari residenti all'estero, entro il termine individuato ai sensi dell'articolo 126, comma 6. Per i residenti all'estero, i termini per la notifica sono fissati in trecentosessanta giorni dall'accertamento.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la contestazione immediata è stata effettuata al solo trasgressore ai sensi dell'articolo 141, comma 1, e sono scaduti inutilmente i termini per il pagamento della sanzione da parte del medesimo trasgressore, il verbale è notificato ad uno dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 126 entro venti giorni decorrenti dalla scadenza dei medesimi termini.

3. Le notifiche degli atti, nonché tutte le comunicazioni aventi valore legale sono effettuate dalle amministrazioni competenti attraverso la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Se non è stato possibile, per documentato motivo, impiegare tale piattaforma, la notificazione è effettuata per posta elettronica certificata, presso il domicilio digitale inserito in uno degli elenchi pubblici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o presso i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, e comma 4-quinquies del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle procedure e delle modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Quando il destinatario non è titolare di un domicilio digitale o di un domicilio speciale, la notificazione è effettuata a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del

servizio postale. In caso di indifferibile e documentata urgenza, si può procedere alla notificazione anche a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile.

4. Le notifiche delle violazioni nei confronti dell'intestatario di un veicolo residente all'estero e che è iscritto all'Anagrafe italiani residenti all'estero sono effettuate presso il domicilio legale dichiarato al momento dell'immatricolazione del veicolo presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

5. Fuori dei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, e al comma 4, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando sono effettuate alla residenza, al domicilio o alla sede del soggetto, risultante dai documenti di circolazione, dall'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal PRA o dalla patente di guida del conducente.

6. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore e agli altri soggetti obbligati possono essere assunte dagli organi di polizia stradale, dall'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti e dall'Anagrafe tributaria.

7. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per documentate difficoltà oggettive, acquisire i dati del proprietario o di altro obbligato in solido o effettuare la notifica del verbale secondo le disposizioni del presente articolo, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 8 e la relativa violazione può essere notificata nei cinque anni successivi all'accertamento dagli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di controllo, attestano la circolazione del veicolo sul territorio italiano. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la notifica è effettuata nei confronti del conducente del veicolo, anche se diverso dal soggetto proprietario al momento della violazione o da altro obbligato in solido.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero, che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi polizia stradale per la consultazione in forma telematica. Nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco. L'elenco dei veicoli, limitatamente ai dati concernenti la targa e l'organo di polizia procedente, è reso disponibile a chiunque vi ha interesse, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

9. Quando dal pubblico registro automobilistico ovvero dall'Archivio nazionale dei veicoli risulta che il veicolo con cui è stata commessa la violazione è intestato a soggetto pubblico istituzionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine di cui al comma 1 è sospeso per un periodo massimo di sessanta giorni, al fine di consentire all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo accertatore di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro il termine di cui al primo periodo, il responsabile dell'ufficio da cui dipende il trasgressore comunica l'eventuale sussistenza delle condizioni ivi indicate. In presenza delle condizioni di cui al primo periodo, il comando o l'ufficio procedente dispone l'archiviazione dell'accertamento. In caso contrario, si procede alla notifica del

verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, ai veicoli ad uso speciale, immatricolati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario, antincendio, di polizia o di sicurezza, anche se intestati a soggetti diversi da quelli indicati nel primo periodo.

10. Le spese di notifica sono interamente a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

11. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non è stata effettuata nel termine prescritto.

Articolo 143

Accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 e dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada

1. Alle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, sanzionate ai sensi del presente codice, commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea e accertate in Italia dagli organi di polizia stradale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, se la contestazione non è già avvenuta in un altro Stato membro. Ai fini dell'esercizio dei rimedi amministrativi o giurisdizionali di cui al capo IV, il luogo della violazione commessa coincide con quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, alle violazioni dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 112, commesse in un altro Stato, se accertate in Italia dagli organi di polizia stradale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014, sanzionate ai sensi del presente codice, commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea e accertate in Italia dagli organi di polizia stradale.

CAPO IV

PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DESTINAZIONE PROVENTI

Articolo 144

Del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. In relazione alle violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla

notificazione, una somma, pari al minimo, come individuato dalla Tabella 1 di cui all'articolo 121 o dalle singole disposizioni del codice.

2. Il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1 non è consentito nei casi in cui dalla violazione commessa consegue l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 133. In tali casi, il verbale di contestazione è trasmesso al Prefetto del luogo della violazione entro dieci giorni. Si applicano le disposizioni del Capo I, Sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari ad un terzo del massimo fissato dalle singole norme, nei seguenti casi:

- a) il trasgressore non ha ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si è rifiutato di esibire i documenti di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che è obbligato a tenere con sé;
- b) per le violazioni degli articoli 51, comma 5, limitatamente alle autostrade e alle strade extraurbane principali, 54, comma 9, lettera c), 89, 95, comma 4, 98, comma 7, 102, comma 3, lettera a), 118, 119, 120, 131, comma 9, 135, comma 14 e 282, comma 3.

4. La somma del minimo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni per le quali la Tabella 1, di cui all'articolo 121, o le singole disposizioni del codice prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo, di cui all'articolo 133, o la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida, di cui all'articolo 135.

5. Il trasgressore è tenuto a provvedere, in ogni caso, al pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore quando:

- a) la violazione è stata commessa con un veicolo immatricolato all'estero ovvero munito di targa EE, ad eccezione dei casi in cui il veicolo è stato oggetto di registrazione al REVE o è di proprietà di cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) il trasgressore è residente all'estero ed è, ai sensi dell'articolo 126, unico obbligato in solido in vece del proprietario;
- c) quando ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 142, comma 7, ovvero dall'articolo 147, comma 4.

6. Il trasgressore, nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), ovvero il conducente, nei casi di cui alla lettera c) del medesimo comma 5, che non provvede al pagamento immediato ivi previsto, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Quando il veicolo è immatricolato in uno Stato che non è membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione è pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui dipende l'agente accertatore. Nei casi in cui la cauzione deve essere restituita all'avente diritto, la restituzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza dell'interessato, che indica gli estremi di accredito o le coordinate bancarie del beneficiario. Quando sussistono i presupposti di cui al quinto periodo, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla restituzione di quanto richiesto senza ritardo. Decorsi centottanta giorni dalla definizione dei rimedi amministrativi o giurisdizionali o dalla scadenza dei

termini per la presentazione dei medesimi, le somme non reclamate con l'istanza di cui al presente comma sono devolute secondo le disposizioni sulla destinazione dei proventi di cui all'articolo 148.

7. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 6, è disposto il divieto di marcia del veicolo fino a quando il predetto onere non è stato adempiuto, ovvero è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, quarto periodo. Le medesime disposizioni si applicano nei casi indicati dal comma 5, lettera a), quando al momento dell'accertamento della violazione non è presente il conducente o altra persona obbligata in solido. Nei casi di cui al terzo periodo, in luogo del divieto di marcia con affidamento a uno dei soggetti di cui al secondo periodo, può essere disposto il blocco del veicolo, con le modalità di cui all'articolo 132. Decorsi novanta giorni dalla notifica della violazione al proprietario o ad altro obbligato in solido, il veicolo non reclamato è alienato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

8. Il pagamento comunque dovuto ai sensi del presente articolo può essere corrisposto a mezzo di versamento mediante PagoPA, in conto corrente postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Il pagamento di cui al primo periodo può essere sempre effettuato in sede di contestazione immediata nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, anche nei casi di cui al comma 4, ove consentito. Nei casi di cui al secondo periodo, l'agente accertatore rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo o nel verbale digitale del quale il trasgressore può ottenere copia digitale. Le spese di commissione, per ogni transazione eseguita con gli strumenti di pagamento elettronico, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

9. Quando, per effetto di qualsiasi operazione indicata nel presente codice, la somma da pagare presenta decimali, la misura delle somme da pagare è oggetto di arrotondamento all'unità di euro per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, negli altri casi.

10. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal presente articolo non equivale al pagamento della sanzione ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

11. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 resta ferma, comunque, l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nonché degli eventuali aumenti o riduzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 123 e 124.

Articolo 145

Pagamento delle spese di accertamento e di notificazione

1. L'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 144 è assolto se il trasgressore, ovvero l'obbligato in solido, nei termini indicati dal medesimo articolo 144, provvede anche al pagamento delle spese di accertamento e di notificazione nonché, ove previsto, delle maggiorazioni eventualmente richieste per il mancato pagamento di oneri o tariffe indicate nel verbale di accertamento e delle eventuali spese per l'esecuzione delle sanzioni accessorie di cui non è stato effettuato il pagamento al momento dell'applicazione.

2. In caso di mancato o incompleto pagamento delle somme indicate al comma 1, il pagamento della sanzione non estingue la violazione.

3. Le spese sostenute per l'individuazione del trasgressore gravano sul medesimo trasgressore o sull'obbligato in solido, unitamente alle spese di accertamento, se analiticamente documentate. Sono esclusi dalle spese di cui al primo periodo i costi sostenuti per l'impiego di apparecchiature di accertamento della violazione, nonché i costi connessi all'assistenza legale, al recupero del credito e alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, successivi alla notificazione dei verbali di contestazione.

Articolo 146

Rateizzazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Entro i termini previsti dall'articolo 144, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione in rate mensili del pagamento delle somme di cui agli articoli 144 e 145.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al primo periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Con il decreto di cui all'articolo 122, comma 2, sono aggiornati gli importi di cui al presente comma.

3. La richiesta di rateizzazione è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui all'articolo 148, comma 1, lettera a), ovvero al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità di cui al primo periodo comunica al richiedente l'ammissione al beneficio e trasmette il prospetto delle rate da pagare con le relative scadenze, indicando anche le modalità di pagamento. Fino alla comunicazione di cui al secondo periodo resta sospeso il termine per il pagamento di cui all'articolo 144. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'istanza si intende respinta. Se la richiesta è respinta, la decorrenza del predetto termine per il pagamento riprende dalla data della comunicazione di rigetto della richiesta.

4. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e di opposizione al giudice di pace.

5. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate, se l'importo dovuto non supera i 2.000 euro, fino ad un massimo di ventiquattro rate, se l'importo dovuto non supera i 5.000 euro, fino ad un massimo di sessanta rate, se l'importo dovuto supera i 5.000 euro. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 98 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

6. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 147.

Articolo 147

Riscossione coattiva

1. Se non è avvenuto il pagamento di quanto dovuto ai sensi degli articoli 144 e 145 e non sono stati avanzati rimedi amministrativi o giurisdizionali di cui al Capo V, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, con gli eventuali aumenti o riduzioni di cui, rispettivamente, degli articoli 123 e 124.
2. Non si dà luogo alla riscossione coattiva delle somme il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, risulta inferiore a 10 euro. Se, per errore materiale o altra causa, il pagamento degli importi di cui agli articoli 144 e 145 è stato effettuato in misura inferiore a quanto richiesto e la differenza non supera il 30 per cento dell'intero importo, il verbale di accertamento, in deroga al comma 1, costituisce titolo esecutivo per una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa edittale, con gli eventuali aumenti o riduzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 123 e 124. Nei casi di cui al secondo periodo, ai fini del calcolo della somma da pagare si tiene conto dell'importo corrisposto entro i termini previsti dal citato articolo 144.
3. Ai fini dell'avvio e della gestione del procedimento esecutivo e di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del presente Capo, si applicano le disposizioni del comma 785 nonché dei commi da 792 a 803 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'avviso di cui al comma 792, lettera a), del medesimo articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati. Non si applicano le maggiorazioni previste ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 144, commi 5 e 7. Nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 sono disciplinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai destinatari dei proventi delle sanzioni.
5. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2, effettuato con le modalità di cui agli articoli 144 e 145 decorsi sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, purché in data antecedente alla notifica dell'avviso di cui al comma 3, non dà luogo alla riscossione coattiva.
6. Nei trenta giorni successivi alla notificazione del dettaglio degli addebiti, il trasgressore ha facoltà di chiedere la rateazione della somma per cui è intimato il pagamento. Il procedimento di rateazione è disciplinato ai sensi dell'articolo 1, commi da 796 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in caso di entrate di spettanza di enti locali, ovvero ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33 in caso di entrate di spettanza di organi statali.

Articolo 148

Destinazione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice, comunque accertate, sono devoluti:

- a) per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dei gestori della rete ferroviaria e delle ferrovie e tramvie in concessione, in misura pari al 30 per cento all'ente da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento e in misura pari al 70 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento;
- b) per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, in misura pari al 70 all'ente da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento e in misura pari al 30 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno sono definite le modalità attuative per il trasferimento all'ente proprietario della strada delle risorse di cui al comma 1, accertate da un organo dipendente da un ente accertatore diverso da quello proprietario della strada.
3. Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati per il potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere di protezione, ovvero di altre attività funzionali alla sicurezza stradale o alla promozione della cultura della sicurezza stradale. I proventi devoluti agli enti diversi dallo Stato possono essere destinati al finanziamento di spese relative al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito delle finalità di cui al primo periodo.
4. Ai fini di cui al comma 3, ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Tale relazione è pubblicata in una apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente locale entro trenta giorni dalla sua trasmissione, in conformità a quanto previsto dal primo periodo. Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione delle relazioni trasmesse ai sensi del presente comma, procede alla relativa pubblicazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 1 è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 3, per ciascun anno per il quale sia riscontrata l'inadempienza. Tale inadempienza rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale ed è segnalata tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, nei casi di cui agli articoli 142, comma 7 e 147, comma 4, i proventi derivanti dal pagamento sono destinati all'organo di polizia che ha proceduto all'applicazione della misura.
6. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati alle finalità di cui all'articolo 291, comma 7.

CAPO V

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Articolo 149

Archiviazione d'ufficio del verbale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'organo di polizia stradale che ha accertato la violazione, ovvero al quale l'ausiliario di polizia stradale ha trasmesso un atto di accertamento ai sensi dell'articolo 28, provvede a disporre l'archiviazione del verbale di accertamento della violazione e delle relative sanzioni accessorie nonché di ogni altro atto conseguente di propria competenza, nei casi in cui il verbale di accertamento è stato notificato:
 - a) a un soggetto estraneo alla violazione;
 - b) a un soggetto che, al momento del fatto accertato, non era più proprietario ovvero obbligato in solido rispetto all'illecito commesso;
 - c) in luogo diverso da quello richiesto o quando la notifica secondo le disposizioni dell'articolo 142 risulta nulla;
 - d) oltre i termini previsti per l'organo accertatore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui:
 - a) è intervenuta la morte del trasgressore;
 - b) il verbale di accertamento è stato emesso da soggetto incompetente;
 - c) è già avvenuto il pagamento da parte di altro soggetto obbligato al medesimo pagamento; in tal caso l'archiviazione è disposta nei confronti del verbale notificato all'obbligato in solido;
 - d) la violazione risulta fondata su una manifesta e documentata erronea applicazione di disposizioni relative:
 - 1) alla qualità o ai requisiti amministrativi del trasgressore o dell'obbligato in solido;
 - 2) alla tipologia del veicolo con il quale è stata commessa la violazione;
 - 3) ai requisiti tecnici o amministrativi del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, l'archiviazione del verbale di accertamento, o di ogni altro atto conseguente, può essere disposta d'ufficio o a seguito di istanza da parte di chiunque vi ha interesse.
4. L'archiviazione di cui al comma 3 può avvenire fino a che non sono iniziate le procedure di riscossione coattiva e, comunque, entro il termine di definizione del verbale di accertamento.
5. Dell'archiviazione è data comunicazione con le modalità di cui all'articolo 142:
 - a) al trasgressore e all'obbligato in solido, nei casi in cui si è proceduto d'ufficio;
 - b) ad altro soggetto interessato che ha fatto richiesta di archiviazione;
 - c) ai soggetti destinatari del verbale per eventuali adempimenti di competenza.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), quando è disposta l'archiviazione del verbale o di un atto conseguente e non sono già decorsi novanta giorni dal primo accertamento, l'ufficio o comando procedente provvede, ove possibile, a redigere e notificare un verbale di accertamento con gli elementi corretti. In tali casi, i termini per la notifica degli atti decorrono dalla data in cui l'ufficio o comando è venuto a conoscenza della situazione che ha determinato l'archiviazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui sono stati proposti ricorso al Prefetto ovvero opposizione al giudice di pace ai sensi del presente Capo.
8. Quando l'archiviazione consegue ad istanza dell'interessato, il provvedimento è adottato entro i successivi trenta giorni. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'istanza si intende respinta. Quando l'istanza di archiviazione è respinta, i termini per la presentazione del ricorso, di cui all'articolo 150, o dell'opposizione, di cui all'articolo 153, decorrono dalla data della

comunicazione del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.

Articolo 150

Impugnazione del verbale di accertamento

1. Quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, laddove consentito, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione o dalla notificazione, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della violazione. Il ricorso è trasmesso, a pena di inammissibilità, al Prefetto, nonché all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso di ricorso presentato per via telematica, la data di presentazione è quella corrispondente alla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente, ovvero alla data di invio indicata nella validazione temporale elettronica qualificata fornita dal prestatore di servizi fiduciari qualificati utilizzato dal mittente.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, nonché delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Quando è richiesta l'audizione personale, è facoltà del Prefetto convocare il ricorrente, se la documentazione prodotta non risulta sufficiente alla valutazione del ricorso.
4. Nelle more della decisione del ricorso, non si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 147.

Articolo 151

Ordinanza-ingiunzione del Prefetto

1. Il Prefetto, esaminati gli atti di cui all'articolo 150, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 150, comma 2, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in misura non inferiore al minimo edittale previsto per ogni singola violazione aumentato di un terzo. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione e alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Se, invece, non ritiene fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone comunicazione al ricorrente oltre che all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
2. I termini indicati nel comma 1, nonché i termini di cui all'articolo 150, comma 2, sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi i predetti termini senza che sia adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

3. In caso di audizione personale del ricorrente che ne ha fatto richiesta, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Il predetto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione, o comunque fino alla data fissata per l'audizione, in caso di mancata presentazione del ricorrente. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione senza allegare giustificazione dell'assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è notificata, a pena di nullità, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 142.
5. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Entro trenta giorni dal pagamento, il destinatario dell'ordinanza produce copia della certificazione dell'avvenuto pagamento al Prefetto e all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Decorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Articolo 152

Sospensione dell'esecuzione della sanzione accessoria

1. Contestualmente alla proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 150 avverso il verbale di accertamento dell'infrazione, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido possono richiedere, per gravi e circostanziate ragioni, la sospensione dell'esecuzione dell'eventuale sanzione accessoria fino all'esito del ricorso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'ufficio o del comando procedente trasmette al Prefetto, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, gli atti corredati del relativo parere in ordine all'istanza di sospensione. Nei successivi dieci giorni, se ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la sospensione richiesta. Il termine di cui al secondo periodo può essere interrotto per richieste di chiarimenti o per l'integrazione della documentazione prodotta da parte del ricorrente.
3. Restano fermi i termini di cui all'articolo 151, comma 2, ai fini dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
4. In caso di mancato accoglimento del ricorso, gli effetti della sospensione concessa cessano a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza di rigetto del Prefetto.

Articolo 153

Opposizione avverso il verbale di accertamento e all'ordinanza-ingiunzione

1. Quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, laddove consentito, in alternativa alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 150, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché dell'articolo 150, comma 1, ultimo periodo.

2. L'opposizione di cui al comma 1 può essere proposta anche avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 151. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Ai fini della determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti fissati dalla legge, si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VI

MISURE CAUTELARI

Articolo 154

Revisione della patente di guida e di altri titoli abilitativi

1. Gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono disporre la sottoposizione a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 181, comma 2, o all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 183 i titolari di patente di guida o di altro titolo abilitativo quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. In tali ipotesi, i titolari di patente di guida, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, presentano l'istanza di revisione tecnica, quando si rende necessario procedere alla verifica della persistenza dell'idoneità tecnica, oppure effettuano la prenotazione della visita medica, quando è necessaria la verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità tecnica è comunicato ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali provvedimenti di divieto temporaneo o permanente di guida.
2. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando:
 - a) il conducente è stato coinvolto in un sinistro stradale, da cui sono derivate lesioni gravi alle persone e a suo carico è stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida di cui all'articolo 160;
 - b) il conducente minore di diciotto anni è autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida di cui all'articolo 135;
 - c) il titolare di patente è stato in coma con durata superiore a quarantotto ore;
 - d) in sede di accertamenti medico-legali, anche diversi da quelli finalizzati ad ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida, è accertata la sussistenza, in soggetti titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente;
 - e) fuori dai casi di cui al comma 3, lettera a), quando il conducente appare manifestamente incapace anche temporaneamente di provvedere a sé stesso; nelle ipotesi di cui alla presente lettera, l'organo di polizia che accerta l'incapacità inibisce immediatamente la guida, affidando il soggetto alle cure sanitarie o ai familiari.
3. Il Prefetto può disporre la sottoposizione dei titolari di patente a visita medica presso la commissione medica locale:

- a) quando sono stati oggetto dell'accertamento della violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, ovvero si sono rifiutati di sottoporsi ai relativi accertamenti;
 - b) nei casi di cui all'articolo 32, comma 10;
 - c) quando sono stati oggetto delle misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di una o più segnalazioni di particolare gravità.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), la revisione può essere disposta dal Prefetto con il medesimo provvedimento con cui dispone il divieto provvisorio di guida di cui all'articolo 162. Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il Prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli organi di polizia stradale che hanno accertato illeciti da cui deriva la revisione della patente o di altro titolo abilitativo, segnalano agli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al Prefetto l'accertamento della violazione, anche se essa non è oggetto di contestazione definitiva. Quando rilevano casi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere c) e d), i medici curanti ne danno comunicazione, senza indugio, agli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 6. Il provvedimento con il quale il titolare di patente o altro titolo abilitativo è invitato a sottoporsi a visite o esami di revisione è notificato all'interessato con le forme di cui all'articolo 142.
 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 170, comma 12, se l'interessato non prenota la visita medica o non presenta istanza per sostenere l'esame di idoneità tecnica di cui al comma 1 nei termini prescritti, il titolare della patente è sottoposto al divieto di guida di cui all'articolo 135, comma 1, lettera a), fino al superamento dell'esame o della visita con esito favorevole. Il divieto decorre dal giorno successivo al termine di cui al comma 1, senza necessità di adozione di un apposito provvedimento da parte dell'ufficio territorialmente competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Prefetto, ed è annotato nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Al medesimo divieto di guida è sottoposto il titolare di patente che risulta assente alla visita medica o alla prova d'esame di idoneità tecnica, tempestivamente prenotate.
 8. Nei casi di cui all'articolo 170, comma 2, quando è stata disposta la visita medica ai sensi del comma 3, e, all'esito della stessa, il conducente è ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. La durata della validità della patente non può eccedere i tre anni alla successiva conferma e i cinque anni alle conferme successive alla seconda. Resta fermo, negli altri casi, quanto previsto dall'articolo 187.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di patente rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea che hanno acquisito la residenza anagrafica in Italia. Al tal fine, nel provvedimento che invita il titolare di patente a sottoporsi a visita o esame di revisione è imposto l'obbligo di convertire la patente di guida in patente italiana.
 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
 11. Della revoca della patente militare o di servizio, di cui all'articolo 34, per incapacità tecnica, accertata, a seguito del procedimento di revisione, da apposita commissione secondo le disposizioni degli ordinamenti interni delle amministrazioni di appartenenza dell'intestatario,

è data tempestiva informazione al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'eventuale adozione di provvedimenti di revisione ai sensi del presente articolo.

Articolo 155

Sospensione e revoca dei documenti di guida e dei titoli abilitativi e dei documenti di circolazione per mancanza dei requisiti

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 135, la patente di guida e ogni altro titolo abilitativo rilasciato in Italia è sempre revocato dagli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quando il titolare:
 - a) non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
 - b) non risulta più idoneo, all'esito di revisione effettuata ai sensi dell'articolo 154;
 - c) ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 135, e fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 170, comma 12, gli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispongono la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida e di ogni altro titolo abilitativo rilasciato in Italia quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'articolo 154, risulta la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici. Nelle ipotesi di cui al presente comma, la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psicofisici.
3. In caso di revoca della patente di guida, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB.
4. Fuori dai casi di cui all'articolo 131, l'immatricolazione in Italia di un veicolo è sempre revocata dagli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quando, a seguito di visita di revisione, è ritenuto non più idoneo a circolare ovvero quando vengono a mancare i requisiti amministrativi che ne avevano consentito l'immatricolazione.
5. I provvedimenti con cui sono adottate le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati agli interessati nelle forme di cui all'articolo 142. Il provvedimento con cui è adottata la revoca di cui al comma 4 è in ogni caso notificato al proprietario del veicolo anche quando esso non è nella sua disponibilità.
6. Avverso i provvedimenti con cui sono adottate le misure di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2, 3 e 4 è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide con proprio decreto. Il predetto decreto è comunicato all'interessato e ai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli adempimenti conseguenti. Se il ricorso è accolto, il documento è restituito all'interessato.
7. Nei casi indicati dal comma 1, quando cessano i motivi che avevano determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato in possesso dei requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità può conseguire, previo superamento dell'esame, una patente di guida di categoria non superiore a quella di cui era titolare in precedenza. Nei casi di cui al primo periodo, non si applicano i criteri di propedeuticità previsti per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di guida per i neopatentati si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

Articolo 156

Provvedimenti per mancanza dei requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di biciclette a pedalata assistita

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 135, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Prefetto può disporre la revoca della patente di guida rilasciata in Italia nei confronti di coloro che, successivamente al rilascio, si trovano nelle condizioni soggettive che impediscono il conseguimento della patente ai sensi dell'articolo 175. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di sicurezza personali o delle misure di prevenzione o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati nell'articolo 175, comma 1.
2. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 1 non può conseguire una nuova patente di guida, neanche per conversione da patente rilasciata all'estero, prima di tre anni dalla revoca. In ogni caso, il conseguimento di una nuova patente di guida è subordinato all'assenza delle situazioni preclusive al rilascio di cui all'articolo 175.
3. Nei confronti dei soggetti che sono privi dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della patente di cui al comma 2, il giudice, con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il Prefetto, con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre anche l'interdizione dalla conduzione delle biciclette a pedalata assistita e dei cicli a propulsione, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Il Prefetto può disporre le misure di cui al primo periodo anche in caso di adozione di un provvedimento di revoca.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di patente rilasciata all'estero. In tali casi, in luogo della revoca si applica un divieto permanente di guida per tutto il periodo di durata della revoca.
5. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 adottati dal Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide con proprio decreto entro sessanta giorni.

Articolo 157

Revisione straordinaria dei veicoli

1. In occasione delle attività di rilievo dei sinistri stradali ovvero di accertamento di violazioni, gli organi di polizia stradale segnalano agli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la presenza di danni, alterazioni, manomissioni o comunque di situazioni di inefficienza dei veicoli immatricolati in Italia, che riguardano le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento essenziali per la sicurezza del veicolo. Ferme restando le sanzioni amministrative previste per le violazioni rilevabili, la stessa segnalazione è effettuata anche quando:

- a) i veicoli muniti di certificato ATP o certificato di approvazione per il trasporto di merci pericolose circolano con il certificato di validità scaduto;
 - b) i veicoli ad alimentazione GPL, LNG o metano circolano con le relative bombole non revisionate entro i termini prescritti.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, gli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
 3. Nei casi di cui al comma 1, gli Uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispongono la revisione straordinaria del veicolo con provvedimento che deve essere notificato al proprietario del veicolo stesso nelle forme di cui all'articolo 142. I medesimi Uffici possono autorizzare la revisione anche presso officine autorizzate ai sensi dell'articolo 235.
 4. Il proprietario sottopone il veicolo alla visita di revisione entro i termini indicati nel provvedimento di cui al comma 2, decorrenti dalla relativa data di notifica. Se il proprietario non sottopone il veicolo alla visita ai sensi del primo periodo, ovvero non provvede alla prenotazione della revisione nei termini prescritti, il veicolo non può circolare sul territorio nazionale fino al superamento degli accertamenti richiesti con esito favorevole. Il divieto decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione, senza necessità di adozione di un ulteriore provvedimento da parte dei competenti uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Prefetto ed è annotato nell'Archivio nazionale dei veicoli. Il divieto concorre con le eventuali ulteriori sanzioni accessorie riguardanti il veicolo che, in ogni caso, prevalgono sullo stesso.

Articolo 158

Misure cautelari per inottemperanza degli obblighi dei costruttori, degli importatori e dei distributori

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo II, Capo X, in caso di violazione degli obblighi di cui al Capo I del Titolo VI a carico dei costruttori, degli importatori e dei distributori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diffida con provvedimento motivato il soggetto inadempiente a provvedere alle prescrizioni omesse entro novanta giorni e, in caso di inottemperanza alla diffida, adotta i provvedimenti cautelari necessari a garantire la tutela della sicurezza della circolazione stradale.

TITOLO IV DEI REATI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE CONSEGUENTI A REATI

Articolo 159

Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice e connessione obiettiva

1. Per le violazioni del presente codice che costituiscono reato, l'agente o l'organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
2. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente o l'organo accertatore ne dà notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
3. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al Prefetto del luogo del luogo in cui è stato commesso il fatto.
4. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare, con la sentenza di condanna, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del titolo III. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando di cui al primo periodo.

Articolo 160

Sanzioni amministrative accessorie riguardanti la guida e conseguenti all'accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice, con la sentenza di condanna, ovvero adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente codice per le quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida nella misura determinata dal presente articolo. Il giudice determina la durata del divieto di guida, nonché, nei casi divieto di guida permanente, la durata del divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo, tenuto conto della gravità dei danni prodotti.
2. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale, consegue il divieto di guida permanente, salvo quanto previsto dal comma 4. Per i titolari di patente rilasciata in Italia, il divieto di guida permanente comporta la revoca della patente o di altro titolo abilitativo con divieto di conseguire una nuova, anche per conversione di patente estera, prima che sia decorso un periodo di tempo pari a:
 - a) cinque anni per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, primo comma, del codice penale. Il periodo è aumentato:
 - 1) fino a dieci anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 170, commi 1 e 2;
 - 2) fino a dodici anni quando ricorra l'aggravante di cui all'articolo 589-*ter* codice penale;

b) quindici anni, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Il periodo è aumentato:

1) fino a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 170, commi 1 e 2;

2) fino a trenta anni quando ricorra l'aggravante di cui all'articolo 589-*ter* codice penale;

c) dieci anni per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale. Il periodo è aumentato:

1) fino a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 170, commi 1 e 2;

2) fino a trenta anni quando ricorra l'aggravante di cui all'articolo 589-*ter* codice penale.

3. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale, consegue il divieto di guida permanente, salvo quanto previsto dal comma 4. Per i titolari di patente rilasciata in Italia, il divieto di guida permanente comporta la revoca della patente o di altro titolo abilitativo con divieto di conseguire una nuova, anche per conversione di patente estera, prima che sia decorso un periodo di tempo pari a cinque anni. Tale periodo è aumentato:

a) fino a dieci anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 170, commi 1 e 2;

b) fino a dodici anni quando ricorra l'aggravante di cui all'articolo 590-*ter* codice penale.

4. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, primo, quarto, quinto e sesto comma, del codice penale, il giudice, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1, può disporre che il divieto di guida abbia una durata non superiore a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 590-*bis*, primo, quarto, quinto e sesto comma, del codice penale, il giudice, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1, può disporre che il divieto di guida abbia una durata non superiore a due anni.

5. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 590, primo comma, del codice penale, consegue il divieto di guida da quindici giorni a tre mesi. Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera b) o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sanzione accessoria del divieto di guida ivi prevista è aumentata da un terzo alla metà.

6. Per i titolari di patenti rilasciate all'estero, il divieto di guida permanente comporta il divieto sul territorio nazionale di guidare veicoli per cui è richiesta la patente per un periodo corrispondente al divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo in caso di revoca.

7. In luogo della sanzione accessoria del divieto di guida a tempo determinato nei casi di cui al presente articolo, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida permanente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per il primo reato. In tali casi, il giudice determina la durata della revoca della patente per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a tre anni.

Articolo 161

Disposizioni generali sulla sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida conseguente all'accertamento di violazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, nei casi in cui il presente titolo prevede l'applicazione del divieto di guida, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. La sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida di durata non superiore a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. È vietato circolare alla guida di veicoli che richiedono la patente di guida o altro titolo abilitativo durante il periodo in cui è disposto il divieto di guida. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, commi 10 e 12. La guida durante il periodo di tempo in cui è efficace il divieto di guida permanente è considerata come guida senza aver mai conseguito la patente.
4. La sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida è applicata anche nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena. Nei casi di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida prevista in relazione alla violazione accertata.

Articolo 162

Misure cautelari amministrative riguardanti la guida conseguenti all'accertamento di reati ovvero di violazioni da cui derivino danni alle persone

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore dispone l'immediato divieto provvisorio di guida per trenta giorni e comunica l'adozione della misura, unitamente alla sommaria descrizione dei fatti che ne hanno determinato l'applicazione, entro dieci giorni, alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stato commesso il reato. Il Prefetto, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al primo periodo, nelle more della definizione del giudizio, dispone il divieto provvisorio di guida fino ad un massimo di due anni.
2. Nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 160, commi 2, 3 e 4, l'organo che ha proceduto al rilievo del sinistro stradale dispone l'immediato divieto provvisorio di guida per trenta giorni e comunica l'adozione della misura, unitamente alla sommaria descrizione dei fatti che ne hanno determinato l'applicazione e al verbale di contestazione della violazione, entro dieci giorni, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato il sinistro stradale. Il Prefetto, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo, nelle more del giudizio, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone il divieto provvisorio di guida:
 - a) fino ad un massimo di tre anni nelle ipotesi di cui all'articolo 160, comma 4;
 - b) fino ad un massimo di cinque anni nelle ipotesi di cui all'articolo 160, commi 2 e 3.
3. in caso di sentenza di condanna non definitiva il divieto provvisorio di guida può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni.
4. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, il Prefetto, ove rilevi che non sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone l'immediata cessazione del divieto provvisorio di guida disposto dall'organo accertatore. L'efficacia del divieto di guida provvisorio disposto dall'organo accertatore

cessa al momento dell'adozione del provvedimento prefettizio ovvero, in assenza di provvedimento, decorso il termine di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Avverso i provvedimenti, di cui ai commi 1, 2 è ammesso ricorso al giudice di pace ai sensi dell'articolo 153.

6. Il divieto provvisorio di guida disposto dall'organo accertatore e dal Prefetto è comunicato, per via telematica, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o, in caso di titolare di patente rilasciata da uno Stato estero, alla banca dati di cui all'articolo 136, comma 10.

7. È vietato circolare durante il periodo in cui è disposto il divieto provvisorio di guida. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, commi 10 e 12.

Articolo 163

Sanzioni accessorie riguardanti il veicolo conseguenti a reati

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'organo accertatore procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 133. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente alla sommaria descrizione dei fatti che ne hanno determinato l'applicazione, entro dieci giorni, dall'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al Prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 133.

2. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia del veicolo, l'organo accertatore dispone il divieto provvisorio di marcia del veicolo per trenta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 131. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente, affinché disponga il divieto di marcia del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 131. Nella determinazione della durata del divieto, l'organo di polizia tiene conto del periodo di divieto provvisorio di marcia di cui al primo periodo.

3. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il divieto di marcia di cui al comma 2 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 153.

4. Alla declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato consegue l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto, ovvero, in caso di divieto di marcia, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 131 e 133. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. In caso di estinzione dei reati di cui all'articolo 170 per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto. Quando si estingue la sanzione amministrativa accessoria ai sensi del presente comma, il Prefetto o l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore ne dà comunicazione all'interessato e all'archivio nazionale dei veicoli.

5. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il Prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 2, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del divieto provvisorio di marcia disposto ai sensi del comma 2.

6. Durante il periodo di sequestro amministrativo del veicolo, è fatto divieto di circolare su strada o nelle relative pertinenze con il medesimo veicolo. Il soggetto che ha assunto la custodia durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro non può circolare con il veicolo stesso e non deve consentire che altri vi circolino abusivamente. L'organo di polizia che accerta la violazione di tale divieto dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, quarto periodo. Il veicolo è immediatamente trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

7. È vietata la circolazione del veicolo oggetto di confisca. Qualora il veicolo oggetto di confisca definitiva è sorpreso a circolare, l'organo di polizia che accerta la violazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, quarto periodo.

8. È vietato circolare durante il periodo in cui è disposto il divieto di marcia, anche provvisorio.

9. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 170, commi 1, lettera b), 2, 3, 7 e 9, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, che ne facciano richiesta, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al primo periodo non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all'ufficio del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente comma sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

Articolo 164

Procedura per l'applicazione delle sanzioni accessorie riguardanti la guida conseguenti a reati ovvero a violazioni da cui derivino danni alle persone

1. Nei casi indicati dall'articolo 160, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 del codice di procedura penale, anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, nel termine di quindici giorni da quando sono divenute irrevocabili, ne trasmette copia autentica al Prefetto competente per il luogo della commessa violazione che, nei quindici giorni successivi, adotta provvedimento di divieto di guida per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria ovvero, se trattasi di patente rilasciata in Italia, di revoca della patente, nei casi in cui è previsto. Nella determinazione dell'effettiva durata del divieto di guida, il Prefetto tiene conto del periodo di divieto provvisorio di guida già effettivamente scontato. Il divieto di guida disposto dal Prefetto è comunicato, per via telematica, all'anagrafe nazionale degli

abilitati alla guida o, in caso di titolare di patente rilasciata da uno Stato estero, alla banca dati di cui all'articolo 136, comma 10.

2. Dalla declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato consegue l'estinzione delle sanzioni amministrative accessorie indicate nel comma 1. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il Prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina l'immediata cessazione del divieto provvisorio di guida ed ogni altro effetto da esso derivante, dandone comunicazione all'interessato e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o, in caso di titolare di patente rilasciata da uno Stato estero, alla banca dati di cui all'articolo 136, comma 10.

Articolo 165

Procedura per l'applicazione delle sanzioni accessorie conseguenti a reati nei confronti di persone non titolari di patente

1. Salvo che sia diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 160, 162 e 164 si applicano anche nei confronti di chi, al momento della commissione di uno dei fatti previsti, non era titolare di patente di guida ovvero era titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 178. In tali casi, oltre al divieto di guida, anche provvisorio, si applica il divieto, anche provvisorio, di conseguire una patente di guida, anche per conversione di patente estera o militare o di ottenere una nuova autorizzazione ad esercitarsi per lo stesso periodo di tempo per cui sarebbe stato disposto il divieto di guida o la revoca della patente, se ne fossero stati titolari. Il divieto è comunicato per via telematica all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In caso di conducente straniero, il divieto di guida è comunicato per via telematica alla banca dati di cui all'articolo 136, comma 10.

CAPO II

DEI REATI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 166

Gare clandestine con veicoli a motore

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. Se dallo svolgimento della gara clandestina deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da tre a sei anni.

2. Le pene indicate al comma 1 sono aumentate fino ad un anno, se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
3. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
4. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Se dallo svolgimento della gara deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
5. L'organo accertatore dispone l'immediato divieto di effettuare la gara o la sua immediata sospensione qualora sia già iniziata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 130.
6. All'accertamento dei reati di cui ai commi 1 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a tre anni ai sensi del capo I del presente titolo nei confronti di coloro che hanno preso parte alla gara. Se dallo svolgimento della gara sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone è sempre disposto il divieto di guida permanente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5, primo, terzo e quarto periodo. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
7. Per gara clandestina si intende una gara di velocità su strada organizzata o concordata tra più utenti della strada in assenza della prescritta autorizzazione e non rispondente a regolamenti sportivi delle Federazioni o Associazioni sportive o del CONI.

Articolo 167

Esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro nei confronti di coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, quando nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera m), pone ulteriormente in essere le medesime condotte.
2. A seguito dell'accertamento del reato di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal capo I del presente titolo.
3. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, l'organo accertatore ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L'ordine riporta le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato e il divieto di fare rientro nel medesimo luogo prima che siano trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio, con contestuale segnalazione ai competenti servizi sociosanitari, ove ne ricorrano le condizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Alla violazione dell'ordine o del divieto consegue la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 della stessa disposizione legislativa aumentata del triplo.

Articolo 168

Alterazione o manomissione delle targhe

1. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.
2. Dalle violazioni di cui al comma 1 deriva la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati.

Articolo 169

Guida senza patente

1. È punito con l'arresto fino ad un anno chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida, ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, ovvero in costanza di divieto di guida permanente, quando è già stato sanzionato, nei cinque anni precedenti, ai sensi dell'articolo 95 con provvedimento definitivo. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
2. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da quattro a otto mesi, ai sensi del capo I del presente titolo. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso l'illecito, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Quando non è possibile disporre la confisca del veicolo, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida è aumentata da cinque a dodici mesi.

Articolo 170

Guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da sei mesi ad un anno;
 - b) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a due anni. Con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 163.
2. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Ai fini di cui al primo periodo rileva la presenza di principi attivi immodificati o relativi metaboliti attivi su campioni di sangue intero o di fluido del cavo orale, a seguito di accertamenti tossicologico-forensi, secondo quanto previsto dalle direttive adottate dal

Ministero dell'interno e dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 32, comma 7. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a due anni. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 163.

3. Se il conducente in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un sinistro stradale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono raddoppiate e, salvo che non sia prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, è sempre disposto il divieto di marcia per centottanta giorni, se il veicolo non appartiene a persona estranea al reato. Nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2 è sempre disposto il divieto di guida permanente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 160.
4. Nei casi indicati dai commi 1, lettera b), e 2, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida permanente, quando il fatto sia commesso dai conducenti di cui al comma 7, lettera d). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 5.
5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida permanente in caso di recidiva nel biennio di uno dei reati di cui ai commi 1, lettera b), e 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 5.
6. Qualora sia prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sanzione accessoria del divieto di guida a tempo determinato è raddoppiata.
7. Le sanzioni ai commi 1, 2, 3, e 9 sono aumentate da un terzo alla metà quando i reati ivi indicati sono commessi da:
 - a) conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 278, 279 e 280;
 - c) conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui all'articolo 283;
 - d) conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
8. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui all'articolo 32, il conducente è punito con le pene di cui al comma 1, lettera b). La condanna per il reato di cui al primo periodo comporta la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca amministrativa del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 1, lettera b), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo

reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria del divieto permanente di guida. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 5.

10. La competenza a giudicare dei reati di cui al presente articolo è del tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie al presente articolo, fermo quanto previsto dall'articolo 161, comma 4, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero nei casi di estinzione del reato diversi dalla morte dell'imputato.

11. Salvo che sia disposto il divieto di marcia o il sequestro del veicolo con cui è stato commesso il reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 9, secondo, terzo e quarto periodo.

12. Con l'ordinanza con la quale è disposto il divieto provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 162 per i reati indicati dal presente articolo, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni dell'articolo 154. Qualora il conducente non vi si sottoponga, il divieto provvisorio di guida si estende fino all'esito positivo della visita medica, senza necessità di ulteriore provvedimento del Prefetto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, a cui è imposto di procedere alla conversione della patente. Nelle more della conversione, è disposto il divieto provvisorio di guida a tempo indeterminato. Nel caso in cui l'accertamento medico attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente e l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca. Per i titolari di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, in luogo della revoca è disposto il divieto di guida per un periodo corrispondente alla revoca.

13. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e con le modalità ivi previste. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato, salvo che il veicolo non sia già stato alienato ai sensi dell'articolo 133. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione, a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

14. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 1, lettere a) e b), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Salvo che sia determinata da altre cause, tale prescrizione permane sulla patente per un periodo di due anni nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e di tre anni per quelli di cui al comma 1, lettera b), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Si applicano le disposizioni del comma 12, terzo e quarto periodo.

15. Ai fini dell'applicazione delle limitazioni di cui al comma 14, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena o è stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il cancelliere del tribunale che ha pronunciato la sentenza o il decreto ne trasmette copia autentica all'ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri, che provvede all'aggiornamento dell'archivio e al rilascio di una nuova patente recante i codici di cui al comma 14.

16. Le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b):

a) sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 14;

b) sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco alcolock manchi, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

17. Il conducente minore degli anni diciotto, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1, 2 e 9, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero, prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il conducente maggiorenne di età inferiore a ventuno anni, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1, 2, e 9, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1, 2 e 9, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 96 le disposizioni relative al divieto di guida e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, quando i reati di cui ai commi 1, 2 e 9 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo del divieto provvisorio di guida si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie del divieto di guida o della revoca della patente, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata del divieto o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.

19. L'ammenda prevista dai commi 1, 2, 3 e 9 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 171

Fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistro

1. Chiunque, in caso di sinistro con danno alle persone, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice,

ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

2. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 1, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si procede all'arresto ai sensi del comma 1, secondo periodo.

3. Chiunque, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite a seguito di sinistro stradale, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

4. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dal sinistro derivi il delitto di cui agli articoli 590 e 590-bis del codice penale, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Articolo 172

Fuga a seguito di ALT o forzatura del posto di blocco

1. Chiunque, non ottemperando all'invito di fermarsi impartito dagli organi di polizia stradale nell'espletamento delle loro funzioni o forzando un posto di blocco formato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera a), si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni e sei mesi nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 382-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

TITOLO V

DELLA PATENTE E DEGLI ALTRI TITOLI ABILITATIVI ALLA GUIDA

CAPO I

DEI REQUISITI PER GUIDARE, DELLE PATENTI DI GUIDA E DELLE ESERCITAZIONI

Articolo 173

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, l'età, i requisiti fisici e psichici previsti per chi guida veicoli o conduce animali sono disciplinati negli Allegati V.2 e V.3.

Articolo 174

Titoli abilitativi

1. La disciplina delle patenti di guida e delle relative abilitazioni si conforma al diritto dell'Unione europea.
2. La patente di guida, conforme al modello unionale, nel rispetto di quanto disciplinato nell'Allegato V.1, è rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a soggetti in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'Allegato V.3, che hanno la residenza nel territorio nazionale ai sensi del comma 10.
3. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.
4. Sulla patente di guida sono annotati, nella forma di codici unionali o nazionali, eventuali condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare, limitazioni o adattamenti del veicolo.
5. Nell'Allegato V.1 sono stabilite le caratteristiche del modello di patente di guida, i codici unionali armonizzati e i codici nazionali. Nell'Allegato V.2 sono stabilite i veicoli che ciascuna patente abilita a condurre nonché la gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.
6. La disciplina della carta di qualificazione del conducente e del certificato di formazione professionale, di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, dell'Allegato V. 2, è conforme alle disposizioni dell'Unione europea, come recepite nell'ordinamento interno.
7. I certificati di abilitazione professionale (CAP) per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e del servizio taxi con autovetture sono disciplinati dall'articolo 1, commi 6, 7, e 8, dell'Allegato V.2.
8. Ai conducenti che trasportano merci pericolose così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di seguito ADR il certificato di formazione professionale è rilasciato ai sensi della normativa nazionale di attuazione del medesimo accordo, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 102. Il certificato di formazione professionale, denominato CFP è rilasciato dai competenti uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità previste da apposito provvedimento della competente Direzione generale del medesimo Ministero ed è conforme a quanto previsto negli Allegati A e B dell'ADR.
9. Il modello della carta di qualificazione del conducente si conforma alle disposizioni unionali come recepite in ambito nazionale.
10. Ai fini del conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, per residenza si intende la residenza anagrafica oppure la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, come definita nell'Allegato I.1 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Allegato V.2.
11. I permessi internazionali di guida previsti dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia sono rilasciati dal competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa esibizione della patente di guida.
12. Per i conducenti titolari delle patenti di guida di categoria C1, C, C1E e CE, D1, D, D1E e DE conseguite in Italia ovvero rilasciate da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o da uno Stato terzo, le cui corrispondenti categorie di patente superiori sono convertibili in patente di guida italiana, che abbiano iniziato un corso di qualificazione iniziale ordinario, le disposizioni relative al possesso della carta di qualificazione del conducente si

applicano trascorso un anno dall'inizio del medesimo corso. Le disposizioni del presente comma si applicano una sola volta. Nel periodo di tempo di cui al presente comma il possesso della carta di qualificazione del conducente non è richiesto per la guida dei veicoli per i quali la medesima carta è prevista dalla normativa unionale.

13. Le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato V.2 si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

Articolo 175

Requisiti soggettivi per il conseguimento della patente di guida

1. Non possono conseguire la patente di guida:
 - a) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, che non abbiano ottenuto la riabilitazione contemplata dal codice penale;
 - b) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che non abbiano ottenuto, rispettivamente, la riabilitazione contemplata dal codice penale per le sentenze di condanna applicative delle misure di sicurezza personali e la riabilitazione contemplata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le misure di prevenzione;
 - c) coloro che sono stati condannati o hanno riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che non abbiano ottenuto la riabilitazione contemplata dal codice penale;
 - d) i destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata del predetto divieto.
2. Il diniego della patente di guida non può essere disposto se sono trascorsi oltre dieci anni dalla data di cessazione dell'esecuzione di misure di prevenzione o di sicurezza personali o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al comma 1, fatti salvi gli effetti delle riabilitazioni nel frattempo intervenute.
3. Non possono conseguire la patente di guida i soggetti a cui sia applicata la revoca della patente di guida per la seconda volta, a seguito di sentenza di condanna per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 589-bis del codice penale.
4. L'accertamento della presenza dei motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 3, con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è preventivo al rilascio dei medesimi titoli abilitativi. Nel decreto di cui al primo periodo sono, altresì, disciplinate le modalità, in forma esclusivamente informatizzata, per lo scambio delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli

abilitativi di cui ai commi 1 e 3 e per l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi dell'articolo 156.

5. Il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i provvedimenti di diniego di cui al presente articolo sulla base della comunicazione trasmessa dalla Prefettura competente in base al luogo di residenza del destinatario in ordine agli specifici motivi ostativi che non consentono di conseguire la patente. I predetti provvedimenti di diniego sono motivati sulla base della comunicazione trasmessa dalla Prefettura e notificati all'interessato. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che richiedono la conversione di patente estera, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 176

Guida di filoveicoli

1. Ai fini della guida di filoveicoli è richiesto il possesso della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e del certificato di idoneità rilasciato da ANSFISA su proposta della azienda interessata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Allegato V.2.
2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

Articolo 177

Guida di particolari categorie di veicoli

1. Le patenti prescritte ai fini della guida di veicoli agricoli e forestali, esclusi quelli con conducente a terra, nonché di macchine operatrici e macchine mobili non stradali, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, sono indicate nell'articolo 4 dell'Allegato V.2.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, che possono essere guidati da persone con disabilità. Con il medesimo decreto possono essere previsti gli adattamenti necessari ai fini della guida dei medesimi veicoli da parte delle persone con disabilità.

Articolo 178

Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici, psichici e soggettivi prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida alle condizioni previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 183, che

avviene entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al primo periodo non è consentito sostenere più di due prove. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida obbligatorie. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, l'istruttore di cui al comma 2.

2. L'istruttore di cui al comma 1 è munito di patente unionale valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore ad eccezione della categoria BE e B96 e non deve avere età superiore a sessantacinque anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità
3. Gli autoveicoli per le esercitazioni di cui al presente articolo, utilizzati per gli esami di guida sono muniti di appositi contrassegni secondo quanto previsto dall'articolo 96.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida per dodici mesi.
5. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire la patente di categoria B è consentito di esercitarsi alla guida delle macchine agricole nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dei veicoli indicati per la categoria AM e A1, nel rispetto del principio di gradualità e di equivalenza previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h), dell'Allegato V.2 nonché di quanto previsto dall'articolo 96, comma 4.

Articolo 179

Guida accompagnata

1. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 97, comma 2, alle condizioni stabilite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
2. L'autorizzazione alla guida accompagnata di cui al comma 1 è riconosciuta negli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano introdotto un regime equivalente, a condizione di reciprocità e secondo le modalità stabilite dalla normativa unionale.

Articolo 180

Rete dell'Unione europea

1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, alla sostituzione, ai duplicati, ai rinnovi di validità, alle revoche delle patenti e alle interdizioni alla guida avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3. Le autorità competenti, ricevuta la notifica di un'interdizione alla guida disposta da un altro Stato membro nei confronti del titolare di una patente di guida rilasciata in Italia, adottano i provvedimenti necessari per darvi attuazione.
4. L'accesso alla rete è protetto e avviene attraverso scambi di informazioni sincroni e asincroni, nonché mediante l'invio e la ricezione di messaggi, notifiche e allegati protetti. Lo scambio di

informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

5. Le informazioni scambiate attraverso la rete dell'Unione europea delle patenti di guida sono costantemente aggiornate.

CAPO II

DEL RILASCIO E DELLA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLE PATENTI

Articolo 181

Accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida di veicoli

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida o alla guida accompagnata il soggetto con disabilità fisica, psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. I requisiti fisici e psichici per rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, nonché i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali delle categorie A, B, C e D sono stabiliti nell'Allegato V.3. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da medici monocratici, dai medici certificatori di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ovvero da commissioni mediche locali. Le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche sono disciplinati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Al fine di assicurare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale per la valutazione dell'idoneità alla guida, nel rispetto dei principi di proporzionalità e appropriatezza clinica delle valutazioni operate dalle commissioni mediche locali ai fini del rilascio della patente di guida, il Ministero della salute, d'intesa con i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti adotta apposite linee guida. In caso di esito positivo, è rilasciato il certificato di idoneità. Nel caso in cui il medico monocratico accerti la sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida, si procede ai sensi dell'articolo 154, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'accertamento di cui al terzo periodo è effettuato dalla Commissione Medica Locale, l'interessato può ottenere una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerge una diversa valutazione.
3. È necessaria la partecipazione di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione nonché di un ingegnere del ruolo del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei casi in cui le commissioni mediche di cui al comma 2 sottopongono a visita aspiranti conducenti affetti da disabilità fisica. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.

4. I medici e le commissioni mediche locali di cui al comma 2 possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
5. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
6. Nel caso sia richiesta, ai sensi del comma 4 del presente articolo, una valutazione psicodiagnostica, sono effettuate, oltre alle prove di cui al comma 5, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.
7. Le commissioni di cui al comma 2 accertano, su richiesta, l'eventuale capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta della persona sottoposta a visita e rilasciano apposito certificato. Il certificato rilasciato ai sensi del presente comma, attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, può essere utilizzato dall'interessato ai fini della richiesta del contrassegno EPC.
8. Le commissioni mediche locali comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi dell'articolo 155. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tiene conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di cui al presente comma possono essere modificati dai competenti Uffici della motorizzazione civile qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa, dalla quale emerga una diversa valutazione. La certificazione medica emessa dagli organi periferici di RFI, a pena di decadenza, è prodotta dall'interessato al competente Ufficio della Motorizzazione Civile entro centoventi giorni dal rilascio della certificazione della commissione medica locale. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.-Qualora l'interessato dimostri di avere richiesto la visita agli organi sanitari di RFI entro il medesimo termine di centoventi giorni dal rilascio della certificazione della commissione medica locale, l'Ufficio della Motorizzazione Civile procede al riesame in autotutela. Ai fini del rilascio della certificazione medica di cui al terzo periodo, gli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa, nel caso in cui l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete, sono integrati da un medico specialista nell'area della diabetologia e malattie del ricambio, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), dell'Allegato V.3, che ha integrato la commissione medica

locale per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici dell'interessato. In tutti gli altri casi, ai fini del rilascio della certificazione medica di cui al quinto periodo, gli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. individuano gli accertamenti clinici, specialistici e strumentali necessari sulla base dei requisiti fisici e psichici previsti dall'Allegato V.3, tenuto conto della condizione clinica dell'interessato e della categoria di patente o abilitazione oggetto della valutazione.

9. I provvedimenti adottati dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
10. Le linee guida di cui al comma 2 definiscono i criteri per assicurare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale anche per la valutazione dell'idoneità alla guida dei pazienti sottoposti a terapie farmacologiche contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, in quanto affetti da condizioni morbose acute o croniche, con particolare riguardo alla necessità di adottare modelli standardizzati per la relativa valutazione funzionale, la relazione specialistica e l'attestazione sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, presso il Ministero della salute può essere istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti per promuovere un programma multicentrico di ricerca clinica e tossicologico-forense, con il coinvolgimento di esperti e ricercatori provenienti da centri clinici e accademici di riferimento nazionale. Il predetto tavolo può essere integrato, prevedendo la partecipazione dei rappresentanti delle società scientifiche ovvero di ulteriori organismi, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione alle effettive necessità scientifiche, regolatorie e applicative.
11. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i requisiti, le caratteristiche, la composizione, le tariffe e le modalità di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni delle commissioni mediche locali da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute.

Articolo 182

Rilascio della patente di guida

1. Previa verifica del possesso dei requisiti di età, psico-fisici e soggettivi richiesti, la patente di guida può essere conseguita a seguito di esito favorevole di esame di idoneità, secondo le modalità indicate dall'articolo 183, ovvero a seguito di conversione di patente rilasciata da Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero a seguito di conversione di patente rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo alle condizioni stabilite nelle specifiche intese bilaterali, o a seguito di conversione di patente militare o assimilata rilasciata ai sensi dell'articolo 34, secondo le disposizioni degli articoli 184, 185 e 186.

2. Il rilascio della patente di guida di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite con provvedimenti del competente Direttore generale del medesimo Ministero. Con i provvedimenti di cui al primo periodo sono disciplinati, altresì, il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso apposito sistema informatico del medesimo Ministero, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 181, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 188 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle condizioni di gradualità ed equivalenza previste dall'articolo 3 dell'Allegato V.2.
4. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto in conformità e alle condizioni di cui alla normativa unionale, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
5. Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento per il rilascio di un titolo abilitativo su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto è indicato sulla patente di guida con il codice unionale 78 di cui alla Tabella A dell'Allegato V.1. Tale codice è rimosso a seguito del corso di formazione teorico e pratico su veicoli dotati di cambio manuale, presso un'autoscuola, secondo le modalità previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 183

Esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue previo superamento di un esame di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame di controllo delle cognizioni del soggetto richiedente, secondo le modalità e i programmi contenuti nell'Allegato V.4., anche mediante ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e ogni elemento utile ai fini del relativo giudizio di idoneità. Le prove d'esame sono pubbliche.
2. I soggetti competenti alle attività di valutazione relative alla patente di guida o alle abilitazioni professionali di cui all'articolo 174, sono i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appositamente abilitati secondo quanto previsto dall'Allegato V.5. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione alla funzione di esaminatore di guida di cui al primo periodo è necessaria apposita attività formativa, secondo le modalità di cui all'Allegato V.5.
3. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi dell'articolo 178.
4. Entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida, la prova pratica non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla modifica del cambio di cui è dotato il veicolo con cui intende sostenersi la prova d'esame, da automatico a meccanico, ovvero dalla modifica della categoria richiesta, ove possibile.
5. In caso di prova di esame sostenuta con esito sfavorevole ovvero in caso di assenza non giustificata, è possibile sostenere la nuova prova di esame soltanto dopo che sia decorso un mese dalla prova precedente.

6. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta.
7. Se il candidato che consegue per esami la patente di guida italiana è già titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che non può essere convertita ai sensi dell'articolo 184, tale fatto è indicato sulla patente di guida con il codice nazionale 123 di cui alla Tabella A dell'Allegato V.1, secondo le modalità previste con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai titolari della patente di guida con codice nazionale 123 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 97.

Articolo 184

Conversione delle patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali in vigore per l'Italia, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, con le modalità previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 83 se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici, psichici e soggettivi stabiliti dagli articoli 175 e 181.
2. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Ove previsto dagli accordi bilaterali, nei casi di smarrimento del titolo, la richiesta di conversione è subordinata alla presentazione della denuncia di smarrimento. In tali casi l'ufficio della motorizzazione non procede alla restituzione del titolo ai sensi del primo periodo, precisandone i motivi.
3. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 137.
4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, con il quale non vige specifica intesa bilaterale, a condizioni di reciprocità, derivante da riconoscimento o conversione di patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella italiana originaria. Nel caso in cui vige una specifica intesa bilaterale, a condizioni di reciprocità, è rilasciata una patente di guida di categoria anche superiore a quella italiana originaria, a condizione che quest'ultima sia stata conseguita per esami e che la conversione di detta categoria sia prevista dalla tabella di equipollenza.
5. In caso di patente italiana ottenuta per conversione di patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo l'attivazione della patente di guida mobile è subordinata a validazione da parte dell'Ufficio provinciale che ha gestito la pratica di conversione a mezzo collegamento informatico ed è subordinata alla restituzione della patente di guida estera e all'esibizione del documento di soggiorno in corso di validità.

Articolo 185

Conversione delle patenti rilasciate da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia come definita nell'Allegato I.1 può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 183 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 187. Le modalità di presentazione dell'istanza sono definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'Ufficio della Motorizzazione presso cui è presentata l'istanza ai sensi del comma 1 verifica la validità della patente posseduta, anche attraverso lo scambio di informazioni mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di cui all'articolo 180.
3. La patente convertita è ritirata e restituita all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle abilitazioni professionali.
5. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, senza limiti di validità amministrativa ovvero con validità non coerente con le vigenti disposizioni unionali, procede alla conversione della patente posseduta trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza in Italia come definita nell'Allegato I.1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 5.
6. Il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia come definita nell'Allegato I.1, può ottenere dall'Ufficio della motorizzazione presso cui è stata presentata l'istanza di conversione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato per conversione in base alle informazioni in proprio possesso anche ai sensi del comma 2 o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 187, comma 5, settimo periodo, la conversione di patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione è subordinata all'esito positivo di un esperimento di guida.
8. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia come definita nell'Allegato I.1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154. A tale fine il titolare procede alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184, comma 5.
10. Non si procede alla conversione di patente di guida europea, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

Articolo 186

Conversione delle patenti militari o assimilate

1. Coloro che sono muniti della patente di cui all'articolo 34 del presente codice possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 183, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero o l'ente dal quale dipendono i titolari, sempreché la richiesta sia presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

Articolo 187

Durata e conferma della validità delle patenti di guida

1. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale è subordinata:
 - a) alla residenza come definita nell'Allegato I.1;
 - b) alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida prescritti per la specifica categoria di patente, accertata ai sensi dell'articolo 181.
2. Le patenti di guida hanno validità amministrativa commisurata alla categoria e all'età del titolare in favore del quale sono rilasciate o rinnovate, secondo le disposizioni di cui all'Allegato V.3.
3. Il titolare della patente rinnovata riceve apposito duplicato all'esito della conclusione del procedimento di conferma di validità ai sensi del presente articolo. Ricevuto tale duplicato, il titolare procede alla distruzione del documento sostituito.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il procedimento per il duplicato per rinnovo di validità della patente di guida, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V.3, è espletato in modalità telematica attraverso il sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coinvolgimento dei medici deputati all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 181 e all'Allegato V.3., che rilasciano la prescritta certificazione. Qualora il medico monocratico accerta il venir meno delle condizioni per la conferma della validità della patente, si procede ai sensi dell'articolo 154, comma 2, lettera d). Qualora tale accertamento è effettuato dalla Commissione Medica Locale, quest'ultima ne dà comunicazione al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non abbiano corrisposto la prescritta tariffa per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento.
5. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presso cui è stata presentata l'istanza rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di idoneità alla guida di cui al comma 4, e, su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida è disciplinato dall'Allegato V.3. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con provvedimento del

competente ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, l'efficacia della patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida su richiesta dell'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di adozione di un ulteriore provvedimento da parte dei competenti uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135. Nelle ipotesi di cui all'articolo 185, comma 5, il periodo di cinque anni decorre dalla scadenza del termine di due anni ivi previsto per la conversione della patente.

6. Ad eccezione dei casi indicati nell'Allegato V.3 per i quali l'accertamento è effettuato da commissioni mediche locali ovvero da medici specialisti per specifiche patologie, per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è confermata dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione in merito alla permanenza dei prescritti requisiti. Quando il titolare della patente italiana riacquisisce la residenza in Italia, il rinnovo della medesima patente è effettuato entro sei mesi dalla riacquisizione secondo le procedure del comma 4. Si applicano le disposizioni del comma 5.
7. Nelle more degli accertamenti, da parte della commissione medica locale, per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, al titolare di patente di guida è rilasciato da parte della medesima commissione, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 11. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dall'articolo 154, comma 3, lettera a).

CAPO III DELLE AUTOSCUOLE

Articolo 188

Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. L'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, possiede un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e dispone di insegnanti e istruttori muniti della prescritta abilitazione professionale. Qualora più autoscuole si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo criteri uniformi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare,

integralmente o parzialmente, al centro la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per la categoria B, nonché dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

3. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità indicate nell'Allegato V.6.

4. Le autoscuole esercitano l'attività di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli e sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni previste dall'Allegato V.6.

5. I compiti delle autoscuole e i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse sono stabiliti con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Con i medesimi decreti si stabiliscono, altresì:

- a) i requisiti minimi di capacità finanziaria;
 - b) le modalità di svolgimento delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare di cui all'Allegato V.6;
 - c) i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) dell'Allegato V.6;
 - d) le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi.
 - e) i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
 - f) i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la formazione iniziale di cui alla lettera b).
6. I programmi di esame per il conseguimento della patente di guida sono stabiliti nell'Allegato V.4.

TITOLO VI – DEI VEICOLI

CAPO I – DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 189

Veicoli

1. Ai fini del presente codice, per veicoli, come classificati dagli articoli 2 e 3, dell'Allegato I.1, si intendono tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dalla persona o dotate di un sistema di guida automatizzato che utilizza hardware e software per esercitarne il controllo dinamico in modo continuativo.

2. Non sono considerati veicoli:

- a) le macchine riservate all'uso dei bambini, che non superano i limiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289;
- b) le macchine riservate all'uso di persone con disabilità dotate delle caratteristiche di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, che rientrano tra i dispositivi medici e i robot per la cura della persona, anche se asserviti da motore;

c) i dispositivi per la micromobilità elettrica, di cui all'articolo 213.

Articolo 190

Obblighi dei costruttori

1. La produzione e omologazione dei veicoli immessi sul mercato, nonché dei relativi sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti, sono realizzate in conformità alle disposizioni di cui al presente codice.
2. I costruttori garantiscono che ogni veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente sotto la loro responsabilità è conforme alle condizioni di stoccaggio o di trasporto e alle prescrizioni stabilite nel presente codice. In particolare, i costruttori sono responsabili degli aspetti relativi alla procedura di omologazione e alla garanzia di conformità della produzione dei veicoli.
3. Nel caso di omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti inseriti nella fase di completamento del veicolo. I costruttori che modificano componenti, sistemi o entità tecniche indipendenti omologati in fasi precedenti sono responsabili dell'omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti modificati. I costruttori di ogni fase di produzione forniscono ai costruttori della fase successiva informazioni in merito a qualsiasi variazione idonea ad influire sull'omologazione di un componente, di un sistema o di un'entità tecnica indipendente o sull'omologazione globale di un tipo di veicolo. Le informazioni di cui al terzo periodo sono fornite contestualmente al rilascio dell'estensione dell'omologazione globale di un tipo di veicolo ovvero, al più tardi, alla data di inizio della costruzione del veicolo incompleto.
4. I costruttori, che intervengono su un veicolo incompleto al fine di consentirne la classificazione in una categoria diversa da quella originaria, assumono la responsabilità anche della conformità alle prescrizioni previste per la nuova categoria quando le modifiche comportano variazioni rispetto alle prescrizioni già valutate in una precedente fase di omologazione.
5. In particolare, i costruttori:
 - a) garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti non siano progettati per incorporare mezzi idonei ad alterare le prestazioni registrate durante le procedure di prova;
 - b) stabiliscono procedure volte a garantire che la produzione in serie di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti resti conforme al tipo omologato;
 - c) rilasciano certificati di conformità previsti dalle normative unionali o dichiarazioni di conformità in base alla normativa nazionale, attestando che, alla data della loro emissione, i prodotti rispettano le rispettive normative vigenti.
6. Quando i veicoli, i sistemi, le componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori immessi sul mercato o entrati in circolazione non sono conformi alle norme e la difformità non comporta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione del pubblico interesse, o quando l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti, il costruttore adotta entro quarantotto ore le misure correttive necessarie per rendere conformi alle norme tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori.
7. Entro le successive ventiquattro ore dall'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 il costruttore informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, specificando nel

dettaglio la non conformità e le misure adottate, eventualmente anche per ritirarli dal mercato o per richiamarli.

8. Quando il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio comporta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione del pubblico interesse, il costruttore adotta immediatamente misure correttive volte all'eliminazione del rischio, dandone quanto prima comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'omologazione.

9. Per le finalità di cui ai commi 6, 7 e 8, i costruttori svolgono una puntuale e diligente attività di informazione, attraverso una campagna di richiamo indirizzata ai proprietari o agli utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'Archivio nazionale dei veicoli. Il costruttore è autorizzato ad ottenere dall'Autorità detentrici i dati dei proprietari o degli utilizzatori dei veicoli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

10. I costruttori:

a) esaminano eventuali reclami ricevuti in relazione ai rischi, presunti sinistri o questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori che hanno immesso sul mercato;

b) tengono un registro di tali reclami comprendente, per ciascun reclamo, una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare con precisione il tipo di veicolo interessato, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio, tenendo informati i propri distributori e importatori.

11. Ai costruttori competono i costi dei controlli e delle verifiche, previsti dalle normative nazionali, unionali e UNECE, effettuati per la verifica della conformità della produzione al tipo omologato e per le verifiche e controlli della conformità in servizio. I costruttori sono tenuti a collaborare con l'autorità di omologazione e con le Autorità di vigilanza del mercato per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni nazionali, unionali e dai regolamenti UNECE, comprese quelle di ispezione e controllo.

Articolo 191

Campagne di richiamo di sicurezza

1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria L, M, N, O, nonché dei veicoli agricoli e forestali, delle macchine operatrici e macchine mobili non stradali immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali è stata valutata la presenza di un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse. I costruttori svolgono, altresì, una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o degli utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 11 e riportate nell'elenco telematico di cui al comma 2.

2. Se il costruttore riscontra che, decorsi ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive di cui al comma 1, secondo periodo, un veicolo non è stato sottoposto ai necessari adeguamenti, provvede ad inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione, del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al relativo aggiornamento. L'elenco, di cui al

primo periodo, può essere integrato secondo i criteri e le modalità fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I veicoli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 non possono essere sottoposti alle procedure tecniche e amministrative di competenza degli Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione applicabili ai medesimi veicoli, fatta eccezione per la rottamazione quale veicolo fuori uso.

Articolo 192

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori possono immettere sul mercato esclusivamente veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni stabilite nel presente codice, nelle norme unionali e nei regolamenti UNECE.

2. Prima di immettere sul mercato veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati, gli importatori accertano che siano dotati di un certificato di omologazione valido e che i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano conformi alle norme vigenti e contrassegnati dal marchio di omologazione.

3. Quando un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente non risulta conforme alle prescrizioni del presente codice e, in particolare, alle disposizioni in tema di omologazione, gli importatori non possono immettere sul mercato, consentire l'entrata in circolazione, immatricolare il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente fino a quando non ne è stata ripristinata la conformità.

4. Quando un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, gli importatori, in conformità al proprio ruolo, procedono ai sensi dell'articolo 190, commi 6 e 7, interessando l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, i costruttori, le autorità di omologazione e le Autorità di vigilanza del mercato. Sotto la supervisione del costruttore, gli importatori sono altresì tenuti a ritirare dal mercato o richiamare un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio secondo quanto previsto dall'articolo 190, comma 7.

5. Gli importatori appongono il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e l'indirizzo di contatto sul veicolo, sul componente, sull'entità tecnica indipendente, sulla parte o sull'accessorio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente, dell'entità tecnica indipendente, della parte o dell'accessorio.

6. Gli importatori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano corredati delle istruzioni e delle informazioni prescritte nella lingua italiana.

7. Per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori immessi sul mercato e tengono i loro distributori informati in merito a tali reclami e richiami.

8. Gli importatori informano immediatamente il costruttore dei veicoli dei reclami ricevuti, nonché dei rischi, presunti sinistri o questioni di non conformità riguardanti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori da loro immessi sul mercato.

9. Gli importatori garantiscono che, fino a quando un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente codice.

Articolo 193

Obblighi dei distributori

1. Prima della messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, i distributori verificano che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano muniti della targhetta regolamentare o del marchio di omologazione prescritti, che siano corredati dei documenti previsti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, nella lingua italiana, e che il costruttore e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni previste dalle disposizioni unionali e dal presente codice.

2. I distributori informano immediatamente il costruttore interessato in merito ai reclami ricevuti in relazione ai rischi, presunti sinistri e questioni di non conformità riguardanti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori distribuiti sul mercato.

3. I distributori garantiscono che, fino a quando un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente codice.

4. Quando un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio non è conforme alle prescrizioni del presente codice, i distributori ne informano il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e non distribuiscono sul mercato il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica indipendente, la parte o l'accessorio fino a completo ripristino della conformità.

5. Quando un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio distribuito sul mercato non è conforme alle prescrizioni del presente codice, i distributori ne informano il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

6. Quando i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori comportano un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, i distributori forniscono immediatamente informazioni dettagliate sul predetto rischio al costruttore, all'importatore, alle autorità di omologazione, nonché alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti o gli accessori sono distribuiti.

7. I distributori informano, altresì, i soggetti di cui al comma 6 delle azioni intraprese e forniscono i dettagli relativi a qualsiasi misura adottata dal costruttore.

8. I distributori collaborano con l'Autorità nazionale, su richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità alle norme unionali per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno distribuito sul mercato.

Articolo 194

Obblighi degli importatori e dei distributori

1. Un importatore o un distributore è considerato un costruttore ai fini del presente codice ed è soggetto ai relativi obblighi nei seguenti casi:

a) quando distribuisce sul mercato o è responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio commerciale, ovvero quando modifica un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni applicabili;

b) quando mette a disposizione sul mercato o è responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sulla base di un'omologazione UNECE rilasciata a un costruttore al di fuori dell'Unione europea e non è possibile individuare alcun rappresentante del costruttore nel territorio dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di riconoscimento degli importatori e dei distributori, preventivamente indicati dai costruttori.

Articolo 195

Controlli di conformità

1. Prima dell'avvio della procedura di omologazione dei tipi di veicoli prodotti in serie, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche, il costruttore li sottopone preventivamente alla verifica della conformità della produzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Prima di rilasciare l'omologazione, il Ministero verifica che le disposizioni e procedure previste dal costruttore siano idonee a garantire la produzione di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o parti e accessori in conformità al tipo omologato.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha la facoltà di revocare l'omologazione dei veicoli, dei loro sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, o di sospenderne l'efficacia quando gli accertamenti svolti ai sensi del comma 2 rilevano la non conformità al tipo omologato previsto dalla normativa unionale.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, quando l'omologazione è stata rilasciata da uno Stato estero, il Ministero ne dà immediata comunicazione alle competenti Autorità estere al fine di concordare il provvedimento più idoneo da adottare e adotta le opportune misure restrittive provvisorie atte a proibire o limitare la distribuzione sul mercato, l'immatricolazione, l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, fino al relativo ritiro dal mercato.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri, le modalità e l'eventuale selezione di veicoli e loro sistemi, componenti ed entità tecniche, per lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della produzione in serie e di verifica successiva di conformità al tipo omologato, nel rispetto della normativa unionale. Gli oneri relativi alle verifiche preventive e successive sono a carico del titolare dell'omologazione.

CAPO II

DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI DIVERSI DAI VEICOLI AGRICOLI E FORESTALI

Articolo 196

Caratteristiche costruttive dei veicoli

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, diversi dai veicoli agricoli e forestali, nonché dai monopattini elettrici, sono disciplinate dalla normativa unionale vigente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è data attuazione alla normativa unionale vigente non autonomamente applicabile che modifica modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di disposizioni unionali già recepite nell'ordinamento nazionale, inerenti alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di cui al comma 1, non disciplinate dalla normativa unionale, sono conformi alle disposizioni di cui all'Allegato VI.1
4. Con propri decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri interessati, stabilisce, tra i veicoli non disciplinati dalla normativa unionale, di cui al comma 3, le particolari caratteristiche costruttive e funzionali prescritte per determinate categorie di veicoli.
5. Le caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente articolo sono soggette ad omologazione ai sensi dell'articolo 198.

Articolo 197

Dispositivi, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

1. I dispositivi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che equipaggiano i veicoli di cui all'articolo 196, comma 1, sono disciplinati dalla normativa unionale e sono soggetti ad omologazione, ai sensi dell'articolo 198, nei casi espressamente previsti dalla predetta normativa.
2. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è data attuazione alla normativa unionale vigente non autonomamente applicabile che modifica le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico di disposizioni unionali già recepite nell'ordinamento nazionale, inerenti alle caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che equipaggiano i veicoli di cui all'articolo 196, comma 1.
3. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Ministero dell'interno, sono individuati i dispositivi supplementari per l'equipaggiamento facoltativo o obbligatorio dei veicoli di cui all'articolo 196, comma 1, disposto in relazione alla loro particolare destinazione o uso ovvero di specifiche norme di comportamento.
4. Con propri provvedimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, in conformità alla normativa unionale, le specifiche prescrizioni inerenti ai dispositivi, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti dei veicoli di cui all'articolo 196, comma 1, condotti da persone con disabilità ovvero destinati al loro trasporto.

Articolo 198

Omologazione e requisiti per l'ammissione alla circolazione

1. Per essere ammessi alla circolazione, i veicoli di cui all'articolo 196, comma 1, sono soggetti, ai sensi della normativa unionale, alla procedura di omologazione prevista, rispettivamente, per i veicoli prodotti in serie, illimitata o limitata, ovvero individualmente, e per i veicoli incompleti.
2. I sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti da installare sui veicoli di cui al comma 1, nuovi o in circolazione, sono soggetti all'omologazione rilasciata ai sensi del comma 3, della normativa unionale o dei regolamenti UNECE recepiti con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La procedura di omologazione dei veicoli di cui al comma 1 e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui al comma 2, è eseguita mediante visita e prova a cura dei competenti Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le cui modalità e documentazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa unionale.
4. I veicoli di cui al comma 1, nonché i loro sistemi, componenti ed entità tecniche, di cui al comma 2, se prodotti in serie, sono soggetti alla visita e alla prova svolte nell'ambito della procedura di omologazione ai sensi del comma 3 ed eseguite su prototipi.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della normativa unionale, sono stabilite le disposizioni per l'omologazione nazionale dei veicoli di cui al comma 1 e dei loro dispositivi, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche. Il Ministro, con propri decreti, definisce, altresì, le procedure per l'installazione dei dispositivi, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli nuovi o in circolazione, qualora non già previsto da specifiche norme unionali o regolamenti UNECE recepiti in Italia. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al presente comma sono effettuati dai competenti Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per i veicoli di cui al comma 1 e i loro sistemi, componenti e entità tecniche, sono direttamente riconosciute in Italia le omologazioni UE, rilasciate da uno Stato estero in conformità alla normativa unionale, nonché le omologazioni rilasciate da uno Stato estero in base ai regolamenti UNECE, in conformità alla normativa unionale.
7. L'omologazione nazionale rilasciata da uno Stato estero in base alla normativa unionale è soggetta alla valutazione dei competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per verificare l'equivalenza delle prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il veicolo è stato omologato alle prescrizioni applicate in Italia.
8. In caso di esito positivo della procedura di omologazione, i competenti Uffici del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciano il certificato di omologazione nelle forme previste dalla normativa unionale.
9. Ai fini dell'ammissione alla circolazione è presentato, in modalità digitale o cartacea, il certificato di conformità per i veicoli prodotti in serie, o il certificato di omologazione per le omologazioni individuali, entrambi validi ai fini dell'immatricolazione ai sensi della normativa unionale. Nel caso di veicoli omologati in più fasi, ogni costruttore rilascia una propria dichiarazione di conformità per la parte di propria competenza. Nel caso di omologazioni ancora in corso di validità, rilasciate in conformità alla disciplina nazionale previgente, la dichiarazione di conformità può essere sostituita da un certificato di conformità.
10. Quando risulta, a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell'omologazione su veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione, di cui all'articolo 195, l'applicazione di

dispositivi o metodologie di manipolazione, *hardware* o *software*, contrari alla normativa unionale, che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna al titolare dell'omologazione un termine non superiore a sessanta giorni per l'adozione delle misure idonee a ripristinare le condizioni originarie, al fine di garantire il rispetto dei valori limite delle emissioni stabiliti in sede di omologazione.

11. Il termine di cui al comma 10 decorre dalla data di notifica del provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la comunicazione al titolare dell'omologazione degli esiti degli accertamenti di cui al medesimo comma. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono a carico del titolare dell'omologazione.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il provvedimento di revoca dell'omologazione, se rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando, alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 10, il titolare dell'omologazione non dimostra di aver adottato misure idonee a ripristinare le condizioni originarie.

13. Quando, nei casi di cui al comma 10, l'omologazione è stata rilasciata da uno Stato estero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne dà comunicazione alle competenti Autorità estere al fine di concordare il provvedimento più idoneo da adottare e adotta tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a proibire o a limitare la distribuzione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione, ovvero a ritirarli dal mercato o a richiamarli.

14. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli di cui al comma 1 privi di carrozzeria. La successiva visita e prova su tali veicoli, una volta carrozzati, ha luogo con le modalità previste dal comma 3. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

15. Sono soggetti all'accertamento di cui al comma 3 i veicoli di tipo omologato destinati a trasporti specifici di persone, nonché i veicoli non rispondenti al regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, o alla direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, o al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, o omologati con deroghe rispetto alle prescrizioni delle previgenti disposizioni europee.

16. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini delle attività e dei procedimenti disciplinati ai sensi del presente articolo.

Articolo 199

Dichiarazione di conformità, certificato di omologazione e certificato di conformità

1. Alla richiesta di visita e prova per accertamento prevista dalla procedura di omologazione, di cui all'articolo 198, è allegata la dichiarazione di conformità del veicolo, di cui alla normativa unionale, rilasciata dal costruttore.

2. Il competente Ufficio del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di esito favorevole della visita e prova di cui comma 1, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di omologazione di cui alla normativa unionale.

3. Il rilascio del certificato di omologazione è sospeso per i necessari accertamenti quando emergono elementi che fanno presumere che il veicolo o parte di esso sono di illecita provenienza, ovvero in caso di esito non favorevole della visita e prova di cui al comma 1.
4. La normativa unionale stabilisce le caratteristiche e il contenuto della dichiarazione di conformità, del certificato di omologazione e del certificato di conformità.
5. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 stabilisce le caratteristiche e il contenuto della dichiarazione di conformità, del certificato di omologazione e del certificato di conformità ai fini del conseguimento dell'omologazione nazionale.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia, altresì ai fini della successiva immatricolazione, in forma cartacea o digitale, il certificato di conformità. Di tale certificato il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore tiene una registrazione progressiva dei certificati di conformità rilasciati.

Articolo 200

Delle modifiche costruttive e relative modalità operative

1. I veicoli di cui all'articolo 196, comma 1, sono sottoposti a visita e a prova, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso i competenti Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, quando sono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati in Italia, ovvero ai dispositivi e ai sistemi di equipaggiamento, di cui all'articolo 197, oppure quando è stata sostituita o modificata la carrozzeria o l'autotelaio. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite, in particolare, le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento dei documenti di circolazione non è subordinato a visita e prova, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità e le procedure per gli accertamenti e per l'aggiornamento dei documenti di circolazione. Per i veicoli agricoli e forestali, il decreto di cui al comma 1 è adottato di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Le modifiche riguardanti una o più caratteristiche costruttive dei veicoli di cui al comma 1 sono subordinate al rilascio, da parte del costruttore, di apposito nulla osta, fatte salve le diverse prescrizioni del costruttore stesso e fermo restando quanto definito nel decreto di cui al comma 2.
4. In assenza di normativa unionale armonizzata, la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli di cui al comma 1 immatricolati in Italia è disciplinata con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando il rispetto della normativa tecnica UNECE, nonché della normativa nazionale.
5. Quando il costruttore non rilascia il nulla osta di cui al comma 3 per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il predetto nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, in possesso dei requisiti fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, idonea ad attestare la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la predetta relazione tecnica è acquisita in sede di visita e prova presso il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
6. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli avviene a seguito del rilascio del certificato di approvazione da parte del competente Ufficio del

Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Quando possibile, l'aggiornamento di cui al periodo precedente avviene, in luogo del rilascio del certificato di approvazione, con l'emissione del duplicato del documento unico o della carta di circolazione.

7. Per i veicoli di cui al comma 1 in circolazione da più di dieci anni le caratteristiche costruttive possono essere oggetto di modifica solo in conformità a quanto previsto da appositi provvedimenti della Direzione generale per la motorizzazione o, comunque, a quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 196, comma 4.

8. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i soggetti competenti a effettuare sui veicoli delle categorie L, M, N e O modifiche costruttive ulteriori a quelle effettuate dal costruttore. I soggetti di cui al primo periodo sono iscritti in un apposito registro, istituito con il decreto di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

9. Per i veicoli già in circolazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta disposizioni semplificative, in conformità con la normativa unionale, per l'adeguamento ai fini della sicurezza stradale di dispositivi aggiuntivi non previsti in sede di omologazione del veicolo.

10. I veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive autorizzate, di cui all'articolo 272, non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 236.

11. Al fine di incrementare la sicurezza degli utenti vulnerabili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuate le categorie di veicoli a motore per le quali è obbligatoria l'installazione o la presenza di sistemi idonei a ridurre o eliminare gli angoli ciechi e a consentire al conducente la rilevazione di pedoni e ciclisti presenti nelle aree laterali e posteriori del veicolo. Il decreto di cui al primo periodo individua, in particolare, le categorie internazionali di veicoli interessate, le eventuali soglie di massa, le caratteristiche dei dispositivi di visione diretta e indiretta e dei sistemi elettronici di rilevamento e segnalazione, nonché le modalità e i termini di adeguamento dei veicoli già immatricolati.

Articolo 201

Traino dei veicoli

1. Nei documenti di circolazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, diversi dai veicoli agricoli e forestali, classificati come eccezionali o autorizzati ad effettuare trasporti in condizioni di eccezionalità, è indicata la possibilità di trainare o farsi trainare da più di un veicolo.

2. Con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le circostanze eccezionali in cui gli autoveicoli possono essere autorizzati ad effettuare il traino di veicoli non considerati rimorchi, compresi i veicoli in avaria.

3. I treni turistici classificati quali veicoli atipici possono trainare fino a tre rimorchi.

4. Nei documenti di circolazione del veicolo idoneo al traino è indicato il valore della massa massima rimorchiabile.

Articolo 202

Dei veicoli a guida automatizzata

1. I veicoli dotati di un sistema di guida automatizzata, di cui all'allegato I.1, possono essere parzialmente o completamente automatizzati. Nei sistemi di guida automatizzata, l'hardware e il software sono collettivamente in grado di eseguire l'intera attività di guida dinamica del veicolo completamente automatizzato su base continuativa in un ambito di impiego previsto. Tali veicoli, appartenenti alle categorie internazionali M, e N ed L sono omologati ai sensi delle normative unionali e hanno le caratteristiche disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alla normativa tecnica unionale vigente.

2. Per finalità di ricerca, sviluppo e innovazione, non direttamente finalizzate all'omologazione e alla messa in produzione, la sperimentazione sulle strade, comprese quelle in ambito portuale e aeroportuale, aperte al traffico e in condizioni di normale circolazione, è consentita a veicoli omologati e a mezzi di trasporto innovativi non omologati e non omologabili allestiti con tecnologie di guida automatica o connessa tecnologia, previa autorizzazione delle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

CAPO III

DEI VEICOLI AGRICOLI E FORESTALI

Articolo 203

Caratteristiche costruttive dei veicoli agricoli e forestali

1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli agricoli e forestali, dei trattori a ruote o cingolati, delle macchine operatrici agricole semoventi, dei relativi rimorchi e delle attrezzature intercambiabili trainate sono disciplinate dalla normativa unionale vigente.

2. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di cui al comma 1, non disciplinate dalla normativa unionale, sono conformi alle disposizioni di cui all'Allegato VI.1.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri interessati, stabilisce, limitatamente ai veicoli non disciplinati dalla normativa unionale, di cui al comma 2, le particolari caratteristiche costruttive e funzionali alle quali determinate categorie di veicoli devono essere conformi.

4. Le caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente articolo sono soggette ad omologazione, ai sensi dell'articolo 205.

5. I veicoli agricoli e forestali, quando non circolano su strada, rispondono alle prescrizioni relative ai mezzi e ai sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, adottate dal competente Ministero.

6. Sono fatte salve le competenze dei Ministeri dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del Lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 204

Dispositivi dei veicoli agricoli e forestali

1. I dispositivi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che equipaggiano i veicoli di cui all'articolo 203, comma 1, sono disciplinati dalla normativa unionale e sono soggetti ad omologazione, ai sensi dell'articolo 205, nei casi espressamente previsti da tale normativa.

2. Ai veicoli di cui all'articolo 203, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197, commi 2, 4 e 5.

Articolo 205

Omologazione e requisiti per l'ammissione alla circolazione dei veicoli agricoli e forestali

1. L'omologazione e l'ammissione alla circolazione dei veicoli agricoli e forestali, dei trattori a ruote o cingolati, delle macchine operatrici agricole semoventi, dei relativi rimorchi e delle attrezzature intercambiabili trainate sono disciplinate ai sensi dell'articolo 198.

Articolo 206

Dichiarazione di conformità, certificato di omologazione e certificato di conformità dei veicoli agricoli e forestali

1. La dichiarazione di conformità, il certificato di omologazione e il certificato di conformità dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 1, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 199.

Articolo 207

Delle modifiche costruttive e relativi adempimenti dei veicoli agricoli e forestali

1. In caso di modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 1, ovvero ai dispositivi e sistemi di cui all'articolo 205, comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 200, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
2. Ai fini del presente articolo, il decreto di cui all'articolo 200, comma 1, è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e i provvedimenti della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per di cui al comma 7 del medesimo articolo 200 sono adottati d'intesa con la competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 208

Traino di veicoli agricoli e forestali

1. I convogli formati da veicoli agricoli e forestali e rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate hanno lunghezza non superiore a 18,75 m. I convogli di cui al primo periodo che, per specifiche necessità funzionali, superano, da soli, o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m, possono essere ammessi alla circolazione, rispettivamente, come convogli agricoli e forestali eccezionali, o come convogli agricoli e forestali in trasporto eccezionale. Nei casi di cui al secondo periodo, ai fini della circolazione, è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 274 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, ai convogli agricoli e forestali eccezionali e ai convogli agricoli e forestali in trasporto eccezionale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 217, 275 e 276.
2. Il conducente del veicolo a motore ha la responsabilità dell'abbinamento al momento del traino e garantisce le condizioni di sicurezza e di circolazione del complesso veicolare.

Articolo 209

Abbinamento dei veicoli agricoli e forestali

1. Nei casi previsti dall'articolo 208, comma 1, secondo periodo, i trattori possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due attrezzature intercambiabili trainate, se munite di dispositivi di frenatura comandati dal trattore.
2. Ai trattori con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di rimorchi agricoli o di attrezzature intercambiabili trainate sprovvisti di dispositivo di frenatura, anche se considerati parte integrante della motrice.
3. Quando manca la normativa unionale di riferimento, la massa rimorchiabile dei veicoli agricoli e forestali è stabilita in sede di omologazione del tipo in coerenza con la normativa nazionale.
4. Ai fini del comma 3, il valore della massa rimorchiabile del trattore, individuato come differenza tra la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare e la massa in ordine di marcia del trattore, è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio agricolo e la massa complessiva a pieno carico del trattore.
5. Il rapporto di cui al comma 4 non può superare i seguenti valori:
 - a) 2 per i trattori di tipo snodato a ruote gommate e per i trattori a ruote non gommate ovvero cingolate, indipendentemente dal tipo di frenatura del complesso;
 - b) 3 per i trattori a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;
 - c) 4 per i trattori a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;
 - d) 5 per i trattori a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.
6. Per massa a vuoto del trattore in ordine di marcia si intende la massa del veicolo agricolo e forestale a vuoto, pronto per il normale utilizzo, con l'equipaggiamento standard conformemente alle specifiche del costruttore, il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il carburante, gli attrezzi e il conducente, la cui massa è considerata pari a 75 kg.
7. La massa massima rimorchiabile è, laddove necessario, limitata dalla massa rimorchiabile degli organi di traino e degli impianti di frenatura.

CAPO IV

DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE MACCHINE MOBILI NON STRADALI

Articolo 210

Macchine operatrici e macchine mobili non stradali

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri ed eventualmente equipaggiate con speciali attrezzature. Ai fini di cui al presente comma, per cantiere si intende la porzione di territorio, anche stradale e ancorché non delimitata, destinata all'esecuzione di lavori o di altre attività operative, comprensive della raccolta di rifiuti solidi urbani, individuata dall'ente territoriale competente nel rispetto dei criteri individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. In quanto veicoli, le macchine operatrici possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal

regolamento adottati ai sensi dell'articolo 289. Ai fini della circolazione, le macchine operatrici si suddividono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose;
- d) macchine aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e inferiore a 7,5 t, rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche previste per i veicoli della categoria internazionale N2, di cui alla normativa unionale, aventi carrozzeria, permanentemente installata, con moduli operativi per la manutenzione delle strade e idonee per il carico e lo scarico di rifiuti solidi urbani.

2. Le macchine mobili non stradali sono macchine mobili semoventi progettate, costruite per eseguire lavori, dotate di un sistema di propulsione, per le quali si applicano le disposizioni unionali vigenti.

3. Per le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali le caratteristiche costruttive, nonché i limiti dimensionali e ponderali, sono stabiliti dal regolamento adottati ai sensi dell'articolo 289.

4. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano alle macchine mobili non stradali e ai carrelli quando circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, secondo le disposizioni adottate con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 226. Le macchine operatrici e le macchine mobili non stradali che, per necessità funzionali, hanno dimensioni o massa eccedenti quelle previste a normativa vigente, sono considerate, rispettivamente, macchine operatrici eccezionali e macchine mobili non stradali eccezionali e ad esse si applicano le relative disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

6. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

7. Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici sono dotate di sistemi di limitazione della velocità che impediscono di superare, su strada orizzontale, i 40 km/h. Le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli sono dotate di sistemi di limitazione della velocità che impediscono di superare, su strada orizzontale, i 15 km/h.

CAPO V

DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI

Articolo 211

Velocipedi

1. I velocipedi, come definiti dall'Allegato I.1, sono equipaggiati:

- a) per la frenatura: con un dispositivo indipendente per ciascun asse idoneo ad agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
 - b) per le segnalazioni acustiche: con un campanello;
 - c) per le segnalazioni visive: anteriormente con luci bianche o gialle, posteriormente con luci rosse e catadiottri rossi; con catadiottri gialli applicati sui pedali e sui lati.
2. Le modalità di applicazione e di mantenimento in funzione dei dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), sono disciplinate dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
3. Le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali, nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 212

Monopattini elettrici

1. I monopattini elettrici, come definiti dall'Allegato I.1, rispettano le caratteristiche tecniche definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 213

Dispositivi per la micromobilità elettrica

1. I dispositivi per la micromobilità elettrica sono dotati di un unico propulsore elettrico, sono sprovvisti di posti a sedere, non possono trasportare passeggeri o merci e sono esclusi da ogni forma di traino. Tali dispositivi hanno le caratteristiche tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 e si distinguono in:
- a) hoverboard;
 - b) segway;
 - c) monowheel.

Articolo 214

Veicoli a trazione animale e loro dispositivi

1. I veicoli a trazione animale sono veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
 - b) veicoli destinati principalmente al trasporto di merci;
 - c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli di cui al comma 1 muniti di pattini sono denominati slitte.

3. I veicoli a trazione animale sono muniti di un dispositivo di frenatura regolarmente funzionante, disposto in modo da poter essere facilmente e rapidamente manovrato in qualunque occasione. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

4. Le slitte hanno un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni, manovrati con leve o volantini ovvero tramite un rullo ancorato all'estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, ovvero a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso dei dispositivi di frenatura di cui al primo periodo è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente a preservare il manto stradale.

5. Le specifiche tecniche dei dispositivi dei veicoli a trazione animale sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 215

Carri allegorici

1. Nei casi indicati dall'articolo 110, commi 2 e 3, ai fini della circolazione, il Comune ove si svolge la manifestazione rilascia una specifica autorizzazione, previa acquisizione da parte del richiedente di una relazione redatta da un soggetto tecnico abilitato, idonea ad attestare la corretta frenatura del complesso e il mantenimento della massa del veicolo rimorchiato entro la massa rimorchiabile del veicolo trattore immatricolato. Nei casi di veicoli rimorchiati non immatricolati, la relazione di cui al primo periodo attesta, altresì, il rispetto delle prescrizioni di sicurezza generale per la circolazione del veicolo.

2. L'abbinamento tra motrice e veicoli rimorchiati può riguardare qualsiasi tipo di veicolo ed è verificato da tecnici abilitati iscritti in albi professionali che operano nell'ambito delle proprie competenze, i quali sottoscrivono apposita dichiarazione, individuando il numero di telaio del veicolo trattore e del veicolo rimorchiato o utilizzando, per i veicoli rimorchiati non immatricolati, altra modalità di identificazione.

Articolo 216

Veicoli adibiti all'attività dello spettacolo viaggiante

1. I veicoli allestiti per l'attività di spettacolo viaggiante sono veicoli ad uso speciale, adibiti a spettacoli viaggianti, muniti permanentemente di speciali attrezzature. I veicoli di cui al primo periodo rispettano i limiti di cui agli articoli 1 e 2 dell'Allegato VI.1 e possono trasportare anche i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e le cose connesse alla destinazione d'uso delle medesime.

2. Le attività adibite allo spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, sono indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. I veicoli di cui al comma 1 sono in ogni caso allestiti su autotelaio omologato conforme alla categoria internazionale N per gli autoveicoli e su autotelaio omologato conforme alla categoria internazionale O per i rimorchi. Tali veicoli rispondono ai requisiti per l'ammissione in circolazione e sono dotati di regolari documenti di circolazione, fatto salvo quanto indicato al comma 4, lettera b).

4. Nel caso di veicoli trainati:

a) se il veicolo è classificabile come rimorchio, a seguito di immatricolazione con visita e prova è rilasciato un documento di circolazione dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

b) se il veicolo non è classificabile come rimorchio, non è rilasciato un documento di circolazione. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, è rilasciata dal competente Ufficio del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una specifica autorizzazione, rinnovabile annualmente, unitamente ad una targa provvisoria con durata limitata ad un anno.

5. Nel caso di cui al comma 4, la lettera b), la velocità massima di trasferimento non può essere superiore ai 25 km/h, con rapporto di traino pari a 0,5, se il veicolo è attrezzato con pneumatici, dispositivi di attacco meccanico, dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione previsti per la corrispondente categoria O in relazione alla massa complessiva a pieno carico e se le strutture resistenti del veicolo stesso, nel loro insieme, consentono in tutta sicurezza la marcia a tale velocità. Se il veicolo trainato, non classificato rimorchio, è privo di dispositivi di frenatura, la massa complessiva degli assi a terra non può superare gli 8.000 kg.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la velocità massima è di 40 km/h se il veicolo, strutturalmente idoneo e munito di sospensioni, è attrezzato con dispositivo di frenatura continuo-automatico, nel rispetto delle norme unionali per l'omologazione dei veicoli di categoria O di pari massa complessiva a pieno carico, su un numero di assi idoneo a garantire che la massa frenata risulti pari almeno al 60 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo.

7. L'ammissione in circolazione del veicolo non considerato rimorchio avviene previa visita e prova, sulla base di una relazione tecnica rilasciata ad opera di una persona abilitata ai sensi dell'articolo 200, comma 5.

Articolo 217

Veicoli eccezionali e veicoli adibiti al trasporto eccezionale

1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 dell'Allegato VI.1, sono disciplinate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Rientrano tra i veicoli eccezionali i veicoli per il trasporto di persone che, per specificate e giustificate esigenze funzionali, superano i limiti di cui al primo periodo. I provvedimenti di immatricolazione e autorizzazione all'impiego dei veicoli di cui al secondo periodo possono essere rilasciati solo a favore di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

2. Le caratteristiche costruttive dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 1 dell'Allegato VI.1, sono disciplinate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alla vigente normativa unionale vigente, può adottare specifiche disposizioni integrative rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2, in relazione a esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli eccezionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli a motore, abilitati o non al traino, ovvero rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti dei porti o degli aeroporti e a quelli per uso speciale, ai quali si applicano le prescrizioni dettate con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 218

Veicoli d'epoca, veicoli di interesse storico e collezionistico e veicoli di interesse a fini di restauro, iscritti negli appositi Registri

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i veicoli d'epoca, i veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché i veicoli di interesse a fini di restauro.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i veicoli iscritti nell'Elenco nazionale dei veicoli d'epoca (ENVE), istituito presso la competente Direzione generale per la motorizzazione, destinati ad essere conservati in musei o locali pubblici e privati per la salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche della casa costruttrice e che non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi o negli equipaggiamenti alle prescrizioni vigenti per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli, se iscritti al PRA, sono cancellati dal registro. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Laddove previsto a normativa vigente, la circolazione dei veicoli è soggetta al rilascio di una specifica autorizzazione del competente Ufficio del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno, previa presentazione da parte dell'ente organizzatore dell'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. L'autorizzazione reca evidenza del periodo di validità, dei percorsi autorizzati e della velocità massima consentita in relazione al livello di sicurezza offerto dal tipo di veicolo;
 - b) il trasferimento di proprietà o la perdita di possesso sono comunicati alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento dell'ENVE.
4. Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico i veicoli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti Registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade se rispettano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
6. I veicoli di interesse storico e collezionistico con età di costruzione pari o superiore a quaranta anni sono esentati dalle limitazioni della circolazione in materia di provvedimenti per la tutela ambientale adottati dagli enti competenti per il contenimento delle emissioni di inquinanti atmosferici, fatte salve le disposizioni occasionali di carattere emergenziale adottate dai medesimi enti. I veicoli di interesse storico e collezionistico con età di costruzione compresa tra venti e ventinove anni e tra trenta e trentanove anni sono esentati dalle medesime limitazioni con le modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché i veicoli d'epoca, sono sempre esentati dalle limitazioni della circolazione di cui al primo periodo in occasione delle rispettive manifestazioni e raduni autorizzati dagli enti competenti.
7. Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse a fini di restauro i veicoli iscritti in uno dei Registri di cui al comma 4 e qualificati come meritevoli di tutela ai fini del ripristino delle caratteristiche originarie di costruzione e alla successiva classificazione come veicoli di interesse storico e collezionistico o come veicoli d'epoca.

8. I veicoli di cui ai commi 2, 4 e 7 rientrano altresì nella categoria dei veicoli di particolare interesse culturale di cui all'Allegato I.1.

9. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definita, rispettivamente, la disciplina dei veicoli delle categorie di cui ai commi 4, 7 e 8. La classificazione dei veicoli in tali categorie non modifica la rispettiva destinazione di cui all'Allegato I.1.

10. I veicoli di cui al presente articolo non rientrano nella definizione di rifiuto e non sono soggetti alla disciplina dei veicoli fuori uso.

Articolo 219

Mezzi d'opera

1. I mezzi d'opera sono veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. I mezzi d'opera devono essere idonei allo specifico impiego nei cantieri o all'utilizzo misto su strada e fuori strada. Sono altresì considerati mezzi d'opera i veicoli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali, i veicoli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate, nonché i veicoli dell'industria siderurgica, compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sullo stesso mezzo d'opera.

2. I mezzi d'opera, fatti salvi i limiti dimensionali previsti in relazione alle caratteristiche costruttive, possono essere adibiti a trasporti in eccedenza dei limiti di massa stabiliti per gli autocarri, per gli autotreni e per gli autoarticolati nel rispetto dei limiti massimi previsti per la categoria di cui all'articolo 275.

CAPO VI

DELL'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE, DELL'IMMATRICOLAZIONE E DEI DATI IDENTIFICATIVI

Articolo 220

Registrazione dei veicoli e documento unico di circolazione e di proprietà

1. Il documento unico di circolazione e di proprietà, redatto secondo le disposizioni di cui alla disciplina unionale vigente in materia di carta di circolazione, contiene i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, nonché i rimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, sono soggetti alla registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e all'iscrizione nel PRA.

3. I ciclomotori, i veicoli agricoli e forestali, le macchine operatrici, nonché i rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, sono soggetti esclusivamente alla registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli.

4. A richiesta dell'intestatario, il documento unico, di cui al comma 1, può essere rilasciato se sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti a normativa vigente. Il

documento unico di cui al primo periodo è emesso in formato digitale, in conformità alle caratteristiche e nel rispetto delle modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il medesimo può essere stampato su modulistica a stretta rendicontazione al fine di consentire la circolazione del veicolo al di fuori dei confini nazionali.

5. Nel documento unico di cui al comma 1 sono, altresì, annotati, anche in modalità telematica, i dati relativi ad eventuali privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, registrati presso il PRA, nonché a provvedimenti di fermo amministrativo.

6. Il documento unico di cui al comma 1, rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere utilizzato per certificare i dati in esso contenuti, ferma restando la responsabilità dell'ACI per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo di rispettiva competenza.

7. I veicoli eccezionali sono dotati di apposito documento di circolazione, accompagnato da specifica autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, nonché dalle regioni e dalle province per la rete viaria di rispettiva competenza.

8. Per i veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, il documento di circolazione è rilasciato su richiesta del corpo, ufficio o comando che ha immatricolato il veicolo e che utilizza il veicolo per i servizi di polizia stradale. Nei casi di cui al primo periodo, il documento di circolazione contiene, oltre ai dati di cui al presente articolo, anche l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizi di polizia stradale. Le caratteristiche dei veicoli di cui al presente comma sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 221

Immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Ai fini della circolazione su strada, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di proprietà di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la propria residenza o sede in Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), sono immatricolati a richiesta dell'interessato che dichiara un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini europei o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che hanno un rapporto stabile con il territorio italiano sono immatricolati a richiesta dell'interessato che dichiara un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

4. L'immatricolazione può essere effettuata a nome di chi si dichiara proprietario, con l'annotazione, ove ne ricorrono le condizioni, nel rispetto delle specificazioni di cui all'articolo 287, delle generalità dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

5. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui al presente articolo, rilascia al proprietario del veicolo, di cui al comma 1, la targa e il documento unico anche in formato digitale.
6. A richiesta dell'intestatario, i documenti di circolazione rilasciati in modalità digitale possono essere stampati su modulistica a stretta rendicontazione al fine di consentire la circolazione del veicolo al di fuori dei confini nazionali.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure e la documentazione necessarie per l'immatricolazione nei casi di cui al presente articolo, con l'indicazione, specialmente per i rimorchi, delle annotazioni eventualmente necessarie per il traino.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli delle Forze armate e ai veicoli degli Enti e Corpi equiparati.
9. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), gli adempimenti amministrativi di cui al presente articolo sono gestiti in via esclusivamente telematica dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.
10. Fuori dai casi di cui al comma 3, ai fini dell'immatricolazione di veicoli di nazionalità diversa da quella italiana, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
11. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, anche se precedentemente iscritti al PRA e radiati d'ufficio, o su richiesta di un precedente proprietario, per demolizione o per altre cause, secondo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, è effettuata previa presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o, alternativamente, del certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato, secondo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, da uno dei Registri indicati dall'articolo 218, comma 4. Il documento di circolazione dei veicoli di cui all'articolo 218, comma 4, già immatricolati, è aggiornato con i dati relativi alla classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico, ai certificati di rilevanza storica e collezionista, nonché alla data di costruzione del veicolo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai veicoli radiati dal PRA per demolizione ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione; ai fini dell'immatricolazione, tali veicoli sono soggetti al pagamento di un contributo, definito, quanto all'importo, ai criteri e alle modalità di liquidazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 222

Immatricolazione e registrazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero nella disponibilità di persona residente in Italia

1. L'immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, di proprietà di un soggetto che ha acquisito residenza anagrafica in Italia ai sensi dell'articolo 81, è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 223.
2. Nei casi di cui all'articolo 81, alla registrazione o alle annotazioni nel Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE), istituito presso il PRA, provvede un soggetto aderente allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

Articolo 223

Nazionalizzazione

1. La nazionalizzazione è il complesso delle operazioni tecnico-amministrative necessarie per immatricolare con targa civile italiana i veicoli nuovi o usati di importazione parallela o non ufficiale provenienti da Stati esteri. Le procedure relative alle operazioni di cui al primo periodo sono stabilite con provvedimento del Direttore generale per la motorizzazione.
2. Ai veicoli provenienti da uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero allo Spazio Economico Europeo si applica la normativa unionale vigente al momento dell'immatricolazione in Italia. Restano ferme, per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 218, comma 4, le disposizioni adottate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 224

Circolazione dei ciclomotori

1. Ai fini della circolazione su strada dei ciclomotori, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ovvero uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, provvede al rilascio di una targa, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 233, e di un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, i dati relativi alla targa e i dati anagrafici dell'intestatario. Le modalità di registrazione dei ciclomotori nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ciascun ciclomotore è individuato nell'ANV da una scheda elettronica, recante il numero di targa, l'anagrafica del titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli storicamente intestati al titolare della targa, con l'indicazione della data e dell'orario di ciascuna variazione di intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti e la navigazione esclusivamente a fini notiziali, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
3. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'ANV. A tal fine, non appena perfezionata la registrazione della variazione anagrafica, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). In caso di trasferimento della sede di persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'ANV è effettuato su richiesta delle persone giuridiche intestatarie trasmessa all'Ufficio competente del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero a uno dei soggetti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il CED del Dipartimento stesso, entro trenta giorni dal trasferimento.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

Articolo 225

Documenti di circolazione dei veicoli agricoli e forestali

1. Ai fini della circolazione, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione provvede all'immatricolazione dei veicoli agricoli e forestali a favore di una persona fisica, titolare di un'impresa agricola o forestale, di una persona giuridica che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di veicoli agricoli e forestali, ovvero di enti, consorzi pubblici o commercianti di veicoli agricoli e forestali. I veicoli agricoli entro il limite di massa tecnicamente ammissibile di 6 t e i rimorchi agricoli possono essere immatricolati a favore del soggetto che dichiara di esserne proprietario.
2. A seguito dell'immatricolazione di cui al comma 1, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione provvede al rilascio:
 - a) della carta di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), punto 2), dell'Allegato I.1;
 - b) del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), punto 3), dell'Allegato I.1.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 attraverso il collegamento telematico con il CED secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di veicoli agricoli e forestali, è consentita l'immatricolazione di veicoli agricoli e forestali ai sensi dei commi 1 e 2. La rete di imprese è identificata dal codice fiscale richiesto dalle imprese partecipanti e dal contratto di rete, recante l'indicazione della sede, della denominazione e del programma della rete, redatto e iscritto ai sensi del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative spettanti per legge al proprietario del veicolo.
5. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione dei veicoli agricoli e forestali di tipo omologato sono rilasciati senza ulteriori accertamenti sulla base della dichiarazione di conformità rilasciata dalla fabbrica costruttrice del veicolo o del certificato di approvazione tecnica.
6. Per i veicoli agricoli e forestali non prodotti in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o dal costruttore. In caso di accertamenti richiesti per i veicoli agricoli e forestali costruiti con parti staccate, è inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
7. Per i veicoli agricoli e forestali di tipo omologato, prodotti in serie, il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attestante che il veicolo agricolo e forestale, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne è ammesso il rilascio, assume il valore di certificato di origine.

Documenti di circolazione delle macchine operatrici e delle macchine mobili non stradali

1. Ai fini della circolazione delle macchine operatrici, il competente ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'immatricolazione a favore del soggetto che dichiara di esserne il proprietario e rilascia la carta di circolazione.
2. Le procedure di cui al presente articolo possono essere svolte anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso il collegamento telematico con il CED del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Le procedure e modalità di immissione in circolazione dei carrelli di cui al primo periodo sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
4. L'ufficio responsabile dell'immatricolazione di macchine operatrici semoventi e di macchine operatrici trainate rilascia una targa contenente i dati di immatricolazione.
5. Ai fini del presente articolo, le macchine mobili non stradali sono equiparate alle macchine operatrici.

Articolo 227

Ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione

1. Quando i documenti di circolazione, la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale, o l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida, nonché qualsiasi altro documento di circolazione, sono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti allo svolgimento delle rispettive attribuzioni, i predetti uffici, previo accertamento degli adempimenti previsti a normativa vigente, forniscono al titolare un estratto del documento, che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento originale, ovvero l'estratto di cui al comma 1, per la durata massima di trenta giorni. Ai fini di cui al primo periodo, la data di rilascio della ricevuta è riportata nella corrispondente pagina del registro giornale tenuto dalle imprese di consulenza. Entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, le predette imprese di consulenza trasmettono all'interessato l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. La ricevuta sostitutiva non è rinnovabile o reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni.

Articolo 228

Documenti di circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. In relazione agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi nella disponibilità di cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri presenti per un arco temporale limitato sul territorio, importati temporaneamente o nuovi di fabbrica e acquistati per l'esportazione, l'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia, su richiesta degli interessati, previo

espletamento delle formalità doganali, laddove previste, una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e di una speciale targa di riconoscimento conforme ai requisiti fissati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 229

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi

1. Il competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali, rilascia i certificati internazionali richiesti dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, necessari per la circolazione nei Paesi terzi di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi.

Articolo 230

Della disciplina della targa

1. I veicoli, ai fini della loro circolazione, sono soggetti a targatura secondo quanto previsto dal presente codice e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. I carrelli appendice, nonché gli altri dispositivi montati sul retro dei veicoli, che pregiudicano la piena visibilità della targa della motrice, sono dotati di una targa ripetitrice contenente i dati di immatricolazione di tale motrice, secondo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. I ciclomotori sono dotati di contrassegni identificativi, le cui caratteristiche costruttive e modalità di installazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi sono riservate allo Stato, che, a tal fine, si avvale in via esclusiva dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

3. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe e delle relative caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione sono conformi alla normativa unionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, in caso di particolari esigenze e per determinate categorie di veicoli, stabilire una successione e un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati dal primo periodo.

4. La collocazione e le modalità di installazione delle targhe sono definiti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

5. Nell'allegato VI.2 è stabilito il corrispettivo di vendita delle targhe e dei contrassegni di cui al presente articolo, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le targhe sono consegnate agli aventi diritto dal competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

7. La targa contenente i dati di immatricolazione degli autoveicoli è collocata anteriormente e posteriormente, mentre quella dei motoveicoli, dei rimorchi e dei semirimorchi è collocata solo posteriormente.

8. In caso di nuova immatricolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 218, comma 4, già precedentemente iscritti al PRA e radiati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, anche per demolizione, il richiedente ha facoltà di ottenere la targa della prima iscrizione al PRA, ovvero, ove non disponibile, di ottenere una targa del periodo storico di

costruzione del veicolo. In entrambi i casi di cui al primo periodo, la targa è conforme alla grafica originale. Indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali targhe rispetto alle targhe attuali rispondenti allo standard unionale, la sigla alfa-numerica prescelta non può coincidere con una sigla già presente nel sistema meccanografico del CED e riferita ad un altro veicolo ancora circolante. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai veicoli che sono stati reimmatricolati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti, nonché ai veicoli di nuova immatricolazione non precedentemente iscritti al PRA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di rilascio delle targhe di cui al presente comma. Al fine di sopperire all'eventuale carenza di disponibilità di una targa con sigla alfa-numerica riferita all'anno di costruzione del veicolo, il richiedente ha facoltà di ottenere una targa formata con uno o più caratteri alfa-numerici specifici, al fine di renderla unica, secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui al quarto periodo. Il rilascio di una targa ai sensi del presente comma è soggetto al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 231

Disposizioni speciali per le targhe dei veicoli agricoli e forestali, delle macchine operatrici e delle macchine mobili non stradali

1. La targa dell'ultimo elemento del convoglio di veicoli agricoli e forestali riproduce il contenuto della targa di immatricolazione della macchina agricola traente, quando la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima risulta occultata.
2. I rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t non sono dotati della targa contenente i dati di immatricolazione.
3. Il modello e le caratteristiche tecniche delle targhe dei veicoli agricoli e forestali, comprese quelle ripetitrici, dei rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, delle macchine operatrici semoventi, delle macchine mobili non stradali e delle macchine operatrici trainate sono indicati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 232

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 230, comma 1, la targa dei veicoli a trazione animale e delle slitte contiene le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per i veicoli destinati al trasporto di merci, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa è rinnovata solo quando occorre modificare una o più delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non risultano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe di cui al presente articolo è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati, complete delle indicazioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito l'importo da corrispondere al comune ai fini della predetta fornitura.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

Articolo 233

Targhe dei ciclomotori

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 224, comma 1, la targa del ciclomotore identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale ed è abbinata a un solo veicolo e il titolare la trattiene in caso di vendita. La produzione e la distribuzione delle targhe dei ciclomotori sono riservate allo Stato.
3. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa recante un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
4. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione, anche digitale, di cui risulta intestatario. Il soggetto intestatario di più veicoli consegue un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.
5. Il titolare trattiene la targa in caso di vendita del ciclomotore e, quando non intende riutilizzarla, provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero ad uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ai fini dell'aggiornamento dell'ANV.

Articolo 234

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. La circolazione in Italia di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi immatricolati in uno Stato estero è subordinata all'apposizione, nella parte posteriore del veicolo, della sigla distintiva dello Stato di origine, conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
2. Sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui rimorchi nazionali e stranieri che circolano in Italia è vietata l'apposizione di una sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

CAPO VII

DELLA REVISIONE DEI VEICOLI

Articolo 235

Della revisione dei veicoli in generale

1. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità, nonché il rispetto dei limiti sulla produzione di emanazioni inquinanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in conformità alla normativa unionale vigente, sono stabilite le categorie di veicoli da sottoporre a revisione periodica, le modalità, i criteri e i tempi di tale accertamento tecnico, nonché le caratteristiche tecniche delle attrezzature necessarie. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuati i dispositivi e i sistemi di tali veicoli su cui deve essere effettuato il controllo tecnico.
2. La revisione periodica dei veicoli agricoli e forestali delle categorie internazionali T1a-T2a-T3a-T4a, nonché delle macchine operatrici, è disciplinata con apposito decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Le caratteristiche tecniche dei locali dedicati allo svolgimento delle revisioni sono stabilite, in relazione alla categoria dei veicoli, dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

4. La revisione periodica è effettuata a cura dei competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dai centri di controllo privati autorizzati.

5. I centri di controllo privati autorizzati sono imprese di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che svolgono le attività nel campo della meccatronica, carrozzeria e gommista, ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione nei medesimi campi. Possono essere autorizzati come centri di controllo privati i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte in almeno una delle tre sezioni della meccatronica, carrozzeria o gommista del registro di cui al primo periodo, che rispettano cumulativamente il requisito dell'iscrizione in tutte e tre le sezioni.

6. Per i veicoli delle categorie individuate dai decreti di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di persone con oltre sedici posti escluso il conducente, i centri di controllo privati autorizzati esercitano le attività di revisione nel rispetto delle modalità, dei criteri, dei requisiti del personale, del titolare o dei soci amministratori stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

7. I centri di controllo privati autorizzati sono sottoposti a attività ispettiva iniziale e periodica da parte dei competenti Uffici del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i trasporti e la navigazione, nell'esercizio di funzioni di vigilanza. L'attività ispettiva si svolge anche mediante controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i predetti Uffici. La vigilanza amministrativa è di competenza delle province. Se le risultanze dell'attività ispettiva di cui al primo periodo accertano che l'impresa non è più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni sono state effettuate in difformità alle prescrizioni vigenti, si applicano le sanzioni di cui al Titolo II.

8. Gli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno facoltà di adottare provvedimenti per la revisione straordinaria quando emergono dubbi relativi alla sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti.

9. Sono di competenza degli Uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto di persone con oltre sedici posti, escluso il conducente, e la revisione straordinaria adottata per tutti i veicoli soggetti a revisione periodica.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le disposizioni per la revisione dei veicoli muniti di targa CD, CC, PTA e EE.

11. I veicoli iscritti nell'elenco telematico relativo alle campagne di richiamo di cui all'articolo 191 non possono essere sottoposti alle operazioni di revisione e alle altre operazioni di motorizzazione relative a detti veicoli, fatta eccezione per la rottamazione quale veicolo fuori uso, per tutto il tempo di permanenza nel medesimo elenco.

12. All'esito della revisione, i competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i centri di controllo privati autorizzati di cui al comma 3 sono tenuti a rilasciare apposita certificazione.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le tariffe per le operazioni di revisione svolte dagli uffici del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai centri di controllo privati autorizzati.

14. Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe inerenti le attività ispettive sui centri di controllo privati autorizzati.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della UNECE e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione delle medesime, al fine di semplificarne l'esecuzione.

Articolo 236

Della revisione dei veicoli da competizione

1. I veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive autorizzate, di cui all'articolo 272, nonché alle relative prove, se a bordo-è presente apposita certificazione rilasciata dalle competenti Federazioni sportive, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le limitazioni e le modalità di circolazione dei veicoli di cui al primo periodo all'interno dell'area autorizzata per la competizione e dell'area individuata per le verifiche tecniche, nonché nel tragitto di collegamento tra tali aree. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i contenuti della certificazione di cui al primo periodo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle manifestazioni di regolarità, di cui all'articolo 272, comma 1, terzo periodo.

CAPO VIII

DELLE FORMALITA' NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E INTESTAZIONE TEMPORANEA

Articolo 237

Trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di un nuovo documento di circolazione nel quale sono annotati i mutamenti di proprietà e di stato giuridico del veicolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 220.

2. Il competente ufficio del PRA provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dalla data di ricezione delle

informazioni e della documentazione, trasmesse, in via telematica, dall'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 238

Intestazione temporanea

1. Il competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annota sul documento di circolazione e registra nell'archivio nazionale dei veicoli gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 235, da cui deriva una variazione dell'intestatario del documento di circolazione, ovvero che comportano la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in maniera esclusiva e continuativa, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso e che sono dichiarati dall'avente causa ai sensi dell'articolo 78, comma 6.

Articolo 239

Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE)

1. Nel sistema informativo del PRA è istituito il Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE), per la registrazione, a cura dell'utilizzatore, dei veicoli immatricolati all'estero nella disponibilità di una persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, ai sensi dell'articolo 222.

2. Il Registro di cui al comma 1 è pubblico e costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità stabilite dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. Il Registro è accessibile in formato telematico e contiene i dati acquisiti a seguito delle richieste di registrazione e di annotazione presentate dagli STA unicamente in modalità telematica.

4. La cessazione o la cancellazione dell'immatricolazione del veicolo nello Stato estero comporta la cancellazione dal REVE. Quando è accertato che la registrazione è stata effettuata sulla base di documentazione falsa o contraffatta, la medesima non assolve l'obbligo di cui all'articolo 81, comma 3, e la cancellazione è disposta d'ufficio.

Articolo 240

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. I documenti di circolazione non possono essere rilasciati quando risultano situazioni di intestazione o cointestazione simulate o volte ad eludere o a pregiudicare l'accertamento del responsabile della circolazione di un veicolo.

2. L'intestazione di un veicolo si presume simulata ai sensi del comma 1 quando una persona fisica, che risulta già intestataria di almeno venti veicoli di categoria internazionale M1 per uso proprio, all'atto della richiesta di immatricolazione a proprio nome di un ulteriore veicolo di categoria internazionale M1 per uso proprio, non dimostra di avere un ISEE superiore ad euro cinquantamila, ovvero non comprova che i veicoli stessi sono strumentali allo svolgimento di un'attività economica o di un'attività di volontariato funzionale alle esigenze di una associazione iscritta nel Registro unico

nazionale terzo settore ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 241

Trasferimento di proprietà dei ciclomotori

1. In caso di trasferimento di proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto o di patto di riservato dominio di un ciclomotore, l'ufficio competente provvede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione a favore del soggetto che si dichiara proprietario del veicolo.
2. La targa resta in possesso del titolare, che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione, previa comunicazione agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli.
3. Se l'acquirente è già titolare di targa associata ad altro ciclomotore circolante, l'ufficio procede al rilascio di una nuova targa secondo le modalità indicate all'articolo 233.
4. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore.

Articolo 242

Trasferimento di proprietà dei veicoli agricoli e forestali

1. In caso di trasferimento di proprietà dei veicoli agricoli e forestali, soggetti all'immatricolazione, nonché di trasferimento di sede ovvero di residenza del titolare, il competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riceve dal nuovo titolare o dall'intestatario del documento di circolazione la documentazione prescritta ai fini dell'annotazione del trasferimento sul documento di circolazione medesimo.
2. L'annotazione del trasferimento di proprietà dei veicoli di cui al comma 1 è condizionata al possesso, da parte del nuovo titolare, dei medesimi requisiti richiesti in fase di primo rilascio dei rispettivi documenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 225.

Articolo 243

Trasferimento di proprietà delle macchine operatrici e delle macchine mobili non stradali

1. In caso di trasferimento di proprietà delle macchine operatrici e delle macchine mobili non stradali, soggette ad immatricolazione, nonché di trasferimento di residenza o sede dell'intestatario, il richiedente trasmette al competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle modalità definite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, la documentazione richiesta dal medesimo regolamento ai fini dell'annotazione sul documento di circolazione.

Articolo 244

Trasferimento di residenza dell'intestatario

1. In caso di trasferimento della residenza o della sede dell'intestatario di un veicolo soggetto ad immatricolazione, il competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'aggiornamento dell'ANV per via telematica.

Articolo 245

Attestazione provvisoria di avvenuta presentazione dell'istanza ed estratto del documento di circolazione

1. In caso di accertata indisponibilità, totale o parziale, dei sistemi informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Pubblico Registro Automobilistico o dell'Automobile Club d'Italia, tale da impedire l'esecuzione delle formalità relative ai documenti di circolazione o di altri atti concernenti i veicoli, gli Uffici competenti, nonché gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, rilasciano l'attestazione provvisoria di avvenuta presentazione dell'istanza e, ove previsto, l'estratto del documento di circolazione.
2. L'attestazione provvisoria di cui al comma 1 produce gli effetti connessi alla formalità richiesta, consente la circolazione del veicolo e l'utilizzazione del titolo richiesto, limitatamente al periodo di indisponibilità dei sistemi nonché, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data del rilascio.
3. L'attestazione contiene gli estremi identificativi del veicolo e del rispettivo intestatario, della formalità richiesta, la data e l'orario di presentazione dell'istanza, nonché il riferimento all'evento di indisponibilità informatica certificato dall'amministrazione competente.
4. Il perfezionamento della formalità e la verifica della sussistenza dei requisiti di legge sono effettuati successivamente al ripristino dell'operatività dei sistemi informatici.
5. L'istanza presentata durante il periodo di indisponibilità dei sistemi produce, dalla data e dall'orario risultanti dall'attestazione provvisoria, gli effetti prenotativi e di opponibilità ai terzi propri della formalità richiesta, subordinatamente al suo successivo perfezionamento.
6. Se, all'esito dei successivi controlli, è attestata l'insussistenza dei requisiti richiesti o la non veridicità delle dichiarazioni rese, gli effetti dell'attestazione cessano dalla data dell'accertamento. Restano ferme le responsabilità amministrative, civili e penali previste dall'ordinamento.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'ACI, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'indisponibilità dei sistemi, i contenuti dell'attestazione provvisoria, le modalità di registrazione differita delle formalità e le procedure di controllo successivo.

CAPO IX

DELLE FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CESSAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 246

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Per i veicoli iscritti nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e, se previsto, nel Pubblico registro automobilistico (PRA), si procede all'annotazione della cessazione dalla circolazione e alla conseguente cancellazione del veicolo in caso di:

- a) demolizione;
- b) esportazione all'estero;
- c) iscrizione del veicolo nell'Elenco nazionale dei veicoli d'epoca (ENVE).

2. Ai fini dell'annotazione della cessazione dalla circolazione e conseguente cancellazione del veicolo nelle ipotesi di demolizione, di cui al comma 1, lettera a), o di esportazione all'estero, di cui al comma 1, lettera b), l'avente titolo provvede alla consegna, nel rispetto delle procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della normativa unionale vigente, della targa e dei documenti di circolazione e di proprietà, ove previsti.

3. La cancellazione per esportazione è disposta se il veicolo è in regola con gli obblighi di revisione o è stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione periodica, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 198, e se non è pendente un provvedimento di revisione straordinaria, di cui all'articolo 235. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai veicoli di particolare interesse culturale, di cui all'Allegato I.1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il veicolo cancellato può circolare su strada al solo fine di raggiungere i transiti di confine per l'esportazione, se munito del foglio di via e della targa provvisoria di cui all'articolo 247.

5. Il competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'annotazione della cessazione dalla circolazione e alla conseguente cancellazione dall'ANV in caso di iscrizione del veicolo nell'ENVE di cui al comma 1 lettera c).

6. L'iscrizione del fermo amministrativo, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sui veicoli a motore conferiti ai centri di raccolta per la rottamazione non costituisce elemento ostativo alla radiazione dal PRA o dagli altri pubblici registri e non impedisce la registrazione del veicolo nel Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), se il proprietario presenta opposizione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, all'attestazione di inutilizzabilità di cui all'articolo 3, della legge 26 gennaio 2026, n. 14. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 8-bis e 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dell'articolo 231, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 247

Foglio di via e targa provvisoria

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica, sono muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica destinati all'esportazione

per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione.

3. Ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, è consentito trasportare altri veicoli o loro parti destinati alle medesime finalità.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il foglio di via indica il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i sessanta giorni. Per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

Articolo 248

Registro Unico telematico dei Veicoli Fuori Uso (RVFU)

1. È istituito presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, contenente i dati relativi ai veicoli fuori uso iscritti al PRA e non iscritti al PRA trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

2. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono di generare:

- a) il certificato digitale di rottamazione del veicolo (CRD), numerato secondo una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale;
- b) per i soli veicoli non iscritti al PRA, una ricevuta digitale di presa in carico (RDPC).

3. Le procedure di cui al comma 2 consentono, altresì, al centro di raccolta la gestione degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Articolo 249

Immissione in circolazione in Italia di veicoli delle rappresentanze diplomatiche e consolari

1. Per gli autoveicoli nella disponibilità di agenti diplomatici e di agenti consolari di carriera, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rilascia, previa visita e prova quando prescritta, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando targhe speciali di riconoscimento.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le tipologie, le caratteristiche e le modalità di collocazione delle targhe speciali di riconoscimento di cui al comma

3. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo a un soggetto avente diritto alla medesima serie di targa speciale, resta valida la targa già assegnata e si procede all'adeguamento della relativa della carta di circolazione. Quando il trasferimento avviene a favore di un soggetto avente diritto a una diversa serie di targa speciale, cessa la validità della targa e si procede alla sua restituzione, con conseguente nuova immatricolazione del veicolo. Le disposizioni di cui al secondo periodo sulla cessazione di validità e l'obbligo di restituzione della targa speciale si applicano anche quando l'intestatario del veicolo perde lo status di cui al comma 1 che aveva consentito l'assegnazione della

medesima targa. La restituzione della targa speciale avviene non oltre il termine di novanta giorni dalla variazione o cessazione delle condizioni di cui al secondo e terzo periodo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvi gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

CAPO X

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA

Articolo 250

Autorizzazione alla circolazione di prova

1. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata per la circolazione su strada dei veicoli immatricolati e non immatricolati, per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, fermi gli obblighi di copertura assicurativa da parte del titolare di tale autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se immatricolato, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, la compagnia di assicurazione dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a cento chilometri;
- b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, quando l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisce motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
- d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto;
- e) le aziende, gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli.

3. La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestati da idonea documentazione, come stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

4. Fatti salvi i casi di dimostrazioni a fini commerciali, l'autorizzazione alla circolazione di prova consente il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare di tale autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

5. I dipendenti e gli addetti del titolare dell'autorizzazione, di cui al comma 3, circolano muniti di apposita delega, in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

6. In caso di circolazione del veicolo per fini commerciali dimostrativi, l'autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), permette la conduzione del veicolo a persona diversa dal titolare, dai relativi dipendenti e dai collaboratori funzionali, purché uno di essi sia presente a bordo. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 stabilisce le ulteriori disposizioni per la circolazione di cui al presente comma.

7. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e le attività di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.

8. Per le attività di ricerca e sperimentazione, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli, ovvero di loro componenti, da parte delle imprese, degli istituti universitari e degli enti pubblici e privati di ricerca, l'autorizzazione di cui al presente articolo consente il trasporto di un numero di persone pari a quello massimo indicato nel documento di circolazione, o, per i veicoli non immatricolati, nel certificato di omologazione, rilasciato in seguito a visita e prova dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore del veicolo non ancora sottoposto a visita e prova.

9. Gli Uffici di Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, rilasciano al soggetto richiedente l'autorizzazione alla circolazione di prova e la targa di prova, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta, a norma del comma 2, per il conseguimento dell'autorizzazione, il numero di lavoratori subordinati occupati e il numero di collaboratori funzionali che partecipano stabilmente all'attività di impresa, secondo quanto stabilito dal comma 3.

10. L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla scadenza. Il titolare restituisce tale autorizzazione e la relativa targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza di validità. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'Ufficio di Motorizzazione Civile territorialmente competente comunica agli organi di polizia stradale la mancata restituzione dell'autorizzazione e della targa di prova ai fini del relativo ritiro. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova dopo la scadenza del periodo di validità.

11. L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dal competente Ufficio di Motorizzazione civile in caso di perdita dei requisiti previsti per il rilascio. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa di prova entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'Ufficio di Motorizzazione Civile competente comunica agli organi di polizia stradale la mancata restituzione dell'autorizzazione e della

targa di prova ai fini del relativo ritiro. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.

12. I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Articolo 251

Targa di prova

1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui all'articolo 250, comma 1, munito dell'autorizzazione alla circolazione di prova, espone posteriormente la relativa targa di prova, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. La targa di prova può essere trasferita da veicolo a veicolo unitamente alla relativa autorizzazione. Per i complessi veicolari la targa di prova è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne fanno richiesta e che rispettano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare della targa di prova per ogni autorizzazione alla circolazione di prova.

3. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di prova e le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità sono stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

4. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione della circolazione di prova o della targa di prova, il titolare presenta denuncia entro le successive quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne attestano il ricevimento con apposita ricevuta.

5. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.

6. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa.

7. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta.

8. In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione.

9. Nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, la targa di prova e l'autorizzazione alla circolazione di prova sono restituite al competente Ufficio di Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 6 e 8, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all' Ufficio di Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.

DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 252

Disciplina del trasporto su strada di merci pericolose

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro della Salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma ai medesimi assimilabili. Nei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono indicate le condizioni da rispettare nel trasporto delle singole merci elencate. Per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, con la precisazione dell'Autorità competente, nonché dei criteri e delle modalità da seguire.
2. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 102. Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.
3. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 se tale trasporto avviene con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
4. Per particolari e comprovate esigenze di trasporto, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può rilasciare specifiche e motivate autorizzazioni per operazioni di trasporto di merci pericolose, effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 mediante veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in deroga alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, il trasporto può essere effettuato previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 274 da parte degli enti proprietari o gestori delle strade interessate.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
6. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro della Salute, può rilasciare le autorizzazioni individuali di cui al comma 2 in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma per:
 - a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merci non relative a materie a media o alta radioattività;
 - b) il trasporto locale su brevi distanze di merci pericolose.

Articolo 253

Veicoli destinati al trasporto di merci deperibili

1. I veicoli destinati al trasporto di merce deperibile presentano caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dall'Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e sui mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264. Le modalità applicative dell'Accordo, comprese le modalità di autorizzazione, sospensione e revoca delle stazioni di prova non dipendenti dalla pubblica amministrazione e degli esperti, nonché le relative competenze, sono disciplinati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I requisiti di nomina degli esperti e le caratteristiche delle stazioni di prova private sono disciplinate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
2. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia ai veicoli di cui al comma 1 un certificato di conformità attestante le capacità isothermiche e l'efficienza del mantenimento delle temperature, valido per i trasporti nazionali e internazionali. Le procedure per il rilascio del certificato nazionale, valido per i soli trasporti nazionali, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto, di cui al secondo periodo, possono essere stabilite caratteristiche tecniche per particolari tipologie di veicoli destinati al trasporto di merce deperibile, non disciplinate dall'Accordo di cui al comma 1.

TITOLO VII DELLE STRADE

CAPO I PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE STRADE

Articolo 254

Norme di progettazione e costruzione

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Le strade sono classificate in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Le tipologie di strade, come definite nell'allegato I.1, Parte IV, e le relative caratteristiche costruttive, sono disciplinate nell'Allegato VII.1.
2. Le norme funzionali e geometriche per la progettazione, costruzione e il controllo delle strade, dei relativi impianti e servizi per le strade di nuova costruzione sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g). Con le medesime modalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le norme per la classificazione delle strade esistenti, tenuto conto delle relative caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee guida e di indirizzo agli enti proprietari di strade ed ai progettisti, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
4. Le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle strade sono definite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 255

Classificazione della rete stradale e rilevazione del traffico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, in caso di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 254, comma 2, secondo periodo, gli enti proprietari delle strade rivedono la classificazione della rete stradale di loro competenza entro un anno dalla adozione dei medesimi provvedimenti. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche previste dall'Allegato VII.1
2. Ai fini del trasferimento delle strade tra enti proprietari e dei conseguenti provvedimenti di classificazione e declassificazione, si applicano le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

CAPO II

DELL'USO SPECIFICO DELLE STRADE

Articolo 256

Fasce di rispetto, accessi, attraversamenti e condotta delle acque

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 38, 39 e 44 e tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 254, il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 determina le distanze dal confine stradale ai fini della disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, attraversamenti e condotta delle acque, prevedendo altresì una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le pertinenze di cui all'articolo 257, i passi carrabili e le modalità di segnalazione, gli accessi, gli attraversamenti, l'uso della sede stradale, le piantagioni e siepi, i fabbricati, muri e opere di sostegno, la manutenzione delle ripe e la condotta delle acque e canali artificiali nonché i manufatti sui medesimi. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile
2. Fuori dai centri abitati possono essere definite deroghe per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, all'interno delle fasce di rispetto in rettilineo sulle strade di tipo A e B, come definite dall'Allegato VII.1, è consentita la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che, per le caratteristiche di ubicazione e la presenza di meccanismi di

sicurezza, non interferiscono con la sicurezza della circolazione, con la tutela dell'incolumità e con le esigenze connesse agli ampliamenti e alla manutenzione dell'infrastruttura. Ai fini del presente comma è acquisito il parere dell'ente gestore, che può imporre prescrizioni per conformare il progetto alle specifiche esigenze di cui al primo periodo. Le caratteristiche di cui al presente comma sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289. In caso di sopravvenute esigenze di ampliamento o di necessità di manutenzione della strada o dell'autostrada, l'infrastruttura è rimossa a cura e spese dell'istante e ricollocata al di fuori della fascia di rispetto, ove si accerti l'impossibilità di collocarla in altro punto della fascia di rispetto medesima.

Articolo 257

Pertinenze

1. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
2. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
3. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, dall'ente proprietario della strada in modo da non intralciare la circolazione o limitare la visibilità.
4. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree per la ricarica dei veicoli da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
5. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

Articolo 258

Delimitazione del centro abitato

1. La delimitazione del centro abitato ai sensi dell'articolo 21 individua i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice all'interno ed all'esterno del centro abitato.

Le regole per l'individuazione del centro abitato sono riportate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, che reca, altresì, la relativa segnaletica.

Articolo 259

Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade urbane di quartiere, sulle strade urbane ciclabili, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata dall'ente proprietario o gestore della strada previa individuazione di un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, previa verifica che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

Articolo 260

Opere, depositi e cantieri stradali

1. Le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali, gli strumenti per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, per la segnalazione della visibilità di giorno e di notte del personale addetto ai lavori, nonché per la regolazione del traffico sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La prescritta segnaletica è contenuta nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.

Articolo 261

Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade sono conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che, nei casi contingibili ed urgenti, possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il Prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non ha provveduto a compiere le opere necessarie.
3. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, se funzionali unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi. Quando le medesime opere sono finalizzate alla stabilità o alla conservazione delle strade o autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. La ripartizione delle spese è proporzionale all'interesse perseguito, se lo stesso interesse è promiscuo, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAS per le strade statali e le autostrade. Per le strade diverse da quelle del terzo periodo i criteri di ripartizione delle spese sono definiti con decreto del Presidente della regione.

4. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere. In caso di mancata esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 2.

Articolo 262

Condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. Coloro che hanno diritto a condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Fermo restando quanto previsto nei commi 4, 5, 6 e 7, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque e di eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere sono costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali è regolata in modo da evitare che le acque cadano sulla sede stradale o comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di prevenire qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. Alla regolamentazione di cui al primo periodo sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione. In caso di inadempienza, l'ente proprietario della strada diffida i soggetti obbligati ad adempiere e, in caso di inerzia, procede d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
4. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale pongono in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alla realizzazione della strada ovvero non abbiano titolo o possesso in contrario. In caso di inadempienza, l'ente proprietario della strada diffida i soggetti obbligati ad adempiere e, in caso di inerzia, procede d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada sono eseguiti, in caso di ricostruzione, con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere ricadenti in aree su cui insistono a servitù militari, soggette ad un diverso regime di regolazione.

6. I proprietari o utenti delle acque sono responsabili, con oneri a loro carico, della ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni di cui al comma 5, e della loro manutenzione:
 - a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
 - b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
7. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando che resta a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

Articolo 263

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari sono responsabili della manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, a valle e a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 261, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. I proprietari realizzano, altresì, ove necessario, le necessarie opere di mantenimento e si astengono dall'esecuzione di interventi che possono causare gli eventi indesiderati di cui al primo periodo.
2. In caso di inerzia, i proprietari sono tenuti a consentire all'ente proprietario o gestore della strada l'esecuzione degli interventi di manutenzione utili e funzionali a riparare i danni alla sede stradale o a prevenire i rischi per la sicurezza derivanti da eventi improvvisi e sopravvenuti e sono altresì tenuti a corrispondere all'ente proprietario o gestore della strada le spese sostenute per tali attività

CAPO III

DELLA PUBBLICITA'

Articolo 264

Autorizzazioni per la collocazione di pubblicità

1. La collocazione di cartelli, manifesti o di qualsiasi altro mezzo pubblicitario lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ovvero, all'interno dei centri abitati, da parte dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle

intersezioni canalizzate ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività. Ai fini del primo periodo, si tiene conto dell'esigenza di evitare che le insegne di esercizio per le quali si presenta la SCIA, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Le stesse non possono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide e non possono produrre abbagliamento. Resta fermo, altresì, il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Quando l'ente proprietario della strada è diverso dal Comune, il SUAP, ai sensi del predetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada, al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, fermo restando quanto previsto dagli articoli 43 e 130, comma 9, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 stabilisce le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. All'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari anche digitali, a messaggio variabile e con tecnologia tridimensionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle condizioni di cui al citato regolamento. Il posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari con tecnologia tridimensionale è ammesso solo nelle aree pedonali. Il regolamento di cui al primo periodo individua, altresì, i tratti di marciapiedi ove è consentita l'apposizione dei segni reclamistici orizzontali e le relative modalità, determinando le forme, le dimensioni, i colori consentiti e garantendo che i segni non costituiscano un rialzo della piattaforma del marciapiede e vengano realizzati con superfici antiscivolo.
4. La durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 è determinata dall'autorità competente in un minimo di sei anni, in caso di mezzi di natura permanente. La durata temporale delle autorizzazioni relative ai mezzi di natura temporanea è determinata dall'autorità competente in un massimo di dodici mesi. L'autorizzazione è sempre rinnovabile e può sempre essere revocata, se, successivamente al rilascio della stessa, vengono meno le condizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 3, ovvero subentrano situazioni in cui la pubblicità medesima è vietata ai sensi dell'articolo 43.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di

quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione è autorizzata dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore o a particolari periodi dell'anno.
7. La pubblicità dinamica effettuata con veicoli in movimento è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite nel regolamento di cui al comma 3.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
9. Le scritte o insegne pubblicitarie scritte rifrangenti possono essere collocate sui veicoli nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
10. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada e in casi di installazione di impianti pubblicitari, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi se è garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

CAPO IV

DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Articolo 265

Rilascio di autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada, da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni. L'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al Prefetto per gli enti locali. Per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, ricompresi nel perimetro di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera i).
3. Gli impianti sulle strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, nonché l'attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui al presente Capo, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non risultano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada, negli altri casi.
4. Le concessioni per attraversamenti ed uso della sede stradale sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente.

Articolo 266

Occupazione del suolo pubblico

1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Capo indicano la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non può comunque eccedere i ventinove anni. L'autorità competente può revocare o modificare i provvedimenti di cui al primo periodo in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
2. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al termine fissato per l'ultimazione dei relativi lavori
3. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'autorità competente in annualità ovvero in un'unica soluzione.
4. L'importo della somma di cui al comma 4 è determinata tenuto conto delle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, nonché al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
5. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di cui al presente Capo può chiedere un deposito cauzionale.
6. In caso di scadenza del titolo autorizzativo o concessorio senza rinnovo espresso, l'occupazione del suolo stradale o delle sue pertinenze si considera abusiva dalla data di scadenza del titolo. Per il periodo di occupazione senza titolo è dovuta un'indennità commisurata al canone che sarebbe stato dovuto in caso di occupazione legittima, salvo il maggior danno. Resta fermo il potere dell'ente proprietario o gestore della strada di applicare le sanzioni amministrative previste nella tabella 1 di cui all'articolo 121 relative alla violazione dell'articolo 41, commi 1 e 3, nonché di disporre la rimozione dell'occupazione e il ripristino dei luoghi.

CAPO V

DELLE PISTE E CORSIE CICLABILI

Articolo 267

Piste ciclabili

1. Le piste ciclabili, così come definite nell'Allegato I.1, si suddividono in:
 - a) piste ciclabili in sede propria;
 - b) piste ciclabili su corsia riservata.
2. La pista ciclabile in sede propria può essere ad unico o doppio senso di marcia, se la sua sede è fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.
3. La pista ciclabile su corsia riservata può essere ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma a destra rispetto a tale ultima corsia, se l'elemento di separazione è costituito

essenzialmente da una striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia. La pista ciclabile su corsia riservata può essere ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, se l'ampiezza ne consente la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni ed è ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale. Le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 268

Corsie ciclabili

1. Le corsie ciclabili, così come definite nell' Allegato I.1 e segnalate con le modalità di cui al decreto di cui all'articolo 267, comma 3, sono destinate esclusivamente alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini elettrici, se la larghezza è inferiore a 1,30 m. Le caratteristiche delle corsie ciclabili sono definite con il decreto di cui all'articolo 267, comma 3, tenuto conto delle esigenze di sicurezza e dell'ingombro dei velocipedi a due o più ruote e dei complessi costituiti da velocipede e rimorchio.

CAPO VI

DELLA SEGNALETICA STRADALE

Articolo 269

Segnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende:
 - a) i segnali verticali;
 - b) i segnali orizzontali;
 - c) i segnali luminosi;
 - d) i segnali e le attrezzature complementari;
 - e) le segnalazioni manuali.
2. La segnaletica di cui al comma 1 è individuata nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289.
3. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade ad uso pubblico le strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico nonché altre aree demaniali aperte al pubblico transito. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, si conformano a quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2.
4. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente.
5. I segnali orizzontali hanno un autonomo valore prescrittivo, quando non sono utilizzati unitamente ad altri segnali, ovvero integrano le prescrizioni disposte con altri segnali.
6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche,

compresi la forma, le dimensioni, i colori, i materiali, la rifrangenza, l'illuminazione, le modalità di tracciamento, l'apposizione ed applicazione, le distanze ed altezze, le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie, che costituiscono esplicitazione della prescrizione impartita dal segnale anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione. Il regolamento di cui al primo periodo definisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile sono dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio è conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni. L'orario di effettivo funzionamento registrato è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti delle autorità competenti alla regolazione del traffico che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione o i segnali a messaggio variabile, sono indicati le modalità e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
8. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezione delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale. Gli utenti della strada rispettano le prescrizioni rese note a mezzo dei segnali di cui al primo periodo, anche se contrastanti con altre regole della circolazione.
9. L'approvazione o l'omologazione della segnaletica, le cui caratteristiche geometriche, fotometriche e funzionali non sono contenute nel regolamento di cui al comma 2, dei dispositivi e delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dalla presentazione di almeno due prototipi, di una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni rilasciate da enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i relativi provvedimenti, previa verifica della rispondenza e della efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione o l'approvazione alle prescrizioni tecniche di riferimento. In assenza di normativa tecnica nazionale ovvero europea sui criteri di homologazione, si procede sempre all'approvazione. Nei casi di homologazione o di approvazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. L'omologazione o l'approvazione è valida solo per il richiedente e non può essere trasferita a terzi, se non in caso di esplicita deroga da autorizzarsi con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CAPO VII

DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLA STRADA

Articolo 270

Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade e aree pubbliche è consentito lo svolgimento di competizioni sportive con veicoli o animali e di competizioni atletiche nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 272, le competizioni sportive con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale sono soggette al rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), per le competizioni che coinvolgono il territorio di più comuni, ovvero dell'articolo 18, comma 1, lettera m), per le competizioni che coinvolgono il territorio di un singolo comune. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo periodo, i promotori presentano apposita istanza almeno quindici giorni prima della manifestazione, per le autorizzazioni di competenza del Sindaco, e almeno trenta giorni prima della manifestazione, per le altre autorizzazioni. Per le competizioni con veicoli a motore, l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione.
3. Per le competizioni sportive atletiche o ciclistiche, i promotori presentano alla regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), per le competizioni che coinvolgono il territorio di più comuni, ovvero al comune, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera m), per le competizioni che coinvolgono il territorio di un singolo comune, apposita comunicazione in modalità digitale, secondo le indicazioni definite dall'ente competente. La comunicazione è trasmessa nel rispetto delle scadenze di cui al comma 2, secondo periodo. L'ente competente comunica ai promotori l'eventuale sussistenza di motivi di carattere tecnico ostativi allo svolgimento della competizione e le misure necessarie a disciplinare il transito in sicurezza dei concorrenti, in coerenza con quanto previsto dal comma 4. Eventuali motivi ostativi di carattere tecnico possono essere comunicati entro il termine di sette giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione. Decorso il termine di cui al quarto periodo la verifica si intende conclusa con esito favorevole, fatti salvi i provvedimenti resi necessari da sopravvenute e comprovate esigenze di sicurezza o di pubblica incolumità.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Prefetto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, per le competizioni che coinvolgono il territorio di più comuni, ovvero il Sindaco, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera n), per le competizioni che coinvolgono il territorio di un singolo comune, dispone:
 - a) la chiusura della strada per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, al numero dei partecipanti, nonché alla velocità dei concorrenti;
 - b) la sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, nei casi diversi dalla lettera a).
5. Nell'ambito temporale ed entro il perimetro di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 4, ai concorrenti e ai veicoli di supporto utilizzati per lo svolgimento della competizione si applicano esclusivamente le regole sportive della disciplina di riferimento.
6. Quando necessario per la sicurezza della circolazione, i provvedimenti di cui al comma 4 possono disporre la scorta da parte degli organi di polizia stradale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, del personale abilitato ad effettuare scorta tecnica. Quando è prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità e le prescrizioni. Le modalità di svolgimento della scorta tecnica sono definite con il disciplinare tecnico, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dell'interno, di cui all'articolo 28, comma 7, lettera b). Per le competizioni ciclistiche o podistiche che si svolgono esclusivamente all'interno del territorio di un singolo comune o di comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale, coadiuvata, se necessario, dalla scorta tecnica effettuata con personale abilitato. I veicoli impiegati nei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada sono equipaggiati con appositi dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica, in conformità a quanto previsto dalla disciplina dei medesimi servizi.

7. Lo svolgimento delle competizioni sportive su strada di cui al comma 1 è subordinato alla stipula, da parte degli organizzatori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione copre altresì, entro i limiti di garanzia previsti a legislazione vigente, la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Articolo 271

Allenamenti organizzati con biciclette e podistici

1. Nel corso degli allenamenti organizzati con biciclette o degli allenamenti podistici, gestiti dalle società sportive riconosciute dal CONI, che impegnano più atleti tesserati e che sono svolti su strade periferiche o a bassa intensità di traffico, il personale abilitato ad effettuare la scorta tecnica, laddove presente, può agevolare il transito, svolgendo attività di segnalazione e, ove necessario, di regolazione del traffico al solo scopo di tutelare l'incolumità dei partecipanti e la sicurezza della circolazione. Le attività di segnalazione e regolazione di cui al primo periodo sono svolte nel rispetto del disciplinare tecnico di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
2. Il personale abilitato ad effettuare la scorta tecnica regola e sovrintende alla marcia dei partecipanti, favorendo le manovre di sorpasso degli altri utenti della strada e, ove necessario, imponendo il temporaneo arresto ai partecipanti, al fine di agevolare il deflusso dei veicoli in coda.

Articolo 272

Specifiche disposizioni in materia di competizioni motoristiche

1. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche, i promotori richiedono il preventivo nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il parere del CONI. Per consentire la definizione del programma annuale delle competizioni di cui è riconosciuto il carattere sportivo e che non determinano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori presentano le richieste di nulla osta di cui al primo periodo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Non è richiesto il preventivo parere del CONI per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, se la velocità media imposta per la parte specifica del percorso soggetta a controllo cronometrico non è superiore a 50 km/h e la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecniche della federazione di competenza.
2. Per le competizioni incluse nel programma di cui al comma 1, i promotori trasmettono apposita istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 270, comma 2, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle relative

attrezzature, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Il collaudo di cui al secondo periodo sostituisce il nulla osta di cui all'articolo 270, comma 2, terzo periodo. Il collaudo può essere omesso solo quando l'autorizzazione riguarda gare di regolarità e non di velocità per le quali non è ammessa una velocità media superiore ai 50 km/h sulle tratte che interessano strade aperte al traffico e agli 80 km/h sulle tratte che interessano strade chiuse al traffico.

3. Per motivate necessità di inserimento di una nuova manifestazione nel programma di cui al comma 1, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 270, comma 2, e comunque almeno sessanta giorni prima della competizione, i promotori trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di nulla osta di cui al comma 1.
4. L'ente competente può autorizzare la variazione della data di svolgimento della manifestazione indicata nel programma quando lo richiedono gli organi sportivi competenti per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al termine di ogni competizione, il Prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione, precisando eventuali inottemperanze alla autorizzazione, inconvenienti o sinistri.

CAPO VIII

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

Articolo 273

Trasporti in condizioni di eccezionalità

1. Salvo quanto previsto per i veicoli agricoli e forestali, per le macchine operatrici e per le macchine mobili non stradali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice sono considerati trasporti in condizioni di eccezionalità:
 - a) il trasporto di una o più cose indivisibili, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.1, Parte V, che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma per categoria di veicolo, purché siano rispettati i limiti di massa stabiliti per categoria di veicolo; unitamente alle cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti stabiliti per categoria di veicolo, purché siano rispettati i limiti di massa per categoria di veicolo;
 - b) il trasporto, che eccede congiuntamente i limiti di dimensioni e massa fissati per categoria di veicolo, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali; il trasporto di cui alla presente lettera può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Quando sono superati i limiti di massa stabiliti per categoria di veicolo, il carico può essere completato, purché siano rispettati i limiti dimensionali

massimi stabiliti per categoria di veicolo, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, in conformità all'articolo 101 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, ai quali si applica sempre il limite delle sei unità. Nei casi di cui al primo e secondo periodo, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate, se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate, se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate, se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nei casi di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate, effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, si applicano le specifiche tecniche e le modalità di rilascio dell'autorizzazione stabilite dal decreto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera t). I richiamati limiti di massa possono essere superati in caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile;

- c) i veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
 - d) i veicoli che, pur avendo un carico di cose ovvero oggetti indivisibili sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
 - e) i veicoli il cui carico, costituito da cose ovvero oggetti indivisibili, sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
 - f) i veicoli isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti di dimensione previsti per categoria di veicolo;
 - g) i veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati, dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, quando trasportano esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainano rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui sono superate le dimensioni o le masse stabilite per categoria di veicolo;
 - h) i mezzi d'opera, quando eccedono i limiti di massa stabiliti per categoria di veicolo;
 - i) i veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
 - l) i veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
 - m) i veicoli isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di veicoli agricoli e forestali, di macchine operatrici e di macchine mobili non stradali.
2. Non costituisce trasporto eccezionale e non è soggetto alla prescritta autorizzazione:
- a) il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa ordinari, quando tale traino è effettuato con veicoli idonei ed è limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina;
 - b) l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, purché il complesso non ecceda le dimensioni ordinarie.

Articolo 274

Autorizzazione per la circolazione dei veicoli eccezionali, dei mezzi d'opera e dei trasporti in condizioni di eccezionalità

1. L'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), dell'Allegato I.1, può essere rilasciata solo alle imprese che esercitano ai sensi di legge l'attività di trasporto eccezionale ovvero alle imprese che impiegano tali veicoli in uso proprio, per necessità connesse all'attività aziendale. L'autorizzazione di cui al primo periodo può essere rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ovvero dalle regioni per le altre strade, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo quando è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. L'autorizzazione non può essere rilasciata per motoveicoli ed è comunque vincolata al rispetto dei limiti di massa e delle prescrizioni di esercizio indicate nei documenti di circolazione. La predetta autorizzazione è rilasciata per un singolo transito, per più transiti o per determinati periodi di tempo entro i limiti massimi di massa tecnicamente ammissibili.
3. Quando i veicoli di cui all'articolo 273, comma 1, lettera b), per lo svolgimento della relativa attività di trasporto, utilizzano percorsi ripetitivi con analoghe sagome, l'autorizzazione alla circolazione è rilasciata dall'ente proprietario o gestore della strada previo pagamento dell'indennizzo forfettario per la maggiore usura delle infrastrutture di cui all'articolo 276, commisurato a 1,5, a 2 o a 3 volte gli importi dovuti rispettivamente per i veicoli isolati a tre, a quattro assi o ai complessi di veicoli a sei o più assi, da corrispondere, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, per la medesima durata di validità del titolo. L'autorizzazione alla percorrenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali è comunque subordinata al pagamento dei pedaggi e delle tariffe prescritte dai soggetti concessionari. I proventi degli indennizzi di cui al presente comma sono versati direttamente agli enti proprietari o gestori della rete stradale interessata dall'itinerario per essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria ovvero di adeguamento e di consolidamento statico delle opere d'arte stradali ai sensi dell'articolo 276.
4. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 275, comma 2, l'autorizzazione di cui al presente articolo è richiesta anche per la circolazione dei mezzi d'opera.
5. I trasporti in condizioni di eccezionalità, che eccedono i limiti di massa stabiliti per categoria di veicolo, possono essere autorizzati solo se sono impiegati veicoli eccezionali. Fuori dei casi di cui all'articolo 273, comma 1, non possono essere autorizzati trasporti in condizioni eccezionali che eccedono i limiti di massa stabiliti per categoria di veicolo quando il carico è costituito da cose ovvero oggetti divisibili.
6. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposte particolari prescrizioni, percorsi ed orari prestabiliti e, nei casi stabiliti nel regolamento di cui al comma 11, un servizio di scorta tecnica, effettuato da personale abilitato ai sensi dell'articolo 28. Quando il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità impone la chiusura totale della strada con l'individuazione di itinerari alternativi, il personale della scorta tecnica richiede l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio. Quando le circostanze lo consentono, gli organi di polizia stradale possono autorizzare il personale della scorta tecnica a supportare lo svolgimento delle operazioni di polizia o a disporre direttamente l'esecuzione.
7. Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati:

- a) al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3;
 - b) alla preventiva verifica, da parte del soggetto che esegue il trasporto, della percorribilità del tragitto stradale e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 275, comma 3;
 - c) al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi;
 - d) alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto;
 - e) alle opere di rafforzamento necessarie.
8. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio e ancoraggio del carico.
9. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento dall'ente che l'ha rilasciata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, inderogabili esigenze della circolazione, accertato degrado della sede stradale e dei manufatti, ovvero a seguito dell'applicazione di sanzioni ai sensi del presente codice.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli agricoli e forestali, alle macchine operatrici e alle macchine mobili non stradali.
11. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 289, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 275

Veicoli eccezionali, mezzi d'opera e trasporti in condizione di eccezionalità non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità:
- a) di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 273, quando, anche per effetto del carico, non superano l'altezza di 4,20 m e non eccedono oltre il 12 per cento in lunghezza i limiti di dimensioni massime stabiliti per la categoria di veicolo; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, ovvero soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada con le caratteristiche di cui al comma 3;
 - b) di cui al comma 1, lettere i), l) e m) dell'articolo 273, quando non eccedono l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni massime stabilite per la categoria di veicolo o le masse stabilite per categoria di veicolo, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada con le caratteristiche di cui al comma 3;
 - c) di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 273, quando, anche per effetto del carico, non superano l'altezza di 4,30 m e non eccedono in lunghezza oltre il 12 per cento i limiti di dimensioni massime stabiliti per la categoria di veicolo, a condizione che siano rispettati gli altri limiti di dimensioni e masse massime per categoria di veicolo e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada con le caratteristiche di cui al comma 3;
 - d) i veicoli di cui all'articolo 217, comma 1, secondo periodo, qualora utilizzano sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica e presentano un'eccedenza in lunghezza dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.

2. I veicoli classificati mezzi d'opera, quando eccedono i limiti di massa massima stabiliti per categoria di veicolo, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione se:
- a) non superano limiti di dimensioni massime stabiliti per la categoria di veicolo;
 - b) l'asse più caricato non supera le 13 t e sono comunque rispettati i seguenti limiti di massa massima complessiva a pieno carico:
 - 1) per i veicoli a motore isolati:
 - 1.1. a due assi: 20 t;
 - 1.2. a tre assi: 33 t;
 - 1.3. a quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
 - 2) per i complessi di veicoli:
 - 2.1. a quattro assi: 44 t;
 - 2.2. a cinque o più assi: 56 t;
 - 2.3. a cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
 - c) circolano nelle strade o in tratti di strade che nell'Archivio nazionale delle strade risultano transitabili per i predetti mezzi. In attesa dell'attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti dal Titolo VI è consentita solo sulle strade o su tratti di strade non compresi negli elenchi delle strade non percorribili, pubblicati annualmente a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie per le autostrade in concessione, dall'ANAS S.p.a. per le autostrade e le strade statali, dalle regioni sulle altre strade. Nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289 sono determinati i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi;
 - d) chi esegue il trasporto verifica preventivamente che lungo il percorso non esistono limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse debitamente segnalate;
 - e) per tali veicoli è stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 276.
3. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo 273, comma 1, lettera f), possono circolare con il proprio carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con un'altezza libera delle opere di sottovia idonea a garantire un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui al comma 1, lettere g) ed i) dell'articolo 273, possono circolare con il proprio carico sulle strade con un'altezza libera delle opere di sottovia idonea a garantire un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli agricoli e forestali, alle macchine operatrici e alle macchine mobili non stradali.
5. La mancanza di uno o più requisiti prescritti per il regime di esenzione, il superamento dei limiti richiesti ai fini della medesima esenzione o la mancata preventiva verifica del percorso comportano l'inapplicabilità del regime di esenzione previsto dal presente articolo e la contestuale applicazione delle sanzioni previste dal presente codice.

Articolo 276

Indennizzo d'usura per veicoli eccezionali, mezzi d'opera e trasporti in condizione di eccezionalità

1. Con le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 289, è determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada quando un veicolo

eccezionale o un trasporto in condizioni di eccezionalità è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione.

2. I mezzi d'opera eccedenti i limiti massimi di massa stabiliti per categoria di veicolo devono essere muniti, ai fini della circolazione senza autorizzazione di cui all'articolo 275, di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla medesima tassa e per la stessa durata. In caso di circolazione in autostrada, al momento del pagamento del pedaggio i mezzi d'opera indicati nel primo periodo sono tenuti a corrispondere alle concessionarie, ad integrazione dell'indennizzo di usura, una somma equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento.
3. Il regolamento di cui al comma 1 determina le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dalla riscossione dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 agli enti proprietari delle strade. I proventi di cui al primo periodo sono destinati esclusivamente a investimenti nelle opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente codice, il mezzo d'opera che, eccedendo i limiti massimi di massa stabiliti per categoria di veicolo, circola sulla strada senza documentare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, di cui al comma 2, è considerato veicolo eccezionale privo di autorizzazione.

TITOLO VIII

USO DEI VEICOLI PER ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

CAPO I

ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE

Articolo 277

Uso dei veicoli per trasporto di persone in conto proprio

1. Gli autobus, con classificazione internazionale M2 e M3, e le autoambulanze, come definite nell'allegato I.1, possono essere immatricolati ad uso proprio solo da enti pubblici, imprenditori o collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli autobus con classificazione internazionale M2 destinati esclusivamente al trasporto di nuclei familiari con almeno quattro figli, che possono essere immatricolati ad uso proprio da una persona fisica appartenente al nucleo familiare. Nei casi di cui al presente comma, il documento di circolazione può essere rilasciato all'intestatario soltanto a seguito di accertamento, effettuato dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alla sussistenza dei requisiti.
2. I veicoli di cui al comma 1, primo periodo, possono essere utilizzati nell'interesse di persona diversa dall'intestatario del documento di circolazione quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il trasporto costituisce attività accessoria rispetto a quella principale ed è svolto senza fine di lucro diretto o indiretto;
 - b) il conducente del veicolo ha un rapporto giuridico con l'intestatario del documento di circolazione.
3. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone in assenza delle condizioni previste dal presente articolo ovvero in deroga ai limiti stabiliti nei documenti di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 800. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del divieto di marcia per un periodo di due mesi, secondo le norme di cui al titolo III.

Articolo 278

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere utilizzati per effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone i seguenti veicoli:
 - a) i motocicli a due ruote e i motocicli a due ruote con sidecar, con rispettiva classificazione internazionale L3e, e L4e;
 - b) le biciclette a tre ruote, i ciclomotori a tre ruote e i tricicli, con rispettiva classificazione internazionale L2e-P e L5e-A;
 - c) le biciclette a quattro ruote, i quad da strada leggeri, le quadrimobili leggere e pesanti per il trasporto di passeggeri, con rispettiva classificazione internazionale L6e- A, L6e-BP e L7e-CP;
 - d) le autovetture;
 - e) i veicoli a trazione animale;
 - f) le autoambulanze con classificazione internazionale M e codice SC.
3. Il documento di circolazione dei veicoli cui al comma 2, laddove previsto, è rilasciato sulla base di autorizzazione comunale.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1800 ad euro 7.200. La violazione di cui al primo periodo comporta la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e del divieto di guida da centoventi a trecentosessanta giorni. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida permanente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.
5. Nei casi di utilizzo un veicolo di cui al comma 2 destinato al noleggio con conducente in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applicano al titolare dell'autorizzazione le seguenti sanzioni:
 - a) alla prima violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 170 ad euro 680, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia per trenta giorni;

- b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 ad euro 1.040, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da trenta a sessanta giorni;
 - c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 ad euro 1.400, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da sessanta a centoventi giorni;
 - d) alle violazioni successive alla terza commessa nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 880 ad euro 3.520, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da centoventi a duecentoquaranta giorni.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, chiunque utilizza un veicolo di cui al comma 2 destinato al noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 320.

Articolo 279

Servizio taxi con autovetture, motocicli e biciclette con conducente o taxi

1. Il servizio taxi è svolto con i seguenti veicoli:
 - a) autovetture;
 - b) biciclette a tre o quattro ruote;
 - c) motocicli a due ruote e motocicli a due ruote con sidecar, ciclomotori a tre ruote e tricicli, aventi rispettivamente classificazione internazionale L2e-P, L3e, L4e, L5e-A;
 - d) veicoli a trazione animale;
2. Il servizio taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
3. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.800 a euro 7.200. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e del divieto di guida da centoventi a trecentosessanta giorni. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella predetta violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria del divieto di guida permanente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nei casi di utilizzo di un taxi, pur se munito di licenza, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applicano al titolare della licenza le seguenti sanzioni:
 - a) alla prima violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 170 ad euro 680, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia per trenta giorni;
 - b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 ad euro 1.040, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da trenta a sessanta giorni;
 - c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 ad euro 1.400, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da sessanta a centoventi giorni;

- d) alle violazioni successive alla terza commessa nell'arco di cinque anni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 880 ad euro 3.520, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia da centoventi a duecentoquaranta giorni.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, chiunque, pur se munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 320.

Articolo 280

Uso in conto terzi di veicoli per trasporto di persone

1. Gli autobus con classificazione internazionale M2 e M3 sono immatricolati in uso conto terzi, se in possesso di apposito titolo abilitativo rilasciato ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di servizi di linea o di noleggio con conducente.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 278 e 279, i veicoli di categoria internazionale M1, i veicoli con caratteristiche atipiche assimilabili alla categoria internazionale M, nonché i filobus e gli autosnodati sono immatricolati in uso conto terzi per servizio di linea, se in possesso di apposita autorizzazione per lo svolgimento del medesimo servizio di linea.
3. Resta fermo che l'utilizzazione dei veicoli ai sensi del presente articolo tiene conto delle prescrizioni contenute nel relativo titolo abilitativo. Il predetto titolo è esibito agli organi di polizia al momento dell'attività di controllo.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, nonché alla sanzione accessoria del divieto di marcia per un periodo di due mesi, secondo le norme del titolo III:
 - a) chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso;
 - b) chiunque utilizza un veicolo di classe non idonea all'espletamento del servizio di linea autorizzato;
 - c) chiunque impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale.
5. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo di cui al comma 1 non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2000,00 a euro 8.000,00. La violazione di cui al primo periodo comporta la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e del divieto di guida per un periodo di quattro mesi, secondo le norme del titolo III. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida permanente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.

Articolo 281

Trasporto di persone con autocarri

1. Gli autocarri possono essere utilizzati per il trasporto di persone soltanto in via eccezionale e temporanea, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base del nulla osta del Prefetto.

CAPO II

ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI COSE

Articolo 282

Uso dei veicoli per trasporto cose in conto proprio

1. Il trasporto di cose in conto proprio mediante veicoli di categoria internazionale N ed O, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. è soggetto alle disposizioni del presente codice e ad esso non si applicano le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298.
2. Per i veicoli utilizzati nel trasporto di cose in conto proprio aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6t, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato al possesso del titolo abilitativo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Articolo 283

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi di categoria internazionale N ed O il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, ove richiesto ai sensi della normativa vigente, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è consentito, nel proprio interesse e nello svolgimento di un'attività economica, il trasferimento di cose in disponibilità della medesima impresa che effettua il trasporto, con un veicolo immatricolato per il trasporto di cose in conto terzi.
3. Per gli autoveicoli utilizzati nel trasporto di cose in conto terzi in servizio di piazza il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato al rilascio del titolo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.

CAPO III

DELLA LOCAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 284

Locazione senza conducente

1. Possono essere oggetto di contratto di locazione senza conducente:
 - a) i monopattini elettrici;

- b) le biciclette;
 - c) i veicoli con classifica internazionale L, M, N e O;
 - d) i veicoli ad uso speciale di categoria internazionale L, M, N e O.
2. Possono essere immatricolati in locazione senza conducente i veicoli di cui al comma 1, lettere c) e d), quando l'intestatario dei documenti di circolazione è autorizzato a svolgere l'attività previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente.
 3. La locazione di un'autoambulanza, di cui al comma 1, lettera d) è consentita esclusivamente per sostituire temporaneamente un'autoambulanza già in disponibilità del locatario.
 4. La locazione dei veicoli di cui al comma 1, lettera d), aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, ove richiesta dalle norme in vigore, è subordinata alla verifica delle abilitazioni o autorizzazioni necessarie per l'impiego delle attrezzature particolari di cui sono dotati. Ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente comma, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione è presente la documentazione, in formato cartaceo o digitale, relativa alle abilitazioni.
 5. Le imprese stabilite nell'Unione europea regolarmente abilitate all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o di persone per conto di terzi e abilitate all'attività di locazione senza conducente possono sublocare i veicoli di cui al comma 1.
 6. L'utilizzo dei veicoli di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capo e all'articolo 78, comma 6.
 7. La comunicazione prevista all'articolo 285, comma 4, lettera d) e all'articolo 286, comma 3, lettera d), soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 78, comma 6.
 8. Le disposizioni del presente Capo sulla locazione senza conducente si applicano anche agli ulteriori atti di disposizione che determinano una variazione dell'intestatario dei documenti di circolazione ovvero che comportano la disponibilità temporanea del veicolo a favore di un soggetto diverso dall'intestatario.
 9. Fuori dei casi di cui agli articoli 285 e 286, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, se si tratta di autoveicoli o rimorchi, ovvero da euro 50 a euro 200, se si tratta di altri veicoli. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia per un periodo di due mesi, secondo le disposizioni del Titolo III. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, a chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

Articolo 285

Locazione senza conducente di veicoli per trasporto di cose

1. Il locatario può utilizzare in conto proprio i veicoli di cui all'articolo 284, comma 2, destinati al trasporto di cose, solo se gli stessi hanno massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.
2. I veicoli immatricolati in locazione senza conducente di cui all'articolo 284, comma 2, destinati al trasporto di cose, possono essere utilizzati per effettuare trasporto in conto terzi da parte di un'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e, ove richiesto dalla normativa vigente, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui

all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. Per effettuare trasporto in conto terzi, i veicoli destinati al trasporto di cose possono essere oggetto di locazione senza conducente tra imprese stabilite nell'Unione europea regolarmente abilitate all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente, se gli stessi sono immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
4. L'utilizzo dei veicoli oggetto di locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentito solo se:
 - a) il contratto di locazione prevede unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non risulta collegato a un contratto di servizio, concluso con la stessa impresa, riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
 - b) il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione, salvo quanto previsto all'articolo 284 comma 5;
 - c) il conducente del veicolo locato ha un rapporto giuridico con l'impresa locataria;
 - d) la targa di immatricolazione del veicolo di massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore a 1,5 tonnellate è stata comunicata al competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
5. Ai fini del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione è presente la seguente documentazione, in formato cartaceo o elettronico:
 - a) il contratto di locazione o un estratto autentificato del medesimo contratto;
 - b) quando il conducente non è locatario del veicolo, il contratto di lavoro del conducente o un estratto autentificato del medesimo contratto.
6. I documenti di cui al comma 5 possono essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri limitativi della locazione senza conducente.
8. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia per un periodo di due mesi, secondo le disposizioni del titolo III.

Articolo 286

Locazione senza conducente di autobus

1. I veicoli immatricolati in locazione senza conducente di cui all'articolo 284, comma 2, con classificazione internazionale M2 e M3, possono essere utilizzati per effettuare trasporto in conto terzi da parte di un'impresa iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercita la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. La locazione dei veicoli con classificazione internazionale M2 e M3 è consentita tra imprese stabilite nell'Unione europea, regolarmente abilitate all'esercizio dell'attività di

- autotrasporto di persone per conto di terzi o di locazione senza conducente, se i veicoli sono immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
3. L'utilizzo di autobus in locazione senza conducente di cui ai commi 1 e 2 è consentita solo se:
 - a) il contratto di locazione prevede unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non risulta collegato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
 - b) il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione, salvo quanto previsto all'articolo 284, comma 5;
 - c) il conducente del veicolo locato ha un rapporto giuridico con l'impresa locataria;
 - d) è avvenuta comunicazione al competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della targa di immatricolazione dell'autobus.
 4. Ai fini di cui al comma 3, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione è presente la seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
 - a) il contratto di locazione o un estratto autentificato del medesimo contratto;
 - b) quando il conducente non è locatario del veicolo, il contratto di lavoro del conducente o un estratto autentificato del medesimo contratto;
 - c) il titolo autorizzatorio del servizio in corso di svolgimento.
 5. I documenti di cui al comma 4, lettere a) e b), possono essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.
 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri limitativi della locazione senza conducente di autobus.
 7. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2000,00. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di marcia per un periodo di due mesi, secondo le disposizioni del titolo III.

Articolo 287

Locazione senza conducente con facoltà di acquisto, leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, l'immatricolazione è effettuata in relazione all'uso cui il veicolo è adibito e a condizione che il locatario sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dal presente titolo. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui al presente comma sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'articolo 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica annotazione nella carta di circolazione del nome del

venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative di cui al presente codice, si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio la disciplina di cui all'articolo 126.

Articolo 288

Locazione di monopattini elettrici

1. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici organizzano, in accordo con i comuni territorialmente competenti, adeguate campagne informative sul corretto uso del monopattino elettrico, informano gli utenti, tramite le applicazioni digitali per il noleggio, sulle disposizioni del presente codice specificamente rivolte alla circolazione con monopattino, compreso l'uso obbligatorio del casco, e promuovono il rispetto delle predette disposizioni mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili.
2. Al fine di contrastare il parcheggio dei monopattini elettrici al di fuori delle aree destinate alla sosta dei veicoli e prevenire eventuali intralci alla circolazione veicolare o pedonale o situazioni di degrado urbano, gli operatori di noleggio di monopattini elettrici dispongono l'acquisizione obbligatoria, al termine di ogni noleggio, di apposita immagine fotografica idonea a comprovare il corretto posizionamento del veicolo. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni del presente comma, anche ai sensi dell'articolo 139, comma 2, secondo periodo, all'utente del veicolo si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200 e all'operatore di noleggio la sanzione amministrativa da 1.000 ad euro 4.000.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 289

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. Le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le disposizioni del presente codice, di cui all'articolo 35, comma 6, della legge 24 novembre 2024, n. 177, sono adottate, anche mediante integrale sostituzione del medesimo regolamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Restano validi ed efficaci i provvedimenti attuativi adottati, ai sensi delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla data di acquisto di efficacia del presente codice. I predetti provvedimenti possono essere modificati o sostituiti con le stesse modalità previste per la loro adozione.
3. Il presente codice, con i relativi allegati, entra in vigore il 1° aprile 2027. Dalla data di entrata in vigore del presente codice può essere emanato, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 17,

comma 1, della legge 17 agosto 1988, n. 400, il regolamento di cui al comma 1, che acquista in ogni caso efficacia contestualmente al codice, in conformità a quanto previsto dal comma 4.

4. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° gennaio 2028, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Se la scadenza del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo è successiva al 1° gennaio 2028, le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia, subordinatamente all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il 1° aprile 2028.

Articolo 290

Disposizioni transitorie

1. Le patenti e i titoli di abilitazione alla guida rilasciati anteriormente alla data in cui il presente codice acquista efficacia restano validi ed efficaci secondo le disposizioni vigenti al momento della data di rilascio del titolo.
2. Le disposizioni del presente codice sui criteri e requisiti di rilascio delle patenti di guida e degli ulteriori titoli di abilitazione alla guida si applicano ai procedimenti avviati a decorrere dalla data in cui il presente codice acquista efficacia.
3. I soggetti abilitati alla data del 30 giugno 2015 ad effettuare, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, punto 2.2, dell'Allegato V.5 previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta all'articolo 4, punto 3, del medesimo Allegato per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
4. I soggetti abilitati alla data del 30 giugno 2015 ad effettuare, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, punto 2.2, dell'Allegato V.5 previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta all'articolo 4, punto 3, del medesimo Allegato per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
5. I soggetti abilitati alla data del 30 giugno 2015 ad effettuare, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, punto 2.2, dell'Allegato V.5 previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta all'articolo 4, punto 3, del medesimo Allegato, per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
6. Gli accessi o le diramazioni di cui all'articolo 256, già esistenti e autorizzati alla data in cui il presente codice acquista efficacia, si intendono conformi alle disposizioni del predetto articolo 256 se non intervengono modifiche sostanziali della struttura o della destinazione d'uso, che sono soggette alle disposizioni vigenti al momento di realizzazione dell'intervento. Gli accessi o le diramazioni già esistenti alla medesima data, ma sprovvisti di regolare autorizzazione, possono essere autorizzati o regolarizzati dall'autorità competente, se conformi alle disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione e se, a seguito di motivato accertamento tecnico dell'autorità competente, è verificato che non costituiscono pericolo per la sicurezza o pregiudizio per la fluidità della circolazione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'autorità competente, previo accertamento tecnico e con

provvedimento motivato, di imporre adeguamenti, modifiche o specifiche prescrizioni per motivi di sicurezza stradale.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, si applicano anche ai veicoli giacenti in conseguenza dell'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo disposta ai sensi della normativa vigente sino alla data in cui il presente codice acquista efficacia.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, si applicano anche ai veicoli giacenti in conseguenza dell'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo disposta ai sensi della normativa vigente sino alla data in cui il presente codice acquista efficacia.

9. In sede di primo aggiornamento, successivo alla data in cui il presente codice acquista efficacia, dei limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 122, comma 2, ai fini della rilevazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si assume come parametro di riferimento per il calcolo della predetta variazione la misura del corrispondente indice, rilevato alla data di cui all'articolo 289, comma 4.

10. Al fine di agevolare il processo di trasformazione digitale, con particolare riferimento ai sistemi di guida automatizzata ai sensi dell'articolo 87, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture un Osservatorio, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle imprese e del made in Italy e della giustizia, per valutare e monitorare, in relazione all'evoluzione tecnologica e alle relative prospettive applicative, i presupposti di circolazione dei veicoli a guida totalmente automatizzata, in funzione delle conseguenti modifiche legislative da recepire nel primo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 8, della legge 25 novembre 2024, n. 177. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 291

Disposizioni sulla destinazione di proventi

1. Gli importi derivanti dalle entrate di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4 e 5, in sede di accordo di comparto, sono utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a trentacinque milioni di euro per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale e a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli importi delle maggiorazioni previste dal medesimo articolo 15, comma 6, sono versati dagli interessati ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione, inclusa la digitalizzazione.

2. I proventi derivanti dai diritti dovuti per le operazioni di motorizzazione di cui all'Allegato I.2, Capo II, articolo 3, versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di motorizzazione e, in particolare, alle seguenti spese:

- a) agli interventi previdenziali, assistenziali e di *welfare* a favore del personale, secondo la normativa vigente;
- b) alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione, esercizio, manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi, delle banche dati e delle piattaforme digitali utilizzate per l'erogazione dei servizi;
- c) all'acquisizione, alla gestione, alla manutenzione e all'aggiornamento delle attrezzature tecniche, delle infrastrutture fisiche e digitali, delle reti di comunicazione e degli ambienti tecnologici necessari all'espletamento delle attività istituzionali;
- d) alla protezione cibernetica, alla sicurezza informatica, alla resilienza operativa, alla continuità dei servizi digitali e alla tutela dell'integrità, della disponibilità e della riservatezza dei dati trattati;
- e) alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva delle piattaforme, delle banche dati e delle infrastrutture digitali realizzate o sviluppate nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché alla copertura dei relativi costi di esercizio successivi alla conclusione dei programmi di finanziamento;
- f) alla realizzazione e gestione di piattaforme di interoperabilità e di interscambio dati con amministrazioni pubbliche, organismi dell'Unione europea, autorità competenti e soggetti pubblici e privati autorizzati;
- g) alla produzione, gestione, distribuzione e conservazione di documenti, certificazioni, modulistica, supporti fisici e digitali e servizi connessi;
- h) alla formazione, qualificazione, aggiornamento professionale e specializzazione del personale;
- i) alle attività di studio, ricerca, sviluppo, sperimentazione, innovazione e trasformazione digitale dei servizi della motorizzazione civile.

3. Nell'articolo 7 dell'allegato I.2 sono stabiliti gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative relative ai nulla osta per gare fra veicoli, all'approvazione di dispositivi segnaletici ed all'approvazione od omologazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. Le risorse rinvenienti dal presente comma sono destinate alle seguenti spese:

- a) acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
- b) attività di vigilanza sul mercato dei veicoli e dispositivi connessi;
- c) formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade, lo sviluppo delle attività connesse al servizio di pubblica utilità svolto dal CISS e dell'osservatorio nazionale della sicurezza stradale di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

4. I proventi delle maggiorazioni previste dall'articolo 230, comma 5, destinati alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono utilizzati per il mantenimento e il potenziamento dei servizi di motorizzazione, delle relative strutture ed infrastrutture e per compensi al personale ivi impiegato, secondo criteri di riparto indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I proventi derivanti dai contributi di cui all'articolo 230, comma 8, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

6. I proventi rinvenienti dalle tariffe inerenti alle attività di vigilanza sui centri di cui all'articolo 235, comma 13, affluiscono nell'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alle medesime finalità di cui al comma 1.
7. I proventi spettanti allo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, sono destinati:
- a) per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione e del merito e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
 - b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
 - c) al Ministero dell'istruzione e del merito, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione nell'insegnamento dell'educazione stradale.
8. I proventi spettanti allo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, derivanti dall'incremento determinato ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera d), sono finalizzati ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
9. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 170 è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Articolo 292

Coperture finanziarie

1. Al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la digitalizzazione dei documenti e l'interoperabilità con le banche dati esistenti per l'applicazione delle norme sulla circolazione stradale, i sistemi informativi utilizzati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono adeguati alle innovazioni introdotte dal presente codice. I sistemi e i servizi realizzati ai sensi del presente comma assicurano altresì la gestione informatizzata delle attività di accertamento delle violazioni e di applicazione delle conseguenti sanzioni, comprese quelle accessorie, nonché l'interconnessione e la cooperazione applicativa con la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (SEND), di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro di 7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate al Ministero dell'interno per la progettazione, la reingegnerizzazione e il potenziamento dei sistemi informativi e dei servizi digitali destinati alla gestione del procedimento sanzionatorio da parte degli organi accertatori di cui al primo periodo, nonché delle relative

infrastrutture tecnologiche per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “*Fondi di riserva e speciali*” della missione “*Fondi da ripartire*” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 293

Abrogazioni

1. Dalla data in cui il presente codice acquista efficacia, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 17, 18, 19 e 21 e la tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
 - b) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) la legge 22 marzo 2001, n. 85;
 - d) il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
 - e) il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
 - f) il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
 - g) il capo I della legge 29 luglio 2010, n. 120;
 - h) l'articolo 1, commi da 75 a 75-*vicies quinquies*, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Articolo 294

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dal medesimo dallo stesso disciplinate, è disposto mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o abrogazione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
2. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.